

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”  
Sezione di Filosofia e Sociologia del diritto

Curriculum in Filosofia del diritto  
XXIX ciclo

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

POTERE COME MODALITÀ NORMATIVA  
NEL PENSIERO GIURIDICO GIAPPONESE

Settore scientifico disciplinare IUS/20

Candidato:  
Dr. Emil Mazzoleni

Tutor:  
Prof. Paolo Di Lucia

Coordinatore del dottorato:  
Prof. Claudio Luzzati

Anno Accademico 2015-2016



## Sommario

### 0. Introduzione

- 0.0. Tre avvertenze al presente studio
- 0.1. Metodo e motivazioni del presente studio
- 0.2. Scopo e struttura del presente studio

### 1. Il concetto di potere come modalità normativa

- 1.0. Premessa: l'ambiguità del concetto di potere come modalità normativa
- 1.1. Distinzioni giuridiche preliminari
  - 1.1.1. Potere vs. autorità
  - 1.1.2. Potere vs. potestà
  - 1.1.3. Potere vs. facoltà
  - 1.1.4. Potere vs. capacità
  - 1.1.5. Potere vs. competenza
  - 1.1.6. Potere vs. permesso
  - 1.1.7. Potere vs. diritto potestativo
- 1.2. Distinzioni filosofiche preliminari
  - 1.2.1. Il concetto di potere in Alessandro Levi
  - 1.2.2. Il concetto di potere in Wesley Newcomb Hohfeld
  - 1.2.3. Il concetto di potere in Hans Kelsen
  - 1.2.4. Il concetto di potere in Luigi Ferrajoli
  - 1.2.5. Il concetto di potere in Gaetano Carcaterra
  - 1.2.6. Il concetto di potere in John Rogers Searle
  - 1.2.7. Il concetto di potere in Georg Henrik von Wright

### 2. Il nome giapponese del potere

- 2.0. Premessa: l'ambiguità del termine 'potere' nelle lingue naturali
- 2.1. Le origini sinogrammatiche del nome giapponese del potere: l'epoca Nara
- 2.2. Il nome giapponese del potere in Alessandro Paternostro: l'epoca Meiji
- 2.3. La lessicalizzazione del nome giapponese del potere: l'epoca Heisei

### 3. Il concetto giapponese di potere

- 3.0. Premessa: tre aspetti del concetto giapponese di potere
- 3.1. Primo aspetto: il rapporto tra l'antiformalismo ed il potere
  - 3.1.1. Il concetto di antiformalismo giuridico
  - 3.1.2. L'antiformalismo ed il concetto giapponese di diritto
  - 3.1.3. L'antiformalismo ed il concetto giapponese di potere
- 3.2. Secondo aspetto: il rapporto tra la soggezione collettiva ed il potere
  - 3.2.1. La soggezione collettiva ed il concetto giapponese di dovere
  - 3.2.2. La soggezione collettiva ed il concetto giapponese di potere
- 3.3. Terzo aspetto: il rapporto tra il ruolo ed il potere

## Appendici

- A. Il verbo modale 'potere' nel linguaggio giuridico giapponese
- B. Il sostantivo 'potere' nel linguaggio giuridico giapponese

## Bibliografia delle opere citate



Il potere senza diritto è cieco,  
il diritto senza potere è vuoto.

Norberto Bobbio [Torino, 1909 – Torino, 2004]<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Norberto Bobbio, *Dal potere al diritto e viceversa*. In: “Rivista di Filosofia”, 73 (1982), p. 346. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 1992, p. 143. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 2014, pp. 173. Il legame tra diritto e potere è stato analizzato da Bobbio già nel seguente passo della sua Teoria generale della norma: “Ora che significa avere un diritto? Significa avere il potere di compiere una certa azione. Ma donde deriva questo potere? Non può derivare che da una regola, la quale nel momento stesso in cui attribuisce a me questo potere, attribuisce ad un altro, a tutti gli altri, il dovere di non impedire la mia azione.” Cfr. Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*, 1993, p. 20.



## 0. Introduzione

### 0.0. Tre avvertenze al presente studio

Questo studio prende le mosse dall'analisi sia del linguaggio giuridico giapponese, sia del linguaggio giuridico cinese; perciò, si rende necessario premettere al testo le seguenti *tre* avvertenze.

0.1.1. In *primo* luogo, in giapponese (come in ungherese) il cognome precede il prenome; in questo studio (sia nel testo, sia nella bibliografia) si è perciò preferito mantenere l'ordine originale.

Inoltre, in giapponese la scrittura è composta da quattro sistemi grafici utilizzati contemporaneamente: *kanji* (scrittura ideogrammatica logografica); *hiragana* (scrittura fonetica sillabica), *katakana* (scrittura fonetica sillabica) e *rōmaji* (scrittura fonetica alfabetica). Per facilitare la lettura del lavoro si è optato per l'integrale translitterazione in caratteri occidentali dei testi originali giapponesi citati, salvo laddove l'indicazione del carattere (in giapponese: *kanji*, termine che letteralmente significa "carattere dei Han") fosse indispensabile alla comprensione dei concetti.

I principali sistemi per translitterare in caratteri latini la scrittura giapponese sono *tre*:

- (i) il sistema Nihon;
- (ii) il sistema Kunrei;
- (iii) il sistema Hepburn.

Sebbene il sistema Kunrei sia ancora oggi il sistema ufficiale riconosciuto dal *Monbushō* [in italiano: Ministero dell'educazione] per translitterare in caratteri latini la scrittura giapponese, il sistema più diffuso nello stesso Giappone (e quindi qui adottato) è il sistema *Hepburn*, elaborato nel 1867 dal missionario statunitense James Curtis Hepburn [Milton, 1815 – East Orange, 1911], nel quale le vocali sono pronunciate come in italiano, mentre le consonanti come in inglese, salve le seguenti *dieci* precisazioni:

- (i) 'ch' è un'affricata come la 'c' nella parola italiana 'cesto';
- (ii) 'g' è sempre velare come la 'g' nella parola italiana 'gabbia';
- (iii) 'h' è sempre aspirata come la 'h' nella parola inglese 'house';
- (iv) 'j' è un'affricata come la 'g' nella parola italiana 'giocattolo';
- (v) 's' è sorda come la 's' nella parola italiana 'sasso';
- (vi) 'sh' è una fricativa come la 'sc' nella parola italiana 'scena';
- (vii) 'u' in 'su' e in 'tsu' è quasi muta (esempio: 'himitsu');
- (viii) 'y' è consonantica come la 'i' nella parola italiana 'ieri';
- (ix) 'z' è un'affricata come la 'z' nella parola italiana 'zoccolo';
- (x) il segno diacritico macron ('ō') indica l'allungamento della vocale.

0.1.2. In *secondo* luogo, il cinese adotta una scrittura ideogrammatica logografica: i caratteri cinesi sono noti anche con il nome *sinogrammi*; conseguentemente, il sistema di scrittura cinese è noto con il nome *sinografia*. Per facilitare la lettura del lavoro si è optato per l'integrale translitterazione in caratteri occidentali dei testi originali cinesi citati, salvo laddove l'indicazione del carattere (in cinese: *hànzì*) fosse indispensabile alla comprensione dei concetti.

I principali sistemi per translitterare in caratteri latini la scrittura cinese sono *dieci*:

- (i) il sistema Ricci-Ruggieri;
- (ii) il sistema Cattaneo;
- (iii) il sistema Wade-Giles;
- (iv) il sistema EFEO;
- (v) il sistema Yale;
- (vi) il sistema Qieyin Xinzi;
- (vii) il sistema Zhuyin Fuhao;
- (viii) il sistema Gwoyeu Romatzyh;
- (ix) il sistema Latinxua Sinwenz;
- (x) il sistema Hanyu Pinyin.

Il sistema qui utilizzato per trascrivere in caratteri latini la scrittura cinese è il sistema *Hanyu Pinyin*, il sistema di trascrizione del cinese ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, correntemente riconosciuto anche dalla Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni.

Per quanto riguarda le *vocali*, il sistema Hanyu Pinyin ne distingue *sei* (a, e, i, o, u, ü), le quali possono tuttavia combinarsi tra loro in *trenta* modi distinti. I suoni rappresentati nel sistema Pinyin dall'unione di più vocali prendono il nome di "vocali complesse" e devono essere pronunciati con un'unica emissione di voce, facendo però attenzione a modificare gradualmente il suono da una vocale all'altra.

Per quanto concerne le *consonanti*, nel sistema Hanyu Pinyin, le principali divergenze di pronuncia rispetto all'italiano sono le seguenti *undici*:

- (i) 'b' è un'occlusiva bilabiale sorda come la 'p' nella parola italiana 'copro';
- (ii) 'c' è un'affricata alveolare aspirata come la 'ts' nella parola giapponese 'tsundere';
- (iii) 'ch' è un'affricata retroflessa aspirata, pronunciata tuttavia con la lingua retroflessa;
- (iv) 'd' è un'occlusiva alveolare sorda come la 't' nella parola italiana 'oltre';
- (v) 'h' è una fricativa velare sorda come 'ch' nel verbo tedesco 'ächten';
- (vi) 'j' è un'affricata alveolo-palatale sorda come la g nella parola italiana 'giorno';
- (vii) 'r' è un'approssimante retroflessa come ny nella parola giapponese 'nyūkan';
- (viii) 's' è una fricativa alveolare sorda come la 's' nella parola italiana 'sole';

- (ix) ‘sh’ è una fricativa retroflessa sorda come la ‘sc’ nella parola italiana ‘pesce’;
- (x) ‘x’ è una fricativa alveolopalatale sorda come ‘ch’ nella parola tedesca ‘*Ichheit*’;
- (xi) ‘zh’ è un’affricata retroflessa sorda come ‘c’ nella parola italiana ‘acerbo’.

0.1.3. In *terzo* luogo, utilizzerò le virgolette *semplici* (“”) quando farò riferimento ad un termine *in suppositione materiali*; in *tutti* gli altri casi utilizzerò, invece, le virgolette *doppie* (“”); in particolare è iscritto tra virgolette doppie il termine che esprime il senso di un altro termine.

## 0.1. Metodo e motivazioni del presente studio

Nella presente ricerca mi avvalgo della metodologia propria della filosofia analitica del diritto, inaugurata in Italia negli anni Cinquanta e Sessanta da Norberto Bobbio<sup>2</sup> e da Uberto Scarpelli<sup>3</sup>; infatti, dedicherò particolare attenzione all’analisi del linguaggio normativo,<sup>4</sup> tenendo in debito conto le diversità lessicali rinvenibili tra il linguaggio legislativo ed il linguaggio giurisprudenziale.<sup>5</sup>

Più specificamente, il mio studio si propone di analizzare il linguaggio normativo proprio di un ordinamento giuridico profondamente diverso non solo (in specie) da quello italiano, ma anche (in genere) da quello occidentale (sia *civil law*, sia *common law*): l’ordinamento giuridico giapponese. Questa scelta è motivata sia dall’esiguità di ricerche finora svolte in tema (data la barriera linguistica d’accesso alle fonti), sia dal notevole interesse che tale studio suscita (sia nel filosofo del diritto,<sup>6</sup> sia nel giurista pratico<sup>7</sup>), data l’influenza filosofica della tradizione confuciana sul diritto giapponese.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Cfr. Norberto Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, 1950, pp. 342-367.

<sup>3</sup> Cfr. Uberto Scarpelli, *Scienza giuridica e analisi del linguaggio*, 1948, pp. 212-216.

<sup>4</sup> Uso la perifrasi ‘analisi del linguaggio normativo’ nel senso scarpelliano di “semantica [o, meglio, semiotica] del linguaggio giuridico” (cfr. Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959, 1985, p. 119).

<sup>5</sup> Uso il termine ‘giurisprudenza’ nel senso generale di “diritto dei giuristi”, cioè “nel senso di diritto prodotto dai conoscitori del diritto, in quanto conoscitori del diritto”, sempre specificando se si riferisca a giurisprudenza giudiziale [in tedesco: *Rechtsprechung*; in giapponese: *hanketsugaku*] oppure a giurisprudenza dottrinale [in tedesco: *Rechtslehre*; in giapponese: *hōgaku*] (cfr. Luigi Lombardi Vallauri, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, 1967, 1975, p. viii).

<sup>6</sup> La filosofia del diritto non può, infatti, prescindere dal diritto positivo: “un giurista privo di consapevolezza critica non è «solo un giurista»: è semplicemente un cattivo giurista; mentre un filosofo del diritto che non studi il diritto non è un «mero filosofo del diritto»: semplicemente non è un filosofo del diritto. La filosofia è *dentro* e non *accanto* al conoscere ed all’operare del giurista” (cfr. Letizia Gianformaggio, *Il filosofo del diritto e il diritto positivo*, 1991, p. 28).

<sup>7</sup> Questa problematica era già stata in precedenza messa in luce da Giacomo Gavazzi, il quale, nell’introduzione alla sua opera *Norme primarie e norme secondarie* (1967), prospettò la possibilità d’analizzare le norme attributive di potere [power-conferring rule] così come impiegate dai giuristi di mestiere, allo scopo di costruire una teoria generale *in nuce*.

<sup>8</sup> Per un’analisi dell’influenza filosofica della tradizione *confuciana*, rinvio alle mie considerazioni svolte nel paragrafo § 3. *Il concetto giapponese di potere* per quanto riguarda il diritto *giapponese*, nonché a Xin Ren, *Tradition on the Law and Law of the Tradition. Law, State and Social Control in China*, 1997, pp. 19-35 per quanto concerne il diritto *cinese*.

Per evitare, tuttavia, di reificare o di ipostatizzare differenze lessicali in differenze concettuali, reputo opportuno riprendere l'invito di Norberto Bobbio alla compilazione di un lessico giuridico uniforme che superi non solo le tradizioni filosofiche nazionali, ma anche le difficoltà fattuali della diversità linguistica, al fine di elaborare categorie concettuali dotate di un lessico internazionale.<sup>9</sup>

La comparazione tra termini normativi in differenti lingue naturali non apporta, infatti, alcun contributo argomentativo a favore di una distinzione concettuale; parimenti, la chiarificazione di mere differenze linguistiche – lungi dall'essere un semplice esercizio di traduttologia giuridica – può impedire l'oscuramento di convergenze concettuali. In argomento, Rodolfo Sacco così scrisse:

Alcuni studiosi percepiscono [...] come i dati linguistici e le loro ricadute, apparentemente esterne al fenomeno normativo, finiscono per influenzare l'interpretazione e l'applicazione del diritto. Un qualsiasi termine giuridico può richiamare, oltre al contesto tecnico-specialistico di utilizzo, una portata di significati che rimanda ad aspetti studiati dalla linguistica. L'ambito di produzione e applicazione del diritto si esaurisce perlopiù in un'unica area nazionale e, di conseguenza, non vengono avvertiti appieno gli elementi sociolinguistici e culturali portati dalla lingua in questione. Ma la lingua del diritto evolve diacronicamente e varia sincronicamente per influenza di modelli stranieri, per contaminazione tra generi, per coesistenza di referenti culturali differenti; e questi fenomeni sono studiati dalla linguistica giuridica comparata, dalla linguistica giudiziaria e dalla linguistica antropologica applicata al pluralismo giuridico.<sup>10</sup>

Tale è la ragione metodologica che giustifica e motiva il ricorrere nel testo del presente di studio, a fianco dei termini più significativi, dell'indicazione tra parentesi quadre dei relativi xenonimi nelle principali lingue naturali, con particolare attenzione al giapponese [in giapponese: *Nihongo*].<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tale problema lessicale, prospettato esplicitamente anche da Uberto Scarpelli nelle conclusioni del convegno promosso da Alessandro Baratta svoltosi all'Università di Camerino il 9-14 giugno 1971 (cfr. Norberto Bobbio, *Norma secondaria*. In: Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, 1994, p. 243), fu peraltro assai sentito dal filosofo torinese nella quasi totalità delle sue ricerche giusfilosofiche; a titolo esemplificativo, Bobbio distinse un *duplice* significato del termine 'secondario': da una parte, un (neutrale) significato *cronologico*; dall'altra, un (non neutrale) significato *axiologico* (cfr. Norberto Bobbio, *Ancora sulle norme primarie e norme secondarie*, 1968, p. 36).

<sup>10</sup> Rodolfo Sacco / Piercarlo Rossi, *Introduzione al diritto comparato*, 1980, 2015<sup>6</sup>, p. 26. Per approfondire: (i) Andrea Ortolani, *Leggere Antropologia giuridica di Rodolfo Sacco a Tōkyō*. In: "Rivista critica del Diritto privato", 28 (2010), numero 3, pp. 433-458; (ii) Amedeo Giovanni Conte, *Erlebnisrecht. Diritto vissuto / esperienziale nell'antropologia filosofica di Rodolfo Sacco*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 85 (2008), numero 3, pp. 405-42.

<sup>11</sup> Il termine 'xenonimo' è un neologismo di Amedeo Giovanni Conte, che indica "ogni termine il quale sia traduttore di un altro termine in una lingua straniera"; sulla xenonimía rinvio almeno ai seguenti *quattro* saggi di Amedeo Giovanni Conte, che riporto in nota in ordine cronologico: (i) *Xenonyms*. In: Marek Piechowiak (ed.), *Norm and Truth*, 2008, pp. 57-70; (ii) *Semantica della xenonimía*. In: Rodolfo Sacco (ed.), *Antropologia giuridica e traduttologia giuridica*, 2009, pp. 161-164; (iii) *Xenonimía*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Res ex nomine*, 2009, pp. 141-155; (iv) *Xenonimía Sinonimía Sinsemía*. In: Jacqueline Visconti (ed.), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, 2010, pp. 353-369.

## 0.2. Scopo e struttura del presente studio

Nel corso dei secoli numerosi filosofi hanno trattato il concetto di potere, con risultati spesso non pacifici (o, addirittura, talvolta tra loro confliggenti); infatti, lo stesso Bobbio, precisa:

Potere e diritto sono le due nozioni primarie rispettivamente della filosofia politica e della filosofia giuridica. Avendo cominciato il mio insegnamento universitario con la filosofia del diritto e avendo concluso con la filosofia politica, mi son trovato a riflettere sul nesso fra le due nozioni più di quel che generalmente sia accaduto agli scrittori politici, che tendono a considerare principale la nozione del potere, o dei giuristi, che tendono a considerare primaria la nozione del diritto. E invece l'una richiama continuamente l'altra. Sono per così dire due facce della stessa medaglia. Fra scrittori politici e giuristi, il contrasto riguarda quale sia di questa medaglia il recto e quale il verso: per i primi il recto è il potere, per i secondi è il contrario.<sup>12</sup>

Lo stretto legame tra diritto e potere evidenziato da Bobbio<sup>13</sup> suggerisce dunque una ricerca volta allo studio del potere nella sua dimensione normativa;<sup>14</sup> tale analisi giusfilosofica, focalizzandosi sul concetto di potere inteso come modalità normativa, esclude, tuttavia, dal suo campo d'indagine almeno i seguenti *otto* problemi, i quali, perciò, *non* saranno trattati in questa sede:

- (i) la natura, i fondamenti ed i limiti del potere politico;<sup>15</sup>
- (ii) la definizione del concetto sociologico di potere;<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Norberto Bobbio, *Il potere e il diritto*. In: "Nuova Antologia", 116 (1982), p. 70.

<sup>13</sup> In argomento, segnalo almeno i seguenti *tre* recenti saggi: (i) Alessandro Serpe, *Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del diritto nella cultura giuridica italiana*, 2012, p. 37; (ii) Mario Giuseppe Losano, *Diritto e democrazia nei tre viaggi d'istruzione di Norberto Bobbio: Germania, Inghilterra, Cina*. In: "Democrazia e diritto", 12 (2015), numero 4, pp. 258-285; (iii) Emil Mazzoleni, *Logica ed interpretazione in Norberto Bobbio*. In: Michele Saporiti (ed.), *Norberto Bobbio. Rigore intellettuale e impegno civile*, 2016, pp. 177-186.

<sup>14</sup> Il rapporto tra diritto e potere è stato oggetto di *due* congressi nazionali organizzati dalla Società italiana di Filosofia del diritto: il *settimo*, svoltosi a Roma dal 31 ottobre al 4 novembre 1965 (atti pubblicati in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 1-218), ed il *ventisettesimo*, svoltosi a Copanello di Stalettì, dal 16 al 18 settembre 2010 (atti pubblicati in: Alberto Scerbo (ed.), *Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere*, 2014).

<sup>15</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *quattro* saggi: (i) Bertrand de Jouvenel, *Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance*, 1945. Traduzione italiana di Sergio de la Pierre: Bertrand de Jouvenel, *Del potere. Storia naturale della sua crescita*, 1991; (ii) Antonio Negri, *Potere*, 1970, pp. 371-377; (iii) Giuseppe Duso, *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, 1999; (iv) Michael Mann, *The Sources of Social Power*, 1986-2012. Traduzione italiana a cura di Eleonora Piromalli: Michael Mann, *Le fonti del potere sociale*, 2016.

<sup>16</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *quattro* saggi: (i) Luciano Gallino (ed.), *Dizionario di sociologia*, 2006, pp. 513-520; (ii) Renato Treves, *Potere*. Voce in: *Novissimo Digesto Italiano*, 1967, pp. 436-440; (iii) Norberto Bobbio, *Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza della politica*, 1966, p. 17; (iv) Vincenzo Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, 1997, pp. 107-149.

- (iii) la metafisica delle modalità (aletiche o deontiche);<sup>17</sup>
- (iv) le questioni logiche sottese a “Dovere implica potere”,<sup>18</sup>
- (v) il concetto di potere nella semantica dei mondi possibili;<sup>19</sup>
- (vi) la rappresentazione del potere in Diritto e Letteratura;<sup>20</sup>
- (vii) il concetto di potere costituente nel diritto pubblico;<sup>21</sup>
- (viii) la figura sintomatica dell’eccesso di potere nel diritto amministrativo.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *sette* saggi: (i) Arthur Norman Prior, *Time and Modality*, 1968, p. 17; (ii) Walter Carnielli / Claudio Pizzi, *Modalità e multimodalità*, 2001, p. 77; (iii) Alvin Plantinga, *Essays in the Metaphysics of Modality*, 2003, pp. 25-45 e pp. 103-121; (iv) Paul Portner, *Modality*, 2009, p. 111; (v) Timothy Williamson, *Modal Logic within Counterfactual Logic*. In: Bob Hale / Aviv Hoffmann (eds.), *Modality. Metaphysics, Logic and Epistemology*, 2010, pp. 61-96; (vi) Jacqueline Guéron, *On the Temporal Function of Modal Verbs*. In: Jacqueline Guéron / Jacqueline Lecarme (eds.), *Time and Modality*, 2010, pp. 143-171; (vi) Adriane Rini / Max Cresswell, *The World-Time Parallel. Tense and Modality in Logic and Metaphysics*, 2012, p. 67.

<sup>18</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *cinque* saggi: (i) Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, 1781, 1787; traduzione italiana di Giovanni Gentile: Immanuel Kant, *Critica della ragion pura*, 1981, p. 438; (ii) John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971. Traduzione italiana di Ugo Santini: John Rawls, *Una teoria della giustizia*, 2008, p. 235; (iii) Manfred Moritz, *On Second Order Norms. An Interpretation of ‘Ought Implies Can’ and ‘Is Commanded Implies Is Permitted’*. In: “Ratio”, 10 (1968), pp. 101-115; (iv) Peter B. M. Vranas, *I Ought, Therefore I Can*. In: “Philosophical Studies”, 136 (2007), numero 2, pp. 167-216; (v) Guglielmo Feis, *The “Ought” Implies “Can” Principles. A Challenge to Collective Intentionality*. In: “Phenomenology and Mind”, 1 (2012), numero 2, pp. 114-121.

<sup>19</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *cinque* saggi: (i) Saul Kripke, *Naming and Necessity*, 1980. Traduzione italiana di Marco Santambrogio: Saul Kripke, *Nome e necessità*, 1999; (ii) John Divers, *Possible Worlds*, 2002; (iii) Fiammetta Ricci, *I linguaggi del potere*, 2003, pp. 163-174; (iv) Vittorio Morato, *Modalità e mondi possibili*, 2009; (v) Robert Stalnaker, *Mere Possibilities. Metaphysical Foundations of Modal Semantics*, 2011.

<sup>20</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i *due* seguenti saggi: (i) Daniela Carpi / Sidia Fiorato, *Iconologia del potere. Rappresentazioni della sovranità nel Rinascimento*, 2011; (ii) Carlo Ginzburg, *Paura, reverenza, terrore*, 2015. Nel 2011 si è svolto a Rijeka/Fiume il quinto congresso mondiale dedicato all’iconologia del potere.

<sup>21</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *sette* saggi: (i) Costantino Mortati, *Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*, 1972; (ii) Michele Suardi, *Faida, contratto, patto: studi sulla capacità costituente*, 2001; (iii) Alessandro Pace, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, 2002; (iv) Pietro Giuseppe Grasso, *Il potere costituente e le antinomie del diritto costituzionale*, 2006; (v) Martin Loughlin / Neil Walker (eds.), *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*, 2007; (vi) Marcello Piazza, *Libertà, potere, costituzione. Saggio su rivoluzione, potere costituente e rigidità costituzionale*, 2012; (vii) Giovanni Bianco, *Repubblica, potere costituente e costituzione materiale*, 2012.

<sup>22</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno questi *quattro* saggi: (i) Umberto Fragola, *Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo. Spunti dogmatici*, 1939; (ii) Sebastiano Cassarino, *Le situazioni giuridiche e l’oggetto della giurisdizione amministrativa*, 1956, p. 215; (ii) Chiara Cudia, *Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto*, 2008; (iv) Giammarco Sigismondo, *Eccesso di potere e clausole generali. Modelli di sindacato sul potere pubblico e sui poteri privati a confronto*, 2012.

La presente ricerca nomologica<sup>23</sup> si propone di saggiare la fecondità concettuale di *due* diverse tesi, adottando per ciascuna di esse *due* differenti prospettive d'indagine (o piani d'osservazione):

- (i) Una *prima* prospettiva, di natura *terminologica*, volta all'analisi della *polisemia* del termine 'potere'; in altre parole, il presente lavoro tenterà di mostrare come il termine 'potere' designi non un unico significato, bensì almeno due significati diversi e distinti, peraltro lessicalizzati, per esempio, sia in giapponese (*kengen vs. kenryoku*), sia in coreano (*gwonhan vs. gwonlyeon*).<sup>24</sup>
- (ii) Una *seconda* prospettiva, di natura *concettuale*, volta all'analisi della *polivocità* del concetto di potere; in altre parole, il presente lavoro tenterà di mostrare come il concetto di potere come modalità normativa sia non univoco, ma polivoco, illustrando, a tal fine, sia lo stato dell'arte delle ricerche in occidente sul concetto di potere, sia l'inedito concetto giapponese di potere.<sup>25</sup>

Per conseguire tale duplice obiettivo, ho strutturato il mio lavoro di ricerca in *tre* parti distinte.

Nel *primo* capitolo, *Il concetto di potere come modalità normativa* presenterò il concetto di potere ricostruendo lo stato dell'arte di queste ricerche nella tradizione giusfilosofica occidentale

Nel *secondo* capitolo, *Il nome giapponese del potere*, tenterò di ricostruire la storia semantica del nome giapponese del potere dalle origini sinogrammatiche fino al linguaggio normativo odierno.

Nel *terzo* capitolo, *Il concetto giapponese di potere*, illustrerò i connotati caratteristici del concetto giapponese di potere tramite l'analisi di *tre* sue differenti peculiarità: (i) l'antiformalismo; (ii) la soggezione collettiva (iii) il concetto di ruolo.

Ovviamente non pretendo affatto in questo breve studio di elaborare – per usare un paragone con la chimica – una “tavola periodica degli elementi giuridici”; al contrario, qui mi propongo di procedere popperianamente per “congetture e confutazioni”, lasciando anche – similmente a quanto fece il chimico Dmitrij Ivanovič Mendeléeŷ – spazi vuoti che saranno colmati da future ricerche.

---

<sup>23</sup> Nel lessico di Amedeo Giovanni Conte il termine 'nomologica' [in tedesco: '*Nomologik*'; in inglese '*nomologics*'; in francese: '*nomologique*'; in polacco: '*nomologika*'; in giapponese: '*hōritsugaku*'] indica la filosofia teoretica del linguaggio normativo. Della nomologica sono parti eminenti sia la logica deontica, sia la deontica filosofica: la *prima* è la logica modale delle forme enunciative deontiche [*deontische Aussageformen*]; la *seconda* è un ramo della filosofia teoretica che studia il dovere (sia il dovere deontico, sia i doveri adeontici) in quanto dovere nel linguaggio normativo. Parte eminente della deontica filosofica è la semiotica del linguaggio normativo entro la quale questo studio si iscrive.

<sup>24</sup> In argomento, segnalo almeno la seguente *duplice* fonte: (i) Susanna Marino / Enomoto Yuko, *Giapponese compatto*, 2006, 2009, p. 406; (ii) Cho Wonjung / Andrea De Benedectis, *Coreano compatto*, 2016, p. 326.

<sup>25</sup> Al concetto di potere conviene la stessa polivocità che Aristotele ascriveva sia all'essere, sia al dovere: “l'essere si dice molteplicemente” (*Metaphysica*, 1003 a 33); “il dovere si dice molteplicemente” (*Sophistici elenchi*, 177 a 24-25). In questo senso, il potere ha una sorte simile a quella dell'atomo: a dispetto del senso etimologico democriteo di 'atomo', dalla parola greca '*átomos*' [ἄτομος] che significa “indivisibile” (cfr. Platone, *Phaidros*, 370 a. C., 265d-e. Traduzione italiana di Piero Pucci: Platone, *Fedro*, 2005, p. 165), la fisica ha dimostrato la divisibilità dell'atomo in fermioni e bosoni (cfr. Carlo Rovelli, *La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose*, 2014, p. 123).



## 1. Il concetto di potere come modalità normativa

### 1.0. Premessa: l'ambiguità del concetto di potere come modalità normativa

Potere è una categoria filosofica che presenta connotati di notevole ambiguità. Tale ambiguità si è manifestata per secoli non solo nel pensiero politico,<sup>26</sup> ma soprattutto nel pensiero giuridico. La poliedricità del concetto di potere è così descritta da Gianvito Brindisi:

Sembra di non poterlo afferrare come concetto se non sciogliendolo in altri concetti capaci di conferirgli una certa consistenza – potenza, forza, coercizione, autorità, supremazia, comando, dominio, governo, sovranità, influenza, controllo – o altrimenti qualificandolo – potere di uno o di molti, politico o giuridico o economico, accentrato o diffuso, costituente o costituito, visibile o invisibile, legittimo o illegittimo, repressivo o produttivo, reale o simbolico, costruttivo o persuasivo, in potenza o in atto – sebbene comunque ogni sforzo verso l'intelligibilità determini una pluralità di forme che esige a sua volta una riduzione generalizzante all'una o all'altra di esse, alla ricerca di un'invariante o di un'essenza.<sup>27</sup>

Logico corollario della tesi di Brindisi sul concetto di potere è stato il moltiplicarsi in dottrina delle tipologie di poteri giuridici, classificazioni concettuali peraltro tra loro discordi spesso soltanto su un piano non concettuale, ma lessicale; conseguentemente, non reputo utile ai fini di questo studio effettuare una ricognizione esaustiva di tutte le tipologie di poteri giuridici risultanti allo stato dell'arte, poiché richiederebbe la realizzazione di uno studio ulteriore, autonomo ed esclusivo.<sup>28</sup>

La presente ricerca non intende, infatti, adottare un taglio d'indagine storico, bensì teoretico; di conseguenza, saranno presentate in questo primo capitolo esclusivamente quelle tipologie di poteri che ho ritenuto essenziali per illuminare efficacemente nel successivo terzo capitolo il concetto

---

<sup>26</sup> Sull'ambiguità concettuale del potere politico – non oggetto del presente studio, poiché precipuo oggetto non della filosofia del diritto, ma della filosofia politica – segnalo almeno questi *cinque* testi: (i) Bertrand Russell, *Power. A New Social Analysis*, 1938. Traduzione italiana di Lionello Torossi: Bertrand Russell, *Il potere. Una nuova analisi sociale*, 1967, p. 29; (ii) Steven Lukes, *Power. A Radical View*, 1974; 2005. Traduzione italiana di Ottavio Janni: Steven Lukes, *Il potere. Una visione radicale*, 2007, p. 53; (iii) Roberto Segatori, *L'ambiguità del potere. Necessità, ossessione, libertà*, 1999, p. 32; (iv) Pompeo Biondi, *Studi sul potere*, 2004, p. 13; (v) Ian Frank Carter, *La libertà eguale*, 2005, p. 107.

<sup>27</sup> Gianvito Brindisi, *Potere*. Voce in: Ulderico Pomarici (ed.), *Atlante di Filosofia del diritto*, 2012, pp. 321-322.

<sup>28</sup> In questo capitolo *non* sarà perciò analizzata né la distinzione weberiana tra *Macht* (potenza), *Herrschaft* (dominio) e *Gewalt* (violenza), né l'analisi weberiana del potere nel mondo latino, dove si distingueva non solo il *dominium* (potere sulle cose) dall'*imperium* (potere sugli uomini), ma anche l'*auctoritas* (potere politico) dalla *potestas* (potere giuridico). Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie*, 1922. Traduzione italiana di Pietro Rossi: Max Weber, *Economia e società. Teoria delle categorie sociologiche*, 1999, p. 51. Nuova traduzione italiana di Massimo Palma: Max Weber, *Economia e società. Diritto*, 2016, p. 415 (dove 'potere' è invece reso come 'dominio').

giapponese di potere. Per parlare efficacemente del concetto di potere come modalità normativa nel pensiero giuridico giapponese, precipuo oggetto del presente studio, occorre, però, necessariamente riprendere in via preliminare alcune pacifiche distinzioni concettuali elementari, peraltro assai note in dottrina, ma essenziali affinché confusioni lessicali non si ipostatizzino in divergenze concettuali.

In particolare, in questo studio intendo (specificamente ed esclusivamente) riferirmi al concetto di potere inteso come modalità normativa [in inglese: *normative modality*; in tedesco: *normativen Modalität*; in francese: *modalité normative*; in castigliano: *modalidad normativa*; in polacco: *normatywna modalność*; in cinese: *guīfàn móshì*; in giapponese: *kihanteki modariti*]. Per le ragioni richiamate in premessa, occorre dunque preliminarmente definire cosa sia una modalità normativa.

Con il termine ‘modalità’ intendo qui designare il modo in cui si manifesta un’azione.<sup>29</sup> In particolare, riprendendo il lessico del filosofo pavese Amedeo Giovanni Conte, preciso che per ‘azione’ [in inglese: ‘*action*’; in tedesco: ‘*Aktion*’; in francese: ‘*action*’; in giapponese: ‘*akushon*’; in cinese: ‘*xíngdòng*’; in coreano: ‘*donjag*’] intendo designare “l’insieme di uno o più atti” e per ‘atto’ [in inglese: ‘*act*’; in tedesco: ‘*akt*’; in francese: ‘*acte*’; in giapponese: ‘*kōi*’; in cinese: ‘*fǎ’àn*’; in coreano: ‘*haengwi*’] intendo designare la “commissione o l’omissione di un comportamento.”<sup>30</sup>

Con il termine ‘normativo’ intendo, in questa sede, designare specificamente il discorso relativo al concetto di norma giuridica; più precisamente, con l’espressione ‘modalità normativa’ intendo dunque riferirmi all’insieme dei modi in cui si manifesta “il comportamento logico di concetti normativi quali obbligo, divieto, permesso, facoltà, diritto, pretesa.”<sup>31</sup>

In altri termini: nel presente lavoro uso il sostantivo ‘modalità’ e l’aggettivo ‘normativo’ così come intesi ed usati dallo studioso finlandese di lingua svedese Georg Henrik von Wright nelle sue ricerche di logica modale deontica (disciplina di cui fu, peraltro, il fondatore), e, in particolare, così come definiti e delineati da ultimo nel suo libro *Norm and Action*. L’autore, infatti, nel descrivere il “carattere normativo” [nell’originale inglese: “*character of a norm*”] delle prescrizioni così afferma:

---

<sup>29</sup> Preciso che, in questa ricerca, terrò conto della nota distinzione tra modo, che indica una categoria morfologica, e modalità, che indica, invece, un concetto nozionale. In argomento cfr. Frank Robert, *Mood and Modality*, 1986, p. 22.

Von Wright ha distinti quattro tipi di modalità logiche: (i) le modalità aletiche; (ii) le modalità epistemiche; (iii) le modalità deontiche; (iv) le modalità esistenziali. Cfr. Georg Henrik von Wright, *An Essay in Modal Logic*, 1951, p. 41.

<sup>30</sup> Amedeo Giovanni Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, p. 3. In questa sede, assumerò, perciò, l’irrelevanza della distinzione tra atti commissivi ed atti omissivi, la cui equivalenza è oggi sostenuta anche dalla dottrina penalistica in riferimento al dettame dell’art. 40, com.2, Codice penale, il quale così recita: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” Tale fattispecie di comportamenti prende il nome di reato omissivo improprio (reato omissivo proprio è invece la diretta disobbedienza). Per una soluzione analoga cfr. Georg Henrik von Wright, *Norme, verità e logica*. In: “Informatica e diritto”, 9 (1983), numero 3, alle sole pp. 72-74.

<sup>31</sup> Tecla Lucia Pia Mazzaresse, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, 1989, p. 3.

Il *carattere* normativo dipende da quel che dice la norma: che qualcosa si deve [*ought to*] fare o si può [*may*] fare [precisa Alberto Emiliani nella sua traduzione che ‘può’ deve intendersi nel senso di “è consentito”] non si deve [*must not be*] fare o che qualcosa deve, può o non deve essere fatto.<sup>32</sup>

Stante il senso di ‘normativo’ precisato da von Wright in *Norm and Action*, in questa sede mi avvarrò del termine ‘normativo’ (nel lessico di Conte: ‘nomoforico’) come sinonimo di ‘deontico’, in quanto presenterò un’analisi di uno specifico concetto deontico: il deontico concetto potere.

Fermo restando che al concetto di potere in Georg Henrik von Wright sarà dedicato un successivo specifico paragrafo (§ 1.2.7), in questa premessa, mi pare opportuno evidenziare il legame tra il concetto di autorità ed il concetto di potere nel pensiero dell’autore finlandese.

In particolare, von Wright concepisce il concetto di autorità come un’entità normativa impersonale (sia individuale, sia collettiva) che emana prescrizioni positive (comprendenti, riprendendo gli esempi dello stesso von Wright, le legislazioni statuali, le sentenze giudiziali, gli statuti societari); in questo senso, il concetto di autorità è dunque lo specchio del concetto di potere come modalità normativa, poiché indica il soggetto a cui è stato delegato e/o che esercita un potere.

Se questa connessione sussistente tra il concetto di autorità (o ufficio) ed il concetto di potere consente a von Wright di trarre l’implicazione logica per cui si possa parlare solo in senso analogico o secondario delle norme autonome, cioè le norme in cui manca un’autorità che le prescriva, ne deriva, a mio avviso, non solo l’eteronomia delle norme prescrittive, ma soprattutto l’eteronomia dei poteri normativi: non vi è potere se esso non è esercitato da qualcuno su qualcun altro.<sup>33</sup>

Il presente primo capitolo intitolato *Il concetto di potere come modalità normativa* è suddiviso in *due* parti distinte, tratte rispettivamente da *due* (distinti, ma connessi) àmbiti di ricerca: (i) il diritto positivo; (ii) la filosofia del diritto. Più dettagliatamente, in una *prima* parte saranno analizzate le differenze intercorrenti tra il concetto di potere (inteso come modalità normativa) ed altri *sette* concetti ad esso giuridicamente affini ma distinti (autorità, potestà, facoltà, capacità, competenza, permesso, diritto potestativo); invece, in una *seconda* parte, saranno esposte *sette* diverse teorie giusfilosofiche sul concetto di potere come modalità normativa (illustrando, rispettivamente, il pensiero – limitatamente al concetto di potere come modalità normativa – dei seguenti sei studiosi, tra i quali *quattro* stranieri: Wesley Newcomb Hohfeld, Hans Kelsen, John Rogers Searle, Georg Henrik von Wright; *tre* italiani: Luigi Ferrajoli, Gaetano Carcaterra ed Alessandro Levi).

---

<sup>32</sup> [Corsivi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 71. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 116.

<sup>33</sup> In argomento, cfr. Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, pp. 76-77. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, pp. 122-123.

## 1.1. Distinzioni giuridiche preliminari

Partiamo dalle distinzioni *giuridiche*. In ambito *normativo*, il potere giuridico è definito da Franco Angeloni come “la situazione giuridica soggettiva che permette di costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico”<sup>34</sup>, da Tomaso Perassi come “la volontà che dal diritto è abilitata a produrre specifici effetti”<sup>35</sup> e da Natalino Irti come “la possibilità di determinare la produzione di dati effetti giuridici”.<sup>36</sup> Sebbene tali definizioni alternative appaiano sostanzialmente omogenee nei loro contenuti, occorre, innanzitutto, evidenziare come la dottrina giuridica italiana adoperi almeno *due* concetti di potere, paralleli ai *due* concetti di diritto (diritto soggettivo [in inglese: *right*; in giapponese: *kenri*] e diritto oggettivo [in inglese: *law*; in giapponese: *hōritsu*]):<sup>37</sup>

- (i) potere giuridico in senso *oggettivo*: indica “una fattispecie di un genere di atti i cui tipi si chiamano negozi, provvedimenti, leggi”;<sup>38</sup>
- (ii) potere giuridico in senso *soggettivo*: indica “un’autentica situazione giuridica soggettiva”.<sup>39</sup>

Scopo dei successivi paragrafi sarà illustrare le caratteristiche del concetto di potere giuridico, tramite un confronto con sette concetti giuridici ad esso affini, ma distinti: (i) l’autorità; (ii) la potestà; (iii) la facoltà; (iv) la capacità; (v) la competenza, (vi) il permesso; (vii) il diritto potestativo.

### 1.1.1. Potere vs. autorità

Nel precedente paragrafo § 1.0. *Premessa: l’ambiguità del concetto di potere* ho mostrato come von Wright abbia definito il concetto di azione normativa [*normative action*] prendendo le mosse dal concetto di autorità [*authority*]. Il concetto d’autorità è spesso sovrapposto (sia in ambito politico, sia in ambito giuridico) al concetto di potere; infatti, entrambi tali concetti si riferiscono alla possibilità di produrre effetti giuridici (la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico) esercitati e voluti da parte di un soggetto nei confronti di un altro soggetto.

In realtà, potere ed autorità sono concetti tra loro nettamente diversi e distinti, poiché, in relazione alla possibilità di produrre effetti giuridici, l’autorità indica la *pars subiecti* (esempi: l’attore agente, l’organo giudicante, l’ufficiale rogante, etc.), mentre il potere indica la *pars obiecti* (esempi: l’azione commessa, l’atto compiuto, la funzione esercitata, etc.); in altri termini, potere ed

---

<sup>34</sup> Franco Angeloni, *Potere*. Voce in: Francesco Galgano (ed.), *Dizionario enciclopedico del diritto*, 1996, p. 1151.

<sup>35</sup> Tomaso Perassi, *Introduzione alle scienze giuridiche*, 1953, p. 52.

<sup>36</sup> Natalino Irti, *Introduzione allo studio del diritto privato*, 1974, p. 58; 1990, p. 37.

<sup>37</sup> La differenza tra diritto soggettivo e diritto oggettivo è lessicalizzata in almeno *sedici* lingue naturali (comprese sia il cinese, sia il giapponese). Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Sociologia filosofica del diritto*, 2011, pp. 123-129.

<sup>38</sup> Giuseppe Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, 1949, p. 249; 1990, p. 21.

<sup>39</sup> Franco Cordero, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, 1956, p. 211.

autorità sono distinti dall'essere un differente centro di produzione normativa: l'autorità indica il *soggetto* produttore effetti giuridici, mentre il potere indica l'*oggetto* produttore effetti giuridici.<sup>40</sup>

Per meglio illustrare tale distinzione, presenterò *due* esempi giuridici e *due* reperti filosofici.

Il *primo* esempio giuridico è tratto dal diritto italiano degli enti locali (D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000). Si pensi, infatti, al *potere* sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso emergenze sanitarie e di igiene pubblica (art. 117, D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998), proprio in virtù dell'essere la massima *autorità* sanitaria locale (art. 32, L. n. 833 del 23 dicembre 1978).

Il *secondo* esempio giuridico è tratto dai *poteri* normativi esercitabili da parte delle *autorità* amministrative indipendenti. Si pensi, infatti, al *potere* sanzionatorio esercitato dall'*Autorità* nazionale anticorruzione in materia di appalti pubblici (art. 47, D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) oppure al *potere* di impugnare gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica da parte dell'*Autorità* garante della concorrenza e del mercato (art. 21-bis, L. n. 287 del 10 ottobre 1990, così come introdotto dall'art. 35, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011).

Il *primo* reperto filosofico è tratto dalle ricerche di Alexandre Kojève; senza necessità di soffermarsi sulla nota tetracotomia dell'autorità elaborata da tale filosofo ("autorità del Padre, del Signore, del Capo, del Giudice"), ciò che preme sottolineare in questa sede del suo pensiero è il rapporto intercorrente tra autorità e potere, caratterizzato dalla comunanza dei tratti della *produttività* ("ogni parola pronunciata con autorità determina un cambiamento nel mondo, crea qualche cosa") e della *relazionabilità* ("l'autorità è necessariamente una relazione fra agente e paziente; è un fenomeno essenzialmente non individuale, ma sociale: perché vi sia autorità bisogna essere almeno in due").<sup>41</sup>

Il *secondo* reperto filosofico è tratto dalle ricerche di Heinrich Popitz; senza necessità anche in questo caso di soffermarsi sulla nota tetracotomia del potere elaborata da tale fenomenologo ("potere offensivo, potere strumentale, potere normativo, potere creativo di dati di fatto"), ciò che preme sottolineare in questa sede del suo pensiero antropologico è la distinzione tra autorità e potere: se l'autorità è descritta in relazione al *soggetto* (la sottomissione, l'obbedienza, la disponibilità interiore di sottostare ad un comando normativo altrui), il potere è descritto in relazione all'*oggetto* (divenendo così sinonimo – almeno nel lessico di Popitz – di nuda coercizione, di prevaricazione di violenza, proprio perché la componente fattuale prevale in Popitz sulla componente normativa).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> In argomento, segnalo le ricerche di almeno *tre* studiosi: (i) Richard Hauser; (ii) Angelo Castro; (iii) Francesco Viola.

<sup>41</sup> Alexandre Kojève, *La notion de l'autorité*, 2004. Traduzione italiana di Marco Filoni: Alexandre Kojève, *La nozione di autorità*, 2011, rispettivamente pp. 23; 19; 26. Per approfondire cfr. Aldo Schiavello, *Autorità*, 2015, pp. 51-75.

<sup>42</sup> Heinrich Popitz, *Phänomene der Macht*, 1992. Traduzione italiana di Paolo Volontè e Luca Burgazzoli: Heinrich Popitz, *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*, 2015, p. 87.

### 1.1.2. Potere vs. potestà

La dottrina giuridica italiana è inoltre solita distinguere fra *potere* e *potestà*: il *potere* è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio esercitata nell'interesse *proprio* (esempi: il potere contrattuale, il potere di disporre per testamento, il potere direttivo dell'imprenditore, il potere disciplinare del datore di lavoro);<sup>43</sup> la *potestà*, invece, è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio esercitata nell'interesse *altrui*,<sup>44</sup> sia esso un interesse *privato* (esempi: la potestà genitoriale,<sup>45</sup> la potestà tutoria, la già abrogata potestà maritale) o un interesse *pubblico* (esempi: la potestà legislativa degli enti regionali, la potestà regolamentare degli enti comunali).

In quest'ultimo caso, tuttavia, il termine 'potestà' non designa una *modalità normativa* (modalità di primo grado), ma una *modalità metanormativa* (modalità di secondo grado), in quanto oggetto (non di una norma, ma) di una metanorma;<sup>46</sup> infatti, nella norma costituzionale sul riparto di legislazione *ex art. 117*, 'potestà' è usato non per attribuire poteri (sul piano *normativo*), ma per regolare l'attribuzione di poteri (sul piano *metanormativo*) agli enti territoriali che compongono la Repubblica (si pensi, per esempio, alla norma *ex art. 139, com. 7, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112*).<sup>47</sup>

Secondo Augusto Cerri, invece, la potestà è, più semplicemente, una sottospecie del potere:

Intermedia fra la categoria dei "poteri astratti" e quella dei "poteri semplici" è la categoria delle cosiddette "potestà", intendendo la parola 'potestà' nel suo significato tradizionale, che designa un potere relativo ad una singola persona, non ad un singolo bene della vita, ma ad una serie aperta ed indefinita di rapporti. La "potestà", pur prevista dalla legge, non sempre è posta immediatamente da questa, occorrendo, sovente, per il suo concreto venire in essere, l'intermediazione di atti giuridici ulteriori.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> In argomento, segnalo almeno i seguenti *tre* saggi: (i) Edoardo Garbagnati, *Diritto subiettivo e potere giuridico*. In: "Ius", 4 (1941), pp. 505-522; (ii) Antonio Romano-Tassone, *Note sul concetto di potere giuridico*. In: "Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina", 12 (1981), numero 2, pp. 1-75; (iii) Sergio Cotta, *Il giurista di fronte al potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), pp. 29-47.

<sup>44</sup> Cfr. Federico Roselli, *Potestà*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1991, vol. XXV, pp. 1-7.

<sup>45</sup> Si noti che l'art. 7, com. 10, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito nel Codice civile italiano il sintagma 'potestà genitoriale' con l'espressione 'responsabilità genitoriale', con conseguenze di notevole rilievo filosofico.

<sup>46</sup> Sul concetto di metanorma segnalo almeno i seguenti *cinque* saggi: (i) Norberto Bobbio, *Ancora sulle norme primarie e norme secondarie*, 1968, p. 44; (ii) Tecla Mazzarese, *Metanorme e linguaggio deontico. Un'analisi logica*, 1982, p. 67; (iii) Tecla Mazzarese, *Metanorme. Rilievi su un concetto scomodo della teoria generale del diritto*, 1996, pp. 125-158. (iv) Stefano Colloca, *Metanorme e condizioni di validità. Il caso dello Statuto dei diritti del contribuente*, 2006, pp. 21-26; (v) Riccardo Guastini, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, 2010, p. 420.

<sup>47</sup> Cfr. Angelo Falzea, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, 1997, p. 121.

<sup>48</sup> Augusto Cerri, *Potere e potestà*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1991, vol. XXV, p. 2.

### 1.1.3. Potere vs. facoltà

Sebbene la dottrina giuridica italiana sia concorde nel distinguere in diritto fra *potere* e *facoltà*, non vi è, tuttavia, unanimità nel definire sia il concetto di potere, sia il concetto di facoltà;<sup>49</sup> il problema in esame è stato così messo in luce da Ugo Carnevali:

Il termine ‘facoltà’ non trova nei testi normativi una espressa definizione, e il suo stesso impiego nella letteratura giuridica non risponde a criteri univoci. Di qui l’impossibilità di darne una nozione che pretenda di essere quella corretta. Nel linguaggio dei dottori, ‘facoltà’ è venuta così assumendo significati diversi, spesso in connessione con le varie concezioni di teoria generale e con il problema di distinguere la facoltà dal potere. Perciò la definizione di tale termine non può che avere carattere stipulativo.<sup>50</sup>

Conscio dunque dell’ineluttabile natura stipulativa (in senso scarpelliano) di queste definizioni, definisco facoltà come possibilità *ontica* di compiere un’azione soggettiva *fattuale* (esempi: la facoltà del proprietario del fondo di cintarne i confini; la facoltà dell’imprenditore agricolo di piantumare nel proprio vivaio, la facoltà del creditore di concedere dilazioni al proprio debitore oppure di metterlo in mora in caso di ritardo nella liquidazione dei pagamenti pattuiti); al contrario, definisco potere come possibilità *deontica* di compiere un’azione soggettiva *normativa* (esempi: il potere del proprietario di costituire sul suo fondo una servitù di passaggio, il potere dell’imprenditore agricolo di stipulare contratti di compravendita delle piante del proprio vivaio, il potere del creditore di cedere *in factoring* il proprio credito ad un soggetto terzo al primo rapporto).<sup>51</sup> Per meglio chiarire questa distinzione, riporto il seguente esempio, elaborato da Antonio Rosmini:

Ma se non si può concepire un diritto, senza qualche reale facoltà, non è però necessario che quella facoltà s’estenda tanto quanto la facoltà morale; né che ella sia immediata; basta che sia una facoltà reale virtuale. Mi spiego: rispetto al godere, quantunque io non abbia la facoltà fisica di bere tutto il vino che ho nella mia cantina, o di consumare tutto il grano che ho nel mio granaio, il mio diritto non si estende meno però a tutto quel vino e a tutto quel grano; io posso consumare per mezzo d’altri quella parte che non posso per me.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Santi Romano, *Poteri e potestà*. Voce in: Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1983, p. 175.

<sup>50</sup> Ugo Carnevali, *Facoltà*. Voce in: *Novissimo digesto discipline privatistiche*, vol. VI, p. 172.

<sup>51</sup> Cesarini Sforza definisce, invece, la facoltà come “possibilità di fare, non nel senso di possibilità o capacità materiale di agire, ma come qualificazione di un comportamento che si inserisce in una pratica sociale” (cfr. Widar Cesarini-Sforza, *Filosofia del diritto*, 1955, p. 120); parimenti, Frosini, fa coincidere la facoltà con lo “stesso principio interno di arbitrio giuridico del soggetto, che può avvalersi del diritto oggettivo, cioè immettere la sua azione nella vita delle forme giuridiche, o può rinunciare ad esercitare tale prerogativa” (cfr. Vittorio Frosini, *Facoltà*. Voce in: *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. VI, 1960, p. 1119).

<sup>52</sup> Antonio Rosmini, *Filosofia del diritto*, 1841, p. 612.

#### 1.1.4. Potere vs. capacità

La dottrina giuridica italiana è unanime nel distinguere *potere* e *capacità*: con un argomento simile (ma non identico) a quello usato per distinguere il potere dell'autorità, si ritiene che il *potere* indichi (*a parte obiecti*) l'azione della creazione, della modificazione o dell'estinzione di una situazione giuridica soggettiva; mentre, la *capacità* indichi (*a parte subiecti*) l'abilità di un soggetto titolare di autorità della creazione, della modificazione o dell'estinzione di una situazione giuridica soggettiva.<sup>53</sup> Su tale distinzione Alessandro Motto così scrive:

Il potere, come attributo generale del soggetto, si distingue pur sempre dalla capacità giuridica e dalla capacità di agire. La prima, infatti, designa la possibilità di contenuto della sfera giuridica del soggetto, ossia l'idoneità del soggetto di diritto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive all'interno dell'ordinamento di riferimento; il potere giuridico, al contrario, definisce l'attitudine del soggetto di operare nell'ordinamento giuridico, ponendo in essere effetti giuridici che determinano il mutamento (in senso lato) della realtà giuridica. È in ragione di tale caratteri che il potere giuridico è stato ricondotto da parte della dottrina all'interno della capacità di agire, della quale si è ritenuto costituire esplicitazione o manifestazione. A tale concezione, peraltro, se ne contrappone un'altra che, con maggiore nettezza, distingue il potere giuridico dalla capacità, sottolineando che questa vada a designare le condizioni ed i presupposti in presenza dei quali il soggetto di diritto può assumere la determinazione giuridicamente rilevante, in esercizio del potere giuridico, il quale, propriamente, contrassegna la dimensione soggettiva delle possibilità accordata dall'ordinamento al soggetto di operare nella realtà giuridica.<sup>54</sup>

In generale, il legislatore utilizza frequentemente il termine 'capacità'; tuttavia, in riferimento alla capacità intesa come modalità normativa, occorre subito sottolineare come questa si riferisca non alla *capacità giuridica*, intesa come idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri (o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive), bensì alla *capacità di agire*, intesa come idoneità per un soggetto a compiere un atto giuridico valido.<sup>55</sup> Pertanto, sono, a mio avviso, *species* del *genus* capacità, sia la *capacità di intendere e di volere* di cui all'art. 85 c.p. (in quanto riducibile all'idoneità per un soggetto ad essere imputabile in un processo penale e quindi potenzialmente punibile per i reati commessi),<sup>56</sup> sia la *capacità processuale* di cui all'art. 75 c.p.c. (cioè la capacità di stare in giudizio delle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere).<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Il potere non è perciò una specie di capacità; al contrario la capacità è condizione di titolarità e d'esercizio del potere. Cfr. Giovanni Miele, *Potere, diritto soggettivo e interesse*. In: "Rivista del diritto commerciale", 42 (1944), p. 116.

<sup>54</sup> Alessandro Motto, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, 2012, p. 8.

<sup>55</sup> Si pensi, per esempio, alla capacità di testare (art. 591 c.c.) o alla capacità di concludere un contratto (art. 1322 c.c.).

<sup>56</sup> Cfr. Mario Portigliatti Barbos / Giuliano Marini, *La capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano*, 1964.

<sup>57</sup> Cfr. Luigi Paolo Comoglio / Corrado Ferri / Michele Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, 2011, pp. 323-329.

### 1.1.5. Potere vs. competenza

La dottrina giuridica italiana definisce in via generale la competenza giuridica come quel “complesso delle attribuzioni che ciascuna persona giuridica ha rispetto ad un’altra o ciascun organo di essa rispetto ad altro organo.”<sup>58</sup>

Accettando tale nozione di competenza giuridica, peraltro tutt’oggi pacifica in giurisprudenza (sia giudiziale, sia dottrinale),<sup>59</sup> emerge, a mio avviso, una netta distinzione di prospettiva con il concetto di potere giuridico: se il concetto di competenza giuridica denota (*a parte subiecti*) il complesso delle attribuzioni di un soggetto dotato di autorità, al contrario il concetto di potere giuridico denota (*a parte obiecti*) la concreta manifestazione di tale complesso di attribuzioni normative, cioè l’insieme degli atti creativi, modificativi o estintivi di un rapporto giuridico.<sup>60</sup>

A sostegno della distinzione sopra delineata presento *tre* distinte esemplificazioni giuridiche.

In *primo* luogo, si pensi, per esempio, al riparto giurisdizionale delle competenze tra i diversi organi giudiziari; infatti, il *potere* di giudicare determinate controversie è attribuito in via esclusiva per materia alla *competenza* non della giurisdizione ordinaria, bensì di giurisdizioni speciali (amministrativa, militare, tributaria, etc.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, com. 2, Cost.

In *secondo* luogo, si pensi, per esempio, alla competenza degli enti pubblici in materia amministrativa: dalle macro sottosegreterie costituite in seno al Consiglio dei Ministri ai piccoli servizi erogati presso i Comuni, ogni Pubblica Amministrazione della Repubblica esercita i propri *poteri* attribuendoli alla *competenza* di uno o più specifici uffici dotati di propria autonomia; in particolare, l’art. 97, com. 3, Cost. recita che “nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.”

In *terzo* luogo, si pensi, per esempio, all’individuazione nella *competenza* della condizione dell’attribuzione del *potere* di rappresentanza nelle persone giuridiche da parte di un organo sociale, come avviene in relazione ai *poteri* di rappresentanza del mandatario nei limiti delle *competenze* fissate dal mandante (art. 1704, c.c.) o ai *poteri* di rappresentanza e di gestione dell’amministratore di una società nei limiti delle *competenze* statutarie o del relativo atto di nomina (art. 2384, c.c.).

---

<sup>58</sup> Federico Cammeo, *Sulla competenza della V sezione del consiglio di Stato a emettere provvedimenti amministrativi conseguenti alla lesione di diritto riconosciuta dall’autorità giudiziaria*. In: “Giurisprudenza italiana”, 61 (1909), numero 2, p. 426.

<sup>59</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalo almeno *tre* decisioni: (i) Trib. Milano, sez. IX, sent. 11 dicembre 2013; (ii) Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 1349 del 26 gennaio 2015; (iii) Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 432 del 14 gennaio 2016.

<sup>60</sup> Si noti che il concetto giuridico di competenza esposto non si sovrappone (poiché completamente indipendente) dal concetto giusfilosofico di competenza delineato dal realista danese Alf Ross. Cfr. Alf Niels Christian Ross, *Om ret og retfærdighed*, 1953. Traduzione italiana di Giacomo Gavazzi: Alf Niels Christian Ross, *Diritto e giustizia*, 1965, p. 49.

### 1.1.6. Potere vs. permesso

‘Potere’ in italiano può alternamente indicare *due* parti del discorso: (i) un sostantivo; (ii) un verbo. Alla certezza di questa distinzione grammaticale non corrisponde, tuttavia, un’analoga certezza nell’interpretazione della medesima parola; infatti, in ambedue i casi (‘potere’ come sostantivo; ‘potere’ come verbo) non sussiste un significato univoco ascrivibile a tale termine (sia nel linguaggio ordinario, sia nel linguaggio giuridico).

La scienza giuridica è da lungo tempo impegnata per chiarire l’esatto significato normativo degli enunciati così formulati: “il soggetto *x* può fare l’azione *y*”; infatti, riprendendo una tripartizione elaborata da Francesca Poggi in *Permessi e Poteri*, quinto capitolo del suo libro *Norme permissive*,<sup>61</sup> a seconda del contesto semiotico di un enunciato, ‘potere’ può alternamente assumere almeno *tre* sensi:

(i) *primo* senso di ‘potere’: ‘potere’ come possibilità *fattuale*, possibilità *fisica*, possibilità *ontica*. Ho già descritto – nel precedente paragrafo §1.1.3. – questo senso di ‘potere’, designandolo con il termine ‘facoltà’; si pensi, per esempio, alla facoltà prevista in un contratto d’opera professionale avente ad oggetto un progetto di ricostruzione di immobile in zona sismica di subordinare la possibilità di realizzo all’irripetibilità indefinita di terremoti nell’area<sup>62</sup> oppure alla facoltà processuale di assumere prove in via incidentale per fatti sopravvenuti o circostanze imprevedibili subordinata all’impossibilità di ripetere l’atto in una diversa fase del procedimento.<sup>63</sup>

(ii) *secondo* senso di ‘potere’: ‘potere’ come possibilità *costitutiva*, possibilità *thetica*, possibilità *eidetica*. Senza necessità di riprendere in questa sede le articolate tipologie delle regole costitutive elaborate rispettivamente da Gaetano Carcaterra e da Amedeo Giovanni Conte,<sup>64</sup> in questa sede mi preme sottolineare che, come evidenziato anche dal filosofo polacco Wojciech Żelaniec nella sua opera *Create to Rule. Studies on Constitutive Rules*,<sup>65</sup> la forza costitutiva del concetto di potere giuridico implica non solo la riduzione di tutte le norme costitutive a norme thetico-costitutive, ma anche la riduzione di ogni potere giuridico a potere thetico-giuridico.<sup>66</sup> In altri termini: non esiste

---

<sup>61</sup> Cfr. Francesca Poggi, *Norme permissive*, 2004, pp. 209-224.

<sup>62</sup> Cfr. Sentenza della Corte di Cassazione, 28 gennaio 1997, n. 858.

<sup>63</sup> Art. 403, com. 1-bis, c.p.p.; questo comma è stato aggiunto al codice dall’art. 5 della l. 7 agosto 1997, n. 267. L’impossibilità *anomoforica* di ripetere prove in giudizio non deve essere confusa con l’impossibilità *nomoforica* di ripetere prove in dibattimento, quale risulta, ad esempio, nei casi di *ius tacendi* riconosciuti nel nostro ordinamento. Cfr. Carlotta Conti, *Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni*, 2003, p. 231.

<sup>64</sup> In argomento, rinvio almeno al seguente saggio: Corrado Roversi, *Costituire. Uno studio di ontologia giuridica*, 2012. Sul concetto di potere giuridico costitutivo in Gaetano Carcaterra rinvio, invece, al successivo paragrafo § 1.2.5.

<sup>65</sup> Cfr. Wojciech Żelaniec, *Create to Rule. Studies on Constitutive Rules*, 2013, p. 81, nota n. 37.

<sup>66</sup> Sul concetto di potere giuridico non costitutivo in Luigi Ferrajoli rinvio, invece, al successivo paragrafo § 1.2.4.

potere giuridico (e, conseguentemente, una norma attributiva di un potere normativo) che non produca effetti costitutivi nell'ordinamento giuridico in cui è posto. Per tale ragione, designo questo senso di 'potere' con il mio neologismo 'metapotere', poiché, a mio avviso, in tutti tali casi il potere origina non direttamente da una norma attributiva di potere, bensì da un'autorità alla quale è stato attribuito il potere di attribuire altri poteri a soggetti dotati di un'autorità inferiore. Si pensi, per esempio, alla delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa attribuita al Parlamento "con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti" (art. 76 Cost.) oppure alla delega ai singoli Ministri della potestà regolamentare governativa "quando la legge espressamente conferisca tale potere" (art. 17, com. 3, L. 23 agosto 1988, n. 400). Tale fenomeno normativo è noto in Filosofia del diritto con l'espressione "delegazione del potere" [in inglese: *delegation of power*; in tedesco: *Delegation der Macht*; in giapponese: *kengenijō*].<sup>67</sup>

(iii) *terzo* senso di 'potere': 'potere' come possibilità *normativa*, possibilità *nomoforica*, possibilità *deontica*. Designo questo senso di 'potere' con il termine 'permesso'; senza necessità di riprendere in questa sede la nota distinzione tra permesso forte e permesso debole,<sup>68</sup> rammento soltanto come in logica modale il potere deontico nel senso di permesso sia difatti considerato da von Wright l'analogon deontico della possibilità aletica.<sup>69</sup> La distinzione concettuale tra potere e permesso, sebbene sia già stata ampiamente analizzata in teoria generale del diritto, non ha ancora trovato una definitiva soluzione, per almeno *due* ragioni: (i) una ragione *concettuale*: la controversia filosofica sulla concepibilità o meno delle norme di competenza alla stregua di norme permissive;<sup>70</sup> (ii) una ragione *terminologica*: nel linguaggio normativo contemporaneo (e, in particolare, nel linguaggio giuspubblicistico adoperato nel diritto amministrativo) l'esercizio di un metapotere da parte della pubblica amministrazione è contrassegnato dall'espressione 'concessione di permesso' senza aver correlazione teorica col permesso (ma con la figura sintomatica dell'eccesso di potere).<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Sulla delegazione del potere, segnalo almeno i seguenti *due* saggi: (i) Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945, p. 113. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, 1952, p. 114; (ii) Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 192. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 255.

<sup>68</sup> A titolo non esaustivo, rinvio almeno ai seguenti *due* saggi: (i) Carlos Eduardo Alchourrón / Eugenio Bulygin, *Permission and permissive Norms*. In: Krawietz, Werner / Schelsky, Helmut / Winkler, Günther / Schramm, Alfred (eds.), *Therie der Normen*, 1984, pp. 349-371; (ii) Tecla Lucia Pia Mazzaresse, *Permesso forte e permesso debole: note a margine*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini, *Analisi e diritto*, 2000, pp. 113-131.

<sup>69</sup> Cfr. Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic*. In: "Mind", 60 (1951), pp. 1-15.

<sup>70</sup> Cfr. Francesca Poggi, *Norme permissive*, 2004, p. 212, nota n. 8.

<sup>71</sup> Basti pensare, per esempio, al permesso di costruire (artt. 10-21, D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) oppure al permesso di soggiorno (artt. 4-18, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286), la cui arbitraria concessione è impugnabile per eccesso di potere.

### 1.1.7. Potere vs. diritto potestativo

La nozione di diritto potestativo [in tedesco: *Gestaltungsrecht*] fu elaborata dalla Pandettistica;<sup>72</sup> in particolare, tale categoria dottrinale fu per la prima volta formulata da Ernst Immanuel Bekker, il quale individuò un insieme di diritti, da lui denominati ‘diritti negativi’ [in tedesco: ‘*negative Rechte*’], caratterizzati dal potere di estinguere i diritti preesistenti.<sup>73</sup>

Il concetto di diritto potestativo fu poi esteso da Ludwig Enneccerus ai diritti di acquisto [in tedesco: *Erwerbsberechtigungen*], caratterizzati dal potere di acquisto di nuovi diritti.<sup>74</sup>

Il termine ‘*Gestaltungsrecht*’ fu coniato nel 1903 da Emil Seckel e si consolidò nel linguaggio giuridico tedesco solo nel secondo dopoguerra;<sup>75</sup> infatti, fu per lungo tempo alternativo alla diversa locuzione ‘*Recht des Könnens*’ [in italiano: ‘*diritto del potere*’] proposta da Ernst Zitelmann per designare il medesimo concetto.<sup>76</sup>

In Italia, il concetto di diritto potestativo fu introdotto nella prima metà del Novecento dal processual-civilista Giuseppe Chiovenda,<sup>77</sup> il quale qualificò l’eccezione processuale (regolata dall’art. 2697, com. 2, c.c.) come diritto potestativo, in quanto attribuito al convenuto il potere di alterare l’insieme dei fatti su cui si fonda la domanda di chi ha esercitato l’azione in giudizio.<sup>78</sup>

La categoria dei diritti potestativi fu inizialmente contestata dalla giurisprudenza italiana,<sup>79</sup> poiché, da una parte, la possibilità di produrre mutamenti (non fisici, ma normativi) non comportava un’automatica ascrizione al soggetto di una speciale posizione di tutela da parte dell’ordinamento;<sup>80</sup> dall’altra, l’esercizio di ogni tipo di diritto soggettivo si risolveva ineluttabilmente nel potere di determinare un effetto (non ontico, ma deontico) nell’ordinamento giuridico.<sup>81</sup>

---

<sup>72</sup> Cfr. Brunetto Guido Carpino, *Diritti potestativi*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1991, vol. XII, pp. 1-12.

<sup>73</sup> Cfr. Ernst Immanuel Bekker, *System des heutigen Pandektenrechts*, 1886, p. 176.

<sup>74</sup> Cfr. Ludwig Enneccerus, *Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangstermin*, 1889, p. 622.

<sup>75</sup> Cfr. Emil Seckel, *Gestaltungsrechte des bürgerlichen Rechts*. In: Hugo Neumann (ed.), *Festgabe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin für Richard Koch*, 1903, p. 215.

<sup>76</sup> Cfr. Ernst Zitelmann, *Internationales Privatrecht. II*, 1902, p. 43.

<sup>77</sup> Cfr. Giuseppe Auletta, *Poteri formativi e diritti potestativi*. In: “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, 37 (1939), numero 1, pp. 557-567.

<sup>78</sup> Cfr. Giuseppe Chiovenda, *L’azione nel sistema dei diritti*. In: Giuseppe Chiovenda (ed.), *Saggi di diritto processuale civile*, 1930, p. 21. In argomento, segnalo anche Enrico Allorio, *Problemi di diritto*, 1957, vol. I, p. 90.

<sup>79</sup> L’iniziale avversione italiana verso il concetto di diritto potestativo è giustificata da Messina dalla compresenza dell’analogia categoria dei diritti facoltativi. Cfr. Giuseppe Messina, *Sui cosiddetti diritti potestativi*. In: *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda*, vol. VI, 1906, p. 290. Riedizione in: Giuseppe Messina, *Scritti giuridici*, 1948, vol. V, p. 11.

<sup>80</sup> Cfr. Francesco Ferrara, *Trattato di diritto civile italiano*, 1921, p. 345.

<sup>81</sup> Cfr. Francesco Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, 1936, p. 54.

Il problema dell'ammissibilità concettuale della categoria dei diritti potestativi nel sistema di diritto privato fu definitivamente archiviato dalla giurisprudenza dottrinale italiana grazie agli studi di Giuseppe Messina, il quale elaborò la seguente definizione di diritto potestativo:

La scienza moderna del diritto privato vede nei diritti potestativi dei poteri, in virtù dei quali il loro titolare può influire su situazioni giuridiche preesistenti mutandole, estinguendole o creandone nuove mediante un'attività propria unilaterale (atto reale, negozio giuridico, istanza giudiziale o ricorso amministrativo).<sup>82</sup>

Nella seconda metà del Novecento il dibattito dottrinale italiano relativo ai diritti potestativi, pertanto, non vertè più sul problema della loro definizione, bensì sul diverso problema della loro individuazione; più specificamente, senza pretese di esaustività, furono ricondotte al novero dei diritti potestativi almeno le seguenti *quindici* fattispecie normative:<sup>83</sup>

- (i) il diritto di comunione forzosa del muro sul confine (art. 874, c.c.);
- (ii) il diritto di esercitare una servitù coattiva (artt. 1032-1057, c.c.);
- (iii) il diritto di affrancazione (art. 15, l. 11 giugno 1925, n. 998);
- (iv) il diritto di riscatto della rendita perpetua (art. 1866, c.c.);
- (v) il diritto di commutazione delle ragioni ereditarie (artt. 581 c.c.);<sup>84</sup>
- (vi) il diritto di riscatto convenzionale nel contratto di vendita (art. 1503, c.c.);
- (vii) il diritto di abbandono all'assicuratore della nave (art. 540, cod. nav.);
- (viii) il diritto del coerede all'affrancazione dell'immobile comune (art. 753, c.c.);
- (ix) il diritto di riscatto nelle locazioni urbane (art. 39, l. 27 luglio 1978, n. 392);
- (x) il diritto di prelazione successorio (art. 732, c.c.);
- (xi) il diritto di prelazione enfiteutico (art. 966, c.c.);
- (xii) il diritto di prelazione del concedente nel contratto di mezzadria (art. 2157, c.c.);
- (xiii) il diritto di prelazione del somministrante nel contratto di somministrazione (art. 1566, c.c.);
- (xiv) il diritto di prelazione dello Stato nell'alienazione dei beni culturali (art. 60, D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42);
- (xv) il diritto di conversione in affitto dei contratti di compartecipazione agraria (art. 25, l. 3 maggio 1982, n. 203);

---

<sup>82</sup> Giuseppe Messina, *Diritti potestativi*. Voce in: Marino D'Amelio (ed.), *Nuovo Digesto Italiano*, 1938. Riedizione in: Giuseppe Messina, *Scritti giuridici*, 1948, vol. V, p. 45.

<sup>83</sup> Gli esempi riportati nel testo sono stati tratti dalle seguenti *due* monografie: (i) Salvatore Puleo, *I diritti potestativi. Individuazione della fattispecie*, 1959, pp. 5-239; (ii) Renato Oriani, *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza*, 2003, pp. 45-96.

<sup>84</sup> La norma è stata modificata dall'art. 80, com. 1, D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

## 1.2. Distinzioni filosofiche preliminari

### 1.2.1. Il concetto di potere in Alessandro Levi

Il primo paragrafo di questa mia breve indagine sul concetto di potere giuridico nel pensiero giusfilosofico occidentale è dedicato allo studio del concetto di potere in Alessandro Levi,<sup>85</sup> questa scelta si giustifica - oltre a ragioni cronologiche - sulla base delle seguenti *due* distinte motivazioni.

In *primo* luogo, Levi si muove nell'alveo della scienza giuridica italiana del primo Novecento, le cui distinzioni dottrinali (in argomento, rinvio alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo § 1.1. *Distinzioni giuridiche preliminari*) egli contribuì attivamente ad elaborare (sebbene le sue soluzioni siano state spesso minoritarie), confrontando il concetto di potere con almeno i *sei* seguenti concetti affini: (i) potestà; (ii) facoltà; (iii) capacità; (iv) *status*; (v) negozio; (vi) ufficio.

In *secondo* luogo, il concetto di potere giuridico ha progressivamente assunto nella teoria del rapporto giuridico un'importanza rilevante soltanto nelle ultime opere di Levi; anzi, occorre certo sottolineare non solo il fatto che al potere sia dedicato l'ultimo saggio non postumo di Levi,<sup>86</sup> ma anche che l'ultimo Levi fosse in procinto di accingersi alla redazione di una monografia dedicata proprio alla tematica del potere giuridico (teoria della quale rimangono purtroppo solo appunti peraltro rimasti ancora inediti).<sup>87</sup>

Il punto di partenza di questa mia breve analisi del concetto di potere giuridico in Levi riposa nella sua opera più nota e sistematica: *Teoria generale del diritto* (1950; riedizione: 1967). In questo manuale Levi, criticando la teoria di August Thon (del quale fu traduttore italiano),<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Per una bio-bibliografia di Alessandro Levi rinvio almeno ai seguenti *sei* saggi: (i) Enrico Finzi, *Alessandro Levi*. In: "Il Giornale dell'Università", numero 1-2, 1954, pp. 35-36; riedizione: 1957, vol. I, pp. VII-IX; (ii) Norberto Bobbio, *Alessandro Levi*. In: "Il Giornale dell'Università", N. 1-2, 1954, pp. 36-38; riedizione: 1957, vol. I, pp. XI-XXIX; (iii) Guido Fassò, *Il pensiero e l'opera di Alessandro Levi*. In: "Studi Parmensi", 4 (1954), pp. 1-20 (in particolare la bibliografia alle pp. 15-20, oggi riedita in: Alessandro Levi, *Scritti minori storici e politici. Parte seconda degli scritti minori di Alessandro Levi*, 1957, pp. 671-676); (iv) Piero Calamandrei, *Alessandro Levi*. In: Alessandro Levi, *Scritti minori storici e politici. Parte seconda degli scritti minori di Alessandro Levi*, 1957, pp. VII-XIX; (v) Otto Brusiin, *Besprechungen: Alessandro Levi, Scritti minori*. In: "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 44 (1958), numero 4, pp. 572-574; (vi) Paolo Di Lucia, *Alessandro Levi*. Voce in: Italo Birocchi / Ennio Cortese / Antonello Mattone / Marco Nicola Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2013, Vol. II, pp. 1175-1177.

<sup>86</sup> Alessandro Levi, *Sul concetto di potere giuridico*. In: "Studi Parmensi", 3 (1953), pp. 399-406.

<sup>87</sup> Guido Fassò, *Il pensiero e l'opera di Alessandro Levi*. In: "Studi Parmensi", 4 (1954), pp. 1-20, in particolare p. 14.

<sup>88</sup> August Thon, *Rechtsnorm und subjektives Recht. Untersuchungen zur allgemeinen Rechtslehre*, 1878. Traduzione italiana (con uno studio introduttivo ed annotazioni) di Alessandro Levi: August Thon, *Norma giuridica e diritto soggettivo. Indagini di teoria generale del diritto*, 1939; 1951, pp. 333 e ss.

concepisce il diritto soggettivo come quella situazione giuridica di liceità qualificata (cioè posta o riconosciuta esplicitamente come tale dal diritto oggettivo), nella quale un soggetto A ha la pretesa di esigere da un altro soggetto B una prestazione (positiva o negativa) imposta dall'ordinamento giuridico a garanzia di tale facoltà discrezionale.<sup>89</sup> A tale critica del concetto di diritto *soggettivo* in Thon, segue una critica del concetto di diritto *potestativo* in Chiovenda, così da Levi espressa:

Ora, a parziale correzione di tale veduta, diremmo più prudentemente che l'esercizio dei diritti potestativi si concreta, bensì, generalmente in negozi, di diritto privato o pubblico, ma che la loro essenza si identifica con quella *species* particolare del *genus* comprendente la liceità, che, richiedendo sempre una volontà attiva, potremo, per questo loro carattere differenziale, chiamare col nome, appropriato, di potestà.<sup>90</sup>

Diversamente dalla terminologia adottata da Santi Romano,<sup>91</sup> Levi non solo fa coincidere il diritto potestativo con il concetto di potestà, ma riduce la potestà a mera manifestazione (epifania) del potere giuridico; ma come definisce Levi in quest'opera il potere giuridico? Levi così scrive:

I poteri sono, invece, quelle liceità, che hanno una protezione particolarmente qualificata, in quanto, pur senza avere per loro correlativo una particolare prestazione altrui, dal diritto oggettivo traggono la forza di produrre un mutamento nella realtà giuridica, nella propria od eventualmente nell'altrui sfera, anche se non sempre tale mutamento si concreti in un accrescimento della prima od in una diminuzione della seconda.<sup>92</sup>

Questa definizione, a mio avviso, negativa o apofatica del potere giuridico (che, a differenza di Hohfeld, nega la necessaria correlazione di una situazione giuridica di mera soggezione o *liability* come elemento qualificante il potere giuridico)<sup>93</sup> sarà in seguito approfondita da Alessandro Levi

---

<sup>89</sup> Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950, 1967, p. 276.

<sup>90</sup> Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950, 1967, p. 278.

<sup>91</sup> Santi Romano, *Poteri e potestà*. Voce in: Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1983, p. 181.

<sup>92</sup> Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950, 1967, p. 279.

<sup>93</sup> Su tale problematica, senza pretese d'eshaustività e con specifico riferimento al concetto hohfeldiano di *power*, rinvio al successivo paragrafo § 1.2.2. nonché ad almeno i seguenti *dieci* saggi: (i) Max Radin, *L'analisi dei rapporti giuridici secondo il metodo di Hohfeld*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 7 (1927), numero 2, p. 123; (ii) Roy Stone, *An Analysis of Hohfeld*. In: "Minnesota Law Review", 48 (1963), p. 315; (iii) Julius Stone, *Legal System and Lawyer's Reasonings*, 1964, p. 82; (iv) Frederic Brenton Fitch, *A Revision of Hohfeld's Theory of Legal Concepts*. In: "Logique et Analyse", 10 (1967), p. 273; (v) Alan Ross Anderson, *The Logic of Hohfeldian Propositions*. In: "Logique et Analyse", 13 (1970), p. 237; (vi) Mark Andrews, *Hohfeld's Cube*. In: "Akron Law Review", 16 (1983), numero 3, p. 475; (vii) Kewin Saunders, *A Formal Analysis of Hohfeldian Relations*. In: "Akron Law Review", 23 (1990), numero 3, p. 469; (viii) Hillel Steiner, *Working Rights*. In: Matthew Kramer / Nigel Simmonds / Hillel Steiner (eds.), *A Debate over Rights. Philosophical Enquiries*, 1998, p. 242; (ix) Giorgio Pino, *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 39 (2009), numero 2, p. 489; (x) Massimiliano Vatiere, *Un confronto tra i rapporti giuridici in Hohfeld e in Commons*. In: "Studi e Note di Economia", 15 (2010), numero 1, p. 39.

nel suo saggio *Sul concetto di potere giuridico* (1953), nel quale manterrà, tuttavia, la metodologia definitoria per comparazione negativa; ciononostante, a conclusione dell'articolo (le ultime parole pubblicate da Levi in vita), Levi fornirà la seguente definizione “positiva” di potere giuridico:

Il potere giuridico s'identifica, in sostanza, con un comportamento soggettivo che, come espressione di autorità, si estrinseca in provvedimenti, come espressione di libertà nel senso di autonomia, si estrinseca in negozi (o, quanto meno, aggiungerei io, in atti giuridici).<sup>94</sup>

Analizziamo come Levi pervenga a tale nozione di potere giuridico. Innanzitutto, riprendendo sostanzialmente la nozione di fattispecie reale del potere di Giuseppe Guarino,<sup>95</sup> Levi ritiene che per potere giuridico si possa intendere solo “un comportamento consapevole e volontario, [...] un effettivo esercizio della volontà.”<sup>96</sup> In questo senso, il potere giuridico è per Levi distinto dalla capacità giuridica; infatti, per Levi la capacità giuridica è una volontà giuridica *in potentia*, mentre il potere giuridico è una volontà giuridica *in actu*.

Il ragionamento di Levi prosegue con la distinzione intercorrente tra potere giuridico e facoltà giuridica; in particolare, Levi così scrisse:

Il potere, considerato come un aspetto od una modalità del suo esercizio, non può concepirsi quale una facoltà purchessia – anche la facoltà di non usarne – ma è, invece, un esercizio attivo, che, presupponendo come ogni altra facoltà l'esistenza di esso diritto soggettivo, limita la cerchia delle sue possibili manifestazioni, ma, in tale più ristretto campo delle sole facoltà positive, ne intensifica l'efficacia. In quanto, appunto, è cosiffatto esercizio d'un diritto, che, a sua volta, produce qualche nuovo fenomeno nel mondo giuridico.<sup>97</sup>

Questa riflessione di Levi ci permette di trarre una considerazione ulteriore sul tema in esame: il concetto di potere giuridico, pur non identificandosi né con la capacità giuridica, né con la facoltà giuridica, le presuppone: non vi è potere giuridico senza capacità giuridica (si pensi, per esempio, all'incapace che, per sua stessa definizione, non ha il potere di compiere atti giuridici) e, parimenti, non vi è potere giuridico senza facoltà giuridica (si pensi, per esempio, al *de cuius* che non ha il potere di testare se non ha nel concreto la facoltà di disporre liberamente dei propri beni, perché sono perduti o distrutti oppure poiché gravati da una causa legittima di prelazione ex art. 2741, com. 2, c.c. – pegno, ipoteca, privilegio – o da un vincolo di uso pubblico ex art. 2645 quater, c.c.).

---

<sup>94</sup> Alessandro Levi, *Sul concetto di potere giuridico*. In: “Studi Parmensi”, 3 (1953), p. 406.

<sup>95</sup> Giuseppe Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, 1949, pp. 254-256.

<sup>96</sup> Alessandro Levi, *Sul concetto di potere giuridico*. In: “Studi Parmensi”, 3 (1953), p. 403.

<sup>97</sup> Alessandro Levi, *Sul concetto di potere giuridico*. In: “Studi Parmensi”, 3 (1953), p. 403.

Fermo restando quanto finora descritto in questa premessa *giuridica*, dal punto di vista *filosofico* la peculiarità del concetto di potere giuridico in Levi riposa, invece, non tanto nella sua definizione, quanto nel suo collocamento nella teoria leviana del rapporto giuridico.

Levi, infatti, riprendendo sia la distinzione del giurista tedesco Georg Jellinek tra *licere* e *posse*,<sup>98</sup> sia l'analisi del rapporto tra diritto e linguaggio,<sup>99</sup> mostra un mutamento di prospettiva: se in gioventù Levi considerava il potere giuridico come un *licere* qualificato,<sup>100</sup> in maturità lo reputa un *posse* qualificato,<sup>101</sup> oggetto precipuo del rapporto giuridico<sup>102</sup> (per Levi il potere è sempre qualificato, poiché per Jellinek<sup>103</sup> ogni situazione giuridica trae fondamento dal diritto oggettivo).<sup>104</sup>

Il vero è – od a me sembra – che anche per il potere, come, secondo me, per ogni altro concetto giuridico, ad intenderne appieno il significato, è necessario considerarlo in relazione col fondamentale concetto di potere giuridico. Conseguentemente, di ogni potere occorrerà determinare la connessione col rapporto, al quale abbia dato vita, o dal quale, eventualmente, esso possa essere stato originato, per apprezzare la natura del comportamento dei soggetti passivi, non di esso potere, bensì di esso rapporto.<sup>105</sup>

---

<sup>98</sup> Cfr. Georg Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, 1900, 1911, 1914. Traduzione italiana di Vittorio Emanuele Orlando: Georg Jellinek, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, 1912, p. 17.

<sup>99</sup> Sul paragone tra diritto e linguaggio cfr. Jacob Grimm, *Brief von Jacob Grimm an Savigny*. Wien, 29 October 1814. In: Wilhelm Schoof / Ingeborg Schnack (eds.), *Briefe der Brüder Grimm an Savigny*, 1953, p. 172. Questo paragone è stato in seguito ripreso non solo da Friedrich Carl von Savigny nel suo *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814) nella polemica con Friedrich Anton Justus Thibaut, ma anche dallo stesso Jacob Grimm in relazione tenuta il 9 gennaio 1851 presso l'Accademia delle Scienze di Berlino intitolata *Über den Ursprung der Sprache* (traduzione italiana di Tristan Weddigen: Jacob Grimm, *Sull'origine del linguaggio*, 2004, pp. 45-119). In argomento, Paolo Di Lucia osserva che linguaggio e diritto sono accostati nella Scuola storica del diritto [*historische Rechtsschule*] paragonando non il linguaggio al diritto (come, invece, faranno Alessandro Levi, Giacomo Devoto e Giovanni Nencioni), bensì il diritto al linguaggio. Cfr. (i) Alessandro Levi, *Diritto e linguaggio*. In: Alessandro, Levi, *Scritti minori di Filosofia del diritto. Parte prima degli scritti minori di Alessandro Levi*, 1957, vol. II, pp. 49-67; (ii) Paolo Di Lucia, *Introduzione. Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*. In: Uberto Scarpelli / Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*, 1994, pp. 9-23; (iii) Paolo Di Lucia, *Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio*. In: Mario Jori / Letizia Gianformaggio (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*, 1997, pp. 261-299; (iv) Claudio Luzzati, *Diritto, linguaggio e dintorni*. In: Pierluigi Perri / Silvia Zorzetto (eds.), *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica*, 2016, pp. 27-46.

<sup>100</sup> Cfr. Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950, 1967, pp. 280-281.

<sup>101</sup> Cfr. Alessandro Levi, *Sul concetto di potere giuridico*. In: "Studi Parmensi", 3 (1953), p. 401.

<sup>102</sup> Cfr. Alessandro Levi, *Su l'oggetto del rapporto giuridico*. In: Alessandro, Levi, *Scritti minori di Filosofia del diritto. Parte prima degli scritti minori di Alessandro Levi*, 1957, vol. I, p. 392.

<sup>103</sup> Cfr. Massimo La Torre, *Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso dei diritti di libertà*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 7 (1982), numero 1, pp. 79-116.

<sup>104</sup> Cfr. Giuseppe Sperduti, *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, 1944, p. 10.

<sup>105</sup> Alessandro Levi, *Sul concetto di potere giuridico*. In: "Studi Parmensi", 3 (1953), p. 405.

In conclusione, il concetto di potere giuridico come oggetto del rapporto giuridico implica nella teoria di Levi l'individuazione nella norma di diritto (il diritto oggettivo) quale sorgente esclusiva di ogni rapporto giuridico (e quindi quale fonte ideale di ogni potere giuridico).<sup>106</sup> Il primato (non cronologico, ma logico) del diritto oggettivo sul diritto soggettivo nella teoria di Levi riposa per Amedeo Giovanni Conte nella seguente ragione filosofica:

Talvolta, Levi (per metonimia) usa il sintagma 'rapporto giuridico' non più per designare un rapporto tra soggetti (caratterizzato dalla correlatività delle situazioni soggettive del diritto soggettivo e del dovere, della pretesa e della prestazione), ma per designare il rapporto tra le situazioni soggettive stesse. Ad esempio, Levi parla di rapporto quale "relazione fra una pretesa tutelare ed una prestazione imposta da una norma", o quale "vincolo giuridico che allaccia la prestazione alla pretesa".<sup>107</sup>

Francesco Bernardino Cicala – nella quarta edizione riveduta della sua opera *Il rapporto giuridico* (1959) – faceva, tuttavia, notare come vi sia una falsa presupposizione nei tentativi di ridurre in Levi a norma l'estrinsecazione di ogni effetto giuridico (sebbene, non si possa tuttavia concordare, con la radicale conclusione a cui successivamente perviene Cicala, cioè assimilare non solo il potere giuridico, ma anche il rapporto giuridico a epifenomeno del diritto soggettivo); infatti, si presuppone falsamente che ogni potere giuridico origini da una norma attributiva del potere.<sup>108</sup>

La questione è stata ripresa anche da Vittorio Frosini, il quale – a conclusione di un suo articolo ricostruttivo dell'evoluzione storica del profilo dottrinale del potere giuridico privato – così scrisse:

Bisogna però tenere presente, a mio giudizio, che un soggetto è in relazione giuridica con altri soggetti non mai direttamente (come, per esempio, nel campo affettivo della relazione psicologica), ma sempre e solamente attraverso l'ordinamento giuridico, in quanto ogni soggetto è posto in rapporto all'ordinamento giuridico, che costituisce la trama di relazione giuridica tra i soggetti. Un marito è tale, di fronte alla moglie, non già come uomo di fronte a donna, ma come termine di relazione giuridica con l'altra, di cui è tramite l'ordinamento.<sup>109</sup>

Conseguentemente, per Levi proprio il concetto di rapporto giuridico sarebbe il criterio di demarcazione tra il potere giuridico ed il diritto soggettivo: il potere giuridico sarebbe, infatti, una situazione anteriore al rapporto, e non già, come il diritto soggettivo, una situazione nel rapporto.

---

<sup>106</sup> Cfr. Giovanni Marino, *La filosofia giuridica di Alessandro Levi tra positivismo e idealismo*, 1976, p. 141.

<sup>107</sup> Amedeo Giovanni Conte, *Rapporto*. In: *Novissimo Digesto italiano*, 1967, vol. XIV, p. 786. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*, 1997, p. 382.

<sup>108</sup> Cfr. Francesco Bernardino Cicala, *Il rapporto giuridico*, 1959, p. 61, nota n. 4.

<sup>109</sup> Vittorio Frosini, *Profilo del potere giuridico privato nell'ordinamento italiano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), p. 155. In argomento cfr. anche Gino Capozzi, *Forze, leggi, poteri*, 1989, p. 247.

### 1.2.2. Il concetto di potere in Wesley Newcomb Hohfeld

Hohfeld, nella sua celebre opera *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, così definisce il potere [nell'originale inglese: *power*; nella traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: *potere*; nella traduzione tedesca di Manfred Moritz: *Befugnis*; nella traduzione castigliana di Genaro Rubén Carrió: *potestad*; nella traduzione francese di Patrice Bailhache: *pouvoir*; nella traduzione danese di Alf Ross: *kompetence*; nella traduzione latina di Max Radin: *potestas*; nella traduzione giapponese di Kamemoto Hiroshi: *kenryoku*]:<sup>110</sup>

Un potere *giuridico* [*legal power*] (in quanto distinto, naturalmente, da un potere *fisico* [*physical power*] o un potere *mentale* [*mental power*]) è l'opposto di un'incapacità giuridica [*legal disability*] ed il correlativo di una soggezione giuridica [*legal liability*]. Ma qual è la natura intrinseca di un potere giuridico in quanto tale?<sup>111</sup>

Ferma restando l'importanza di Hohfeld per la sua denuncia della polivocità del concetto di diritto soggettivo, l'analisi che offre nello specifico per il concetto di potere giuridico è – per sua stessa ammissione – “una spiegazione approssimativa, sufficiente ai soli fini pratici”, limitandosi, infatti, all'illustrazione di solo *sei* esempi, rispettivamente relativi:

- (i) alla creazione di obbligazioni contrattuali;
- (ii) all'attribuzione di poteri di rappresentanza;
- (iii) alla revoca di una donazione;
- (iv) alla vendita di un pegno;
- (v) alla formulazione di un'offerta contrattuale;
- (vi) all'alienazione di un diritto di proprietà.

Per tale ragione, si sono moltiplicate nella letteratura critica sul pensiero di Hohfeld le congetture formulate per interpretare la concezione hohfeldiana del potere.

---

<sup>110</sup> Si noti la significativa scelta di Kamemoto Hiroshi [\*Tōkyō, 1957], ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università di Kyōto e traduttore giapponese dell'opera di Hohfeld, di rendere in giapponese il ‘*power*’ hohfeldiano, non con il tradizionale ‘*kengen*’, bensì con il neologismo ‘*kenryoku*’. In argomento, segnalo almeno i seguenti *due* testi: (i) Wesley Newcomb Hohfeld, *Konponteki hōteki sho gainen* [Concetti giuridici fondamentali]. In: Kamemoto Hiroshi (ed.), *Hōtetsugaku* [Filosofia del diritto], 2011, pp. 120-143; (ii) Kamemoto Hiroshi, *Hōferudo zushiki no imi to igi* [Significato e importanza dello schema di Hohfeld]. In: “Hōgakuronsō”, 166 (2010), numero 3, pp. 68-93.

<sup>111</sup> Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I*. In: “Yale Law Journal”, 23 (1913), pp. 16-59. Riedito in: Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, 1923, 1964. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario*. In: Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 31.

L'interpretazione del concetto di *power* hohfeldiano non è semplice, perché Hohfeld non offre un'analisi esplicita del concetto, ma si limita ad illustrarlo tramite una lunga esemplificazione:

Si possono facilmente reperire numerosi esempi di poteri giuridici. Così X, proprietario di un oggetto materiale, ha il potere di estinguere il suo interesse giuridico (diritti, poteri, immunità, etc.) attraverso quell'insieme di fatti operativi noti come 'abbandono'; inoltre, simultaneamente e correlativamente, ha il potere di creare in altre persone privilegi e poteri relativi all'oggetto abbandonato: per esempio, il potere di acquisire un diritto su di esso appropriandosene. Analogamente, X ha il potere di trasferire il suo interesse a Y: cioè, di estinguere il proprio interesse e, in concomitanza, di crearne uno nuovo e corrispondente in Y. Così anche X ha il potere di creare obbligazioni contrattuali di vario genere.<sup>112</sup>

Da questa citazione, come peraltro già sottolineò Manfred Moritz, si ricava una prima caratteristica fondamentale del *power* hohfeldiano: la *volontarietà*; in altri termini: "secondo Hohfeld si può parlare di 'potere' soltanto se il mutamento della relazione giuridica si manifesta sulla base di una decisione volontaria."<sup>113</sup>

Conseguentemente, sono esclusi dal novero dei poteri giuridici hohfeldiani tutti quelle costituzioni, modificazioni od estinzioni di situazioni giuridiche soggettive derivanti da fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà umana; si pensi, per esempio, all'acquisizione del potere di stipulare contratti per raggiungimento della maggiore età (il secondo articolo del Codice civile italiano, infatti, correttamente parla in merito a tale situazione giuridica di capacità di agire) oppure all'impossibilità di adempiere un'obbligazione contrattuale per fatto non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c., per esempio, nel caso della consegna di una cosa distrutta (l'uliveto consumato dal fuoco di romanistica memoria: cfr. *Digesta*, 18:1:57), nella vendita di banconote contraffatte,<sup>114</sup> nell'edificazione in contrasto con le disposizioni sopravvenute contenute in un regolamento edilizio comunale attuative di una normativa in materia di edilizia scolastica e sicurezza degli impianti,<sup>115</sup> nell'esaurimento della cava estrattiva<sup>116</sup> o nell'inidoneità del lavoratore alla propria prestazione.<sup>117</sup>

---

<sup>112</sup> Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I.* In: "Yale Law Journal", 23 (1913), pp. 16-59. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario.* In: Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 32.

<sup>113</sup> Manfred Moritz, *Über Hohfelds System der juristischen Grundbegriffe*, 1960. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Manfred Moritz, *Il sistema hohfeldiano dei concetti giuridici fondamentali.* In: Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 215.

<sup>114</sup> Armando Pontecorvo, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile al creditore*, 2007, p. 22.

<sup>115</sup> Cfr. Antonio Lombardi, *La risoluzione per impossibilità sopravvenuta*, 2007, p. 328.

<sup>116</sup> Cfr. Carlo Marchesini, *L'impossibilità sopravvenuta. Nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, 2008, p. 411.

<sup>117</sup> Giuseppe Osti, *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, 1954, p. 606.

Ugualmente istruttivo è - a mio avviso - il problema del *power* hohfeldiano nel concetto di rappresentanza giuridica;<sup>118</sup> in argomento, Hohfeld così scrisse:

La vera natura dei rapporti di rappresentanza è troppo spesso oscurata dall'uso di certe espressioni metaforiche, come il latino *qui facit per alium, facit per se*. La creazione di un rapporto di rappresentanza implica, tra l'altro, l'assegnazione di poteri giuridici al cosiddetto rappresentante e la creazione di correlative responsabilità nel rappresentato. Ciò significa che A può attribuire poteri di rappresentanza a B: per esempio, può attribuirgli il potere di trasferire la proprietà di A, il potere di imporre ad A delle cosiddette obbligazioni contrattuali, il potere di liberare da un debito appartenente ad A, il potere di ricevere un titolo di proprietà in modo che esso sia devoluto ad A, e così via.<sup>119</sup>

Da questa citazione, come peraltro già sottolineò Manfred Moritz, si ricava una prima caratteristica fondamentale del *power* hohfeldiano: la *bilateralità*; per esempio, secondo la terminologia hohfeldiana è corretto dire che una determinata persona X abbia nei confronti di un'altra persona Y il potere di obbligarla a compiere una determinata azione A. Moritz così scrive:

Ci si trova qui in presenza del mutamento di una relazione legale. Fino a che X non ha fatto uso del suo potere, Y non ha il dovere di compiere l'azione. Supponiamo ora che X faccia uso del suo potere; da questo momento, Y ha il dovere di compiere l'azione. La relazione giuridica di Y ha subito un mutamento. Mentre in precedenza egli non era obbligato a compiere l'azione A, ora vi è obbligato.<sup>120</sup>

Il *power* hohfeldiano è dunque un concetto *relazionale*, in quanto un unilaterale atto di libera volizione [in tedesco: *Willensakt*]<sup>121</sup> è in grado di produrre effetti (creativi, modificativi, estintivi) giuridicamente rilevanti su un'altra situazione giuridica soggettiva.<sup>122</sup>

---

<sup>118</sup> Mario Giuseppe Losano nel suo *Glossario* posto in premessa alla traduzione italiana dell'opera hohfeldiana *Concetti giuridici fondamentali* osserva a p. XXXI come il potere di rappresentanza [*power of attorney*] sia un'espressione che non può essere resa univocamente in italiano, poiché – in senso ampio – significa qualunque potere di rappresentare un altro, mentre – in senso stretto – designa lo specifico potere di rappresentare un altro in questioni di diritto.

<sup>119</sup> Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I*. In: "Yale Law Journal", 23 (1913), pp. 16-59. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario*. In: Wesley Newcomb Hohfeld, Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 33.

<sup>120</sup> Manfred Moritz, *Über Hohfelds System der juristischen Grundbegriffe*, 1960. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Manfred Moritz, *Il sistema hohfeldiano dei concetti giuridici fondamentali*. In: Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 217.

<sup>121</sup> Sul concetto giusfilosofico di *Willensakt* cfr. anche Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, 1821. Traduzione italiana di Vincenzo Cicero: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato*, 2006, p. 99.

<sup>122</sup> Cfr. (i) Giuseppe Giliberti, *Introduzione storica ai diritti umani*, 2012, p. 20; (ii) Antonio Gambaro, *I beni*, 2012, p. 65.

Si pensi, per esempio, al significato di ‘potere’ che emerge nel diritto processuale civile italiano – per espressa previsione normativa<sup>123</sup> – nella disciplina dei poteri del difensore di parte processuale:

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi *può* compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso *non può* compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il *potere*.<sup>124</sup>

Il carattere della relazionabilità bilaterale del concetto di *power* hohfeldiano emerge anche nei tentativi di conciliare la logica hohfeldiana sia con la logica deontica, sia con la logica dell’azione.<sup>125</sup> In particolare, il logico deontico giapponese Mitsumoto Takuya così scrive:

In questo saggio mi propongo di esaminare tale problema. Ho individuato i seguenti *due* punti critici.

In *primo* luogo, libertà [*jiyū*] (nel senso di privilegio [*token*]) implica l’assenza di un mero dovere [*gimu*]; tuttavia, libertà [*jiyū*] (nel senso di immunità [*menjo*]) implica l’assenza di una soggezione [*sekinin*], correlata all’esercizio di un *potere* [*kenryoku*]

In *secondo* luogo, la libertà (sia nel senso di privilegio, sia nel senso di immunità) non può ridursi all’assenza di un semplice obbligo, ma esige, per essere considerata tale, un’adeguata protezione giuridica.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> L’analisi sperimentale dei concetti fondamentali hohfeldiani (e in particolare il concetto di potere) nell’ordinamento giuridico italiano che sto portando avanti in questo paragrafo non è arbitraria, ma si appoggia metodologicamente a tutti quei precedenti tentativi di applicare la logica hohfeldiana ad un sistema giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) E. Adamson Hoebel, *Fundamental Legal Concepts as Applied in the Study of Primitive Law*. In: “Yale Law Journal”, 51 (1942), pp. 951-966; (ii) Pietro Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, 2014, p. 33; (iii) Silvia Zullo, *La dimensione normativa dei diritti sociali. Aspetti filosofico-giuridici*, 2013, p. 23; (iv) Giuseppe Terranova, *Elogio dell’approssimazione. Il diritto come esperienza comunicativa*, 2015, pp. 411-429.

<sup>124</sup> [Corsivi miei] Art. 84, comm. 1 e 2, c.p.c. È differente la formulazione processual-penalistica della medesima norma: “Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice” (art. 99, comm. 1 e 2, c.p.p.). Dal dettame legislativo emerge una differenza concernente la revocabilità dell’estensione al difensore dei poteri della parte processuale assistita: in diritto processuale civile il potere di revoca è assoluto se concerne la disponibilità arbitraria del diritto conteso; viceversa, in procedura penale il potere di revoca è temporalmente limitato.

<sup>125</sup> In argomento, segnalo almeno i *due* seguenti recenti saggi di Pierfrancesco Biasetti: (i) *Hohfeldian Normative Systems*. In: “Philosophia”, 43 (2015), pp. 951-959; (ii) *Completezza e ricorsività nei sistemi giuridici hohfeldiani*. In: “Diritto & questioni pubbliche. Rivista di Filosofia del diritto e cultura giuridica”, 14 (2015), numero 2, pp. 261-273.

<sup>126</sup> [Traduzione e corsivi miei; la traduzione è stata supervisionata dall’autore] Mitsumoto Takuya, *Hōferudo no gimu to token jiyū. Gimu ronri to kōdō ronri ni yoru sai teigi (Sui concetti hohfeldiani di dovere, privilegio, libertà. Una ridefinizione usando la logica deontica e la logica dell’azione)*. In: “Ritsumeikan hōgaku”, 12 (2011), numero 1, p. 65.

Infine, ai fini del presente studio ciò che rileva è interpretare la concezione hohfeldiana del potere da un punto di vista non *logico*, ma *ontologico*; in altri termini, nel presente paragrafo tenterò di rispondere al seguente interrogativo, posto dallo stesso Hohfeld: qual è la natura intrinseca di un potere giuridico in quanto tale? Qual è lo statuto ontologico del potere giuridico? La domanda che si pose Hohfeld non era, tuttavia, già all'epoca quesito inedito; al contrario, la questione concernente il “grado di deonticità”<sup>127</sup> del *power* hohfeldiano da tempo impegnava filosofi e giuristi, sia inglesi (Jeremy Bentham e John Austin),<sup>128</sup> sia tedeschi (Ernst Rudolf Bierling e Alois Brinz).<sup>129</sup>

In particolare, riviste, a mio avviso, significativa rilevanza, ai fini dell'interpretazione della concezione hohfeldiana del potere, la distinzione di Alois Brinz fra il *potere* giuridico [*rechtliches Können*] ed il *permesso* giuridico [*rechtliches Dürfen*]:<sup>130</sup> il *potere* concerne solo una specie di atto: l'atto giuridico [*Rechtsgeschäft*];<sup>131</sup> il *permesso* riguarda, invece, genericamente, qualsiasi specie di atto (esempio: *posso* avere il *permesso* di fumare, ma non *posso* avere il *potere* di fumare).<sup>132</sup> Ad analoghe considerazioni perviene anche Ingmar Pörn, secondo il quale il potere giuridico [*legal power*] hohfeldiano *non* è qualificato come potere normativo [*normative power*]; infatti, per Pörn, avere (o non avere) il potere di fare (o di non fare) *non* corrisponde in Hohfeld all'essere (o al non essere) *permesso* il compiere (o il non compiere) un determinato atto od una specifica azione.<sup>133</sup>

---

<sup>127</sup> Con l'espressione “grado di deonticità” intendo una ripartizione delle modalità deontiche in *tre* livelli di deonticità: (i) *primo* livello: deonticità in senso *stretto*, comprensiva solo dei doveri commissivi (obbligo); (ii) *secondo* livello: deonticità in senso *esteso*, comprensiva sia dei doveri commissivi, sia dei doveri omissivi (divieto); (iii) *terzo* livello: deonticità in senso *lato*, comprensiva di ogni modo definibile in termini di dovere (permesso, facoltativo, indifferente). Cfr. Jakub Martewicz, *Contraddicibilità di norme ed applicabilità del principio di non contraddizione*, 2010, p. 31 (di prossima pubblicazione con il diverso titolo: Jakub Martewicz, *Nomologica della contraddizione*, 2017, p. 31).

<sup>128</sup> Cfr. Guillaume Tusseau, *Positivist Jurisprudents Confronted. Jeremy Bentham and John Austin on the Concept of a Legal Power*. In: “Revue d'études benthamiennes”, 2 (2007), numero 2, pp. 23-37.

<sup>129</sup> Cfr. Ernst Rudolf Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, 1877, p. 111.

<sup>130</sup> Cfr. Alois Brinz, *Lehrbuch der Pandekten. Erste Abteilung*, 1857, p. 211.

<sup>131</sup> La traduzione inglese del termine tedesco ‘*Rechtsgeschäft*’ ha avuto esiti non univoci; più specificamente, sono stati proposti almeno i seguenti *cinque* traduttori: (i) ‘*act-in-the-law*’ (cfr. Frederick Pollock, *A First Book of Jurisprudence for Students of the Common Law*, 1878, p. 135); (ii) ‘*legal act*’ (cfr. Edward Jenks, *Digest of English Civil Law*, 1905, p. 20); (iii) ‘*juristic act*’ (cfr. Thomas Erskine Holland, *The Elements of Jurisprudence*, 1924, p. 117); (iv) ‘*legal transaction*’ (cfr. Roscoe Pound, *Jurisprudence*, 1959, p. 421); (v) ‘*juridical act*’ (cfr. John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal System of Europe and Latin America*, 1985, p. 75).

<sup>132</sup> L'estraneità del concetto deontico di permesso alla logica hohfeldiana è assai significativa, soprattutto considerando che proprio il concetto deontico di permesso è stato assunto da Amedeo Giovanni Conte come modo deontico indefinito definente [*Urmodus*]. Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, p. 15.

<sup>133</sup> Ingmar Pörn, *The Logic of Power*, 1970, p. 53. Tale concezione è ripresa anche in Stig Kanger, *Law and Logic*. In: “*Theoria*”, 38 (1972), numero 3, p. 127 (sebbene Kanger riduca il concetto hohfeldiano di potere a diritto soggettivo).

Da tali considerazioni può conseguentemente derivarsi l'adeonticità del *power* hohfeldiano, qualificazione concettuale attestata nelle analisi condotte da almeno i seguenti *tre* studiosi:

In *primo* luogo, secondo Lars Gustav Lindhal, il potere giuridico [*legal power*] esprime una possibilità pratica [*practical possibility*];<sup>134</sup> infatti, per Lindhal, il potere giuridico in Hohfeld *non* si riferisce ad uno stato di cose *deontico* [*deontic state of affairs*], bensì ad uno stato di cose *adeontico* [*non deontic state of affairs*].<sup>135</sup>

In *secondo* luogo, secondo Giampaolo Azzoni, il concetto di potere ha in Hohfeld natura non deontica, ma anankastica; infatti, per Azzoni, l'esercizio di un potere anankastico è un atto *thetico*<sup>136</sup> e proprio la *theticità* distingue i quattro concetti *anankastici* hohfeldiani (*power, liability, immunity, disability*) dai quattro concetti *deontici* hohfeldiani (*claim, duty, privilege, no-right*).<sup>137</sup>

In *terzo* ed ultimo luogo, secondo Pierfrancesco Biasetti, la deonticità del potere in Hohfeld è da escludersi, in quanto la concezione hohfeldiana del potere si colloca su un *adeontico* piano *aletico*; infatti, per Biasetti, il possesso di un potere non implica necessariamente nel quadro hohfeldiano (diversamente da quanto avviene in *deontica*)<sup>138</sup> che il titolare del potere abbia il permesso (*deontico*) di esercitare (in maniera valida e legittima) quel potere (*adeontico*); più specificamente, Biasetti così scrive:

La possibilità di esercitare legittimamente un potere dipende dall'esistenza di una libertà generale di compiere l'azione normativa associata: un potere, di per sé, non garantisce la *legittimità* del suo esercizio, bensì soltanto la sua *possibilità*, ed è plausibile all'interno di un quadro hohfeldiano l'esistenza di poteri il cui esercizio sia *proibito*.<sup>139</sup>

---

<sup>134</sup> In questo senso, l'*opposto* del *potere* giuridico *non* sarebbe l'*incapacità* giuridica, bensì l'*impossibilità* pratica. Cfr. (i) Ian Frank Carter, 'Ought' Implies 'Practical Possibility'. In: Ian Frank Carter / Mario Ricciardi (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*, 2001, p. 87; (ii) Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia, *Adýnaton. Four Dichotomies for a Philosophy of Impossibility*. In: "Phenomenology and Mind", 1 (2012), numero 2, p. 138; (iii) Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia, *Normative Dimensions of Impossibility*. In: Claudia Stancati / Alfredo Givigliano / Emanuele Fadda / Giuseppe Cosenza (eds.), *The Nature of Social Reality*, 2013, p. 38

<sup>135</sup> Cfr. Lars Gustav Lindhal, *Position and Change A Study in Law and Logic*, 1977, 2012, p. 210.

<sup>136</sup> Giampaolo Azzoni utilizza qui il termine 'thetico' nel senso di "tetyczny" formulato da Czesław Znamierowski. Cfr. Czesław Znamierowski, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawa*, 1924, p. 66.

<sup>137</sup> Giampaolo Azzoni, *Interpretazioni di Hohfeld*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 24 (1994), p. 461.

<sup>138</sup> Sull'origine del termine 'deontica' cfr. Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia, *Protónimi. I tre primi nomi della deontica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 91 (2014), numero 2, pp. 227-238.

<sup>139</sup> [Corsivi presenti nell'originale] Pierfrancesco Biasetti, *Alcuni problemi dell'analisi hohfeldiana dei diritti soggettivi*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 44 (2014), numero 2, p. 494.

### 1.2.3. Il concetto di potere in Hans Kelsen

Il problema del potere giuridico all'interno del pensiero kelseniano è una questione filosofica analizzata soltanto marginalmente dalla letteratura critica in materia;<sup>140</sup> infatti, gli sforzi degli studiosi si sono finora concentrati sul diverso problema del potere politico che, coinvolgendo elementi chiave della dottrina kelseniana (il principio di effettività, il rapporto diritto-forza, la distinzione fra validità ed efficacia, il dualismo tra diritto pubblico e diritto privato, le fonti del diritto), ha finora offerto numerosi stimoli per ricerche di teoria generale del diritto (concernenti sia la teoria generale della norma giuridica, sia la teoria generale dell'ordinamento giuridico).<sup>141</sup>

Secondo Norberto Bobbio, tuttavia, la ragione della scarsa attenzione degli studiosi kelseniani al tema deriva non da difficoltà concettuali, bensì da difficoltà terminologiche:

Non mi nascondo le difficoltà terminologiche che derivano dalla non corrispondenza dei termini tedeschi di 'potere' con quelli italiani (e in generale delle lingue latine). Kelsen usa prevalentemente due termini, 'Gewalt' e 'Macht', che possono essere tradotti entrambi (e sono stati effettivamente tradotti) con 'potere' (nei testi inglesi 'power'). Ma 'Gewalt' può essere anche reso con 'potenza' e 'Macht' con 'forza'. Può capitare quindi che i due termini tedeschi vengano tradotti in contesti diversi con il solo 'potere', oppure con tre termini, anziché due: 'potenza' 'potere' 'forza'. Di qua inevitabili confusioni, e la necessità di indicare di volta in volta il termine tedesco corrispondente.<sup>142</sup>

Ferma tale avvertenza terminologica, la tesi che intendo sostenere in questo paragrafo § 1.2.3. *Il concetto di potere in Hans Kelsen* è la seguente: la concezione kelseniana del potere giuridico non è unitaria, ma ha conosciuto una progressiva evoluzione nelle opere di Kelsen: da appendice del problema del diritto soggettivo al concetto di produzione giuridica, sino al libro postumo, *Allgemeine Theorie der Normen* [in italiano: *Teoria generale delle norme*], cui al problema del potere giuridico (indicato nell'opera originale, a differenza delle opere precedenti, con lo specifico termine 'Rechtsmacht') è dedicato per la prima volta un capitolo autonomo.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Segnalo, tuttavia, che il problema è esplicitamente affrontato nella *Premessa* di Nagao Ryūichi alla sua nuova traduzione giapponese della seconda edizione della *Reine Rechtslehre* [in giapponese: *Junsui hōgaku*] di Hans Kelsen.

<sup>141</sup> Il problema del potere giuridico in Kelsen è stato analizzato almeno nelle seguenti due opere: (i) Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 1992, pp. 103-155; 2014, pp. 123-188; (ii) Stanley L. Paulson e Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, 1998, pp. 433-522.

<sup>142</sup> Norberto Bobbio, *Kelsen e il problema del potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 58 (1981), numero 4, p. 549. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 1992, p. 103; 2014, p. 123.

<sup>143</sup> Hans Kelsen, *Ermächtigen: die Macht verleihen, Normen zu setzen und anzuwenden* [Autorizzare: attribuire il potere di porre ed applicare norme]. In: Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen* [Teoria generale delle norme], 1979. In argomento, segnalo anche Giampaolo Parodi, *Sul concetto di "norma giuridica" nell'Allgemeine Theorie der Normen di Hans Kelsen*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 15 (1985), pp. 153-231.

Per conseguire tale scopo, presento in questo paragrafo la concezione kelseniana del potere giuridico in *quattro* opere di Hans Kelsen:

- (i) *Reine Rechtslehre* [La dottrina pura del diritto] (prima edizione);
- (ii) *General Theory of Law and State* [Teoria generale del diritto e dello stato];
- (iii) *Reine Rechtslehre* [La dottrina pura del diritto] (seconda edizione);
- (iv) *Allgemeine Theorie der Normen* [Teoria generale delle norme].

In *primo* luogo, nella prima edizione dell'opera *La dottrina pura del diritto*, la concezione kelseniana del potere giuridico emerge nella dimostrazione della riduzione kelseniana del diritto soggettivo a diritto oggettivo, tramite l'illustrazione del concetto di autorizzazione [in tedesco: *Berechtigung*];<sup>144</sup> in particolare, Kelsen così scrisse:

Se si riconosce che l'essenza del diritto soggettivo nel senso di autorizzazione, che è il suo senso caratteristico nel diritto privato, consiste nel fatto di assumere la manifestazione di volontà dell'interessato diretta alla conseguenza dell'illecito (cioè la sua azione privata o pubblica) come parte costitutiva essenziale nel processo con cui è prodotta la norma individuale della sentenza giudiziaria, la quale collega a un fatto illecito concreto una concreta conseguenza dell'illecito, allora la concessione di un diritto soggettivo significa l'ammissione alla partecipazione nella creazione del diritto.<sup>145</sup>

Nella prima edizione dell'opera *La dottrina pura del diritto*, pertanto, il potere giuridico, inteso come possibilità giuridica di partecipazione alla creazione del diritto oggettivo, appare fin da subito legato a doppio filo alle problematiche kelseniane relative non solo alle fonti giuridiche, ma soprattutto alle modalità di produzione delle norme giuridiche (sia norme giuridiche individuali, sia norme giuridiche generali) da parte dell'ordinamento giuridico.<sup>146</sup>

In *secondo* luogo, nell'opera *Teoria generale del diritto e dello stato*, Kelsen, sebbene mantenga la medesima concezione processualista del diritto soggettivo (inteso come tecnica giuridica specifica in cui l'irrogazione di una sanzione presuppone la previa promozione di un'azione processuale specifica),<sup>147</sup> sposta l'analisi del concetto di potere giuridico nelle pagine dedicate alla teoria dell'ordinamento giuridico inteso come ordinamento dinamico:

---

<sup>144</sup> Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *In margine all'ultimo Kelsen*. In: "Studia ghisleriana", 4 (1967), pp. 113-125; riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. I. Studi 1957-1968*, 1997, pp. 391-411.

<sup>145</sup> Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934. Traduzione italiana di Renato Treves: Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 2009, p. 85.

<sup>146</sup> Sulla concezione kelseniana delle norme attributive di potere rinvio a quanto trattato nel successivo capitolo § 3. *Il concetto giapponese di potere*.

<sup>147</sup> Cfr. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, 1952, p. 84.

La norma fondamentale pone semplicemente una data autorità, la quale a sua volta può benissimo attribuire a qualche altra autorità il potere di creare delle norme. Le norme di un sistema dinamico debbono venir create mediante atti di volontà, da parte di quegli individui i quali sono stati autorizzati a creare delle norme da una qualche norma più elevata. Tale autorizzazione è una delegazione. Il potere di creare delle norme è delegato da un'autorità ad un'altra; la prima è l'autorità superiore, la seconda quella inferiore.<sup>148</sup>

Nell'opera *Teoria generale del diritto e dello stato*, emerge esplicitamente l'identificazione nel pensiero kelseniano tra il potere giuridico ed il potere nomothetico: quest'identità non deve, tuttavia, sorprendere, in quanto diretta conseguenza, a mio avviso, della negazione kelseniana della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato (già prospettata nei *Lineamenti di dottrina pura del diritto*); infatti, i poteri giuridici privati sono al contempo poteri giuridici pubblici, perché entrambi, sia pure in senso diverso, garantiscono la partecipazione alla formazione del diritto.<sup>149</sup>

Logico corollario di questa concezione del potere giuridico è l'individuazione della funzione specifica della norma fondamentale [in tedesco: *Grundnorm*] non solo nel porre il presupposto necessario di qualsiasi interpretazione positivista del materiale giuridico, ma soprattutto nel conferire il potere di creare diritto all'atto del primo legislatore e a tutti gli altri atti basati su questo primo atto, compresi ulteriori atti deleganti aventi per oggetto l'attribuzione o la privazione di diritti creativi [in tedesco: *Begründungsrechte*] ad autorità inferiori.<sup>150</sup>

In terzo luogo, nella seconda edizione dell'opera *La dottrina pura del diritto*, il problema del potere giuridico è affrontato nel (nuovo) capitolo intitolato *Subjektives Recht: Berechtigung und Ermächtigung* [Diritto soggettivo: autorizzazione e attribuzione], in particolare nel paragrafo intitolato *Das subjektive Recht als Rechtsmacht* [Diritto soggettivo come potere giuridico]:

Soltanto quando l'ordinamento giuridico accorda un potere giuridico ci si trova in presenza di un diritto in senso soggettivo diverso dal dovere giuridico, cioè di un diritto soggettivo in senso tecnico, che è costituito dal potere giuridico accordato per far valere l'inadempimento di un dovere giuridico. L'esercizio di questo potere giuridico è l'esercizio di un diritto in senso proprio. L'esercizio di questo diritto non è già determinato insieme con il comportamento che costituisce il contenuto del dovere, il cui inadempimento si fa valere mediante l'esercizio del potere giuridico.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, 1952, p. 114

<sup>149</sup> Cfr. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934. Traduzione italiana di Renato Treves: Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 2009, p. 136.

<sup>150</sup> Cfr. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, 1952, p. 117.

<sup>151</sup> Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Zweite vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage*, 1960. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Hans Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, 1966, pp. 157-158.

Norberto Bobbio, nella sua analisi della concezione kelseniana del potere, rileva almeno *due* cambiamenti significativi apportati da Kelsen nella seconda edizione della sua *Reine Rechtslehre*.<sup>152</sup>

- (i) un cambiamento *terminologico*;
- (ii) un cambiamento *concettuale*.

In *primo* luogo, dal punto di vista *terminologico*, nella revisione della *Reine Rechtslehre*, Bobbio nota l'introduzione di *due* nuovi termini nel lessico kelseniano: (i) *Rechtsmacht*; (ii) *Ermächtigung*; più specificamente, in argomento Bobbio così scrive:

È indubbio che quando [Kelsen] analizza la *Rechtsmacht*, intesa come situazione giuridica soggettiva, distinta dal diritto riflesso di un dovere altrui e dalla permissione, come quella situazione soggettiva che deriva da una norma giuridica autorizzativa (o *Ermächtigung*), si debba rendere '*Rechtsmacht*' con 'potere giuridico'. Si può aggiungere che la difficoltà dipende anche dal fatto che la terminologia kelseniana non è stata costante: l'uso di '*Rechtsmacht*' in senso tecnico appartiene soltanto all'ultimo periodo, mentre nella prima edizione della *Reine Rechtslehre* viene usato il termine '*Berechtigung*' in una accezione specifica per cui nella seconda edizione, proprio come correlativo di '*Rechtsmacht*' compare '*Ermächtigung*' (termine assente nella prima edizione).<sup>153</sup>

In *secondo* luogo, dal punto di vista *concettuale*, nella revisione della *Reine Rechtslehre*, Bobbio osserva come Kelsen sia riuscito a delineare esplicitamente le modalità di determinazione delle situazioni giuridiche soggettive, collegandole con le diverse funzioni della norma giuridica:

Nella *prima* edizione Kelsen aveva distinto la norma giuridica come attribuzione di un obbligo dalla norma giuridica come autorizzazione, ma aveva inteso per autorizzazione (*Berechtigung* e non *Ermächtigung*) soltanto l'attribuzione di un diritto soggettivo nel senso tecnico e aveva subito precisato trattarsi di una tecnica specifica di determinati ordinamenti giuridici, più precisamente dell'ordinamento capitalistico rispetto al diritto soggettivo privato e dell'ordinamento democratico rispetto al diritto soggettivo pubblico. Nella *seconda* edizione le funzioni della norma diventano tre: il comandare, il permettere, l'autorizzare (*gebieten, erlauben, ermächtigen*).<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> È interessante osservare, dal punto di vista storico, come il volume in esame *Diritto e potere* sia l'ultimo scritto di filosofia del diritto pubblicato in vita da Norberto Bobbio; parimenti, il saggio *Kelsen e il problema del potere* è l'ultimo articolo di Bobbio pubblicato dalla Rivista internazionale di Filosofia del diritto, della quale è stato condirettore.

<sup>153</sup> Norberto Bobbio, *Kelsen e il potere giuridico*. In: Norberto Bobbio / Michelangelo Bovero (eds.), *Ricerche politiche. Saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls*, 1982, p. 8. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 1992, p. 126; 2014, p. 153. Si noti che Bobbio riserva gli aggettivi 'effettivo' per il potere ed 'efficace' per la norma. Cfr. Alessandro Olivari, *Santi Romano ontologo del diritto*, 2016, p. 74, nota n. 16.

<sup>154</sup> [Corsivi miei] Norberto Bobbio, *Kelsen e il potere giuridico*. In: Norberto Bobbio / Michelangelo Bovero (eds.), *Ricerche politiche. Saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls*, 1982, p. 11. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 1992, p. 130; 2014, p. 158. Per una trattazione di tale evoluzione cfr. Aoi Hideo / Suehisa Toshihiko, *Doitsu hōiron to no taiwa [Dialogo con la dottrina giuridica tedesca]*, 2008, p. 34.

In quarto luogo, nella *Teoria generale delle norme*, opera postuma pubblicata nel 1879 – ma le cui idee erano già maturate nel 1965<sup>155</sup> con la pubblicazione del saggio *Recht und Logik*<sup>156</sup> – gli interessi filosofici dell'ultimo Kelsen si spostano sui problemi connessi alla logica delle norme:

La funzione normativa dell'autorizzare consiste nell'attribuire a un individuo il potere di statuire e applicare norme. Una norma morale autorizza il padre a dare al figlio ordini vincolanti. Una norma giuridica autorizza certi individui a produrre o applicare norme giuridiche. Si dice in questi casi che il diritto attribuisce a certi individui un potere giuridico. Dato che il diritto regola la propria produzione e applicazione, la funzione normativa dell'autorizzare ha un ruolo particolarmente importante nel diritto. Solo quegli individui ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce questo potere, possono produrre o applicare norme giuridiche.<sup>157</sup>

Il ventiseiesimo capitolo della *Teoria generale delle norme* tratta, infatti, *quattro* questioni logiche connesse all'autorizzare [in tedesco: *Ermächtigung*], concetto ormai inteso da Kelsen come l'attribuzione del potere giuridico di statuire e di applicare le norme (moralì o giuridiche):

- (i) la *differenza* tra *atto proibito* e *l'atto non autorizzato*: come ha correttamente precisato Bobbio,<sup>158</sup> il *primo* ha per conseguenza una *sanzione*, che è a sua volta un determinato effetto giuridico; il *secondo* ha per conseguenza la *nullità*, che è la mancanza di un effetto giuridico. In questo senso, mutuando le categorie della dottrina civilistica contemporanea, Kelsen intende, a mio avviso, la nullità non come una forma di invalidità (né, tantomeno, come una forma indiretta di sanzione), bensì come una forma di inesistenza.<sup>159</sup>
- (ii) l'*indipendenza* tra *atto autorizzato* ed *atto comandato*: come sottolinea lo stesso Kelsen, l'atto autorizzato da una norma (morale o giuridica) può essere sia comandato, sia non comandato; infatti, solo l'omissione di atti autorizzati comandati è considerata illecita.<sup>160</sup>
- (iii) l'*implicazione* tra l'*autorizzare* ed il *prescrivere*: secondo Kelsen l'autorizzazione implica il prescrivere soltanto quando l'oggetto di autorizzazione riguarda la statuizione normativa.
- (iv) l'*affinità* (non l'identità) tra l'*autorizzare* ed il *permettere*: per Kelsen entrambe tali funzioni divergono dal prescrivere, poiché pongono norme che non possono essere osservate o violate.

---

<sup>155</sup> Cfr. Kazimierz Opalek, *Überlegungen zu Hans Kelsen «Allgemeine Theorie der Normen»*, 1980, p. 12.

<sup>156</sup> Cfr. Hans Kelsen, *Recht und Logik*. In: "Forum", 12 (1965), pp. 421-425.

<sup>157</sup> Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979. Traduzione italiana di Mirella Torre: Hans Kelsen, *Teoria generale delle norme*, 1985, p. 167.

<sup>158</sup> Cfr. Norberto Bobbio, *Kelsen e il problema del potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 58 (1981), numero 4, p. 561. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, 1992, p. 113; 2014, p. 135.

<sup>159</sup> Si noti la differenza tra il linguaggio civilistico ed il linguaggio processual-penalistico; infatti, nel processo penale italiano l'annullabilità civile è chiamata nullità, la nullità civile è chiamata inesistenza e l'inesistenza civile è chiamata abnormità. Cfr. Giovanni Conso / Vittorio Grevi / Marta Bargis (eds.), *Compendio di procedura penale*, 2014, p. 294.

<sup>160</sup> Cfr. Atarashi Masayuki, *Keruzen no kenriron kihonkenron [La teoria dei diritti fondamentali in Kelsen]*, 2009, p. 17.

In conclusione, soltanto l'ultimo Kelsen dimostrò di comprendere l'importanza del concetto di potere giuridico (in senso generale) rispetto al concetto di diritto soggettivo (in senso tecnico): il *primo*, inteso come potere di produrre e di applicare norme (giuridiche o morali) è essenziale per la rappresentazione di un qualsiasi ordinamento (giuridico o morale); viceversa, il *secondo* è solo uno speciale istituto di specifici ordinamenti giuridici (il concetto di diritto soggettivo fu, per esempio, estraneo alla cultura giuridica giapponese fino al rinnovamento Meiji), concetto perciò incompatibile con una teoria generale dell'ordinamento giuridico (generale nel senso di eidetico, cioè che vale per qualsiasi ordinamento giuridico, superando le contingenze giuridiche degli ordinamenti particolari).<sup>161</sup>

Questa mia conclusione sul concetto kelseniano di potere giuridico [*Rechtsmacht*]<sup>162</sup> sembra trovare appoggio anche nelle critiche formulate da Stanley Lowell Paulson all'interpretazione di *due* noti studiosi (Joseph Raz<sup>163</sup> e Robert Alexy<sup>164</sup>) del problema kelseniano della giustificazione dell'obbedienza alle norme (tesi della normatività nomologica); in particolare, Paulson così scrive:

La chiave è la norma fondamentale in quanto potere creativo di norme o autorizzazione. La norma fondamentale, così dice Kelsen, autorizza un certo individuo od organo, creando così un'autorità produttiva di diritto. Una volta creata, questa autorità può naturalmente autorizzare un'altra autorità, cioè autorizzare, delegare potere o attribuire potere ad un altro individuo od organo.<sup>165</sup>

---

<sup>161</sup> Nel periodo *Heian* (810 – 1185) esisteva non già il diritto soggettivo in *genere*, bensì un diritto soggettivo in *specie*: lo *shiki*. Il sostantivo '*shiki*' designava, infatti, il diritto di godimento del vassallo sulle terre ricevute in *beneficium* dal *daimyō*. In merito cfr. Eric A. Feldmann, *The Ritual of Rights in Japan. Law, Society and Health Policy*, 2000, p. 22. Per un'analisi del concetto kelseniano di potere nel pensiero giuridico giapponese, mi limito invece a segnalare almeno i seguenti *due* saggi: (i) Minobe Tatsukichi, *Kelsen kyoju no kokuho oyobi kokusaiho riron no hihyo* [Una critica alla concezione kelseniana del diritto statale e del diritto internazionale]. In: "Kokkagakukai Zasshi", 44 (1930), numero 8, pp. 1-36; numero 9, pp. 47-78; (ii) Yokota Kisaburō, *Junsui hōgaku no jissai teki kino* [La funzione dell'effettività nella Dottrina pura del diritto]. In: "Kokkagakukai Zasshi", 47 (1933), pp. 1-35.

<sup>162</sup> Secondo Ramon Pils la parola '*Rechtsmacht*' ricorre in Kelsen solo una volta nella sua *Reine Rechtslehre* (p. 139); cfr. Ramon Pils, *Terminologiewörterbuch Hans Kelsen. Deutsch-englisches Glossar für Übersetzungspraxis*, 2016, p. 72.

<sup>163</sup> Segnalo almeno *tre* saggi di Joseph Raz: (i) *The Concept of a Legal System*, 1970, 1980. Traduzione italiana di Paolo Comanducci: *Il concetto di sistema giuridico*, 1977, p. 132; (ii) *Kelsen's Theory of Basic Norm*. In: "American Journal of Jurisprudence", 19 (1974), numero 1, pp. 94-111; (iii) *Voluntary Obligations and Normative Powers*. In: "Proceedings of the Aristotelian Society", 46 (1972), pp. 79-102. Riedizione in: Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson / Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, 1998, pp. 451-470.

<sup>164</sup> In argomento, mi limito a segnalare almeno i seguenti *due* saggi di Robert Alexy in ordine cronologico: (i) *Hans Kelsen Begriff des relativen Apriori*. In: *Neukantianismus und Rechtsphilosophie*, 2002, pp. 179-202 ed in particolare alle pp. 197-199; (ii) *The Argument from Injustice. A Replay to Legal Positivism*, 2002, in particolare alle pp. 96-98.

<sup>165</sup> Stanley Lowell Paulson, *Il problema della giustificazione nella filosofia del diritto di Hans Kelsen*, 2014, p. 52. La questione è stata recentemente ripresa anche in Tommaso Gazzolo, *Essere / dover essere. Saggio su Kelsen*, 2016, p. 74, sebbene originariamente già prefigurata in Antonio De Gennaro, *Diritto e potere in Hans Kelsen*, 1966, pp. 124-134.

#### 1.2.4. Il concetto di potere in Luigi Ferrajoli<sup>166</sup>

Il punto di partenza per un'analisi del concetto di potere così come formulato da Luigi Ferrajoli riposa nel metodo assiomatico che struttura l'impianto sistematico della sua proposta filosofica. Tale metodologia d'indagine appare *in nuce* già nella tesi di laurea di Luigi Ferrajoli intitolata, rielaborando significativamente la perifrasi husserliana *Philosophie als strenge Wissenschaft*,<sup>167</sup> *Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa*, pubblicata in forma di articolo nel 1963 sulla Rivista internazionale di Filosofia del diritto su iniziativa di Norberto Bobbio.<sup>168</sup>

Come ricorda Paolo Di Lucia nella nota biobibliografica della prefazione al suo *Assiomatica del normativo*,<sup>169</sup> è proprio sotto la guida di Bobbio che Ferrajoli concepisce l'impresa mirabile di una teoria generale del diritto rigorosamente costruita sulle solide basi del metodo assiomatico.<sup>170</sup> Sebbene esiti embrionali di questi studi siano stati pubblicati già sia nel 1965,<sup>171</sup> sia nel 1970,<sup>172</sup> il frutto più maturo di questo progetto di ricerca assiomatica è certamente la monumentale opera in tre volumi intitolata *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia* (2007).<sup>173</sup>

Veniamo al concetto di potere. Sebbene Ferrajoli critichi la riduzione kelseniana del *diritto soggettivo* al dovere corrispondente, e, più precisamente – nel linguaggio di Ferrajoli – ad una *garanzia* (primaria o secondaria), nella sua teoria accoglie (almeno parzialmente) il concetto kelseniano di potere giuridico come possibilità di attivare l'ordinamento giuridico a garanzia dei diritti (sia in via legislativa, sia in via giudiziaria).<sup>174</sup> In altri termini: per Ferrajoli (così come per Kelsen) non vi è differenza tra poteri giuridici (pubblici o privati) e poteri politici (istitutivi o rappresentativi), poiché entrambi sono mezzi di produzione di norme (individuali o collettive).<sup>175</sup>

---

<sup>166</sup> Ringrazio Luigi Ferrajoli per i preziosi consigli ricevuti nella stesura e nella revisione di questo paragrafo.

<sup>167</sup> Edmund Husserl, *Philosophie als strenge Wissenschaft*. In: Edmund Husserl, *Aufsätze und Vorträge (1911-1921)*, 1987, pp. 3-62. Traduzione italiana di Corrado Sinigaglia: Edmund Husserl, *La filosofia come scienza rigorosa*, 1994.

<sup>168</sup> Luigi Ferrajoli, *Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa*, 1963, pp. 320-362.

<sup>169</sup> Paolo Di Lucia, *Nota biobibliografica su Luigi Ferrajoli*. In: Paolo Di Lucia, *Prefazione*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, 2011, p. 9; in argomento, segnalo anche Paolo Di Lucia, *Luigi Ferrajoli*. Voce in: Virgilio Melchiorre (ed.), *Enciclopedia filosofica*, 2006, volume IV, p. 4053.

<sup>170</sup> Luigi Ferrajoli stesso ha confermato in un'intervista che fu proprio Norberto Bobbio a metterlo in contatto con i principali giuslogici del tempo: (i) Jerzy Wróblewski; (ii) Georges Kalinowski; (iii) Amedeo Giovanni Conte. Cfr. Luigi Ferrajoli, *Il diritto dimostrato «more geometrico»*. *Intervista a Luigi Ferrajoli di Susanna Marietti*, 2008, p. 71.

<sup>171</sup> Luigi Ferrajoli, *Saggio di una teoria formalizzata del diritto*, 1965, pp. 55-105.

<sup>172</sup> Luigi Ferrajoli, *Teoria assiomatizzata del diritto. Parte generale*, 1970, p. 17.

<sup>173</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 12.

<sup>174</sup> Luigi Ferrajoli, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, 2016, pp. 36-40.

<sup>175</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, pp. 587-588.

All'interno della teoria generale del diritto e della democrazia articolata da Luigi Ferrajoli, il concetto di potere trova cittadinanza nel decimo capitolo *Poteri, diritti e garanzie* del primo volume *Teoria del diritto* dei *Principia Iuris*:<sup>176</sup> tale collocazione assume, a mio avviso, particolare rilievo teorico, nella misura in cui rappresenta l'anello di congiunzione tra la teoria del diritto e la teoria della democrazia;<sup>177</sup> tale importanza ascritta all'esercizio del potere legittimo è stata successivamente esplicitata da Ferrajoli nel suo *Poteri selvaggi* (e poi espansa in *La democrazia attraverso i diritti*):<sup>178</sup>

L'antico contrasto tra il *governo delle leggi* e il *governo degli uomini*, corrispondente all'antico e perenne dilemma e contrasto tra *ragione* e *volontà*, tra *legge della ragione* e *legge della volontà*, tra *diritto naturale* e *diritto positivo*, tra Antigone e Creonte, che fin dall'antichità ha attraversato l'intera storia della filosofia giuridica e politica, è stato così risolto dalle odierne costituzioni rigide con la positivizzazione di quella «legge della ragione», sia pure storicamente determinata e contingente, che si esprime nei principi e nei diritti fondamentali da esse stipulati come limiti e vincoli alla «legge della volontà», che in democrazia è la legge del numero, espressa invece dal principio di maggioranza.<sup>179</sup>

Nel presente paragrafo *Il concetto di potere in Luigi Ferrajoli* saranno illustrati i seguenti *tre* aspetti della concezione ferrajoliana del potere giuridico così come esposta nei suoi *Principia iuris*:<sup>180</sup>

- (i) la *nozione* di potere giuridico in Luigi Ferrajoli;
- (ii) la *struttura* del potere giuridico in Luigi Ferrajoli;
- (iii) la *tipologia* del potere giuridico in Luigi Ferrajoli.

---

<sup>176</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, pp. 587-706.

<sup>177</sup> La questione non è nuova, ma è stata evidenziata almeno dai seguenti *tre* filosofi della politica: (i) Montesquieu (cfr. *L'esprit des lois*, 1748, vol. I, liv. XI, c. 4. Traduzione italiana di Sergio Cotta: *Lo spirito delle leggi*, 1952, 2015, vol. I, p. 293); (ii) John Locke (cfr. *Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government*, 1689, cap. XVIII, § 199. Traduzione italiana di Luigi Pareyson: *Due trattati sul governo. Secondo trattato*, 1968, p. 401. Nuova traduzione con testo inglese a fronte di Anna Gialluca: *Il secondo trattato sul governo*, 1998, p. 335); (iii) Norberto Bobbio (cfr. *Governo degli uomini o governo delle leggi?* In: "Nuova antologia", 117 (1983), numero 1, pp. 135-152. Riedizione in: *Il futuro della democrazia*, 1984, 1991, 1995, pp. 169-194).

<sup>178</sup> Nel suo *La democrazia attraverso i diritti* (2013), Luigi Ferrajoli affronta sia il tema dei *poteri pubblici* (intesi come demarcazione tra libertà di decidere ed illegittimità delle decisioni nello stato costituzionale: pp. 141 e ss.), sia il tema dei *poteri privati* (la cui subalternità ai poteri politici fa ormai parte del costituzionalismo profondo dello Stato moderno: pp. 196 e ss.). Il problema del potere giuridico come limite all'esercizio arbitrario del potere politico è infine discusso anche nel precedente Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 1989, 2011, pp. 147 e ss.

<sup>179</sup> [Corsi originali] Luigi Ferrajoli, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, 2011, p. 14.

<sup>180</sup> Sulla natura giuridica del concetto di potere in Luigi Ferrajoli cfr. Geminello Preterossi, *Principia iuris tra normatività e potere: sullo Stato costituzionale di diritto nella teoria di Luigi Ferrajoli*. In: Luca Baccelli (ed.), *More geometrico. La teoria assiomatica del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, 2012, pp. 25-36.

(i) Per quanto concerne la *nozione* di potere giuridico, Ferrajoli fornisce la seguente definizione:

D.10.1. Potere è la situazione attiva che, ove non sia costituente, è prodotta da una decisione e consiste nella modalità di un atto precettivo i cui effetti si producono nella sfera giuridica altrui e la cui validità dipende dalla sua legittimità.<sup>181</sup>

Da tale definizione ferrajoliana di potere giuridico possono essere, a mio avviso, immediatamente ricavate per deduzione logica almeno le seguenti *quattro* osservazioni:

- (i) il potere giuridico in Ferrajoli *non* è un termine *primitivo* posto da un assioma, bensì un termine *definito* dimostrato da un teorema; più precisamente, tale definizione usa *due* termini *primitivi* (*costituente*: P.13.; *modalità*: P.2.) e *sette* termini *definiti* (*situazione attiva*: D.6.3.; *decisione*: D.9.9.; *atto precettivo*: D.9.7.; *effetto*: D.5.1.; *sfera giuridica*, sia essa *privata*: D.11.36 oppure *pubblica*: D.11.37; *validità*: D.9.17; *legittimità*: D.9.26);
- (ii) riprendendo una consolidata tradizione giurisprudenziale, dogmatica e dottrinale, per Ferrajoli il potere giuridico è una modalità normativa, riconducibile nell'insieme delle situazioni giuridiche attive *soggettive*, in virtù dell'applicazione implicita del quarto postulato della sua teoria assiomatizzata del diritto: “per ogni comportamento, per ogni modalità, per ogni aspettativa e per ogni interesse esiste qualcuno che ne è soggetto”,<sup>182</sup>
- (iii) il potere giuridico in Ferrajoli (fatta eccezione del potere costituente che per la sua informalità non è oggetto né dello studio di Ferrajoli, né della presente ricerca) è costituito esclusivamente da *atti precettivi* (“qualunque atto formale consistente in un precetto ed avente per effetto e significato norme o situazioni che esso è abilitato a produrre a condizione che siano osservate tutte le norme deontiche di grado ad esse sopraordinato, o status precostituiti come suoi effetti dalla norma ipotetico-costitutiva che lo prevede”)<sup>183</sup> e, più precisamente, da quella specie di atti precettivi chiamati *decisioni* (“qualunque atto precettivo abilitato a produrre come effetti le situazioni o le norme da esso prescritte come significati, a condizione che siano osservate tutte le norme deontiche di grado a queste sopraordinato”),<sup>184</sup> con conseguente esclusione (*a parte subiecti*, non *a parte obiecti*: esistono poteri non *costituiti*, ma *costitutivi*) degli *atti costitutivi* (“qualunque atto precettivo costitutivo, il cui significato prescrittivo non sia una situazione, ma uno status giuridico”),<sup>185</sup>

---

<sup>181</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 588.

<sup>182</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 92.

<sup>183</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 504.

<sup>184</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 508.

<sup>185</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 508.

(iv) il potere giuridico in Ferrajoli offre almeno un *duplice* ordine di correlazioni:

(i) il primo ordine di correlazioni intercorre tra *potere, dovere e onere*: tutti e tre tali elementi giuridici sono, difatti, situazioni attive soggettive prodotte da decisioni, consistenti, tuttavia, rispettivamente in atti precettivi, in obblighi o divieti di semplici atti oppure in obblighi ottemperati da atti strumentali;<sup>186</sup>

(ii) il secondo ordine di correlazioni intercorre tra *potere, legittimità e validità*; infatti, per Ferrajoli la validità di un atto presuppone la legittimità del potere del quale è esercizio, sebbene non sia vero il contrario: l'esercizio del potere legittimo può alternamente produrre atti sia validi, sia invalidi ad un controllo giurisdizionale.<sup>187</sup>

(ii) Per quanto concerne la *struttura* del potere giuridico, Ferrajoli ne evidenzia la subordinarietà al principio di legalità (artt. 23, 25 e 97, Cost. It.);<sup>188</sup> conseguentemente, nello stato di diritto [*Rechtsstaat*] vige il principio di legittimità del potere, per cui il potere è al tempo stesso *produttore* di norme e *consumatore* di norme (in quanto su di esse fondato e da esse vincolato).<sup>189</sup>

Pertanto, mentre l'inosservanza delle norme sulla produzione delle decisioni comporta l'illegittimità, formale o sostanziale a seconda del carattere formale o sostanziale delle norme violate, dei poteri che ne sono effetti, l'inosservanza delle norme sulla produzione degli atti formali e delle decisioni che dei poteri sono esercizio comporta l'invalidità degli atti prodotti, anch'essa formale o sostanziale a seconda del carattere formale o sostanziale delle norme da questi a loro volta violate.<sup>190</sup>

---

<sup>186</sup> Il concetto di *onere* (o *dovere libero*, poiché l'inadempimento di tale obbligo non comporta una sanzione, ma la mancata produzione di un effetto giuridico favorevole; si pensi, a titolo esemplificativo, all'onere della prova oppure all'onere testamentario) impegna da secoli la scienza giuridica in ordine alla sua classificazione: sebbene sia stato per lungo tempo considerato una situazione giuridica soggettiva *passiva* (cfr. Giacomo Gavazzi, *L'onere. Tra libertà e l'obbligo*, 1970, 1985, p. 11), la giurisprudenza dottrinale opta oggi per inquadrarlo alla stregua di una situazione giuridica soggettiva *attiva* (cfr. Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 593).

<sup>187</sup> Il concetto di validità (che per Ferrajoli è un concetto unitario, mentre per Conte è un concetto molteplice: cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Minima deontica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 65 (1988), pp. 427-475. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*, 1995, pp. 355-407), inteso quale *análogon* deontico della verità (cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, 2016) pone un problema gnoseologico: le proposizioni della dogmatica di Ferrajoli sono descrittive o prescrittive? In merito, segnalo: Aurelio Gentili, *Lo statuto epistemologico della dogmatica nella teoria del diritto di Luigi Ferrajoli*. In: Stefano Anastasia (ed.), *Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli*. Torino, Giappichelli, 2011, pp. 99-106.

<sup>188</sup> Sui rapporti tra il principio di legalità e potere cfr. Giorgio De Giovanni, *Il diritto e il significato della legalizzazione autonoma del potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 135-141.

<sup>189</sup> Rielaboro in questo senso la metafora usata per il giudice da Federico Stella nel suo *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale* (1975, p. 102). Cfr. Emil Mazzoleni, *Il principio di causalità nei nuovi delitti ambientali. Un'analisi giusfilosofica*. In: "Philosophical News", 6 (2016), numero 2, pp. 62-72 e, in particolare, p. 68.

<sup>190</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 597.

- (iii) Per quanto concerne la *tipologia* del potere giuridico, Ferrajoli distingue *tre* paradigmi *diadici*:
- (i) *Primo* paradigma diadico: potere *costitutivo* vs. potere *decisionale*. Mutuando al potere una distinzione già usata da Ferrajoli in riferimento agli atti precettivi, il potere *costitutivo* è definito come “il potere non costituente di compiere atti costitutivi”, mentre il potere *decisionale* è definito come “il potere non costituente di compiere atti decisionali.”<sup>191</sup>
  - (ii) *Secondo* paradigma diadico: *funzione* vs. *potestà*. Capovolgendo la distinzione tradizionale della dottrina giuridica italiana (già discussa in § 1.1.2.) tra *potere* (esercitato nell’interesse proprio) e *potestà* (esercitata nell’interesse altrui), per Ferrajoli la *funzione* è “qualunque potere imputato a un soggetto con l’obbligo di esercitarlo per soddisfare le aspettative e gli interessi di altri soggetti”; invece, la *potestà* è “qualunque potere consistente in una facoltà attribuita al suo titolare non già nell’interesse di terzi, ma nel suo stesso interesse.”<sup>192</sup>
  - (iii) *Terzo* paradigma diadico: potere *tetico* vs. potere *ipotetico*. Mutuando al potere una distinzione già usata da Ferrajoli in riferimento alle norme, il potere *tetico* è definito come “qualunque potere prodotto da norme tetiche”, mentre il potere *ipotetico* è definito come “qualunque potere prodotto da norme ipotetiche”.<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 600. In questo senso, il concetto di potere decisionale (o deontico) in Ferrajoli è, a mio avviso, sovrapponibile con il concetto di potere deontico in Conte, per le seguenti *tre* ragioni: (i) le decisioni devono – per definizione dello stesso Ferrajoli – osservare tutte le norme deontiche di grado ad esse sopraordinato (cfr. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 508); (ii) il concetto di permesso è un termine primitivo, sia nella teoria di Conte (cfr. *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, p. 15), sia nella teoria di Ferrajoli al primo postulato “di ciò di cui non è permessa la commissione è permessa l’omissione” (cfr. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 91); (iii) sia per Conte (*Dimensions of Nomic Freedom*. In: Ian Frank Carter / Mario Ricciardi (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*, 2001, p. 73), sia per Ferrajoli “la piena libertà, quale pura e semplice facoltà, non si esercita mai nello stato di diritto, con atti giuridici, ma solo con meri comportamenti. Ove infatti l’esercizio di una permissione consista in un atto giuridico e perciò nella produzione di effetti, dobbiamo riconoscere che quella libertà è in realtà un potere” (cfr. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 591).

<sup>192</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, rispettivamente a p. 603 e a p. 604.

<sup>193</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 607. Come evidenzia Ferrajoli stesso (cfr. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 253, nota n. 15), la distinzione tra norme tetiche ed ipotetiche, presentata embrionalmente in Ermanno Vitale (ed.), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, 2001, 2003, p. 172, nota n. 9 e ampliata sistematicamente in Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, pp. 237-246, rieccheggia (con diverso significato) le distinzioni elaborate almeno dai seguenti quattro autori: (i) Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*, 1993, pp. 153-155; (ii) Amedeo Giovanni Conte, *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985, pp. 345-368. (iii) Giampaolo Azzoni, *Condizioni costitutive*, 1986, pp. 160-195 e Giampaolo Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 81; (iv) Riccardo Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, 1998, pp. 36-40 e Riccardo Guastini, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, 2010, p. 14.

L'analisi tipologica del concetto di potere è sviluppata da Ferrajoli abbinando combinatoriamente i tre paradigmi diadici previamente delineati, ottenendo i seguenti *dodici* concetti di potere giuridico:

- (i) le *potestà decisionali*; esempi: il diritto riunione e di associazione, il diritto di voto;
- (ii) le *potestà costitutive*; esempi: il diritto di sposarsi, il diritto di designare un erede;
- (iii) le *funzioni decisionali*; esempi: l'adozione di un regolamento, la produzione di una legge;
- (iv) le *funzioni costitutive*; esempi: l'istituzione di un ente, la nomina di un funzionario;
- (v) le *potestà tetiche*; esempi: il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto al lavoro;
- (vi) le *potestà ipotetiche*; esempi: il diritto di proprietà, i diritti reali, i diritti di credito;
- (vii) le *funzioni tetiche*; esempi: la nomina dell'amministratore di condominio o di una società;
- (viii) le *funzioni ipotetiche*; esempi: il conferimento di una procura alle liti o di un mandato;
- (ix) i *poteri decisionali tetici*; esempi: il potere di irrogare sanzioni penali o disciplinari;
- (x) i *poteri decisionali ipotetici*; esempi: il potere di annullare un atto invalido;
- (xi) i *poteri costitutivi tetici*; esempi: il conferimento della cittadinanza o di una capacità;
- (xii) i *poteri costitutivi ipotetici*; esempi: il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.

A questa tipologia (formulata *a priori* e composta da dodici elementi mutuamente esclusivi e congiuntamente esaustivi) del potere giuridico di Ferrajoli, convengono almeno *due* osservazioni.

In *primo* luogo, tutti e dodici i poteri giuridici individuati da Ferrajoli sono *atti diapraxici* [in tedesco: *diapraxischer Akt*; in inglese: *diapraxical act*; in francese: *acte diapraxique*; in polacco: *akt diapraksyjne*; in giapponese: *kōireنشū*] o, più semplicemente, *diapraxemi* [in tedesco: *Diapraxem*; in inglese: *diapraxeme*; in francese: *diapraxème*; in polacco: *diapraksem*; in giapponese: *renشū*], poiché sono atti non immediati, la cui attuazione è mediata dall'attuazione di un altro e diverso atto.<sup>194</sup>

In *secondo* luogo, tutti e dodici i poteri giuridici individuati da Ferrajoli sono costitutivi per quanto riguarda il loro effetto giuridico; infatti, in virtù della definizione di potere giuridico elaborata da Ferrajoli medesimo, tutti i poteri giuridici sono costitutivi di un effetto giuridico creativo, modificativo o estintivo, altrimenti non potrebbero essere considerati poteri giuridici (fermo restando la possibilità di produrre effetti costitutivi non deontici, ma ontici: per identificare tali poteri giuridici Ferrajoli utilizza l'espressione "poteri giuridici puramente costitutivi").<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> Il concetto di atto diapraxico è stato elaborato dal filosofo pavese Amedeo Giovanni Conte, del quale segnalo in argomento almeno i seguenti *due* saggi: (i) *Pragmatica negativa*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. La filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, 2011, pp. 67-78. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, 2016, pp. 000-000; (ii) *Diapraxía*. In: Cananzi, Daniele M. / Righi, Roberto (eds.), *Ontologia e analisi del diritto. Studi per Gaetano Carcaterra*, 2013, volume I, pp. 419-424.

<sup>195</sup> Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 509. In argomento, segnalo anche Gaetano Carcaterra, *I Principia iuris di Luigi Ferrajoli e le norme costitutive*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. La filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, 2011, pp. 55-65 e, in particolare, p. 59.

### 1.2.5. Il concetto di potere in Gaetano Carcaterra

Il punto di partenza per un'analisi del concetto di potere<sup>196</sup> così come formulato da Gaetano Carcaterra riposa nell'analisi (storica, filosofica e giuridica) almeno dei *quattro* suoi seguenti saggi:

- (i) *Le norme costitutive* (1974; 2014);
- (ii) *La forza costitutiva delle norme* (1979);
- (iii) *Del potere giuridico* (2003; 2005);
- (iv) *Presupposti e strumenti della scienza giuridica* (2012; 2015).

(i) Per quanto concerne l'opera *Le norme costitutive*, la questione del potere giuridico è affrontata da Carcaterra nell'alveo della sua analisi della costitutività nel pensiero e nell'esperienza giuridica; più specificamente, Carcaterra illustra il fenomeno della costitutività (del diritto e nel diritto) tramite *tre* esempi paradigmatici: (i) le sentenze costitutive;<sup>197</sup> (ii) i diritti potestativi;<sup>198</sup> (iii) i poteri giuridici.

Riprendendo una distinzione (di ispirazione hohfeldiana) elaborata del giurista Rosario Nicolò (considerato uno dei padri, insieme a Filippo Vassalli, del Codice civile italiano oggi vigente),<sup>199</sup> Carcaterra distingue i diritti *soggettivi* (assoluti o relativi), a cui corrisponde un *dovere* giuridico, dai diritti *potestativi*, a cui corrisponde una mera *soggezione* (nel lessico hohfeldiano: *liability*).<sup>200</sup>

In questo senso, il concetto di costitutività è assunto da Carcaterra per spiegare la natura privatistica del rapporto giuridico, fenomeno normativo per il filosofo limitato “dalle specificazioni di una situazione sfavorevole e di un soggetto passivo che si profilano dinanzi alla norma stessa.”<sup>201</sup>

---

<sup>196</sup> Amedeo Giovanni Conte, in margine all'opera di Carcaterra intitolata *Il problema della fallacia naturalistica: la derivazione del dover essere dall'essere* (1969), nota come la concezione del potere giuridico come prodotto culturale mostri suggestive ed insospettite irrelazioni tra l'ontico (essere; *is*; *Sein*) ed il deontico (dover essere; *ought*; *Sollen*). Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Su Carcaterra*. In: “Rivista di filosofia”, 67 (1976), numero 4, pp. 101-105. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*, 1989, pp. 163-169.

<sup>197</sup> Il fondamento normativo italiano delle sentenze costitutive è l'art. 2908, c.c., il quale così recita: “Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.” Elenco in questa nota almeno i seguenti *dieci* esempi di sentenze costitutive: (i) la separazione personale dei coniugi (art. 150, c.c.); (ii) lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (artt. 1 e 2, legge 1 dicembre 1970, n. 898); (iii) il disconoscimento della paternità (art. 244, c.c.); (iv) l'annullamento del contratto per vizio della volontà (art. 1427, c.c.); (v) la rescissione del contratto per lesione (art. 1448, c.c.); (vi) la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453, c.c.); (vii) la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità (art. 1467, c.c.); (viii) l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932, c.c.); (ix) l'interdizione e la nomina del tutore (art. 414, c.c.); (x) l'annullamento di un atto amministrativo invalido (art. 29, D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104).

<sup>198</sup> Per un'analisi dei diritti potestativi come poteri giuridici, mi permetto di rinviare al precedente paragrafo § 1.1.7.

<sup>199</sup> Rosario Nicolò, *Istituzioni di diritto privato*, 1962, vol. I, p. 33.

<sup>200</sup> Per un'analisi del concetto hohfeldiano di potere giuridico, mi permetto di rinviare al precedente paragrafo § 1.2.2.

<sup>201</sup> Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974, p. 81 (riedizione: 2014, p. 87).

È proprio in questo passaggio dogmatico che Carcaterra sviluppa la teoria del diritto potestativo dal punto di vista costitutivistico, ampliando tale categoria dottrinale ai poteri ed alle potestà; in particolare, Carcaterra così spiega tale dilatazione del paradigma dei diritti potestativi:

Il diritto potestativo definito come potere di produrre immediatamente modificazioni giuridiche *sfavorevoli* per un *soggetto passivo*, può venire generalizzato in una figura dalle capacità esplicative più ampie se si elidono queste determinazioni secondarie e si mette a fuoco invece ciò che quella definizione sembra lasciare in ombra, ossia il fatto appunto che il potere, nella sua accezione più lata ma anche più essenziale, è proprio la possibilità di produrre immediatamente modificazioni, di creare realtà giuridiche, quale che ne sia la specie, in virtù di una norma che tali modificazioni e realtà costituisca in dipendenza dell'esercizio del potere stesso.<sup>202</sup>

In altri termini: Carcaterra, applicando la sua teoria della costitutività di norme all'istituto giuridico dei diritti potestativi, non solo sperimenta e dimostra la fecondità concettuale della categoria della costitutività nel diritto, ma soprattutto trasfigura la figura del diritto potestativo nel potere giuridico, svincolandolo dal presupposto di situazioni giuridiche relazionali sinallagmatiche (tipiche del diritto privato), pur mantenendone il tratto saliente della produzione immediata di effetti giuridici senza la necessità della mediazione di una pronuncia giudiziale. Carcaterra così scrive:

Il concetto della norma costitutiva ha qui un maggior grado di genericità e una più larga portata esplicativa. È più generale esattamente nella misura in cui nel potere risultano generalizzate le proprietà dei diritti potestativi. La norma è costitutiva, ma non più di una modificazione necessariamente sfavorevole; anzi, se teniamo presente l'ampia gamma dei possibili effetti dell'esercizio del potere, dobbiamo dire che la norma non incide necessariamente neppure sulla sfera giuridica di un particolare destinatario: questa sfera si è dilatata e trasfigurata, e ciò che il potere e la norma hanno di fronte come essenziale piano d'incidenza è ora non un microcosmo giuridico, bensì l'ordinamento considerato nel complesso.<sup>203</sup>

(ii) Il concetto di potere giuridico come *modalità* normativa, inteso cioè come la *possibilità* per un soggetto di diritto (persona fisica o persona giuridica) di produrre *immediatamente* effetti (creativi, modificativi od estintivi) in un *rapporto* giuridico (alla produzione di un effetto favorevole ad un soggetto corrisponde la produzione di un effetto sfavorevole ad un altro soggetto) è poi adoperato da Carcaterra anche nella sua successiva opera *La forza costitutiva delle norme* per spiegare il fenomeno della performatività (nel senso di John Langshaw Austin) nel linguaggio normativo.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> [Corsi originali] Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974, p. 82 (riedizione: 2014, p. 88).

<sup>203</sup> Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974, p. 84 (riedizione: 2014, p. 90).

<sup>204</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Le forze costitutive delle norme*, 1979, pp. 27-29.

In particolare, Carcaterra così si esprime sul concetto di potere giuridico nel suo libro *La forza costitutiva delle norme*:

Esercitare un diritto soggettivo è pretendere, e così in qualche modo prescrivere qualcosa, ma esercitare un diritto potestativo è produrre direttamente, non già pretendere alcunché. Più in generale, il potere giuridico non è la possibilità di esigere, ma la possibilità di creare. Analoghe puntualizzazioni la scienza del diritto ha compiute per quanto riguarda le norme che conferiscono questi diritti potestativi e questi poteri.<sup>205</sup>

Al concetto di potere giuridico così come formulato da Carcaterra in queste due sue prime opere (sia *Le norme costitutive*, sia *La forza costitutiva delle norme*) convengono, a mio avviso, almeno le seguenti *due* osservazioni:

- (i) La distinzione tra *poteri* giuridici e *diritti* soggettivi riflette nella formulazione di Carcaterra la dicotomia, posta ad un livello più generale, fra norme *costitutive* e norme *prescrittive* (nel linguaggio di Conte: *deontiche*; nel linguaggio di Ferrajoli: *decisionali*).<sup>206</sup>
- (ii) L'alternativa tra modificazioni *materiali* (o *ontiche*) e modificazioni *ideali* (o *deontiche*) si sostanzia in Carcaterra sia a livello di *atti* (nella contrapposizione intercorrente tra *doveri* giuridici e *poteri* giuridici), sia a livello di *norme* (nella distinzione di hartiana memoria tra norme *primarie* che impongono doveri e norme *secondarie* che attribuiscono poteri).<sup>207</sup>
- (iii) Il saggio *Del potere giuridico* è a mio parere lo studio in cui Carcaterra espone in maniera più sistematica la sua ricerca sul concetto di potere giuridico, offrendo al lettore un'accurata analisi di tale categoria teorica in riferimento (i) sia al *carattere costitutivo*; (ii) sia alla *derivazione logica*.<sup>208</sup>
  - (i) Per quanto concerne il *carattere costitutivo* dei poteri giuridici, Carcaterra distingue, attraverso una comparazione tra l'attività *nomothetica*<sup>209</sup> del legislatore e l'attività di pressione ad opera di una *lobby* sul legislatore stesso, il potere *politico* (volontà *promotiva*) esercitato dalla lobby dal potere *giuridico* (volontà *costitutiva*) esercitato dal legislatore: il titolare di un potere giuridico – come nel *fiat* divino – produce, difatti, effetti *ipso jure*.<sup>210</sup>

---

<sup>205</sup> Gaetano Carcaterra, *Le forza costitutiva delle norme*, 1979, p. 28.

<sup>206</sup> In argomento, segnalo anche Manuel Atienza / Manero, Juan Ruiz, *Sulle norme che conferiscono poteri*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini (eds.), *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica*, 1994, pp. 31-43.

<sup>207</sup> Cfr. Herbert Hart, *The Concept of Law*, 1961. Traduzione italiana di Mario Alessandro Cattaneo: Herbert Hart, *Il concetto di diritto*, 1965, pp. 108-116 e pp. 126-130.

<sup>208</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, pp. 55-70.

<sup>209</sup> Carcaterra usa qui l'aggettivo 'thetic' in senso contiano. Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*. In: Giuliano di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*, 1977, pp. 147-165.

<sup>210</sup> Cfr. Ilmar Tammelo, *Principles and Methods of Legal Logic*, 1969. Traduzione giapponese di Ryo Taira e Hajime Yoshino: Ilmar Tammalo, *Gensoku to hōteki ronri no hōhō*, 1971, p. 17.

Più in dettaglio, Carcaterra così esprime il carattere costitutivo del concetto di potere giuridico:

Ciò che caratterizza un potere giuridico non è soltanto la particolare struttura della protasi e dell'apodosi del condizionale che lo rappresenta, ma è anche la natura del condizionale stesso, vale a dire del nesso, espresso nel sintagma *se allora*, che lega la protasi all'apodosi, nesso noto ai giuristi e ai teorici del diritto come nesso di causalità giuridica.<sup>211</sup>

(ii) Per quanto concerne la *derivazione logica* dei poteri giuridici, Carcaterra fonda la propria ipotesi adottando come presupposto la concezione del diritto come *prodotto culturale*<sup>212</sup> (nel senso popperiano del termine);<sup>213</sup> infatti, per Carcaterra alla teoria della costituzione di fatti giuridici *sociali* come creazione di *significati giuridici* è parallela l'idea della costituzione dei fatti giuridici *normativi* come creazione di *fatti culturali*.<sup>214</sup> In merito Carcaterra così scrive:

La natura culturale del diritto può far apparire ovvia ed immediata la spiegazione. [...] Il diritto oggettivo è un progetto che dà forma ad una comunità e i fondatori sono gli autori di questo progetto. [...] Il potere giuridico dei fondatori è semplicemente la esplicazione di un potere culturale, per cui se l'autore dice (stabilisce) che la sua opera è questa, allora essa effettivamente è questa, e ciò non presuppone niente altro che la capacità dell'uomo di creare nella cultura.<sup>215</sup>

La genealogia carcaterriana dei poteri giuridici ripropone, tuttavia, il seguente secolare quesito giusfilosofico: come si può imputare ad altri il prodotto della propria creatività?<sup>216</sup>

---

<sup>211</sup> [Corsi originali] Gaetano Carcaterra, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, p. 62.

<sup>212</sup> La concezione del diritto come prodotto culturale è alla base di ogni studio di *Antropologia giuridica*, oggi disciplina autonoma volta a sperimentare nei sistemi normativi le categorie concettuali dell'*Antropologia culturale*. Essendo perciò la letteratura in materia estremamente ricca e variegata, mi limito a segnalare i seguenti due testi che reputo pertinenti al discorso trattato: (i) Rodolfo Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, 2007, p. 251; (ii) Francesco Remotti, *Cultura. Dalla complessità all'impovertimento*, 2011, p. 148.

<sup>213</sup> Cfr. Karl Raimund Popper, *Three Worlds*. In: "Michigan Quarterly Review", 1 (1979), numero 1, pp. 1-23. Traduzione italiana di Paola Rumore: Karl Popper, *I tre mondi. Corpi, opinioni e oggetti del pensiero*, 2012, p. 26.

<sup>214</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2012, 2015, pp. 114-119.

<sup>215</sup> Gaetano Carcaterra, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, p. 65.

<sup>216</sup> La domanda in esame non è nuova, ma è già stata analizzata da più filosofi del diritto. In argomento, mi limito a segnalare almeno il seguente saggio: Herbert Hart, *The Ascription of Responsibility and Rights*. In: "Proceedings of the Aristotelian Society", (49) 1949, pp. 171-194. Traduzione italiana di Vittorio Frosini: Herbert Hart, *L'ascrizione di responsabilità e diritti*. In: Herbert Hart, *Contributi all'analisi del diritto*, 1964, pp. 5-36.

La risposta di Carcaterra è considerare il *potere* giuridico alla stregua di un concetto *disposizionale*:<sup>217</sup> riprendendo la distinzione fenomenologica husserliana tra *forma* della coscienza e il suo riempimento con un *contenuto*,<sup>218</sup> Carcaterra, infatti, distingue (in senso hobbesiano: “*Auctoritas, non veritas facit legem*”)<sup>219</sup> l’attività dei *fondatori* (il potere *costituente*) dalla disposizione della *comunità* (la norma *fondamentale* in senso *kelseniano*;<sup>220</sup> un fatto giuridico *preistituzionale* in senso *searliano*).<sup>221</sup> In argomento, Carcaterra così scrive:

Data la disposizione della comunità, se i fondatori stabiliscono che un certo insieme di norme costituisca il diritto della comunità *C* allora effettivamente quell’insieme diventa il diritto di *C*. Ciò significa che è il fondamento del potere giuridico originario e ne spiega l’esistenza.<sup>222</sup>

Utilizzando un paragone tratto dalla chimica inorganica, si potrebbe affermare quanto segue: che l’idrossido di sodio (NaOH; fuor di metafora: l’*attività dei fondatori*) è un reagente (‘reagente’ – similmente a ‘solubile’ – è un termine disposizionale), implica che se immerso nell’acido cloridrico (HCl; fuor di metafora: la *disposizione della comunità*), si ottenga necessariamente (in virtù del principio di conservazione della massa o legge di Antoine Lavoisier) del sale da cucina o cloruro di sodio (NaCl; fuor di metafora: il *potere giuridico*).<sup>223</sup> Più esplicitamente, Carcaterra afferma quanto segue:

---

<sup>217</sup> Cfr. Gilbert Ryle, *The Concept of Mind*, 1949, 2002. Traduzione italiana di Ferruccio Rossi-Landi: Gilbert Ryle, *Lo spirito come comportamento*, 1955. Nuova traduzione italiana di Gianfranco Pellegrino: Gilbert Ryle, *Il concetto di mente*, 2007, cap. V (disposizione e avvenimenti), pp. 112-149.

<sup>218</sup> Cfr. Edmund Husserl, *Erste Philosophie (1923-1924). Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion*, 1962. Traduzione italiana di Andrea Staiti: Edmund Husserl, *Filosofia prima. Teoria della riduzione fenomenologica*, 2007, pp. 337-339.

<sup>219</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*, 1651. Traduzione italiana (con testo inglese/latino a fronte) di Raffaella Santi: Thomas Hobbes, *Leviatano*, 2001, p. 448.

<sup>220</sup> Cfr. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934. Traduzione italiana di Renato Treves: Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 2009, p. 99.

<sup>221</sup> In argomento, segnalo almeno le seguenti *tre* opere di John Rogers Searle: (i) *The Construction of Social Reality*, 1995, p. 86. Traduzione italiana di Andrea Bosco: *La costruzione della realtà sociale*, 2006, p. 100; (ii) *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 107. Traduzione di Guglielmo Feis: *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, 2010, pp. 141-142; (iii) *Coscienza, linguaggio, società*, 2009, p. 223.

<sup>222</sup> Gaetano Carcaterra, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, p. 66.

<sup>223</sup> Cfr. Robert Boyle, *The Sceptical Chymist: or Chymico-Physical Doubts & Paradoxes*, 1661. Traduzione italiana di Mariella Borella: Robert Boyle, *Il chimico scettico*, 1962, p. 33.

Quando i costituenti esercitano il proprio potere stabiliscono che il progetto comunitario è un certo insieme di norme, allora per ragioni puramente logiche – per *modus ponens*<sup>224</sup> – il progetto si oggettiva nella realtà giuridica e storica nel modo definito dai fondatori.<sup>225</sup>

In conclusione, Carcaterra, adoperando una derivazione logica del potere giuridico di tipo pattuale o contrattuale (con illustri precedenti sia filosofici,<sup>226</sup> sia giuridici),<sup>227</sup> perviene alla seguente nozione di potere giuridico (includente a cascata sia i poteri pubblici, come per esempio il potere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'esercitare collettivamente la funzione legislativa ex art. 72 Cost. It.; sia i poteri privati, come per esempio il potere di autonomia privata ex art. 1372, com. 1, c.c., in virtù del quale il contratto ha forza di legge tra le parti).<sup>228</sup>

Il potere giuridico si potrebbe appunto definire la capacità di cui dal diritto sono dotati certi soggetti di determinare i contenuti, a vari livelli, del progetto istituzionale che struttura la stessa comunità. [...] Essi congiungendosi generano la realtà del diritto vigente, ma di questo diritto i poteri sono la fonte della *validità* dei contenuti, mentre la disposizione comunitaria è la fonte della *positività*: senza il sostegno della disposizione comunitaria, il progetto costituito dai fondatori e dagli altri titolari di poteri potrebbe essere solo un *opus* letterario.<sup>229</sup>

(iv) Per quanto riguarda, infine, il concetto di potere giuridico nel pensiero dell'ultimo Carcaterra, occorre volgere lo sguardo al paragrafo *Le norme di trasformazione validative* del terzo capitolo *Le norme di secondo grado: le norme di validità* della seconda edizione rivista e ampliata del manuale di Carcaterra intitolato *Presupposti e strumenti della scienza giuridica* (2012; 2015).

Tale paragrafo ha un *triplice* oggetto: (i) le norme attributive di poteri normativi; (ii) il concetto di potere giuridico; (iii) gli *undici* concetti derivabili per Carcaterra dalle norme attributive di poteri normativi (permesso debole; diritto soggettivo, permesso forte; potere normativo; potere privato; potere pubblico; competenza; capacità; autorità; negozio giuridico; diritto potestativo).<sup>230</sup>

---

<sup>224</sup> Sul *modus ponens* cfr. Karl Raimund Popper, *Logik der Forschung*, 1934, 1966. Traduzione inglese dell'autore: Karl Raimund Popper, *Logic of Scientific Discovery*, 1959, 1968. Traduzione italiana di Mario Trinchero: Karl Raimund Popper, *Logica della scoperta scientifica*. Torino, Einaudi, 1970, p. 82, nota n. 2 e p. 290, nota n. 1.

<sup>225</sup> Gaetano Carcaterra, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, p. 66.

<sup>226</sup> Cfr. Jean-Jacques Rousseau, *Du contrat social: ou principes du droit politique*, 1762. Traduzione italiana (con testo francese a fronte) di Diego Giordano: Jean-Jacques Rousseau, *Il contratto sociale*, 2012, p. 369.

<sup>227</sup> Cfr. Paolo Perulli, *Il dio Contratto. Origine e istituzione della società contemporanea*, 2012, p. 25.

<sup>228</sup> Cfr. Kit Barker / Simone Degeling / Karen Fairweather / Ross Grantham (eds.), *Private Law and Power*, 2016, p. 34.

<sup>229</sup> [Corsivi originali] Gaetano Carcaterra, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*, 2003, 2005, p. 69.

<sup>230</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2012, 2015, pp. 60-65.

Come nota lo stesso Carcaterra,<sup>231</sup> il concetto di *potere* giuridico come *modalità* normativa gioca un ruolo cardinale per *due* aspetti essenziali nel funzionamento di un *ordinamento* giuridico: (i) sia per la *struttura* dell'ordinamento giuridico; (ii) sia per la *dinamica* dell'ordinamento giuridico.

- (i) In *primo* luogo, per la *struttura* dell'ordinamento giuridico è indispensabile il concetto di potere giuridico, perché è proprio attraverso il potere che opera la *delegazione*, cioè il trasferimento della capacità di produrre effetti giuridici da un livello superiore ad un livello inferiore (si pensi, per i poteri pubblici, per esempio, all'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400 sul riparto normativo della potestà regolamentare oppure, per i poteri privati, per esempio, all'art. 2328, c.c. sull'atto costitutivo di una società per azioni).<sup>232</sup>
- (ii) In *secondo* luogo, per la *dinamica* dell'ordinamento giuridico è indispensabile il concetto di potere giuridico, perché è proprio attraverso il potere che è possibile *colmare le lacune* ideologiche (in senso bobbio) <sup>233</sup> dell'ordinamento giuridico, derivanti dall'evoluzione tecnologica e/o culturale della società civile regolata da quell'ordinamento giuridico.

Conseguentemente, prosegue Carcaterra, il potere giuridico, inteso come modalità di produzione di norme giuridiche, può essere definito come “la capacità che una norma attribuisce ad un soggetto di emanare norme valide. Poiché ogni norma valida produce effetti giuridici, si può definire il potere anche dicendo che è la capacità conferita da una norma a un soggetto di produrre effetti giuridici.”<sup>234</sup> In quest'opera, infatti, Carcaterra ricava la definizione di potere giuridico tramite un'analisi dei significati del verbo modale ‘potere’ nel linguaggio giuridico italiano:

Nel potere normativo, infine, la possibilità naturale di agire si trasfigura: l'esercizio del potere normativo implica, sì, un atto anche fisico, che è permesso in senso debole, che anzi si ha il diritto di compiere, perché nessuno deve ostacolarne la effettuazione e, finché il potere sussiste e si mantiene nei suoi limiti, è illecito e inoltre invalido proibirlo da parte delle stesse autorità; ma ora il *si può* è definito intrinsecamente, nei suoi propri effetti, nella sua pura dimensione della giuridicità: è la possibilità di produrre intenzionalmente trasformazioni nel mondo dei fatti istituzionali e quindi delle norme.<sup>235</sup>

---

<sup>231</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2012, 2015, p. 61.

<sup>232</sup> Nella logica kelseniana, tuttavia, la tradizionale distinzione tra poteri pubblici e poteri privati non sussiste, in quanto di natura ideologica. In merito cfr. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934. Traduzione italiana di Renato Treves: Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 2009, p. 134.

<sup>233</sup> Cfr. Norberto Bobbio, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, 1960. Riedizione: *Teoria generale del diritto*, 1993, p. 257.

<sup>234</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2012, 2015, p. 62.

<sup>235</sup> [Corsi originali] Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2012, 2015, p. 64. Si noti che, a differenza della logica hohfeldiana, come ho mostrato nel precedente paragrafo § 1.2.2., nella logica carcaterriana il potere giuridico *non* può essere proibito e, conseguentemente, non è compatibile con la logica deontica, come, peraltro, conferma lo stesso Carcaterra nel suo libro *La logica nella scienza giuridica*, 2015, p. 77.

### 1.2.6. Il concetto di potere in John Rogers Searle

Il concetto di potere, insieme alle regole costitutive ed alle funzioni di *status*, assume dirimente importanza nel pensiero del filosofo statunitense John Rogers Searle; in particolare, il concetto di potere si rinviene in *due* diverse sue opere:

- (i) *The Construction of Social Reality* [*La costruzione della realtà sociale*];
- (ii) *Making the Social World* [*Creare il mondo sociale*].

In *primo* luogo, nell'opera *La costruzione della realtà sociale*, il concetto di potere emerge all'interno dell'indagine searlina sulla struttura logica della realtà istituzionale; più specificamente, Searle nota che l'imposizione di una funzione di *status* determina la possibilità di creare fatti istituzionali, previo accordo collettivo sulle caratteristiche oggetto di imposizione. Scrive Searle:

Dal momento che la creazione dei fatti istituzionali è una questione di imposizione di uno *status* e, con esso, di una funzione su qualche entità che non ha ancora quella funzione di *status*, in generale la creazione di una funzione di *status* è una questione di conferimento di qualche nuovo potere.<sup>236</sup>

In questo senso, per Searle il contenuto dell'intenzionalità collettiva<sup>237</sup> nell'imposizione di una funzione di *status* coincide necessariamente con l'iscrizione a qualche soggetto umano (singolare o plurale) di una qualche forma di potere (condizionale o categorica).

Conseguentemente, la domanda di fondo che permea tutta la teoria generale dei fatti istituzionali (Quanti tipi di fatti istituzionali ci possono essere?) si riduce dunque per Searle ad un diverso quesito, inerente la teoria generale del potere (Quali tipi di potere possiamo creare soltanto con l'accordo collettivo?)

Nell'opera *La costruzione della realtà sociale*, Searle distingue *quattro* distinte forme di potere:

- (i) potere simbolico [in inglese: *symbolic power*];
- (ii) potere deontico [in inglese: *deontic power*];
- (iii) potere onorifico [in inglese: *honorific power*];
- (iv) potere procedurale [in inglese: *procedural power*].

Ai fini della teoria generale del diritto rileva soprattutto il concetto di potere deontico [in inglese: *deontic power*], in quanto la sua precipua caratteristica è per Searle la regolazione dei

---

<sup>236</sup> John Rogers Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995, p. 95. Traduzione italiana di Andrea Bosco: John Rogers Searle, *La costruzione della realtà sociale*, 2006, p. 110.

<sup>237</sup> L'intenzionalità collettiva è uno dei concetti più controversi del pensiero searlina, in quanto mal si concilia con la tradizionale concezione individualista dell'intenzionalità. La letteratura in tema è perciò vastissima; cfr. da ultimo Sara Rachel Chant / Frank Hindriks / Gerhard Preyer (eds.), *From Individual to Collective Intentionality. New Essays*, 2014.

comportamenti umani, mediante imposizione di “diritti, responsabilità, obblighi, doveri, privilegi, titoli, penalità, autorizzazioni, permessi e altri fenomeni deontici del genere.”<sup>238</sup>

Il potere deontico (in senso searliano) è, a mio avviso, suscettibile almeno delle *due* seguenti osservazioni:

- (i) un’osservazione *terminologica*;
- (ii) un’osservazione *concettuale*.

Dal punto di vista *terminologico*, si noti come Searle utilizzi l’aggettivo ‘deontico’ non nel suo senso *logico* (‘deontico’ in quanto contrapposto ad ‘aletico’),<sup>239</sup> bensì in senso *ontologico* (‘deontico’ in quanto contrapposto ad ‘ontico’).<sup>240</sup>

Dal punto di vista *concettuale*, si noti come Searle non delinei un concetto di potere deontico indifferenziato (un genere non differenziato in più specie), bensì distingua *due* categorie di potere deontico, rispettivamente denominate potere convenzionale [in inglese: *conventional power*] e potere non convenzionale [in inglese: *no-conventional power*]: il *primo* conferisce ad un soggetto la capacità di esercitare un potere normativo [in inglese: *normative power*]; il *secondo*, invece, autorizza un soggetto all’esercizio di un potere fisico [in inglese: *physical power*].<sup>241</sup>

Inoltre, sempre da un punto di vista concettuale, si noti come Searle non formuli un concetto di potere convenzionale indifferenziato (una specie non differenziata in più sotto-specie), bensì distingua *due* categorie di potere convenzionale, rispettivamente denominate potere deontico positivo [in inglese: *positive deontic power*] e potere deontico negativo [in inglese: *negative deontic power*]: il *primo* garantisce ad una persona (fisica o giuridica) la capacità (in senso non fisico, ma

---

<sup>238</sup> John Rogers Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995, p. 100. Traduzione italiana di Andrea Bosco: John Rogers Searle, *La costruzione della realtà sociale*, 2006, p. 115.

<sup>239</sup> Nel lessico di Amedeo Giovanni Conte, per esempio, il *potere* deontico, in quanto *possibilità* deontica, coincide con il *permesso*; specularmente, l’*impossibilità* deontica coincide con il *divieto* (cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Dimensions of Nomic Freedom*. In: Ian Frank Carter / Mario Ricciardi (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*, 2001, p. 77); Guglielmo Feis ritiene, tuttavia, che tale terminologia sia concettualmente impropria, poiché anche i divieti *possono* essere adempiuti (cfr. Guglielmo Feis, *L’impossibilità nel diritto*, 2015, p. 134). Dissento dall’ipotesi di Feis, in quanto, a mio avviso, confonde un elemento costitutivo della fattispecie (la statuizione della proibizione) con una condizione obiettiva della sua punibilità (l’inadempimento del divieto). Cfr. Emil Mazzoleni, *Fondamenti a priori del reato impossibile*. In: Stefano Colloca / Paolo Di Lucia (eds.), *L’impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2. Pavia, Collegio Golgi, 10-11 luglio 2013*, 2015, pp. 205-215.

<sup>240</sup> Cfr. John Rogers Searle, *How to Derive “Is” from “Ought”*. In: “The Philosophical Review”, 73 (1964), pp. 43-58.

<sup>241</sup> Un esempio di potere deontico non convenzionale in senso searliano è il potere *ex art.* 13, com. 3, Cost., il quale così recita: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.”

giuridico) di fare qualcosa che altrimenti non si sarebbe potuto fare (esempi: abilitazioni, autorizzazioni, titoli, licenze, diritti potestativi, permessi in senso forte); il *secondo*, invece, esautorava una persona (fisica o giuridica) dalla capacità (in senso non fisico, ma giuridico)<sup>242</sup> di fare qualcosa che altrimenti avrebbe potuto fare (nelle parole di Searle: “viene trattenuto dal fare qualcosa che altrimenti sarebbe stato realizzabile”).<sup>243</sup>

In *secondo* luogo, nel volume *Creare il mondo sociale*, Searle torna nuovamente ad analizzare il concetto di potere giuridico, il quale assume notevole importanza nello studio searliano della struttura della civiltà umana (similmente a quanto avvenne nell'ultimo Kelsen); testimonianza di tale mutamento di prospettiva è l'assegnazione al tema d'un capitolo autonomo (il settimo) intitolato *Il potere. Potere deontico, potere del Background, potere politico e altri tipi di potere*. Ecco l'incipit:

In questo libro ho usato il concetto di potere senza spiegarlo e ho identificato le specifiche forme di potere che sono associate alla realtà istituzionale sociale umana chiamandole “poteri deontici”. Ho identificato questo potere elencando i nomi di tipi generali come obblighi, autorizzazioni, permessi e requisiti. Nel sesto capitolo ho mostrato in che modo questi fattitivi deontici [in inglese: *deontic factitives*] possano avere un ruolo nel comportamento razionale. In questo capitolo spiegherò in che modo il potere deontico si collega in generale al potere e, in particolare, al potere politico. Il mio scopo non è offrire una teoria generale del potere, però non possiamo capire il potere deontico senza dire qualcosa a livello generale a proposito delle relazioni di potere tra gli esseri umani.<sup>244</sup>

Tralasciando l'analisi della riduzione searliana del potere politico a potere deontico (non molto diversa dalla riduzione kelseniana dei diritti politici ai diritti soggettivi in senso tecnico), lo stesso Searle ha sintetizzato le tesi sostenute nelle seguenti *cinque* asserzioni:

---

<sup>242</sup> In questo senso, il concetto di potere deontico negativo searliano coincide, a mio avviso, con il concetto di incapacità [in inglese: *disability*] hohfeldiano, in quanto quest'ultimo, parallelamente al *no-right*, si configura come un *no-power*; si pensi, per esempio, all'art. 36, com. 3, Cost. che recita: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e *non può* rinziarvi.” L'assenza di potere (nel senso hohfeldiano) è, a mio avviso, una forma di impossibilità non riducibile ai tipi di impossibilità normativa finora individuate in dottrina (impossibilità deontica, impossibilità anankastica, impossibilità eidetica, impossibilità thetica), in quanto derivante (non dall'incompiutezza, dall'inesistenza o dall'inconcepibilità di un *type* normativo, ma) dalla mancata ascrizione di un potere (nel senso hohfeldiano); per tale ragione ho chiamato tale categoria concettuale con la denominazione “impossibilità anairetica”. Cfr. Emil Mazzoleni, *Nomologica dell'impossibilità*, 2013, p. 77. Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza discussa il 3 luglio 2013 (relatore: Amedeo Giovanni Conte; correlatore: Giampaolo Azzoni) e depositata per tutti gli effetti di legge presso l'Università di Pavia (di prossima pubblicazione).

<sup>243</sup> John Rogers Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995, p. 100. Traduzione italiana di Andrea Bosco: John Rogers Searle, *La costruzione della realtà sociale*, 2006, p. 116.

<sup>244</sup> John Rogers Searle, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 145. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: John Rogers Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, 2010, p. 193.

- (i) l'agente che usa il potere può ottenere quello che vuole senza curarsi se il soggetto che subisce il potere voglia la stessa cosa (*nozione di potere*);<sup>245</sup>
- (ii) il potere tra gli esseri umani è normalmente esercitato attraverso l'esecuzione di atti linguistici (*vincolo di linguisticità*);<sup>246</sup>
- (iii) il concetto di potere è connesso logicamente al concetto di esercizio intenzionale del potere (*vincolo di intenzionalità*);<sup>247</sup>
- (iv) ogni volta che si parla di potere si deve essere in grado di dire chi è esattamente ad avere il potere, su chi esercita questo potere e che cos'è che viene esattamente imposto di fare (*vincolo di esattezza*);<sup>248</sup>
- (v) la minaccia dell'esercizio del potere, o anche il mero sapere che c'è quest'opzione, può essere in certe circostanze un esercizio di potere.<sup>249</sup>

In conclusione, nell'opera *Creare il mondo sociale*, sebbene Searle abbia cercato di estendere la tipologia di potere precedentemente delineata nel suo *La costruzione della realtà sociale* con il concetto di *background power*,<sup>250</sup> il concetto di potere deontico resta sostanzialmente inalterato; ciononostante, la crescente attenzione di Searle alle relazioni di potere sottese ai fatti istituzionali deonota, a mio avviso, non solo la rilevanza del tema all'interno del pensiero searliano, ma anche la possibile esistenza di poteri non inquadrabili all'interno della tassonomia searliana.<sup>251</sup>

<sup>245</sup> Cfr. John Rogers Searle, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 147. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: John Rogers Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, 2010, p. 195.

<sup>246</sup> Il vincolo di linguisticità che emerge nella nozione searliana di potere è, a mio avviso, incompatibile con l'esistenza non solo di fatti giuridici non linguistici (cfr. Norberto Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, 1942, 2010), ma anche di atti giuridici muti (cfr. Rodolfo Sacco, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, 2015).

<sup>247</sup> Per Searle le attribuzioni dirette di potere sono estensionali, ma le attribuzioni di esercizio intenzionale del potere non sono estensionali. Cfr. John Rogers Searle, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 151. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: John Rogers Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, 2010, p. 202.

<sup>248</sup> Per una critica cfr. Frank Hindriks, *Restructuring Searle's Making the Social World*. In: "Philosophy of the Social Sciences", 43 (2013), pp. 373-389; per una contestazione di tale analisi cfr. Gregory Lobo, *A Critique of Hindriks' Restructuring Searle's Making the Social World*. In: "Philosophy of the Social Sciences", 45 (2015), pp. 356-362.

<sup>249</sup> Anche quest'idea è, a mio avviso, di derivazione kelseniana. Cfr. Bruno Celano, *La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un'introduzione critica*, 1999, p. 269.

<sup>250</sup> L'espressione '*background power*' designa in Searle l'insieme delle pratiche di una comunità nella quale si eserciti collettivamente un potere di pressione sociale, imponendo ai propri membri vincoli normativi soggetti all'irrogazione di sanzioni da parte di qualsiasi altro membro della comunità. Cfr. Olimpia Giuliana Loddo, *The Background Power in Searle's Social Ontology*. In: "Phenomenology and Mind", 1 (2012), numero 2, pp. 59-68.

<sup>251</sup> Cfr. John Rogers Searle, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 173. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: John Rogers Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, 2010, p. 230.

Nell'opera *La costruzione della realtà sociale*, Searle delinea una classe di eccezioni alla sua tesi per cui ogni fatto istituzionale implichi l'imposizione di una funzione di *status* ed ogni imposizione di una funzione di *status* implichi a sua volta l'ascrizione ad un soggetto di un potere deontico; infatti, per Searle esistono fatti istituzionali che implicano non un potere deontico, bensì un puro *status*, denominato “*status* onorifico”, senza l'imposizione di un'ulteriore funzione.<sup>252</sup>

In particolare, Searle ha fornito i seguenti esempi di *status* onorifici:

Se voi avete guadagnato una medaglia, ottenuto una laurea *ad honorem*, se siete stati votati come la persona più popolare della vostra classe, o siete diventati Miss Alameda County, non c'è in generale alcun diritto o potere associato a queste posizioni. Esse sono puramente onorifiche. I loro opposti sono una faccenda di onori negativi. Così, se siete censurati per il vostro cattivo comportamento, rimproverati dai vostri superiori o votati come il meno popolare della vostra classe, questi sono tutti onori negativi. Non è necessario che si applichi un ulteriore potere, positivo o negativo.<sup>253</sup>

Per Searle, dunque, la caratteristica precipua degli *status* onorifici è l'assenza di fattitivi deontici (esempi: diritti, obblighi, permessi, poteri); la natura adeontica degli *status* onorifici è giustificata da Searle adducendo l'assenza di effetti normativi derivanti dall'imposizione di tali specifici *status*:

L'essenza qualitativa dell'onore (e del disonore) è quella di avere *status* valutati (o svalutati) di per se stessi, piuttosto che solo per le loro conseguenze. Esempi sono la vittoria e la sconfitta nei giochi e le forme sanzionate istituzionalmente di pubblico onore.<sup>254</sup>

La domanda che mi pongo in relazione al concetto di *status* onorifico searliano è la seguente: come possono essere regolate le relazioni umane in una società fondata non sul diritto, ma sull'onore? Fermo restando che non possa esistere l'imposizione di uno *status* senza la pur minima conseguenza deontica, si noti come il concetto di potere che guida le azioni normative comprenda, a mio avviso, anche la capacità di ascrivere effetti giuridici a meri *status* onorifici (come, peraltro, sembra ammettere lo stesso Searle allargando nel 2010 i confini del suo previo concetto di potere).<sup>255</sup>

---

<sup>252</sup> Cfr. Giampaolo Azzoni, *Il cavallo di Caligola*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 45-54.

<sup>253</sup> John Rogers Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995, pp. 96-97. Traduzione italiana di Andrea Bosco: John Rogers Searle, *La costruzione della realtà sociale*, 2006, p. 112.

<sup>254</sup> John Rogers Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995, p. 101. Traduzione italiana di Andrea Bosco: John Rogers Searle, *La costruzione della realtà sociale*, 2006, p. 117. In Italia una forma istituzionalmente sanzionata di pubblico onore è l'art. 54, com. 2, Cost. che recita: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

<sup>255</sup> Cfr. John Rogers Searle, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 173. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: John Rogers Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, 2010, p. 230.

Il concetto di potere deontico searliano, in quanto manifestazione di un fatto istituzionale (categoria comprendente un ampio ed eterogeneo fascio di situazioni normative che esistono in virtù di regole: diritti, doveri, obblighi, impegni, autorizzazioni, requisiti, permessi, privilegi), è stato criticato sia da Paolo Costa,<sup>256</sup> sia da Felix Oppenheim:<sup>257</sup> per entrambi, il concetto searliano di potere deontico può alternamente esprimere sia un potere normativo, sia un potere bruto. Le osservazioni emerse in tale dibattito (svoltosi a Camerino il 5 giugno 2002, durante il primo *Colloquio Emilio Betti di Ontologia sociale*, i cui atti sono stati in seguito raccolti da Paolo Di Lucia nel 2003 nel volume collettaneo *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*) sono state peraltro recepite dallo stesso Searle in una nota del suo *Social Ontology and Political Power [Ontologia sociale e potere politico]*, dove ora distingue il potere politico dal potere carismatico.<sup>258</sup>

La questione sollevata da Searle in riferimento all'adeonticità degli *status* onorifici pone, inoltre, notevoli problemi non solo epistemologici, ma anche ontologici, nella misura in cui implica la necessità di formulare una risposta non alla domanda "Che cos'è l'ente?" di aristotelica memoria,<sup>259</sup> bensì al dilemma "Che cos'è ente?" (o, in altri termini: "Quali sono le proprietà dell'ente in quanto ente?") di matrice platonica.<sup>260</sup> Utilizzando un noto paradigma diadico (elaborato da Leibniz<sup>261</sup>, sviluppato da Frege<sup>262</sup> ed osteggiato da Carnap<sup>263</sup>), potremmo dire con diverse parole che la questione searliana dell'adeonticità degli *status* onorifici *non* concerne l'*intensione*, ma l'*estensione* del potere deontico. Senza necessità alcuna di valutare la fecondità concettuale della distinzione fra fatti bruti e fatti istituzionali (tematica non impertinente, ma troppo

---

<sup>256</sup> Paolo Costa, *Fatti e norme. Alcune considerazioni sullo statuto ontologico del potere deontico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*, 2003, pp. 99-104.

<sup>257</sup> Felix Errera Oppenheim, *Potere bruto e potere deontico. Una risposta a Searle*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*, 2003, pp. 105-108.

<sup>258</sup> John Rogers Searle, *Social Ontology and Political Power*. In: Frederick F. Schmitt (ed.), *Socializing Metaphysics*, 2003. Traduzione italiana di Paolo Di Lucia e Sara Spuntarelli: John Rogers Searle, *Ontologia sociale e potere politico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*, 2003, pp. 27-44; sul concetto di potere carismatico segnalo anche Luciano Cavalli, *Carisma. La qualità straordinaria del leader*, 1995, in particolare pp. 61-65.

<sup>259</sup> Aristotele, *Metaphysica*, 1028b Traduzione italiana di Giovanni Reale: Aristotele, *Metafisica*, 2004, p. 289.

<sup>260</sup> Platone, *Sophistis*. Traduzione italiana di Mario Vitali: Platone, *Sofista*, 2008, p. 81.

<sup>261</sup> Gottfried Wilhelm Leibniz, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, 1765, IV, 17, § 8. Traduzione italiana di Domenico Omero Bianca: Gottfried Wilhelm Leibniz, *Nuovi saggi sull'intelletto umano*. In: Gottfried Wilhelm Leibniz, *Scritti filosofici*, 1968, p. 631.

<sup>262</sup> Gottlob Frege, *Über Sinn und Bedeutung*. In: "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik", 100 (1892), pp. 25-50.

<sup>263</sup> Rudolf Carnap, *Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic*, 1947, p. 27. Traduzione italiana di Alberto Pasquinelli: Rudolf Carnap, *Significato e necessità*, 1976, p. 31.

ampia per essere esaminata con la dovuta cura in questa sede, sulla quale rinvio ai più recenti studi in materia),<sup>264</sup> ciò che rileva ai miei fini è evidenziare come Searle abbia formalizzato il potere deontico come una convenzione sociale, un patto collettivo, un accordo non individuale che, attraverso il mistero dell'intenzionalità collettiva, supera la materialità della relazione giuridica con la simbolicità del rapporto normativo. In questo senso, l'esclusione degli *status* onorifici dal novero dei legami deontici non è, a mio avviso, affatto condivisibile, poiché difetta di coerenza con i presupposti della teoria searliana del potere precedentemente esaminati e, in particolare, con il concetto di funzione di *status*: se il concetto searliano di potere deontico implica necessariamente il riferimento ad una situazione soggettiva (analogamente a quanto ritengono i filosofi italiani in riferimento al concetto di potere giuridico), e se si considera il soggetto agente non come un mero fatto bruto, ma alla stregua di un fatto istituzionale (in quanto derivante da una funzione di *status*) allora l'esclusione dell'onore dal concetto di potere è logicamente contraddittoria con tali premesse. A sostegno di questa ipotesi presento il seguente passo di Searle tratto da una nota di *Speech Acts*:

Il fatto che un obbligo possa essere soppiantato da un altro obbligo o che possa essere scusato, o scusato, non qualifica minimamente l'obbligo e tanto meno ne nega l'esistenza. Deve esserci innanzitutto un obbligo che possa essere rimesso o scusato. Io potrei esitare nel decidere a quale di due obblighi in conflitto devo assolvere, quale eseguire e quale infrangere. Potrei essere giustificato nel non fare quel che dovrei per quanto riguarda un particolare obbligo. La mia violazione potrebbe perfino essere scusata, sanzionata o magari incoraggiata. Il fatto che io dovrei fare ciò di cui mi sono assunto l'obbligo è logicamente anteriore a tutto ciò.<sup>265</sup>

---

<sup>264</sup> Se per Anscombe la distinzione (epistemologica) fra fatti bruti e fatti istituzionali ha natura scalare, in quanto dipendente dall'intenzionalità individuale, per Searle la distinzione (ontologica) fra fatti bruti e fatti istituzionali ha natura assoluta, in quanto dipendente dall'intenzionalità collettiva intesa come rappresentazione del mondo. In merito, segnalo almeno i seguenti otto saggi: (i) Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *On Brute Facts*. In: "Analysis", 18 (1958), numero 3, pp. 69-72. Traduzione italiana di Marco Negri: Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *Fatti Brutti*. In: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2013, pp. 295-302; (ii) Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *Intention*, 1963. Traduzione italiana di Cristina Sagliani: Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *Intenzione*, 2014, pp. 17 e ss.; (iii) Dewi Zephaniah Phillips, *Miss Anscombe's Grocer*. In: "Analysis", 28 (1968), numero 6, pp. 177-179; (iv) John Rogers Searle, *Intentionality. An Essays in the Philosophy of Mind*, 1983. Traduzione italiana di Daniele Barbieri: John Rogers Searle, *Dell'intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*, 1985, pp. 44 e ss.; (v) Bernhard Waldenfels, *Comment on John Searle's The Construction of Social Reality*. In: "Analyse & Kritik", 20 (1998), pp. 159-165; (vi) Barry Smith, *Searle and de Soto: The New Ontology of the Social World*. In: Barry Smith / David Mark / Isaac Ehrlich (eds.), *The Mystery of Capital and the Construction of Social Reality*, 2008, pp. 35-51; (vii) Elisa, *G.E.M. Anscombe. The Dragon Lady*, 2014, pp. 117-249; (viii) John Rogers Searle, *Seeing Things As They Are. A Theory of Perception*, 2015. Traduzione italiana di Davide Bordini: John Rogers Searle, *Vedere le cose come sono. Una teoria della percezione*, 2016, in particolare alle pp. 82-84 e alle pp. 164-170.

<sup>265</sup> John Rogers, *Speech Acts. An Essay in Philosophy of Language*, 1969. Traduzione italiana di Giorgio Raimondo Cardona: John Rogers Searle, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, 1976, 1992, 2009, p. 232, nota n. 5.

## 1.7. Il concetto di potere in Georg Henrik von Wright

Il punto di partenza per un'analisi del concetto di potere così come formulato da Georg Henrik von Wright riposa nel decimo ed ultimo capitolo *Norms of Higher Order* [Norme di ordine superiore] del suo libro *Norm and Action* [Norma e azione] (1963).

Per comprendere il concetto di potere nel pensiero di von Wright, occorre, tuttavia, prendere previamente le mosse dall'analisi della sua nozione di "azione normativa" (nell'originale inglese: "*normative action*"):

Con *autorità* di una prescrizione intendo l'agente che dà o emana la prescrizione. L'autorità ordina, permette o proibisce a certi soggetti di fare certe cose in certe occasioni. Chiamando agente l'autorità di una prescrizione, indichiamo che le prescrizioni hanno origine come risultato dell'azione. Per quel particolare modo d'azione che ha come risultato l'esistenza di prescrizioni, coniamo il nome di *azione normativa*.<sup>266</sup>

Se si accetta questa definizione di azione normativa, che presuppone l'ascrizione dell'attività di produzione delle norme al novero delle azioni umane, è possibile risolvere la problematicità delle modalità deontiche iterate (si pensi, a titolo esemplificativo, al permesso di proibire o al proibire un permesso).<sup>267</sup>

In questo senso, per von Wright l'esercizio del potere costituisce non una modalità semplice, bensì una modalità iterata, poiché rende possibile ad un'autorità (pubblica o privata) di ordinare, permettere o proibire (l'ordine, il permesso, il divieto costituiscono in questo caso il contenuto del concetto di potere come modalità normativa).

Il discorso di von Wright presuppone, pertanto, che soltanto una norma di ordine superiore può conferire un potere normativo, nella misura in cui le norme del primo ordine hanno come contenuto atti non normativi; più specificamente, queste norme di ordine superiore prendono il nome di "norme di competenza" [nell'originale inglese: "*competence norms*"]:

Un permesso di ordine superiore dice che una certa autorità *può* (le è consentito) emanare norme di un certo contenuto. Potremmo dire che si tratta di una norma concernente la competenza di una certa autorità normativa. Le norme permissive di ordine superiore si diranno *norme di competenza*.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 75. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 121.

<sup>267</sup> Su queste modalità deontiche iterate cfr. Andrea Rossetti, *Modi deontici nell'ordinamento giuridico*, 2004, p. 134.

<sup>268</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 192. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 254.

Come nota Paolo Di Lucia,<sup>269</sup> von Wright sembra in *Norm and Action* recepire parzialmente la concezione permissivistica del potere di matrice kelseniana per concatenazione produttiva (diversa resta, però, la soluzione per evitare il *regressus ad infinitum*: per von Wright una norma sovrana, per Kelsen una norma fondamentale non posta, ma presupposta);<sup>270</sup> in argomento, von Wright scrive:

In the act of issuing a competence norm, *i.e.* a permissive norm of higher order, the superior authority of higher order may be said *delegate power* to a *sub-authority* of lower order. ‘Power’ here means “competence, by virtue of norm, to act as an authority of norms.” I shall also speak of it as *normative* competence or power.

Si può dire che, nell’emanare una norma di competenza, cioè una norma permissiva di ordine superiore, l’autorità di ordine superiore *deleghi un certo potere* ad una *sub-autorità* di ordine inferiore. Il termine ‘potere’ qui significa “competenza, conferita da una norma, ad agire in qualità di autorità normativa.” In riferimento a ciò, parleremo anche di potere *normativo* o di competenza *normativa*.<sup>271</sup>

Von Wright reputa essenziale [nell’originale inglese: *essential*] il fatto che la delega del potere avvenga necessariamente per il tramite di una norma delegante avente natura permissiva; infatti, secondo von Wright, se una norma delegante ordinasse uno specifico comando oppure prescrivesse un determinato divieto, non si delegherebbe affatto alcun potere alla sub-autorità, poiché questa non sarebbe libera di esercitare una pur minima forma di discrezionalità nei limiti della sua competenza.

Per comprendere questa concezione di von Wright delle norme di competenza, che presenta tratti di analogia con la concezione hartiana delle norme secondarie (che non impongono doveri, ma attribuiscono poteri) e con la concezione bobbiana delle metanorme (che impongono una certa disciplina all’autore delle norme primarie), si pensi, per esempio, alle circolari prefettizie, le quali, pur essendo norme deleganti, non conferiscono poteri ai sindaci, ma impongono loro doveri, da eseguire prontamente, pena l’esercizio di poteri sostitutivi da parte d’un commissario prefettizio.<sup>272</sup>

Al contrario, l’abrogazione della legge n. 237 del 4 febbraio 1926 (“Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti”) e del regio

---

<sup>269</sup> Cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, pp. 25-26.

<sup>270</sup> In argomento, rinvio al precedente paragrafo § 1.2.3. *Il concetto di potere in Hans Kelsen*, in particolare nota n. 148.

<sup>271</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 192. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 255.

<sup>272</sup> Si rammenta, inoltre, che l’attuale quadro ordinamentale, a seguito prima della Riforma Bassanini e poi della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, attuata con la legge n. 131 del 05 giugno 2003, non riserva più alla Prefettura l’esercizio di forme di controllo sugli atti degli enti locali che, se ritenuti illegittimi, possono essere impugnati entro sessanta giorni con la proposizione del ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni a mezzo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In merito, a titolo esemplificativo, rinvio almeno al seguente testo pratico: Edoardo Barusso, *Diritto degli enti locali*, 2008, p. 271.

decreto n. 1910 del 3 settembre 1926 (“Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno”), avvenuto rispettivamente con il decreto-legge luogotenenziale n. 111 del 4 aprile 1944 (“Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie”) e con il decreto-legge luogotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946 (“Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva”), denota come il nostro attuale quadro ordinamentale preveda una vera e propria delega di poteri agli enti locali: il Sindaco non è più un Podestà, mero esecutore degli ordini contenuti nelle norme deleganti dello stato centrale, ma esercita autentici poteri normativi, determinando difatti liberamente i contenuti delle proprie ordinanze nel limite della discrezionalità amministrativa.<sup>273</sup>

Fermo restando questo mio breve *excursus* esemplificativo per saggiare la fecondità concettuale della concezione del potere di von Wright nel diritto degli enti locali italiani, segnalo come von Wright abbia utilizzato in *Norm and Action* lo strumento concettuale della delega del potere, così come sopra delineata, per trarre proprie considerazioni filosofiche in relazione ad almeno i seguenti *cinque* differenti concetti normativi: (i) il concetto di revoca; (ii) il concetto di permesso; (iii) il concetto *nullum crimen sine lege*; (iv) il concetto di validità; (v) il concetto di sistema normativo.

In *primo* luogo, per quanto concerne il concetto di *revoca* [nell'originale inglese: *cancellation*], von Wright sostiene che la revoca non sia un concetto unitario, poiché “vi sono almeno due concetti di revoca” [nell'originale inglese: “*there are just two concepts of cancellation*”], a seconda dello stato di cose [in inglese: *state of affairs*; in tedesco: *Sachverhalten*; in polacco: *stan rzeczy*; in giapponese: *jitai*] (non preesistente, ma) conseguente all'enunciazione dell'enunciato di revoca: da una parte “semplicemente uno stato per il quale non è più vera una proposizione normativa (generica) precedentemente vera” [nell'originale inglese: “*simply one of which a formerly true (generic) norm-proposition is no longer true*”]; dall'altra una “norma negativa” [“*negation-norm*”],

---

<sup>273</sup> Salve le dichiarazioni di incostituzionalità pronunciate dalla suprema corte rispettivamente con la sentenza n. 196 del 24 giugno 2009 e con sentenza n. 115 del 7 aprile 2011, l'art. 54, com. 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, com. 1, D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, che recita “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”, è difatti interpretato pacificamente in dottrina come (non un'autorità, una potestà, una facoltà, una capacità, una competenza, un permesso, un diritto potestativo, ma) un potere normativo. In argomento, segnalo, a titolo d'esempio, almeno i seguenti *tre* saggi: (i) Vincenzo Cerulli Irelli, *Principio di legalità e poteri straordinari dell'amministrazione*. In: “Diritto pubblico”, 13 (2007), numero 2, pp. 345-384; (ii) Fulvio Cortese, *La sicurezza urbana e il potere di ordinanza del Sindaco tra competenze statali e competenze regionali: come districare l'intreccio?* In: “le Regioni”, 21 (2010), numero 1-2, pp. 123-139; (iii) Giuseppe Ugo Rescigno, *Recenti e problematici sviluppi del potere di ordinanza del Sindaco*. In: Roberto Borrello / Michela Manetti (eds.), *Sicurezza urbana: poteri e garanzie*, 2011, pp. 23-62.

la quale rappresenta un vero e proprio esercizio di un potere di revoca di un ordine oppure di una proibizione, poiché sempre implica il permesso di fare oppure di astenersi dal fare quanto revocato (si pensi, per esempio, alla revoca una di proposta costituente esercizio di un potere contrattuale *ex art.* 1328, c.c. oppure alla revoca del mandato costituente esercizio di un potere di rappresentanza *ex artt.* 1723-1726, c.c. oppure alla revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo *ex art.* 21 quinquies, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, introdotto dall'art. 4 del quarto allegato al D.lgs n. 104 del 2 luglio 2010, così come modificato dall'art. 25, com. 1, letta b-ter, D.L. n. 133 del 11 settembre 2014, così come inserito durante la fase di conversione dalla Legge n. 164 del 11 novembre 2014).<sup>274</sup>

In *secondo* luogo, per quanto concerne il concetto di *permesso*, von Wright si domanda se i permessi oggetto di delega da parte di un potere normativo siano qualificabili come “concessione” [nell'originale inglese: “*toleration*”] oppure come “diritto (soggettivo)” [nell'originale inglese: “*right*”]; la risposta a tale quesito riposa per von Wright “dipende da come intendiamo i permessi con i quali autorità superiori del sistema delegano potere alle autorità inferiori” [nell'originale inglese: “*depends upon how we understand the permission whereby superior authorities in the system delegate power to inferior authorities*”].<sup>275</sup> Poiché von Wright parla in merito di “permessi a forza crescente” [nell'originale inglese: “*permissions of increasing degree of strength*”], cioè quelli includenti l'esplicita proibizione rivolta ai terzi di impedire al titolare di compiere l'atto permesso, si deduce, a mio avviso, che i permessi prodotti da una delega di potere siano diritti e, in particolare, diritto potestativi (preciso che von Wright si limiti, tuttavia, a parlare d'una “pretesa” [nell'originale inglese: “*claim*”] dei titolari del permesso nei confronti dei soggetti alla proibizione di ingerenze).<sup>276</sup>

In *terzo* luogo, per quanto concerne il concetto *nullum crimen sine lege*, von Wright nega che il principio di legalità possa essere ridotto ad un principio logico per cui qualunque comportamento che non sia proibito sia *ipso facto* permesso; fermo restando l'interpretazione del principio come *nulla poena sine lege*, cioè come limite al diritto dell'autorità di irrogare pene se queste non siano previste in fattispecie normative (art. 25, com. 2, Cost; art. 1, c.p.), tale principio può essere per von Wright assunto a norma di chiusura di un ordinamento giuridico solo qualora il permesso sotteso a tale norma non consista nella mera assenza di proibizione (permesso debole), poiché altrimenti si presupporrebbe indebitamente l'impossibilità logica di un inventario completo degli atti umani.

---

<sup>274</sup> [Corsivi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 191. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 253.

<sup>275</sup> [Corsivi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, pp. 205-206. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 169.

<sup>276</sup> [Corsivi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 89. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 136.

Questa considerazione di von Wright mi consente di qualificare il principio *nullum crimen sine lege* come l'esercizio di una delegazione del potere normativo, in quanto tale disposizione sottende una norma permissiva in senso forte, perché proibisce alle sub-autorità (ma non a sé stessa) d'esercitare poteri normativi che non abbiano l'esplicito permesso d'esercitare; in merito, von Wright afferma:

Non è contraddittorio considerare i *loro* atti normativi come un campo di atti normativamente chiuso, nel senso che a queste autorità si permette di esercitare soltanto il potere normativo che è stato loro delegato, e nessun altro. Non discuterò qui se tale concezione della competenza delle autorità normative subordinate sia del tutto ragionevole. Si tratta comunque di una concezione logicamente possibile.<sup>277</sup>

In *quarto* luogo, per quanto concerne il concetto di *validità*, von Wright distingue almeno *due* distinti significati che il termine 'validità' designa quando si riferisce ad un sistema normativo:

- (i) validità come esistenza di una specifica norma (unico concetto di validità per Hägerström);
- (ii) validità come legittimità di una specifica norma (unico concetto di validità per Kelsen).<sup>278</sup>

Fermo restando l'analogia intercorrente tra logica aletica e logica deontica in riferimento ai quantificatori ed alle modalità,<sup>279</sup> von Wright nega, tuttavia, che la validità possa essere considerato l'*análogon* deontico della verità,<sup>280</sup> poiché la relatività sottesa al concetto di validità normativa, per il quale una norma è valida solo in relazione ad un'altra norma che ne permette l'emanazione, è priva di proprietà trasmissiva (la validità d'una norma non implica la validità della norma che ne permette l'emanazione; al contrario, la verità d'una proposizione implica la verità della proposizione relativa).

A questa teoria pragmatica della validità ontologica elaborata e sostenuta da von Wright sono state mosse le seguenti *due* critiche da parte di Paolo Di Lucia nel suo *Deontica in von Wright*:

- (i) *Prima* critica: "la permissione di atti di normazione non è condizione necessaria di validità di norme",<sup>281</sup> poiché – come hanno rispettivamente notato sia Scarpelli, sia Conte – esistono casi in cui la validità delle norme giuridiche dipenda "da condizioni diverse dall'esercizio del potere, per esempio da una consuetudine o dalla riferibilità ad un testo consacrato ed immutabile"<sup>282</sup> o, più in generale, da atti che non siano "prodotto d'un atto di posizione, d'un atto thético" (Conte ha designato tale tipo di validità con l'espressione "validità athetica").<sup>283</sup>

---

<sup>277</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 194. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 257.

<sup>278</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 195. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 258.

<sup>279</sup> Cfr. Georg Henrik von Wright, *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, 1968, pp. 11-12.

<sup>280</sup> Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, 2016 [in corso di stampa].

<sup>281</sup> Cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, p. 31.

<sup>282</sup> Cfr. Uberto Scarpelli, *Norma*, 1985, p. 575.

<sup>283</sup> Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Validità athetica*, 1990, p. 163.

(ii) *Seconda* critica: “la permesso di un atto non è condizione necessaria né sufficiente di legittimità praxeonomica di quell’atto”,<sup>284</sup> poiché, altrimenti, sarebbe disconosciuta la nota distinzione dottrinale tra *illiceità* di un atto ed *invalidità* di un atto (si pensi, per esempio, alla differenza intercorrente tra la disposizione testamentaria *deonticamente illecita* ex art. 626, c.c., poiché condizionata *ad exemplum* dalla celebrazione di un matrimonio con una specifica persona e la disposizione testamentaria *anankasticamente illegittima* ex art. 602, c.c., poiché non sottoscritta dal testatore, fermo restando la coincidenza tra illegittimità ed invalidità nella costruzione teorica di von Wright nel suo *Norm and Action*: “al fine di evitare ambiguità, userò sempre il termine ‘validità’ nel senso normativo di “legittimità” [nell’originale inglese: “*legality*”], e mai nel senso fattuale di “esistenza” [nell’originale inglese: “*existence*”] o “essere in vigore” [nell’originale inglese: “*being in force*”]).<sup>285</sup>

Specchio di tale nozione di validità e la definizione di invalidità così formulata da von Wright:

Al concetto di validità appena presentato corrisponde un concetto di *invalidità*. Diremo che una norma è invalida se qualche norma di ordine superiore proibisce all’autorità della norma l’emanazione di tale norma. Se decidiamo di chiamare *illegittimo* l’atto di emanazione di una norma ove vi sia una norma che proibisce un atto siffatto, allora possiamo dire che *per invalidità di una norma* (nel senso ora in discussione) *si intende l’illegittimità dell’atto di emanazione di tale norma*.<sup>286</sup>

Per von Wright, dunque, una norma è valida soltanto se l’atto con il quale ne è stata permessa l’emanazione sia valido; infatti, ogni norma o atto normativo deriva la sua validità immediatamente dalla norma o dall’atto normativo di ordine superiore, al quale è stato delegato il potere d’emanarla: l’invalidità di una norma è accertabile soltanto in relazione ad una norma di grado superiore. Se una norma non è riconducibile, attraverso una catena di subordinazione [nell’originale inglese: “*chain of subordination*”], ad un’altra norma, per von Wright non è conseguentemente possibile accertare né la sua validità, né la sua invalidità: von Wright adopera per contrassegnare tali norme il sintagma “norma sovrana” [nell’originale inglese: “*sovereign*”] e per connotare la validità relativa ad una norma sovrana l’espressione “validità in un sistema o validità assoluta” [nell’originale inglese: “*validity in a system or absolute validity*”].<sup>287</sup>

---

<sup>284</sup> Cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, p. 32.

<sup>285</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 195. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 258.

<sup>286</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 197. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 260.

<sup>287</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 199. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 263.

In *quinto* luogo, per quanto concerne il concetto di *sistema normativo*, von Wright, usando il concetto di sovranità previamente delineato in relazione al concetto di validità, precisa quanto segue:

Tutte le norme che sono anelli di almeno una delle catene aventi origine da norme sovrane emanate da *una stessa autorità* si diranno appartenere ad uno stesso *ordine*, o *gerarchia*, o *sistema*, normativo. Le norme sovrane stesse verranno incluse, per definizione, nel sistema. Un sistema normativo è dunque una classe di una o più norme sovrane, emanate da una stessa autorità, e di norme che, attraverso catene di subordinazione, sono riconducibili a tali norme sovrane.<sup>288</sup>

In un sistema normativo può capitare che una catena di subordinazione termini con una norma invalida, così qualificata poiché la sub-autorità non *poteva* (*i.e.* non le era stato delegato dall'autorità superiore il *potere* di, *i.e.* non le era stato concesso dall'autorità superiore il *permesso* di) emanare tale norma (si pensi, per esempio, nel diritto penale privato al delitto di usurpazione della proprietà di un bene immobile *ex art. 631 c.p.*, oppure, nel diritto penale pubblico, al delitto di usurpazione di funzione pubblica *ex art. 347 c.p.*). Per contrassegnare tali atti von Wright adopera le seguenti due espressioni: “insubordinazione” [nell’originale inglese: “*insubordination*”] oppure “usurpazione” [nell’originale inglese: “*usurpation*”]; in particolare, von Wright così scrive:

Nell’emanare la norma invalida essa ha oltrepassato i limiti posti alla sua competenza normativa dall’autorità superiore. Essa ha usurpato un potere che non solo non le era stato delegato, ma che le era stato espressamente negato. Pertanto, gli atti normativi invalidi si potrebbero anche chiamare atti di *usurpazione*.<sup>289</sup>

La rilevanza (non solo amministrativa, ma anche) penale degli esempi sopra addotti rivela la necessità dell’autorità superiore d’influenzare la sub-autorità cui è stato delegato il potere che si rifiuti di esercitarlo (in tal caso si parla di “violazione di legge”) oppure lo eserciti in maniera eccessiva (in tal caso si parla di “eccesso di potere”) o, comunque, illegittima (in tal caso si parla di “incompetenza”) perseguendo e punendo la sua disobbedienza (si pensi, per esempio, ai vizi di legittimità degli atti amministrativi di cui all’art. 21-*octies*, com. 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241); tuttavia, tale “conflitto di volontà imperative” [nell’originale inglese: “*conflict of commanding wills*”] può finire con la rinuncia dell’autorità superiore di ricondurre all’obbedienza la sub-autorità: in questo caso avviene per von Wright non un’usurpazione, ma una rivoluzione, poiché (in senso kuhniano) sono cambiati i paradigmi normativi: la norma invalida è divenuta una norma sovrana.

---

<sup>288</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 199. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 262.

<sup>289</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 200. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 264.

Secondo von Wright, infatti, “nessun atto normativo può essere sovrano e subordinato ad un tempo”;<sup>290</sup> ciononostante, per il filosofo finlandese la stessa autorità può alternamente compiere sia atti sovrani, sia atti subordinati: ciò spiega la ragione per cui atti normativi compiuti dalla medesima autorità possano appartenere a differenti ordinamenti giuridici, tra loro sia indipendenti (si pensi, per esempio, agli ordinamenti giuridici di due diverse nazioni oppure, a livello letterario, alla distinzione tra l’ordinamento del mondo reale e l’ordinamento del Paese delle Meraviglie),<sup>291</sup> sia intersecanti (si pensi, a titolo esemplificativo, all’ordinamento dell’Unione Europea che penetra nell’ordinamento giuridico italiano per il tramite dell’art. 117, com. 5, Cost. o all’ordinamento consuetudinario internazionale che penetra nell’ordinamento giuridico italiano per il tramite dell’art. 10, com. 1, Cost.).<sup>292</sup>

Logico corollario di queste considerazioni è per von Wright porsi il seguente quesito: “è possibile che *all’interno* di un sistema di norme coesistono diversi ordini in conflitto?” [nell’originale inglese: “can conflicting commands coexist *within* one system of norms?”]<sup>293</sup>

La risposta che von Wright formula in riferimento a tale domanda è la seguente:

It is logically *possible* for a sovereign agent to endorse a conflict of will within a system of norms, *if* endorsing the conflict means to permit, in the weak sense of tolerate, the issuing of conflicting commands by two authorities. But it is *not* logically possible for a sovereign to endorse a conflict of commanding wills within a system of norms, if endorsing the conflict means to permit, in the stronger sense of granting a right, the issuing of conflicting commands. By granting such rights the authority is contradicting his own will.

È logicamente *possibile* che un agente sovrano sottoscriva un conflitto di volontà all’interno di un sistema di norme, *se* sottoscrivere il conflitto significa permettere, nel senso debole di concedere, l’emanazione di ordini in conflitto da parte di due sub-autorità. *Non* è però logicamente [nel senso di razionalmente] possibile che un sovrano sottoscriva un conflitto di volontà imperativa all’interno di un sistema di norme, se sottoscrivere il conflitto significa permettere, nel senso forte di garantire un diritto, l’emanazione di ordini in conflitto. Nel garantire tali diritti, l’autorità contraddice la propria stessa volontà.<sup>294</sup>

---

<sup>290</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 202. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 266.

<sup>291</sup> In merito, rinvio a due saggi: (i) Antonio Incampo, *Funzioni giuridiche fondamentali*. In: Lorenzo Passerini Glazel (ed.), *Ricerche di Filosofia del diritto*, 2007, p. 140; (ii) Emil Mazzoleni, *La norma assente. Nomotropismo in assenza di norme*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 90 (2013), numero 3, pp. 423-436, in particolare p. 431.

<sup>292</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 203. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 267.

<sup>293</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 202. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 266.

<sup>294</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 205. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un’analisi logica*, 1989, p. 269.

In altri termini:<sup>295</sup> sebbene non sia necessario che le sub-autorità in conflitto esercitino i poteri confliggenti loro delegati, tale conflitto è logicamente possibile se, e soltanto se, si concepisce il permesso di esercitare tali confliggenti poteri delegati non come una concessione (permesso debole), ma come un'autorizzazione (permesso forte) ad esercitare un vero e proprio diritto soggettivo (ciò spiega perché i permessi legittimi siano equiparati in von Wright ai diritti soggettivi, identificazione, peraltro riprenda nel diritto amministrativo italiano in riferimento alla assai nota categoria dottrinale delle norme di relazione);<sup>296</sup> più specificamente, von Wright così si esprime:

The answer to the question whether a conflict of commanding wills is logically possible within a system of norms thus depends upon how we understand the permission whereby superior authorities in the system delegate power to inferior authorities. If these permissions amount merely to declarations or promises that the superior authority is going to tolerate certain normative actions on the part of the inferior authorities, then there *may* occur a conflict of commanding wills in the system. But if the power-delegating permissions amount to rights to issue certain norms, *i.e.* if the superior authority undertakes to protect the normative actions of the subordinate authorities by prohibiting other agents to interfere with such actions, then conflicts of will are logically impossible within the system.

Dunque, la risposta alla domanda se sia possibile un conflitto di volontà imperative all'interno di un sistema di norme dipende da come intendiamo i permessi con i quali le autorità superiori del sistema delegano potere alle autorità inferiori. Se tali permessi non sono che dichiarazioni, o promesse, che l'autorità superiore intende tollerare (concedere) certe azioni normative da parte delle autorità inferiori, allora è *possibile* che nel sistema sorga un conflitto di volontà imperative. Ma se i permessi con i quali si delega il potere costituiscono diritti ad emanare certe norme, se cioè l'autorità superiore si impegna a proteggere le azioni normative delle autorità subordinate proibendo ad altri agenti di interferire con tali azioni, allora i conflitti di volontà sono logicamente impossibili all'interno del sistema.<sup>297</sup>

---

<sup>295</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 207. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, p. 271. Il medesimo argomento è stato peraltro recentemente ripreso in Gabriele Contessa, *Only Powers Can Confer Dispositions*. In: "Philosophical Quarterly", 65 (2015), numero 1, pp. 160-176.

<sup>296</sup> In argomento, segnalo almeno i *tre* seguenti saggi: (i) Enrico Guicciardi, *Norme di relazione e norme d'azione: giudice ordinario e giudice amministrativo*. In: "Giurisprudenza italiana", 102 (1951), numero 3, pp. 66-88; (ii) Giandomenico Falcon, *Norme di relazione e norme d'azione. Tradizione e vicende della giustizia amministrativa nella dottrina di Enrico Guicciardi*. In: "Diritto e società", 2 (1974), numero 2, pp. 379-397; (iii) Francesco Volpe, *Norme di relazione, norme d'azione e sistema italiano di giustizia amministrativa*, 2004, pp. 12-41.

<sup>297</sup> [Corsi originali] Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, pp. 205-206. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, pp. 269-270. Il medesimo argomento è peraltro stato subito ripreso anche in Angiola Filipponio, *È sanzionabile il potere?* In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 55 (1978), pp. 908-917.



## 2. Il nome giapponese del potere

### 2.0. L'ambiguità del termine 'potere' nelle lingue naturali

Una ricerca sul *concetto* di potere deve, a mio avviso, prendere necessariamente le mosse dal *nome* del potere e, in particolare, dai principali xenonimi di 'potere' nelle differenti lingue naturali.<sup>298</sup>

---

<sup>298</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, elenco in questa nota il nome del potere in *venticinque* lingue naturali: (i) in italiano: 'potere' (cfr. Giacomo Devoto / Gian Carlo Oli, *Dizionario della lingua italiana*, 2004, p. 2097); (ii) in francese: 'pouvoir' (cfr. Giovanni Tortora, *Dizionario giuridico italiano-francese francese-italiano*, 1994, p. 269); (iii) in castigliano: 'poder' (cfr. Laura Tam, *Dizionario spagnolo-italiano italiano-spagnolo*, 1997, p. 1990); (iv) in inglese: 'power' (cfr. Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, 2004, pp. 1207-1210); (v) in portoghese: 'poder' (cfr. Carlo Parlagreco, *Dizionario portoghese-italiano italiano-portoghese*, 1979, p. 356); (vi) in arabo: 'qūwa' (cfr. Mauro Zonta, *Saggio di lessicografia filosofica araba*, 2014, p. 216); (vii) in tedesco: 'Macht' (cfr. (a) Vladimiro Macchi, *Dizionario delle lingue italiana e tedesca*, 1984, p. 999; (b) Emilio Bidoli / Guido Cosciani, *Dizionario italiano-tedesco tedesco-italiano*, 1957, p. 655; (c) G. C. Lombardo, *Dizionario giuridico tedesco-italiano e italiano-tedesco*, 1944, p. 139; (d) Jacob Grimm / Wilhelm Grimm, *Deutsches Wörterbuch*, 1854, p. 2753); (viii) in islandese: 'makt'; (cfr. Geir Tómasson Zoëga, *A Concise Dictionary of Old Iceland*, 1910, 2004, p. 284); (ix) in greco: 'ἐξουσία' ['exousía'] (cfr. (a) Franco Montanari, *Vocabolario della lingua greca*, 2004, p. 671; (b) Henry George Liddell / Robert Scott, *A Lexicon*, 1909, 2007, p. 238; (c) Renato Romizi, *Greco antico. Dizionario greco italiano etimologico ragionato*, 2001, p. 71; (d) Arnold Mandeson, *Téleio italo-ellēnikó lexikó*, 1991, p. 1790); (x) in polacco: 'władza' (cfr. (a) Paweł Kalina, *Podręczny słownik niemiecko-polski*, 1969, p. 401; (b) Aleksander Brückner, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, 1993, p. 624); (xi) in russo: 'vlast' (cfr. Karl Blattner, *Langenscheidts Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache*, 1973, p. 339); (xii) in gaelico: 'cumhachd' (cfr. (a) Alexander MacBain, *An Etymological Dictionary of the Gaelic Language*, 1896, 1911, 2012, p. 117; (b) Malcolm MacLennan, *A Pronouncing and Etymological Dictionary of the Gaelic Language*, 1925, 1979, 2005, p. 115 e p. 531; (c) Angus Watson, *The Essential Gaelic-English English-Gaelic Dictionary*, 2012, p. 82 e p. 405); (xiii) in svedese: 'makt' (cfr. Sören Johanson / Enrico Tiozzo / Lillemor Swedenborg, *Norstedts svensk-italienska ordbok / Norstedts italiensk-svenska ordbok*, 1994, p. 347 e p. 521); (xiv) in ceco: 'moc' (cfr. Marie Machová Turcato, *Dizionario ceco. Italiano-ceco, ceco-italiano*, 2000, p. 146); (xv) in sloveno: 'môč' (cfr. Diomira Fabjan Bajc, *Sloveno compatto. Dizionario sloveno-italiano, italiano-sloveno*, 2007, p. 485); (xvi) in ungherese: 'hatalom' (cfr. Zsuzsanna Kovács Romano, *Dizionario ungherese. Italiano-ungherese, ungherese-italiano*, 1991, p. 150); (xvii) in latino 'potestas' (cfr. Gian Biagio Conte / Emilio Pianezzola / Giuliano Ranucci, *Il latino*, 2010, p. 2171); (xviii) in hindi: 'sciakti' (cfr. Nishu Varma, *Dizionario hindi. Italiano-hindi, hindi-italiano*, 1995, p. 149); (xix) Nishu Varma, *Dizionario hindi. Italiano-hindi, hindi-italiano*, 1995, p. 149; (xx) in albanese: 'pushtet' (cfr. Paola Guerra / Alberto Spagnoli, *Dizionario albanese. Italiano-albanese, albanese-italiano*, 1993, p. 143); (xxi) in swahili: 'mamluku' (cfr. Maddalena Toscano, *Dizionario swahili. Italiano-swahili, swahili-italiano*, 1992, p. 156); (xxii) in romeno: 'putere' (cfr. Doina Condrea Derer, *Dizionario romeno. Italiano-romeno, romeno-italiano*, 1992, p. 204); (xxiii) in armeno: 'uzh' (cfr. Barbara Grassi / Roosanna Harutyunyan, *Dizionario armeno. Italiano-armeno, armeno-italiano*, 2016, p. 616); (xxv) in ucraino: 'vláda' (cfr. Lorenzo Pompeo / Mariana Prokopovych, *Dizionario ucraino. Italiano-ucraino, ucraino-italiano*, 2000, p. 218); (xxv) in finlandese: 'valta' (Lorenzo Amato / Katia Brunetto / Lena Dal Pozzo, *Dizionario finlandese*, 2016, p. 475).

Tale indagine di linguistica contrastiva è a mio avviso rilevante dal punto di vista giusfilosofico per una ricerca (non solo sul termine, ma anche) sul concetto di potere per *due* ragioni distinte:

- (i) perché permette di individuare spie linguistiche di fenomeni filosofici,<sup>299</sup>
- (ii) perché consente di capire i fondamenti del linguaggio giuridico.<sup>300</sup>

Il sostantivo italiano ‘potere’ è un termine polisemico; per esempio, Salvatore Battaglia nel suo dizionario enumera addirittura trentaquattro diverse accezioni del sostantivo ‘potere’, diciannove delle quali di natura strettamente giuridica.<sup>301</sup> Dal punto di vista etimologico, infatti, la parola italiana ‘potere’ è la continuazione dal latino volgare ‘*potēre*’ (e ancora prima dal latino classico ‘*pōsse*’),<sup>302</sup> il cui participio presente ‘*pōtens*’ (che significa “potente”) è, secondo Giacomo Devoto, la sola sopravvivenza (insieme al perfetto ‘*pōtuī*’, che significa “potei”) nel latino classico del sistema in -e- dell’antico verbo ‘*potē*’ attestato anche nell’area osco-umbra (‘*potēre*’ non può, difatti, essere il denominale di ‘*pōtis*’, poiché questo ha, come suo denominale, ‘*potiri*’).<sup>303</sup>

In questo senso, secondo Tristano Bolelli, ‘*potē*’ appare un causativo di ‘*petēre*’ (con la conseguenza che il significato originario potrebbe quindi essere “sollecitare”, “indirizzare”, “dirigere”), affermatosi mantenendo nel condizionale ‘*pot(e)rei*’ e nel congiuntivo imperfetto ‘*pot(u)issem*’, mentre nell’indicativo congiuntivo e nell’infinito presente si continuano le forme risultanti dall’incrocio di ‘*potis*’, che significa “capace” e di ‘*esse*’, che significa “essere”.<sup>304</sup>

Più precisamente, secondo Alberto Nocentini, il verbo latino classico ‘*pōsse*’, che significava propriamente “potere”, origina dalla contrazione della locuzione latina ‘*pōtis esse*’, che significa “essere capace”, laddove l’aggettivo ‘*pōtis*’ corrisponde al sanscrito ‘*patis*’, che significa “signore”, “padrone”, al greco ‘*pōsis*’, che significa “sposo” e al lituano ‘*pàts*’, che significa “lui stesso”.<sup>305</sup>

Infine, come riportano Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli nel loro dizionario etimologico,<sup>306</sup> la più antica attestazione di ‘potere’ nel senso di “potere giuridico” risale al primo volume de *La scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri [San Sebastiano al Vesuvio, 1753 – Vico Equense, 1788];<sup>307</sup> invece, l’aggettivo ‘potestativo’ compare per la prima volta nel linguaggio giuridico italiano all’art. 1170 del *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia* (1806).

---

<sup>299</sup> Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Res ex nomine*, 2009, pp. 23-24); (xi)

<sup>300</sup> Cfr. Riccardo Guastini, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, 2010, p. 3.

<sup>301</sup> Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, 1961-2002, vol. XIII, pp. 1116-1122.

<sup>302</sup> Alfons Walde / Johann Baptist Hofmann, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, 1982, p. 347.

<sup>303</sup> Giacomo Devoto, *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico*, 1966, 1968, p. 326.

<sup>304</sup> Tristano Bolelli, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 2012, p. 352.

<sup>305</sup> Alberto Nocentini, *L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, 2010, p. 911.

<sup>306</sup> Manlio Cortelazzo / Paolo Zolli, *Il nuovo Etimologico. Dizionario etimologico della lingua italiana*, 1999, p. 1240.

<sup>307</sup> Gaetano Filangieri, *La scienza della legislazione*, 1780, vol. I, p. 77.

Per quanto concerne le lingue indoeuropee del ceppo slavo, è interessante osservare come lo xenonimo russo di potere ‘*vlast*’ sia etimologicamente affine al termine russo ‘*vladet*’, che significa “possedere”, rivelando, dunque, la medesima affinità etimologica che in italiano lega ‘potere’ a ‘possedere’ attraverso il vocabolo latino ‘*posse*’.<sup>308</sup>

Lo xenonimo russo di potere ‘*vlast*’ conserva, inoltre, la stessa radice ‘*wal-*’, presente sia nella parola polacca ‘*władza*’, sia nel verbo tedesco ‘*walten*’, etimologicamente affine al verbo latino ‘*valere*’; ovviamente tale connessione etimologica non implica un analogo legame sul piano della storia semantica del nome del potere.<sup>309</sup> La medesima radice ‘*wal-*’ è ancora oggi presente in alcuni nomi propri slavi; si pensi, per esempio, al diffuso ‘*Vladimir*’ (in tedesco: ‘*Waldermar*’; in polacco: ‘*Włodzimierz*’; in italiano: ‘*Vladimiro*’) che significa “celebre dominatore” oppure “famoso sovrano”.<sup>310</sup> In tali nomi propri, infatti, la radice ‘*wal-*’ è affiancata dalle forme contratte ‘*mêrus*’ oppure ‘*mêris*’, etimologicamente affini alla parola tedesca ‘*Märchen*’, che oggi significa (in senso generale) “fiaba”, ma in origine significava (in senso tecnico) “testimonianza”.<sup>311</sup>

Concludo questo breve *excursus* etimologico sugli xenonimi di ‘potere’, riportando un passo di Popitz che mostra come al concetto di potere corrispondano diversi termini nelle lingue naturali:

In un senso antropologico generale, la parola ‘potere’ [*Macht*] fa riferimento a qualcosa che l’uomo è in grado di fare, alla sua capacità di imporsi su forze estranee. Nella storia del concetto si trovano numerosi termini che, spesso in modo vago e impreciso, fanno riferimento a questa o quella sfaccettatura del fenomeno. Tuttavia, all’interno di questa varietà, riemerge continuamente il riferimento alla potenza antropologica universale della capacità di imporsi. ‘*Krátos*’ significa una generale superiorità, una capacità di dominare le forze altrui. A Roma, come pure nel Medioevo latino, *potentia* rimane un concetto non specifico, riferito a forze superiori di ogni tipo. A questa tradizione si ricollegano *power* e *pouvoir*, e, nella lingua tedesca medievale e moderna, *Macht*.<sup>312</sup>

---

<sup>308</sup> Si noti, tuttavia, che Leon Petražski usa il termine ‘*pravomočie*’, che conserva la radice ‘*moč-*’, per riferirsi ai diritti su una propria condotta [in inglese: *powers of right*]. Cfr. Edoardo Fittipaldi, *Everyday Legal Ontology. A Psychological and Linguistic Investigation within the Frame of Leon Petrażycki’s Theory of Law*, 2012, p. 242. Ringrazio Amedeo Giovanni Conte ed Edoardo Fittipaldi per avermi segnalato queste indicazioni etimologiche.

<sup>309</sup> Cfr. Friedrich Kluge, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, 1883. Traduzione inglese di John Francis Davis: Friedrich Kluge, *Etymological Dictionary of the German Language*, 1891, 2012, p. 383

<sup>310</sup> Cfr. Johann Christoph Friedrich von Schmid, *Schwäbisches Wörterbuch mit Etymologischen und Historischen Anmerkungen*, 1831, 2010, p. 374

<sup>311</sup> Cfr. Emil Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, 2016, p. 25. Ringrazio Amedeo Giovanni Conte e Wojciech Żelaniec per avermi confermato queste indicazioni etimologiche.

<sup>312</sup> Heinrich Popitz, *Phänomene der Macht*, 1992. Traduzione italiana di Paolo Volontè e Luca Burgazzoli: Heinrich Popitz, *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*, 2015, pp. 16-17.

## 2.1. Le origini sinogrammatiche del nome giapponese del potere: l'epoca Nara

In cinese il primo traduttore di 'potere' è 'quánlì', il quale non deve tuttavia essere confuso con *due* termini affini: 'nénglì' [能力], che significa "facoltà", e 'quányì' [权益], che significa "equità".<sup>313</sup>

Dal punto di vista del *significante*, il termine cinese 'quánlì' può essere scritto con *due* diverse coppie di ideogrammi,<sup>314</sup> in particolare, tale distinzione grafica si è progressivamente sedimentata nel linguaggio giuridico cinese, con la conseguenza che tali varianti hanno assunto *due* significati distinti:

- (i) 'quánlì' [权利], che significa "potere giuridico" (si pensi, ad esempio, ai sintagmi giuridici 'yìjià quánlì' [议价权利], che significa "potere contrattuale", oppure 'yìzhǔ quánlì' [遗嘱权利], che significa "potere di disporre per testamento");
- (ii) 'quánlì' [权力], che significa "potere politico" (si pensi, ad esempio, ai sintagmi giuridici 'lìfǎ quánlì' [立法权力], che significa "potere legislativo", oppure 'sīfǎ quánlì' [司法权力], che significa "potere giudiziario").

Inoltre, il termine cinese 'quánlì' (scritto nella variante grafica 权利), è a sua volta disemico,<sup>315</sup> infatti, 'quánlì' può alternamente significare sia potere (giuridico), sia diritto (soggettivo): i criteri per distinguere tra tali due diversi significati riposa non solo nel contesto, ma soprattutto nel tono.

L'origine della parola cinese 'quánlì' (scritto nella variante grafica 权利) risale al linguaggio cinese classico (in cinese: gǔwén [古文]);<sup>316</sup> in particolare, tale termine compare per la prima volta nel codice Tang, il codice imperiale cinese più antico pervenutoci nella sua interezza grazie alla sua versione commentata denominata *Tang lǚ shuyì* (in italiano: *Commentario al codice dei Tang*).

Sebbene fosse per sua natura una legge penale, il Codice Tang non regolava solo quelle materie che nella tradizione giuridica occidentale sono definite penalistiche o processual-penalistiche [quattrocentoquarantacinque fattispecie di reato, suddivise in dodici libri, sul modello della raccolta

---

<sup>313</sup> Cfr. Zhao Xiuying, *Il dizionario di cinese*, 2013, p. 1706.

<sup>314</sup> Cfr. Giorgio Casacchia / Bai Yukun, *Dizionario cinese-italiano*, 2013, p. 1242.

<sup>315</sup> Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Res ex nomine*, 2009, p. 37.

<sup>316</sup> Il termine 'cinese classico' (in cinese: gǔwén [古文]) è utilizzato nella storia della linguistica cinese per riferirsi convenzionalmente al linguaggio usato in Cina dal 500 a. C. al 200 d. C., in contrapposizione con il 'cinese antico' (in cinese: shànggǔ hànǔ [上古漢語]), detto anche 'cinese arcaico' nella classificazione del linguista Bernhard Karlgren, termine impiegato per riferirsi alla lingua adoperata da Confucio nei suoi *Dialoghi*. Cfr. (i) Hongyuan Dong, *A History of the Chinese Language*, 2014, p. 80; (ii) Luigi Moccia, *Il diritto in Cina. Tra ritualismo e modernizzazione*, 2009, p. 101.

precedentemente codificata durante il governo della dinastia imperiale Sui (581 d.C. – 618 d.C.)],<sup>317</sup> al contrario, tale corpo normativo dedicava ampio spazio sia alla disciplina amministrativa, sia al diritto privato: è proprio in quest'ultimo settore che appare per la prima volta il termine 'quánlì'.<sup>318</sup>

La nascita dello xenonimo cinese di 'potere giuridico' in tale codificazione è a mio avviso assai significativa per *due* ragioni: (i) una ragione *giuslinguistica*; (ii) una ragione *storico-giuridica*.

- (i) In *primo* luogo, dal punto di vista *giuslinguistico*, fu proprio durante la codificazione Tang che iniziarono ad essere utilizzate in Cina le tecniche moderne di interpretazione giuridica e di ragionamento normativo (si pensi, per esempio, alla disciplina dell'analogia).

Il codice Tang rappresentò non solo l'incarnazione legale dell'immutabile ordine morale, ma fu anche raggiunto un livello di eccellenza tecnica tale da renderlo il modello naturale per le età successive.<sup>319</sup>

- (ii) In *secondo* luogo, dal punto di vista *storico-giuridico*, il Codice Tang ebbe per secoli una notevole fortuna non solo in Cina, ma in tutti i paesi dell'Estremo Oriente, in quanto forniva al giurista una disciplina completa, peraltro preceduta da una sintetica esposizione del pensiero confuciano che ne illustrava lo spirito. In argomento, Renzo Cavalieri così scrisse:

L'influenza del codice dei Tang – che viene considerato il capolavoro della legislazione imperiale cinese – fu immensa non solo sullo sviluppo successivo del diritto cinese, ma anche su quello degli altri sistemi giuridici dell'Asia orientale. Per quanto riguarda questi ultimi, è da segnalare in particolare l'importanza determinante che il modello dei Tang ebbe – nel quadro generale della recezione della cultura e delle istituzioni cinesi – sul diritto giapponese. Quanto alla Cina, nel rispetto del principio per cui le leggi disposte dagli antenati erano per definizione giuste e dunque immutabili, dopo i Tang i codici dinastici mantennero sostanzialmente inalterate per oltre mille anni le loro principali caratteristiche strutturali e sostanziali. La straordinaria continuità della legislazione imperiale cinese, peraltro, riguardò soltanto i *lǐ* strettamente intesi, cioè le norme primarie contenute nei codici, ma non valse invece per le eterogenee disposizioni di dettaglio (normalmente decreti imperiali o precedenti giurisprudenziali raccolti dal Ministero delle pene), che li integravano, estendendone o riducendone la portata, o prevedendo aggravanti, attenuanti o eccezioni, e che dopo i Ming furono collettivamente definite 'li', che significa "esempi".<sup>320</sup>

---

<sup>317</sup> Il Codice Tang conobbe plurime versioni, dalla prima stesura del 624 d.C. a quella definitiva del 651 d.C., nonché il commentario emanato per la sua corretta interpretazione, realizzato nel 653 d.C. Cfr. Mauro Mazza, *Le istituzioni giudiziarie cinesi. Dal diritto imperiale all'ordinamento repubblicano e alla Cina popolare*, 2011, pp. 24-27.

<sup>318</sup> Cfr. Wallace Johnson (ed.), *The Tang Code*, 1979, p. 82. In linguistica si è ipotizzato che il termine cinese 'quánlì' nel Codice Tang fosse in origine un calco della parola inglese 'power'. Cfr. (i) Tommaso Pellin, *Lessico grammaticale in Cina (1859-1924)*, 2009, p. 121; (ii) Carlotta Sparvieri, *Dalla modalità classica alla linguistica cinese*, 2013, p. 140.

<sup>319</sup> [Traduzione mia] Geoffrey MacCormack, *The Spirit of Traditional Chinese Law*, 1996, p. 45.

<sup>320</sup> Renzo Cavalieri, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, 1999, pp. 88-89. In argomento cfr. anche Jinfan Zhang, *The Tradition and Modern Transition of Chinese Law*, 2014, pp. 3-40.

La parola ‘*quánlì*’ è, peraltro, sopravvissuta all’evoluzione terminologica conosciuta dal diritto cinese dopo la svolta socialista del Paese,<sup>321</sup> infatti, nel linguaggio giuridico cinese contemporaneo, è attestata, a titolo illustrativo, almeno nei *due* seguenti esempi (il *primo* tratto dal linguaggio giuridico di fonte *legislativa*; il *secondo* tratto dal linguaggio giuridico di fonte *giurisprudenziale*):

Il *primo* esempio è tratto da una legge riguardante la regolazione nazionale dei diritti reali:

*Quánlì rén. Lihài guānxì rén kěyǐ shēnqǐng cháxún, fùzhì dēngjì zīliào, dēngjì jīgòu yīngdāng tígōng.*

Titolari del *potere*. Gli interessati *possono* proporre domanda presso l’organo di registrazione per effettuare una ricognizione e/o ottenere copia delle informazioni registrate.<sup>322</sup>

Il *secondo* esempio è tratto da una sentenza concernente il diritto di proprietà intellettuale:

*Ālibābā gōngsī zhǔzhāng, qí zūyòng shàngshù fúwùqì, yòng yú shèzhì shìtīng yèmiàn shàng de guǎnggào lán, gēcí dēng xiāngguān xīnxī; shèzhì shìtīng yèmiàn de mùdì zàiyú míngquè shìtīng gēqǔ de láiyuán wǎngzhǐ, biànyú xiāngguān quánlì rén zhǔzhāng quánlì, yǔ gēqǔ de liànjiē wúguān; gēqǔ de liànjiē réngrán zhíjiē fāshēng zài kèhù duān yǔ dì sānfāng wǎngyè zhī jiān.*

Alibaba ha confermato che, affittato il server di cui sopra per l’esposizione di finestre pubblicitarie, sulla sua pagina delle impostazioni di prova siano forniti i testi delle canzoni ed altre informazioni correlate; infatti, è un evidente obiettivo delle pagine di prova indicare l’indirizzo URL della canzone, proprio per agevolare il *potere* di far valere il proprio *diritto* sulla stessa, a prescindere dai legami con la medesima, poiché il collegamento con la canzone avviene ancora direttamente tra la pagina del cliente e la pagina di terze parti.<sup>323</sup>

---

<sup>321</sup> Cfr. (i) Angelo Rinella, *Cina*, 2006, p. 35; (ii) John Gilissen, *Diritto cinese. Antichità e tradizione*, 1991, p. 17.

<sup>322</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 18, *Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhēnshí quánlì fǎ* [in italiano: *Leggi sui diritti reali della Repubblica Popolare Cinese*], approvata il 16 marzo 2007 ed entrata in vigore il 16 ottobre 2007. Si noti che nell’esempio riportato il significato ascrivito al verbo modale ‘potere’ non sia il frutto di una mia interpretazione del linguaggio giuridico cinese, bensì sia il risultato di un’autoqualificazione effettuata dal legislatore stesso attraverso una ripresa anaforica del medesimo termine. Si pensi, per esempio, alla formulazione del primo comma dell’art. 1412 del Codice civile italiano concernente il potere di revocare un contratto a favore di terzi: “Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi *può* revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al *potere* di revoca.” Per un’analisi di tale fenomeno semiotico cfr. Maria-Elisabeth Conte, *Deissi testuale ed anafora*. In: Maria-Elisabeth Conte, *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*, 1999, pp. 11-27.

<sup>323</sup> [Traduzione e corsivo miei] *Huánà chāngpiàn yǒuxiàn gōngsī sù běijīng ālibābā xīnxī jìshù yǒuxiàn gōngsī qīnfàn zhùzuò línjiē quán jūfēn àn* [Warner Music Ltd. vs. Pechino Alibaba Information Technology Co. Ltd.], Běijīng shìdièr zhōng jí rén mín fǎ yuàn [Secondo Tribunale Intermedio del Popolo di Pechino], sentenza n. 2625 del 24 aprile 2007. Si noti, nell’esempio, la disamina di ‘*quánlì*’: il *primo* significa *potere* giuridico; il *secondo* significa *diritto* soggettivo.

Questo breve *excursus* nel linguaggio giuridico cinese è stato, a mio avviso, indispensabile per comprendere le origini del linguaggio giuridico giapponese, data l'origine sinogrammatica dei *kanji*.

Nell'antico Giappone, infatti, non esisteva un autoctono sistema di scrittura, ma si comunicava solo foneticamente: fu soltanto nel quinto secolo che l'evoluzione culturale e commerciale del Paese impose la necessità di dotarsi di una forma di scrittura. Proprio il bisogno di dotarsi di ideogrammi giuridici – utilizzabili nella redazione scritta delle transazioni commerciali – fu, difatti, la principale ragione alla base della scelta nipponica d'adottare in blocco i sinogrammi dell'epoca.<sup>324</sup>

L'adattamento del popolo giapponese a tale nuova forma di scrittura non fu, tuttavia, affatto semplice; infatti, i cinesi scrivevano e leggevano questi caratteri con una complicata metodologia, peraltro differenziata da regione a regione. I giapponesi, anche se fino ad allora non avevano ancora utilizzato nessuna forma di scrittura, avevano comunque consolidato una propria fonetica che ora doveva essere adattata a tali caratteri (ecco perchè si parla oggi di due letture diverse per un *kanji*).<sup>325</sup>

In questa sede, merita, a mio avviso, uno speciale approfondimento uno specifico *kanji*: 權 (letto 'ken' alla giapponese; letto 'quan' alla cinese). Tale antico ideogramma a quindici tratti di derivazione sinogrammatica nel cinese arcaico rappresentava in origine una bilancia e, per estensione metaforica, il potere giudiziario;<sup>326</sup> come evidenzia il comparatista Andrea Ortolani in questo contesto, si inserisce, peraltro, uno degli eventi più importanti nella storia della recezione del diritto occidentale in Estremo Oriente; infatti, nel 1864 fu tradotto (sia in cinese, sia in giapponese) l'opera *Elements of International Law* [in cinese: *Wanguo Gong Fa*; in giapponese: *Bankoku kōhō*] di Henry Wheaton [Rhode Island, 1785 – Roxburgh, 1848] ad opera del reverendo presbiteriano William Alexander Parsons Martin [Livonia, 1827 – Beijing, 1916] all'epoca missionario in Cina:

La traduzione di Martin fu il principale esempio da cui presero spunto i traduttori giapponesi per tradurre diversi termini attinenti al campo del diritto attraverso l'uso di termini in cui compare il carattere 'ken'; [...] in genere Martin utilizza 'ken' per riferirsi al potere, sia in termini astratti, sia più specificamente, (i) quando occorre parlare dei tre poteri dello Stato; (ii) quando occorre tradurre il termine 'autorità'; (iii) per tradurre, infine, il termine 'rights' nelle espressioni 'equal rights among states', 'right of self protection', 'rights of self-preservation and independence', 'finishing rights', e così via. 'Ken' è usato occasionalmente per tradurre *status*, forza, giurisdizione; in combinazione con altri caratteri, come appunto in 'kenri', dà origine alle parole utilizzate per tradurre sovranità, neutralità, diritto, privilegio, esproprio, potere.<sup>327</sup>

<sup>324</sup> Cfr. Chiara Gallese, *Fare affari in Giappone. Introduzione al diritto commerciale giapponese*, 2012, p. 8.

<sup>325</sup> Cfr. Carolina Negri / Andrea De Benedetto, *Introduzione alla scrittura giapponese*, 2015, p. 7.

<sup>326</sup> Cfr. Emil Mazzoleni, *Iconologia giapponese della giustizia: tre ikonemi*. In: "Heliopolis. Culture Civiltà Politica", 13 (2015), numero 1, pp. 85-92, in particolare p. 91, nota numero 44.

<sup>327</sup> Andrea Ortolani, *La nascita del linguaggio giuridico giapponese moderno*. In: Gianmaria Ajani / Andrea Serafino / Marina Timoteo (eds.), *Diritto dell'Asia Orientale*, 2007, p. 38.

L'ideogramma giapponese in esame, pertanto, è fin dalle sue origini cinesi legato con un doppio filo rosso al concetto di potere giuridico, e, più specificamente, alla possibilità di fare qualcosa che alteri una situazione giuridica soggettiva; si pensi, per esempio, all'uso di 'ken' per designare il potere della polizia di arrestare i criminali.<sup>328</sup> In argomento, lo storico statunitense Douglas Howland nel suo celebre libro *Translating the West* così scrive:

Tale utilizzo apparentemente inesatto di 'ken' nella traduzione di Wheaton è un'indicazione, credo, del fatto che Martin fosse guidato non tanto dalla distinzione tra i termini inglesi 'power', 'right' e 'authority', quanto più dalla concettualizzazione nelle lingue continentali europee – in olandese: 'regt'; in francese: 'droit'; in tedesco: 'Recht' – che potremmo caratterizzare come uso legittimo del potere giuridico e, quindi, legge e diritto come mero uso della forza.<sup>329</sup>

Conseguentemente, la specificità giuridica di tale carattere assume dunque una notevole importanza, soprattutto in considerazione del fatto che in giapponese esistano addirittura altri *trentadue kanji* perfettamente omofoni al *kanji* 'ken' [権];<sup>330</sup> più specificamente, tale variante grafica del *kanji* 'ken' compare nel radicale non solo nei due xenonimi giapponesi di “potere giuridico” (rispettivamente 'kengen' [権限] e 'kenryoku' [権力]), ma anche in almeno *tre* altri termini giuridici del lessico normativo giapponese odierno, ad entrambi semanticamente affini:

- (i) 'kenpō' [拳法], che significa “costituzione”;<sup>331</sup>
- (ii) 'kennō' [権能], che significa “competenza”;<sup>332</sup>
- (iii) 'kenri' [権利], che significa “diritto soggettivo”.<sup>333</sup>

In conclusione, l'origine sinogrammatica dell'ideogramma [*kanji*] indicante il radicale giapponese 'ken' denota come la nascita del lessico normativo giapponese, sebbene consolidatasi semanticamente soltanto con la restaurazione Meiji e la conseguente apertura del diritto nipponico

---

<sup>328</sup> Cfr. Andrea Ortolani, *La nascita del linguaggio giuridico giapponese moderno*. In: Gianmaria Ajani / Andrea Serafino / Marina Timoteo (eds.), *Diritto dell'Asia Orientale*, 2007, p. 37.

<sup>329</sup> [Traduzione mia] Douglas Howland, *Translating the West. Language and Political Reason in Nineteenth Century Japan*, 2002, p. 125.

<sup>330</sup> *Duplici* fonte: (i) Marina Speciali, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*, 2011, p. 1140 (il *kanji* in esame si trova alla p. 964); (ii) Simone Guerra, *Kanji. Grande dizionario giapponese-italiano dei caratteri*, 2015, p. 504, n. 2222.

<sup>331</sup> *Due* esempi: 'kinembo kenpō' [“giorno della costituzione”] oppure 'kaisei kenpō' [“emendamento alla costituzione”].

<sup>332</sup> *Due* esempi: 'kokkai no kennō' [“competenza parlamentare”] o 'saibanshō no kennō' [“competenza giudiziale”].

<sup>333</sup> Sull'evoluzione dei nomónimi [nomi del diritto] giapponesi cfr. Emil Mazzoleni, *Il nome giapponese del diritto*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 92 (2015), numero 2, pp. 339-345.

al pensiero giuridico occidentale, debba collocarsi in epoca precedente e, in particolare, nel periodo della storia giapponese che più di ogni altro subì l'influenza del vicino celeste impero: l'epoca Nara.

Fatta eccezione per il breve precedente di Fujiwara nel 694, la città di Heijō (l'odierna Nara) fu la prima capitale (nel senso di ospitare stabilmente la residenza imperiale) del Giappone stabilmente dal 710 al 784 (salva la parentesi durata un lustro su pressione dell'imperatore Shōmu). Tale arco temporale assume dirimente importanza nella storia giuridica nipponica, poiché proprio in tale periodo entrarono in vigore le codificazioni *ritsuryō*; in merito, Giorgio Fabio Colombo così scrive:

Il compimento delle codificazioni *ritsuryō* (*ritsu*: norme penali; *ryō*: norme amministrative), che darà origine al periodo noto agli storici appunto come *ritsuryō kokka* (stato basato sulla legge) avvenne proprio in epoca Nara, la cui importanza sul diritto giapponese non deve quindi essere sottovalutata [...] perché da questa epoca remota si comincia ad addipanare un filo conduttore del diritto giapponese che può essere rintracciato per certi versi ancora in periodi recenti, recentissimi, o addirittura oggi.<sup>334</sup>

L'epoca Nara fu caratterizzata da una notevole influenza della cultura cinese: non solo nella religione (diffusione del buddhismo in tutto in Giappone con l'edificazione di moltissimi templi), nella cultura (architettura della capitale Nara rispecchiava quella della capitale cinese Chang'an, oggi denominata Xi'an), nella scrittura (introduzione dei *kanji* giapponesi sul modello dei *hanzi* cinesi), ma anche nel diritto (la radice giuridica confuciana tutt'oggi esistente, come analizzerò nel successivo paragrafo § 3. *Il concetto giapponese di potere*):

In generale, questo codice seguiva le forme ed i principî di quelli cinesi, specie per quanto concerne le leggi penali, e alcuni studiosi ritengono che esso segni il punto massimo dell'influenza cinese sulle istituzioni del Giappone antico. Tuttavia, anche in questo caso, è possibile riscontrare alcuni interessanti esempi della capacità dei compilatori di coniugare il modello straniero con le esigenze indigene, come nel caso del divieto imposto dal Codice Tang al matrimonio endogamo. Le leggi penali adottate in Giappone, pur definendo varie tipologie di reato puniti con la relativa condanna (dall'esilio e dai lavori forzati sino alla pena capitale) non introdussero alcun limite alla possibilità di scegliere un coniuge all'interno del gruppo familiare. Né fu accolta l'idea di una burocrazia prescelta attraverso il sistema degli esami imperiali. Questa soluzione, adottata in Cina per selezionare i funzionari governativi, avrebbe, infatti, consentito l'accesso a mansioni di potere anche a persone di basso lignaggio; all'adozione del criterio meritocratico si preferì pertanto il mantenimento di un'aristocrazia ereditaria legata alla famiglia imperiale, dato che lo stesso potere del *tennō* era basato sul lignaggio e, dunque, ereditario.<sup>335</sup>

---

<sup>334</sup> Giorgio Fabio Colombo, *Tra norma e principio: storia e mitologia dei codici dell'epoca Nara*. In: Andrea Maurizi (ed.), *La cultura del periodo Nara*, 2012, p. 10 e p. 15.

<sup>335</sup> Rosa Caroli / Francesco Gatti, *Storia del Giappone*, 2006, p. 28.

Dal punto di vista dell'analisi storica del linguaggio normativo giapponese, è interessante notare come l'uso del termine 'kengen', che oggi significa "potere" (in senso tradizionale) sia attestato (con diverso significato) già in epoca Nara;<sup>336</sup> questo dato mi permette di trarre almeno due diverse considerazioni, l'una riguardante il significante e l'altra riguardante il significato di 'kengen':

(i) In *primo* luogo, dal punto di vista del *significante*, l'attestazione in epoca Nara del termine 'kengen' conferma l'origine sinogrammatica del *kanji* 'ken' [權] componente tale parola giapponese;

(ii) In *secondo* luogo, dal punto di vista del *significato*, si noti come in epoca Nara il termine 'kengen' designasse non il potere *in genere*, ma un potere *in specie*: il potere di petizione; in merito alla petizione [in giapponese: *ge*], uno dei quindici possibili documenti ufficiali [in giapponese: *kushiki*] redigibili nel diritto amministrativo [in giapponese: *ryō*] d'epoca Nara, nelle forme e con le modalità stabilite dall'undicesimo articolo del codice *Kushikiryō*, Maria Chiara Migliore così scrive:

Il *ge* era un documento con il quale gli uffici amministrativi inferiori inoltravano richieste o rapporti agli uffici dai quali dipendevano, e rientra quindi nella categoria detta 'jōshin monjo', che significa "documenti da inoltrare ai superiori". Poteva essere indirizzata dagli otto ministeri al *Dajōkan* [il Gran Consiglio di Stato], dai dipartimenti di ciascun ministero al ministero da cui dipendevano, dagli uffici di distretto agli uffici della propria provincia. Per questo motivo, la forma del *ge* stabilita dai codici non contiene l'indicazione del destinatario. La formula conclusiva era 'tsutsuhimite ge su', che significa "si richiede rispettosamente", se era indirizzato al *Dajōkan*, o 'motte ge su', che significa "si richiede" negli altri casi.<sup>337</sup>

Come attestato nei rimanenti settantasei originali di *ge* del periodo Nara, oggi tutti conservati nello *Shōsōin* (la sala del tesoro, costruita nel tipico stileo ligneo giapponese *azekurazukuri* presso il Tempio *Todaiji* di Nara, nota meta turistica per la presenza dei *sika*, cioè dei cervi giapponesi), il potere [*ken*] di presentare una petizione [*ge*] era appunto designato con il termine 'kengen'; tuttavia, si noti come tale termine sia solo omofono, ma non omografo all'odierno 'kengen': il *kanji* 'ken' [權] era, difatti, abbinato non all'ideogramma attuale 限, bensì all'ideogramma sinogrammatico 解.<sup>338</sup>

Tale attestazione documentaria fa dunque tramontare la suggestiva ipotesi di Kirsten Refsing<sup>339</sup> della derivazione etimologica del termine giapponese 'kengen' dalla parola ainu 'kiroro'.<sup>340</sup>

<sup>336</sup> Cfr. Kanenori Masui, *Nihon gogen kōjiten [Dizionario etimologico di giapponese]*, 2010, p. 946.

<sup>337</sup> Maria Chiara Migliore, *I documenti ufficiali del periodo di Nara (710-784)*, 2011, p. 29.

<sup>338</sup> Cfr. Yamada Hideo, *Nara jidai ni okeru Dajōkanfu ni tsuite*. In: Sakamoto Tarō (ed.), *Zoku Nihon kodaishi ronshū*, 1972, p. 300. Riedizione in: Nippon komonjo gakkai (ed.), *Nihon komonjogaku ronshū*, 1988, p. 144.

<sup>339</sup> In merito, cfr. almeno le due seguenti opere di Kirsten Refsing: (i) *Early European Writings on the Ainu Language*, 1996, vol. I, p. 61; (ii) *The Origins of the Ainu Language. The Ainu Indo-European Controversy*, 1998, p. 219.

<sup>340</sup> Segnalo almeno tre testi: (i) Jimbo Kotori / Kanazawa Shouzaburo, *Ainugo kaiwa jiten [Dizionario colloquiale Ainu]*, 1898, 1986, p. 138; (ii) Nakagawa Hiroshi, *Ainugo chitose hougen jiten [Dizionario del dialetto Chitose dell'Ainu]*, 1995, p. 217; (iii) Tamura Suzuko, *Ainugo Saru hougen jiten [Dizionario del dialetto Saru dell'Ainu]*, 1996, p. 117.

## 2.2. Il nome giapponese del potere in Alessandro Paternostro: l'epoca Meiji

Il modello sinogrammatico costituì la principale fonte del linguaggio giuridico giapponese sia per tutto il periodo Sengoku (1478-1602) – con particolare riferimento alla redazione dei *bunkokuhō* [in italiano: *norme della casa*], fulcro normativo dei feudi nipponici amministrati dai *daimyō* –, sia per tutto il periodo Tokugawa (1603-1868). In particolare, Stefan Vogl così scrive:

Il costante influsso del pensiero giuridico cinese, inoltre, si manifestò negli studi approfonditi del codice *Ch'ing* del 1740. Nel 1844 venne pubblicato un suo commento (*zōshūkunten shinritsu isan*), che esercitò la propria rilevanza fino alla successiva epoca Meiji (1868-1912), facendo sì che il codice *Ch'ing* fungesse da modello anche per il nuovo codice penale (*shinritsu kōryō*) del 1870. Quasi contemporaneamente lo shogunato ordinò la traduzione in giapponese dei codici olandesi, sempre mantenendo il più stretto riserbo – nel 1843 la Costituzione, nel 1848 il codice penale e di procedura penale – cosicché già prima della modernizzazione del Giappone si aveva una segreta conoscenza del diritto occidentale.<sup>341</sup>

L'interesse dei giuristi giapponesi verso i modelli europei si può, pertanto, fare risalire alla traduzione giapponese dei codici olandesi, predisposta nel 1841 dal *daimyō* Mizuno Tadakuni [1794 – 1851], primo consigliere dello *shogun* Tokugawa Ieyoshi [1793 – 1853];<sup>342</sup> tale insolita scelta si comprende alla luce dell'editto dello *shōgun* Tokugawa Iemitsu del 1641, il quale permise commerci con l'occidente solo su navi olandesi al porto di Nagasaki; tale politica di isolazionismo [in giapponese: *sakoku*] terminò soltanto nel 1853 con il caso delle navi nere [in giapponese: *kurofune*] che porto l'anno successivo alla stipula della Convenzione Kanagawa.<sup>343</sup>

In questo periodo molti politici nipponici iniziarono, infatti, a vedere nel diritto un mezzo attraverso cui unificare il Paese e velocizzare il più possibile il processo di modernizzazione; infatti lo shock psicologico causato della fine del periodo isolazionista che aveva caratterizzato il periodo Edo<sup>344</sup> ed il conseguente collasso dello shogunato per mano del commodoro statunitense Matthew Perry, convinsero molti giapponesi che solo una nazione unita sotto l'egidia imperiale e dotata d'un proprio autonomo sistema giuridico avrebbe potuto resistere alla colonizzazione dei popoli stranieri.

---

<sup>341</sup> Stefan Vogl, *Giappone*. In: Amalia Diurni (ed.), *Percorsi mondiali di diritto privato e comparato*, 2008, p. 143.

<sup>342</sup> Cfr. Andrea Serafino, *Riforme e resistenze: il caso del Giappone*. In: Gianmaria Ajani / Andrea Serafino / Marina Timoteo (eds.), *Diritto dell'Asia orientale*, 2007, p. 142.

<sup>343</sup> In argomento, segnalo almeno queste quattro opere: (i) William Gerald Beasley, *Meiji Political Institution*, 1989, 2008, p. 12; (ii) William Gerald Beasley, *The Meiji Restoration*, 1972, p. 34; (iii) George M. Beckmann, *The Making of the Meiji Constitution, the Oligarchs and the Constitutional Development of Japan. 1868-1891*, 1957, p. 22; (iv) Takii Kazuhiro, *Meiji Constitution. The Japanese Experience of the West and the Shaping of the Modern State*, 2007, p. 39.

<sup>344</sup> Il periodo Edo (1603-1867), detto anche periodo Tokugawa dal nome dello *shogun* allora più influente, è la quarta ed ultima fase del feudalesimo giapponese e prende il nome dall'antica denominazione dell'attuale capitale Tōkyō.

Fu dunque in epoca Meiji che quindi nacque il moderno diritto nipponico, attraverso l'innesto (sia linguistico, sia concettuale) dei paradigmi giuridici occidentali europei sulle tradizioni confuciane orientali cinesi;<sup>345</sup> il linguaggio giapponese giuridico attuale si è perciò consolidato proprio nel periodo Meiji, in ragione dell'esigenza di creare un sistema legislativo linguisticamente appropriato ai cambiamenti politici, economici e culturali intercorsi nella società giapponese.<sup>346</sup>

In particolare, la necessità di dotarsi in tempi celeri di una terminologia tecnica adeguata al contesto normativo impose a modello la codificazione dell'Europa continentale: se in un primo momento fu predominante il modello francese (tanto da ipotizzarsi addirittura l'adozione diretta del Code Napoléon senza nemmeno tradurlo in giapponese), in seguito, dopo la vittoria tedesca nella battaglia di Sedan del 1870, i giuristi nipponici iniziarono a studiare il modello germanico.<sup>347</sup>

Il linguaggio giuridico giapponese deriva in larga misura dal linguaggio giuridico tedesco; questa constatazione è evidente soprattutto in riferimento alla disciplina civilistica giapponese: non è, infatti, un caso che il codice civile giapponese [in giapponese: *Minpō*], emanato nel 1896 ed ancora oggi in vigore, sia una traduzione quasi letterale (con minime varianti) del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB), ultimato proprio nel 1896 ed entrato in vigore in Germania il 1 gennaio 1900.<sup>348</sup>

Le difficoltà linguistiche incontrate dai traduttori giapponesi furono molteplici, soprattutto per la mancanza di termini tecnici giapponesi corrispondenti ai concetti giuridici occidentali;<sup>349</sup> per tale ragione non solo vi furono più missioni di giapponesi in Europa e negli Stati Uniti, ma furono invitati in Giappone alcuni esperti di diritto come consiglieri giuridici, tra i quali il francese Gustave Boissonade, il tedesco Hermann Roesler e l'italiano Alessandro Paternostro.<sup>350</sup>

---

<sup>345</sup> Cfr. Elisa Bertolini, *La tutela dei diritti fondamentali in Giappone. Studio storico-giuridico tra tentazioni occidentali e radicamento asiatico*, 2011, pp. 103-111.

<sup>346</sup> Cfr. Andrea Ortolani, *Riflessioni in materia di diritto e lingua in Giappone*. In: Barbara Pozzo (ed.), *Lingua e diritto. Oltre l'Europa*, 2014, pp. 103-140.

<sup>347</sup> L'influsso tedesco non si limitò al solo diritto; per esempio, le divise militari tedesche furono usate come modello per le divise scolastiche giapponesi (in giapponese: *seifuku*): sia quelle maschili (*gakuran*), quelle sia femminili (*fuku*).

<sup>348</sup> L'attuale diritto delle obbligazioni [in tedesco: *Schuldrecht*] tedesco mostra, tuttavia, notevoli divergenze rispetto a quello in vigore nell'ordinamento giuridico giapponese, in quanto, su pressione comunitaria, è intervenuta in Germania una profonda riforma di tale disciplina [in tedesco: *Schuldrechtsmodernisierung*] con la legge 26 novembre 2001, n. 3138 [in tedesco: *Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts*], entrata in vigore il 1 gennaio 2002. Cfr. Kitagawa Zentarō, *Japanese Civil Law and German Law from the Viewpoint of Comparative Law*. In: Zentarō Kitagawa / Karl Riesenhuber (eds.), *The Identity of German and Japanese Civil Law in Comparative Perspectives*, 2007, pp. 11-56.

<sup>349</sup> Cfr. Ian Nish (ed.), *The Iwakura Mission in America and Europe. A New Assessment*, 2008, pp. 7-107.

<sup>350</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano: (i) *Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 3 (1973), numero 1, pp. 517-677; (ii) *La recezione dei modelli giuridici europei nella realtà giapponese: Hermann Roesler (1834-1894)*. In: "Sociologia del diritto", 11 (1984), numero 3, pp. 29-44.

Alessandro Paternostro fu per due mandati deputato alla Camera del Regno d'Italia (dal 1886 alla morte), militando nella sinistra storica con il conterraneo palermitano Francesco Crispi, con il quale non fu sempre in buoni rapporti; anzi, la rottura del loro legame fu una delle ragioni che spinsero Paternostro ad accettare la proposta di un soggiorno pluriennale in Giappone.<sup>351</sup>

Per tale motivo, Paternostro fu uno dei trentasette consiglieri stranieri operanti in Giappone durante l'epoca Meiji nel campo della politica, della diplomazia e della legislazione: sedici francesi, sette tedeschi, sette inglesi, quattro statunitensi, due olandesi ed un solo italiano (Paternostro).<sup>352</sup>

Per quanto concerne la bibliografia di e su Paternostro, segnalo, innanzitutto, l'accurata ricostruzione di Mario Giuseppe Losano che fin dal suo soggiorno in Giappone nel 1972 ha riscoperto la figura e l'opera di quest'illustre giurista e filosofo per lungo tempo dimenticato.<sup>353</sup>

Ai fini della presente ricerca sul termine giapponese designante il concetto di potere giuridico in Paternostro rilevano, prioritariamente, le sue opere tradotte in lingua giapponese, le quali ho potuto direttamente consultare presso almeno le *tre* seguenti biblioteche nipponiche:

- (i) La *Kokuritsu Kokkai Toshokan* [Biblioteca nazionale del Parlamento], che raccoglie la quasi totalità dei pareri legali resi da Paternostro durante la sua attività in Giappone, compresi i due più celebri: sia quello sull'incidente Ōtsu, sia quello sui brogli elettorali.<sup>354</sup>
- (ii) La *Tōkyō Daigaku Toshokan* [Biblioteca dell'Università di Tōkyō], che raccoglie le traduzioni giapponesi dei corsi tenuti in lingua francese da Paternostro in tale università; più specificamente, Ortolani ha recentemente trovato i testi giapponesi di *quattro* suoi corsi:
  - (i) *Hōrigaku kōgi* [Corso di Filosofia del diritto], tradotto da Miyazaki Kōzō nel 1889;
  - (ii) *Kokusaihō kōgi* [Corso di Diritto internazionale], tradotto da Honno Ichirō nel 1894;
  - (iii) *Kokusaihō kōgi* [Corso di Diritto internazionale], tradotto in giapponese oralmente da Adachi Mineichirō e trascritto da Nakamura Tonoshin nel 1897;

---

<sup>351</sup> Cfr. Davide Gallini, *Alessandro Paternostro*. In: Italo Birocchi / Ennio Cortese / Antonello Mattone / Marco Nicola Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo)*, 2013, Vol. II, pp. 1521-1522.

<sup>352</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano, *Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 3 (1973), numero 1, pp. 517-677, in particolare p. 537.

<sup>353</sup> Cfr. (i) Mario Giuseppe Losano, *Il corso di filosofia del diritto del consigliere giuridico Alessandro Paternostro a Tōkyō nel 1889*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", (83) 2006, numero 3, pp. 341-372; (ii) Mario Giuseppe Losano, *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*, 2016, in particolare pp. 24-35 e pp. 89-102. Ringrazio Mario Giuseppe Losano per i preziosi consigli ricevuti nella stesura e nella revisione di questa ricerca, le cui opere in bibliografia costituiscono la principale (ma non esclusiva) fonte bibliografica del presente paragrafo.

<sup>354</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano, *Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 3 (1973), numero 1, pp. 517-677, in particolare pp. 586-599.

(iv) Gyōsei hō kōgi [Corso di Diritto amministrativo], il cui traduttore è sconosciuto.<sup>355</sup>

(iii) La *Kyōto Daigaku Toshokan* [Biblioteca dell'Università di Kyōto], nella quale ho rinvenuto nell'agosto 2016 durante il mio soggiorno di ricerca presso la Kyōto Daigaku, il seguente testo inedito di Paternostro: *Kokusai hō oyobi joyaku kaisei ni kakawaru Paterunosutotoshi enjutsu* [Lezioni di Paternostro sul diritto internazionale e sulla revisione dei trattati], tradotto in giapponese oralmente da Adachi Mineichirō e trascritto da Nakamura Fujino Susumuki nel 1880. In tale testo, che sto traducendo per l'Accademia delle Scienze di Torino, il problema della revisione dei trattati è analizzato da Paternostro non in *specie*,<sup>356</sup> ma in *genere*, ricorrendo alla categoria del potere [in giapponese: *kengen*].

Infine, per quanto riguarda il *Hōrigaku kōgi* [Corso di Filosofia del diritto] di Alessandro Paternostro, è utile qui ricordare brevemente anche il seguente progetto di ricerca, il quale fu ideato, ma mai realizzato da Mario Giuseppe Losano, che così scrive:

Poiché di quel corso esiste un'edizione a stampa in giapponese, con Nishikawa Ichirō – un mio collega della facoltà milanese nato il 13 maggio 1930 e morto il 10 giugno 1995 – avevo pensato di unire alle mie ricerche di storia giuridica anche un suo contributo sulla formazione del lessico filosofico-giuridico giapponese. Infatti sarebbe stato interessante esaminare con quali termini giapponesi erano stati tradotti, nell'epoca Meiji, i vocaboli più caratteristici della tradizione giusfilosofica europea. Si sarebbe poi dovuto vedere se, col passare del tempo, i termini giusfilosofici adottati nell'epoca Meiji avevano avuto fortuna o se erano stati sostituiti da altri; e, in quest'ultimo caso, da quali. Infine, il testo giapponese avrebbe forse permesso di ricostruire le parti del manoscritto in francese oggi perdute. Avevo insomma in mente di fare, per la filosofia del diritto, quello che era stato fatto analizzando la terminologia usata dai giornali cinesi per descrivere le nuove idee occidentali; ricerca il cui risultato era poi stato pubblicato in un introvabile saggio.<sup>357</sup>

Riprendendo lo spirito di questo auspicato progetto di ricerca, nel presente paragrafo § 2.2. *Il nome giapponese del potere in Alessandro Paternostro: l'epoca Meiji* mi propongo di portare avanti tale studio limitatamente al termine 'potere', in quanto precipuo oggetto della presente monografia.

---

<sup>355</sup> Cfr. Andrea Ortolani, *The Italian Legal Model Outside of Europe: Japan*. In: "Osservatorio del diritto civile e commerciale", 3 (2014), numero 1, pp. 177-196, in particolare p. 181.

<sup>356</sup> Sulla revisione dei trattati in Paternostro, segnalo almeno *due* saggi: (i) Luigina Di Mattia, *Il contributo di Alessandro Paternostro alla revisione dei trattati internazionali con il Giappone*. In: Aldo Gallotta / Ugo Marazzi (eds.), *La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX*, 1989, pp. 556-568; (ii) Mori Seiichi, *Paterunosutoro to joyaku kaisei* [Paternostro e la revisione dei trattati]. In: "Hōgaku Kenkyū", 69(2007), numero 1, pp. 43-64.

<sup>357</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano, *Il corso di filosofia del diritto del consigliere giuridico Alessandro Paternostro a Tōkyō nel 1889*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", (83) 2006, n. 3, pp. 341-372, in particolare p. 344; riedito in: Mario Giuseppe Losano, *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*, 2016, p. 34. Sul giusnaturalismo di Paternostro segnalo, invece, Anan Seiichi, *Some Trends of Legal Thought and Natural Law Study in Japan*. In: "Natural Law Forum", 6 (1962), numero 1, pp. 109-119.

Il punto di partenza per un'analisi del termine '*kengen*' così come adoperato da Alessandro Paternostro riposa nell'analisi (storica, filosofica e giuridica) almeno dei *due* suoi seguenti saggi:

(i) *Hōrigaku kōgi* [*Corso di Filosofia del diritto*] (1889).<sup>358</sup>

(ii) *Kokusaihō oyobi joyaku kaisei ni kakawaru Paterunosutotoshi enjutsu* [*Lezioni di Paternostro sul diritto internazionale e sulla revisione dei trattati*] (1880);<sup>359</sup>

In *primo* luogo, da una prospettiva esclusivamente *terminologica*, confrontando il testo originale del corso di Paternostro in lingua francese (e la traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano) con la rispettiva traduzione giapponese di Miyazaki Kōzō, ho notato come il termine giapponese '*kengen*' (il termine '*kenryoku*', che significa alternamente "autorità" oppure "potere" non esisteva ancora in epoca Meiji)<sup>360</sup> è usato undici volte per tradurre non solo il termine francese '*pouvoir*' (in italiano: 'potere'),<sup>361</sup> ma una sola volta anche per tradurre la parola francese '*requis*' (in italiano: 'richiesta'),<sup>362</sup> sostantivazione del participio passato del verbo francese '*requérir*' (in italiano: 'richiedere'), la cui radice etimologica riposa nel verbo latino '*requirere*'; tale scelta lessicale si giustifica, a mio avviso, nel fatto che in epoca Meiji il termine '*kengen*' designasse non solo il concetto di potere giuridico in *genere*, ma anche una sua specifica manifestazione in *specie*: il potere di petizione (come attestato sia dall'art. 30, *Kenpō* Meiji, sia da Hepburn nel suo *Dizionario*).<sup>363</sup>

In *secondo* luogo, sempre analizzando il materiale testuale da un punto di vista meramente lessicale, prendendo in considerazione le inedite lezioni di Paternostro sul diritto internazionale, dedicate specificamente alla problematica della revisione dei trattati internazionali (assai sentita in un Giappone alle prese con la revisione dei trattati ineguali che era stato costretto a stipulare alla riapertura dei suoi rapporti con le nazioni occidentali), emerge l'uso di '*kengen*' per indicare il potere dell'organo governativo statale di concludere la stipulazione di un trattato internazionale.

Queste due brevi note semantiche sul nome giapponese del potere in Alessandro Paternostro denotano il progressivo processo evolutivo conosciuto dalla parola giapponese '*kengen*', la quale, dal significato originale di "petizione" (attestato in epoca Nara) ha nel tempo assunto il significato più generale di "potere giuridico", consolidamento conclusosi in epoca Shōwa (1926-1989).

---

<sup>358</sup> Il testo giapponese è disponibile al sito <http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786155>. Per la versione francese e la traduzione italiana cfr. Mario Giuseppe Losano, *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*, 2016, pp. 103-163 (tale testo è disponibile anche online al link riportato in bibliografia).

<sup>359</sup> Manoscritto inedito conservato presso la *Kyōto Daigaku Toshokan* [Biblioteca dell'Università di Kyōto].

<sup>360</sup> Per *sette* esempi di '*kenryoku*' nel senso di "potere" cfr. § B. *Il sostantivo 'potere' nel linguaggio giuridico giapponese*; per *due* esempi di '*kenryoku*' nel senso di "autorità" cfr. l'art. 19 del *Kenpō* oppure l'art. 77 del *Keihō*.

<sup>361</sup> Testo francese: pp. 133; 137; 139; 153; 155; 157; 159; 161; testo giapponese: pp. 189; 191; 193; 209; 211; 213; 216; 231.

<sup>362</sup> Testo francese: p. 145; testo giapponese: p. 203.

<sup>363</sup> Cfr. James Curtis Hepburn, *A Japanese-English and English-Japanese Dictionary*, 1867, p. 289; 1872, p. 231.

Tale cambiamento di significato nel vocabolo ‘*kengen*’ origina dall’ambiguità del significante ‘*ken*’ [権], il quale, secondo la ricostruzione semantica di Douglas Howland,<sup>364</sup> assunse nel periodo Meiji almeno *tre* alternativi significati, attestati in altrettante diverse opere giusfilosofiche dell’epoca.

In *primo* luogo, il filosofo Katō Hiroyuki [Izushi, 1836 – Tōkyō, 1916] utilizzò nel suo *Tonarigusa* l’ideogramma ‘*ken*’ per designare il concetto “potere dello stato” nel senso di “potere di governo”; in questo senso, tale *kanji* compare nei tre neologismi da lui conati per rendere i tre passaggi dell’anaciclosi [in greco: ἀνακύκλωσις; translitterazione: *anakyklōsis*] dei sistemi politici [*seiken*] elaborati dalla filosofia greca: la monarchia [*kunshuken*] come “governo del monarca”, l’aristocrazia [*kizokuken*] come “governo delle famiglie illustri” e la democrazia [*hitoken*] come “governo del popolo”; tuttavia, già nella sua successiva opera *Rikken seitai ryaku*, Katō Hiroyuki preferì adottare il diverso ideogramma *seiji* [政治] che ancor oggi designa la politica governativa.<sup>365</sup>

In *secondo* luogo, il filosofo Nishi Amane [Tsuwano, 1829 – Tōkyō, 1897] nella sua opera *Hyakugaku renkan* [Enciclopedia delle scienze] (1871) ed il filosofo Tsuda Mamichi [Okayama, 1829 - Tōkyō, 1903] nella sua opera *Taisei kokuhōron* [Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali] (1867) hanno utilizzato l’ideogramma ‘*ken*’ per designare il concetto di separazione dei poteri [in giapponese: ‘*kenpei*’] di montesquieuiana memoria; l’espressione ‘*san dai ken*’ che significa “i tre grandi poteri” (legislativo, esecutivo, giudiziario) permane anche nel giapponese contemporaneo.<sup>366</sup>

In *terzo* ed ultimo luogo, l’ideogramma ‘*ken*’ ricorre nelle numerose seguenti perifrasi ideate ed usate da Fukuzawa Yukichi nel suo *Seiyō Jijō* [Le condizioni di vita in Occidente] (1866): ‘*jiritsu no ken*’ che significa “libero arbitrio”; ‘*jishu no ken*’ che significa “potere d’autonomia”; ‘*shuken*’ che significa “sovranità”; ‘*kokken*’ che significa “autorità”; ‘*kenri*’ che significa “diritto soggettivo”.<sup>367</sup>

---

<sup>364</sup> Douglas Howland, *Translating the West. Language and Political Reason in Nineteenth Century Japan*, 2002, p. 126.

<sup>365</sup> Cfr. Yanabu Akira, *Hon'yakugo seiritsu jijō* [Le circostanze della nascita delle parole della traduzione], 1982, p. 155.

<sup>366</sup> In argomento, segnalo almeno i *tre* seguenti saggi: (i) Kyōichi Kazue, *Nishi Amane no shōgai to sono shisō* [Vita e pensiero di Nishi Amane]. In: “Testugaku kaishi”, 9 (1958), numero 1, pp. 1-25; (ii) Kosaka Kunitsugu, *Meiji tetsugaku no kenkyū: Nishi Amane to Ōnishi Hajime* [Alla ricerca della filosofia Meiji: da Nishi Amane a Ōnishi Hajime], 2013, p. 47; (iii) Matsushima Hiroshi, *Kindai Nihon tetsugaku no so Nishi Amane: shōgai to shisō*. [Nishi Amane come filosofo giapponese moderno: vita e pensiero], 2014, p. 58. Lo stesso Nishi Amane, in una lettera (scritta in giapponese, ma accompagnata da una traduzione in olandese, come si soleva fare nel periodo Meiji) a Johann Joseph Hoffmann [Würzburg, 1805 – Den Haag, 1878], che all’epoca insegnava Diritto giapponese all’Università di Leiden, afferma la “necessità di confrontarsi con il pensiero di Descartes, Locke, Hegel e Kant”, come difatti fece nella mai pubblicata *Seihōsetsu yaku* [Lineamenti di diritto naturale] (1867). Cfr. *tre* saggi: (i) Takeo Itazawa, *Nihon to Oranda* [Giappone e Olanda], 1895, 1956, pp. 166-167; (ii) Thomas R. H. Havens, *Nishi Amane and Modern Japanese Thought*, 1970, 2015, p. 50; (iii) Frans Boudewijn Verwajen, *Early Reception of Western Legal Thought in Japan, 1841-1868*, 1996, p. 37.

<sup>367</sup> Cfr. Fukuzawa Yukichi, *Seiyō Jijō. Shohen* [Le condizioni di vita in Occidente], 1866, 2013, pp. 74-77.

### 2.3. La lessicalizzazione del nome giapponese del potere: l'epoca Heisei

Dopo aver esposto la storia semantica del nome giapponese del potere in epoca Nara (§ 2.1.) e in epoca Meiji (§ 2.2.), il presente paragrafo è dedicato al nome giapponese del potere in epoca Heisei (in giapponese: *Heisei jidai*; 1889-oggi),<sup>368</sup> in particolare, analizzerò in questo paragrafo gli xenonimi giapponesi per potere ‘*kengen*’ [権限] e ‘*kenryoku*’ [権力] (paralleli agli xenonimi coreani *gwonhan* [권한] e *gwonlyeon* [권력]), dal punto di vista sia del significante, sia del del significato.

(i) In *primo* luogo, dal punto di vista del *significante*, ‘*kengen*’ e ‘*kenryoku*’ sono entrambe parole composte da *due* distinti caratteri (in giapponese: *kanji*); abbiamo analizzato il *kanji* ‘*ken*’ [權] non solo nella sua origine sinogrammatica, ma anche nel suo uso normativo (sia in epoca Nara, sia in epoca Meiji). Procedo all’analisi del *kanji* ‘*gen*’ [限] e, successivamente, del *kanji* ‘*ryoku*’ [力].

(i) Partiamo dall’esame del *kanji* ‘*ryoku*’ [力]. Tale ideogramma non pone particolari problemi, essendo un comunissimo radicale a due tratti designante da solo (sia onticamente, sia deonticamente) il concetto di potenza, capacità, abilità (sia un’abilità fisica, sia una capacità normativa).<sup>369</sup> Tale *kanji*, infatti, ricorre, a titolo esemplificativo, oltre a ‘*kenryoku*’ che significa “potere”, almeno anche nelle seguenti *tre* parole: (i) ‘*doryoku*’ che significa “sforzo”; (ii) ‘*jistryoku*’ che significa “destrezza”; (iii) ‘*tairyoku*’ che significa “forza”.<sup>370</sup>

(ii) Proseguiamo con la disamina del *kanji* ‘*gen*’ [限]. Tale carattere, a differenza di ‘*ken*’ [權], è invece, un recente ideogramma a nove tratti che significa “limite”,<sup>371</sup> in particolare, dal un punto di vista prettamente giuridico, segnalo la sua recente diffusione nella radicale riforma linguistica (approvata il 14 ottobre 2004; entrata in vigore il 1 aprile 2005) che è intervenuta sui primi tre libri del codice civile giapponese [*Minpō no ichbu wo kaisei suru hōritsu*; in italiano: *Legge che riforma una parte del codice civile*].<sup>372</sup>

---

<sup>368</sup> In data 8 agosto 2016 l’imperatore Akihito in un raro discorso radiotelevisivo al popolo giapponese (era accaduto in precedenza solo altre *due* volte: (i) con la dichiarazione della natura umana dell’imperatore di Hirohito del 1 gennaio 1946; (ii) con la dichiarazione di unità nazionale dello stesso Akihito dopo lo tsunami del 11 marzo 2011) ha manifestato preoccupazione per “la difficoltà di esercitare i miei doveri come simbolo dello Stato”, ponendo un problema costituzionale, dato che l’abdicazione dell’imperatore non è contemplata nel *Kenpō* (fu abrogata in epoca Meiji). Le imminenti dimissioni dell’imperatore Akihito segneranno in ogni caso la conclusione dell’epoca Heisei.

<sup>369</sup> *Duplici* fonte: (i) Marina Speciali, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*, 2011, p. 20; (ii) Simone Guerra, *Kanji. Grande dizionario giapponese-italiano dei caratteri*, 2015, p. 192, n. 458.

<sup>370</sup> Jack Halpern, *The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary Revised and Expanded*, 1999, 2013, pp. 966-977, n. 2860.

<sup>371</sup> Cfr. Bjarke Frellesvig, *A History of the Japanese Language*, 2011, p. 235.

<sup>372</sup> Cfr. Nakata Hiroyasu *Minpōten no gendaigoka [La modernizzazione del linguaggio del codice civile]*, 2005, p. 87.

In argomento, Andrea Ortolani così descrive tale mutamento nel lessico giuridico del codice civile giapponese:

Il punto principale della riforma è stato l’ammodernamento della lingua, operato sulla base di due principî: da una parte un ammodernamento tecnico-legislativo, che si è combinato ad un ammodernamento puramente linguistico. L’ufficio legislativo del governo è stato il proponente principale delle modifiche del primo tipo; la riforma non poteva evitare di armonizzare la terminologia e lo stile del codice civile e delle altre leggi. Pertanto, i noti *tadashigaki*, cioè le eccezioni alla regola introdotte tramite la congiunzione avversativa *tadashi* e scritte attraverso frasi implicite e concise, sono stati parafrasati ed espressi attraverso frasi esplicite di comprensione più immediata. Si è armonizzato e razionalizzato l’uso di *toki* [«quando»] e *baai* [«nel caso in cui»], di *tekiyō* [«applicazione di una norma»] e *junyō* [«applicazione di una norma *mutatis mutandis*»]<sup>373</sup>

Di conseguenza, analogamente a quanto già osservato in riferimento al *kanji* ‘*ken*’ [權], è a mio avviso indispensabile per comprendere il linguaggio giuridico giapponese distinguere il *kanji* ‘*gen*’ [限] dai suoi diciassette *kanji* omofoni;<sup>374</sup> più specificamente, tale variante grafica del *kanji* ‘*ken*’ compare non solo nello xenonimo giapponese dell’espressione ‘potere giuridico’, ma anche in almeno altri *tre* termini, riscontrabili nel linguaggio giuridico civilistico giapponese contemporaneo:

- (i) ‘*bungen*’ [分限], che significa “ruolo” oppure “*status*”;
- (ii) ‘*nengen*’ [年限], che significa “durata” oppure “periodo”;
- (iii) ‘*nichigen*’ [日限], che significa “scadenza” oppure “termine”.

Si noti, tuttavia, che non sempre il termine ‘*kengen*’ sia scritto accostando all’ideogramma ‘*ken*’ [權] non il più frequente l’ideogramma ‘*gen*’ [限] che significa “limite”, bensì l’omofono e meno diffuso ideogramma ‘*gen*’ [原] che significa “causa” o “principio” o “origine”, analogamente al senso della parola greca *archè* [ἀρχή]; infatti, tale *kanji* a dieci tratti ricorre, per esempio, non solo nelle parole ‘*genjin*’ che significa “uomo primitivo”, ‘*genshi*’ che significa “atomo”, ‘*genkei*’ che significa “prototipo”, ‘*genkō*’ che significa “manoscritto”, ‘*genzai*’ che significa “peccato originale”, ma anche nella parola giuridica ‘*gensoku*’ che significa “norma” o “principio generale”.<sup>375</sup>

---

<sup>373</sup> Andrea Ortolani, *La lingua giuridica giapponese. Nascita, evoluzione e problemi attuali*. In: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 42 (2012), numero 2, p. 49. Ortolani precisa che “non mancano tuttavia esempi di adozioni di termini ed espressioni non presenti nel codice, ancorché usate correttamente dal giurista giapponese, come ‘*kiken futan*’ [«onere del rischio»] o ‘*daisansha no tame no keiyaku*’ [«contratto a favore del terzo»].”

<sup>374</sup> *Duplici* fonte: (i) Marina Speziali, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*, 2011, p. 1126 (il *kanji* in esame si trova alla p. 465); (ii) Simone Guerra, *Kanji. Grande dizionario giapponese-italiano dei caratteri*, 2015, p. 928, n. 4966.

<sup>375</sup> Cfr. Marina Speziali, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*, 2011, p. 484, n. 906.

In argomento, la giurista giapponese Mami Hiraike Okawara così spiega la differenza tra ‘kengen’ [権限] e ‘kengen’ [権原]:

‘Kengen’ [権限] e ‘kengen’ [権原], sebbene siano pronunciati in modo identico, differiscono rispettivamente nella scrittura del secondo kanji, che pertanto permette di differenziare il significato dei due termini. Di conseguenza, il primo ‘kengen’ [権限] indica il limite del potere degli enti pubblici (centrali e locali), delle imprese o delle altre organizzazioni individuali. Il secondo ‘kengen’ [権原], invece, è usato per indicare le ragioni normative che giustificano una determinata condotta giuridica. Nel linguaggio ordinario l’uso del primo ‘kengen’ [権限] trasmette, comunque, più il significato del potere che quello della sua limitazione; inoltre, il secondo ‘kengen’ [権原] non è adoperato nel giapponese quotidiano. In conclusione, il giapponese giuridico usa due termini omonimi con ideogrammi distinti per sottolineare la distinzione tra la limitazione del potere (c.d. potere negativo) e le ragioni positive (c.d. potere positivo), mentre nel giapponese ordinario, in assenza del secondo ‘kengen’ [権原], il primo ‘kengen’ [権限] significa semplicemente “potere”.<sup>376</sup>

(ii) In *secondo* luogo, dal punto di vista del *significato*, si noti, infine, come nel lessico giuridico afferente al linguaggio normativo giapponese contemporaneo (sia di fonte legislativa, sia di fonte giurisprudenziale) si sia lessicalizzata in epoca Heisei una netta differenziazione tra il vocabolo ‘kengen’ ed il vocabolo ‘kenryoku’: sebbene entrambi i termini designino il concetto di potere, ‘kengen’ è usato nel senso di potere di matrice tradizionale confuciana orientale; viceversa, ‘kenryoku’ è utilizzato per indicare il concetto di potere di modello europeo occidentale (a titolo esemplificativo, il termine ‘kenryoku’ è stato adoperato nella traduzione giapponese di Yasuhiro Otsuki del *Digesto* [in giapponese: *Gakusetsui*] per rendere il termine latino ‘*potestas*’).

Se i *tre* aspetti caratterizzanti il concetto che il termine ‘kengen’ designa (l’antiformalismo; la soggezione collettiva; il concetto di ruolo) saranno successivamente analizzati nel terzo ed ultimo capitolo § 3. *Il concetto giapponese di potere*, in questa sede è, a mio avviso, utile rilevare come nel pensiero giuridico giapponese il termine ‘kenryoku’ sia stato utilizzato anche per tradurre termini variamente affini o comunque connessi al concetto di potere, come, ad esempio, nel diritto privato, il termine designante il concetto di diritto potestativo [in giapponese: *kenri kenryoku*] oppure, nel diritto pubblico, la parola indicante il concetto di potere militare [in giapponese: *tōsui kenryoku*].<sup>377</sup>

---

<sup>376</sup> [Traduzione mia] Mami Hiraike Okawara, *Legal Japanese Viewed through the Unfair Competition Prevention Law*. In: John Gibbons / V. Prakasam / K. V. Tirumalesh / Hemalatha Nagarajan (eds.), *Language in the Law*, 2004, p. 37.

<sup>377</sup> Sull’uso di ‘kenryoku’ nel linguaggio giurisprudenziale cfr. Ōtsuka Akio, *Kōporēto gabanansu ni okeru kyōteki kadai* [*Problemi attuali di corporate governance*]. In: “Tsukuba Law School”, 10 (2011), pp. 51-79, in particolare, pp. 55-57.

Fermo restando la riscontrabilità di tale lessicalizzazione non solo in giapponese, ma anche, a titolo esemplificativo, in almeno altre *tre* lingue naturali [(i) una lingua altaica: il coreano, che distingue tra ‘*gwonhan*’ e ‘*gwonlyeon*’;<sup>378</sup> (ii) una lingua austroasiatica: il vietnamita, che distingue tra ‘*quyền*’ e ‘*phép*’;<sup>379</sup> (iii) una lingua sinotibetana: il tibetano, che distingue tra ‘*nus shugs*’ e ‘*dbang cha*’<sup>380</sup>], a sostegno di questa mia ipotesi presenterò almeno le *due* seguenti distinte argomentazioni empiriche tratte dal linguaggio giuridico (sia legislativo, sia giurisprudenziale).<sup>381</sup>

In *primo* luogo, dal punto di vista del linguaggio giuridico giapponese di fonte *legislativa*, la mia ipotesi è rispettivamente supportata, per quanto concerne il *contenuto* di tale lessicalizzazione, dai *quattordici* esempi legislativi riportati nella seconda appendice (esemplificazione normativa composta, in particolare, dai *sette* esempi del termine ‘*kengen*’ e dai *sette* esempi del termine ‘*kenryoku*’), e, per quanto concerne la *datazione* di tale lessicalizzazione, dai risultati di una ricerca – da me effettuata durante un soggiorno di ricerca presso l’Università di Tōkyō – nei *database* normativi nipponici offerti dalla *Kokuritsu Kokkai Toshokan* [Biblioteca nazionale del Parlamento], nei quali ho notato come il termine ‘*kengen*’ sia stato ad oggi utilizzato per designare il concetto di potere esattamente in centosessantatre leggi, mentre il termine ‘*kenryoku*’ sia stato usato soltanto in tredici atti normativi, tutti peraltro assai recentemente promulgati o emendati: questo dato statistico attesta pertanto come tale lessicalizzazione risalga soltanto all’epoca Heisei.<sup>382</sup>

In *secondo* luogo, dal punto di vista del linguaggio giuridico giapponese giurisprudenziale, in virtù dell’esiguità del contenzioso nipponico, ho analizzato tutte le sentenze emesse dalla *Saikō Saibansho*, il massimo organo giurisdizionale in Giappone, fra il 2009 ed il 2013:<sup>383</sup> in tutti i casi considerati ho notato come non compaia mai il termine ‘*kengen*’; al contrario, l’unico xenonimo giapponese di ‘potere’ utilizzato in tali decisioni giudiziali risulta essere soltanto ‘*kenryoku*’.<sup>384</sup>

---

<sup>378</sup> Hyunmi Lee, *Dizionario coreano. Italiano-coreano, coreano-italiano*, 2009, p. 119.

<sup>379</sup> Thi Phuong Mai Le, *Dizionario vietnamita. Italiano-vietnamita, vietnamita-italiano*, 1997, 2009, p. 172.

<sup>380</sup> Melvyn C. Goldstein, T. N. Shelling, J. T. Surkhang, Pierre Robillard (eds.), *The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan*, 2001, 2016, p. 587 e p. 974.

<sup>381</sup> Preciso che tali due argomentazioni concernono non “il significato giuridico come *regola d’uso* appartenente alla *langue*”, bensì “il significato giuridico come *proposizione normativa* o come *uso concreto*, che, sebbene rappresenti una regola *giuridica*, linguisticamente appartiene agli atti di *parole*, cioè al livello discorsivo.” Cfr. [Corsi originali] Claudio Luzzati, *L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, 1999, p. 615.

<sup>382</sup> In argomento, rinvio alla successiva appendice § B. *Il sostantivo ‘potere’ nel linguaggio giuridico giapponese*.

<sup>383</sup> Il sistema di controllo costituzionale delle leggi nipponiche *ex art.* 81 del *Kenpō* presenta almeno *due* peculiarità: (i) sebbene sia formalmente un controllo diffuso, nella sostanza è un controllo accentrato svolto dalla *Saikō Saibansho*; (ii) le decisioni della *Saikō Saibansho* hanno efficacia non *erga omnes*, ma soltanto *inter partes*: solo il Parlamento ne può disporre una revisione (cfr. Giorgio Fabio Colombo, *Giappone*. In: AA.VV., *Sistemi giuridici nel mondo*, 2012, p. 249).

<sup>384</sup> Cfr. Shihō Kenshūjo (ed.), *Hanketsu sakuseijo ryui subeki Saikō Saibansho keiji hanketsu yoshi shu*, 2014.

Concludo questo mio breve *excursus* sul linguaggio giuridico giapponese contemporaneo riportando le illuminanti parole del comparatista Andrea Ortolani:

Il problema della lingua giuridica, non solo in Giappone ovviamente, è che si ritiene che i vuoti che presuppongono un'attività creativa dell'interprete non siano cosa buona. Pertanto, il legislatore, più o meno dappertutto, cerca di esplicitare il più possibile. In Giappone però questo dà vita a costruzioni oltremodo pesanti, lunghe e complesse. Naturalmente in ogni lingua vi è uno scollamento tra il linguaggio comune ed il linguaggio giuridico, ma mi pare che in giapponese questo distacco sia più accentuato. Ed è questo dunque il problema che mi pare affligga la lingua giuridica giapponese: una prosa comprensibile e non troppo lontana dal linguaggio comune implica necessariamente una certa vaghezza. Eliminare la vaghezza vuol dire creare una lingua innaturale ed estremamente complessa. In entrambi i casi l'interprete della norma, ed in particolare il traduttore, incontra notevoli difficoltà.<sup>385</sup>

---

<sup>385</sup> Cfr. Andrea Ortolani, *Breve nota sulla traduzione del (diritto) giapponese*. In: "Il diritto c'è, ma non si vede" (blog), 30 luglio 2014, <https://dirittogiapponese.wordpress.com/>. In questo senso depone anche la riflessione di Elisa Bertolini, *Japan: Linguistic Transitions as a Condition for the Introduction of a Western Legal System*. In: Tania Groppi / Valeria Piergigli / Angelo Rinella (eds.), *Asian Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective*, 2008, pp. 145-159. Sulla possibilità di ricondurre il potere semiotico al novero dei poteri giuridici, tenendo conto della sua natura diffusa nell'ordinamento giuridico giapponese, in contrasto con le aspirazioni del formalismo giuridico occidentale, segnalo, invece, almeno i sei seguenti saggi: (i) Alfonso Catania, *Riconoscimento e potere. Studi di filosofia del diritto*, 1996, p. 141; (ii) Mario Jori, *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*. In: Letizia Gianformaggio / Mario Jori (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*, 1997, pp. 447-527; (iii) Claudio Sarra, *L'imposizione nell'era della positività pluritipica: la giustizia tributaria e la Filosofia del diritto contemporanea*. In: Francesca Zanuso (ed.), *Custodire il fuoco. Saggi di Filosofia del diritto*, 2013, pp. 223-254; (iv) Antonio Incampo, *Credenza e potere nei fatti istituzionali*. In: "Rivista di Filosofia del diritto", 3 (2014), numero 2, pp. 347-360; (v) Francesca, *Il fragile labirinto del potere*. In: "Rivista di Filosofia del diritto", 3 (2014), numero 2, pp. 315-330; (vi) Claudio Luzzati, *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, 2016, p. 254.



### 3. Il concetto giapponese di potere

#### 3.0. Premessa: tre aspetti del concetto giapponese di potere

Dopo aver affrontato il concetto di potere come modalità normativa nel pensiero giusfilosofico occidentale (§ 1.) e dopo aver illustrato il nome del potere nel linguaggio giuridico giapponese (§ 2.), il presente capitolo (§ 3.) è dedicato all'analisi del concetto giapponese di potere.

In Giappone, infatti, emerge, a mio avviso, un concetto di potere come modalità normativa nuovo e distinto da quello studiato in Occidente (sia dalla scienza giuridica, sia dalla filosofia del diritto); tuttavia, preciso subito che questa mia osservazione non implica né che tale concetto di potere sia l'unico applicato nel Paese del Sol Levante (anzi, il concetto "occidentale" di potere descritto nel primo capitolo risulta essere al contrario largamente diffuso nel diritto nipponico), né che tale concetto di potere sia un fenomeno esclusivamente giapponese (sebbene abbia in Giappone la sua più evidente manifestazione, non si può escludere che talune forme normative di *soft power* siano riconducibili a tale categoria concettuale, come notano Adolf Berle e Francesco Denozza).<sup>386</sup>

Il concetto giapponese di potere – similmente al concetto occidentale di potere – è a mio avviso una modalità normativa pienamente iscrivibile nel novero delle situazioni giuridiche soggettive; infatti, tale categoria concettuale si inquadra perfettamente in quell'insieme di posizioni normative (per 'posizione normativa' intendo "un comportamento ascrivibile ad un soggetto di diritto") in grado di generare effetti giuridici (per 'effetto giuridico' intendo "la costituzione, la modificazione e/o l'estinzione di un determinato rapporto giuridico tra soggetti di diritto") al verificarsi di specifiche fattispecie normative (per 'fattispecie normativa' intendo "l'atto previsto, attribuito e/o regolato da una norma giuridica").<sup>387</sup>

---

<sup>386</sup> Con il termine '*soft power*' non intendo in questa sede riferirmi all'omonimo noto concetto elaborato da Joseph Nye, bensì a tutti quei meccanismi giuridici che influenzano sociologicamente i comportamenti normativi delle persone. Tra tali fenomeni pragmatici si annoverano: (i) l'efficacia senza adempimento; (ii) il nomotropismo; (iii) il praxeotropismo; (iv) il nomotrofismo; (v) il contronomotropismo. In argomento, segnalo rispettivamente almeno i seguenti *cinque* saggi: (i) Paolo Di Lucia, *Efficacia senza adempimento*. In: "Sociologia del diritto", 29 (2002), numero 3, pp. 73-103; (ii) Amedeo Giovanni Conte, *Nomotropismo: agire in-funzione-di regole*. In: "Sociologia del diritto", 27 (2000), numero 1, pp. 1-27; (iii) Edoardo Fittipaldi, *Praxeotropismo*. In: "Sociologia del diritto", 29 (2002), numero 3, pp. 153-167; (iv) Lorenzo Passerini Glazel, *Norm Atrophy and Nomotrophic Behaviour. On a Mode of Inexistence of Norms*. In: Stefano Colloca (ed.), *The Value of Truth / The Truth of Value*, 2013, pp. 159-168; (v) Emil Mazzoleni, *La norma assente. Nomotropismo in-assenza-di norme*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 90 (2013), numero 3, pp. 423-436.

<sup>387</sup> Sull'ambiguità (sia terminologica, sia concettuale) del termine 'norma' cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Norma: cinque referenti*. In: Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*, 2012, pp. 57-65; sull'assiomatica assunzione della necessaria correlatività tra le situazioni giuridiche hohfeldiane cfr. Francesca Poggi, *Concetti teorici fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto*, 2013, pp. 53-59.

Il concetto giapponese di potere presenta dunque almeno *tre* caratteristiche in comune con il concetto occidentale di potere: (i) la soggettività; (ii) la relazionalità; (iii) la volontarietà.

In *primo* luogo, non vi è potere senza un soggetto che lo possa esercitare: il potere giuridico, infatti, rimane una mera possibilità (nel linguaggio giuridico italiano: una mera capacità normativa) senza un soggetto di diritto che possa concretamente avvalersi di tali effetti giuridici (non effetti fisici, altrimenti si parla di facoltà) in un rapporto giuridico per il perseguimento di un proprio (non altrui, altrimenti si parla di potestà) interesse legittimo o diritto soggettivo. Per tale ragione, definisco tale caratteristica peculiare del potere giuridico inteso come modalità normativa con il termine ‘soggettività’. In argomento, Angelo Falzea [Messina, 1914 – Messina, 2016], nel definire il soggetto giuridico come fattispecie normativa, così scrisse:

Le situazioni di fatto previste dagli schemi normativi si traducono in fenomeni giuridici soltanto quando interviene la norma, che, con la sua attività qualificatrice, le riviste della forma giuridica: cosicché all’elemento di fatto si sovrappone l’elemento formale che attribuisce al primo il carattere della giuridicità.<sup>388</sup>

In *secondo* luogo, non vi è potere senza un soggetto su cui possa essere esercitato: il potere giuridico, infatti, rimane una mera potenzialità (nel linguaggio giuridico italiano: una mera autorità normativa), senza un soggetto di diritto che possa concretamente subire tale effetti giuridici e che sia, quindi, titolare, in senso hohfeldiano, di una correlata posizione di soggezione [nell’originale inglese: *liability*; in tedesco: *Verbindlichkeit*; in castigliano: *sujeción*; in francese: *assujettissement*; in danese: *underkastelse*; in polacco: *odpowiedzialność*; in gaelico irlandese: *buailteach*; in giapponese: *sekinin*; in cinese: *zérèn*; in coreano: *chaegim*] nei confronti del soggetto di diritto titolare di una posizione di potere nei suoi confronti. Per tale ragione, definisco tale caratteristica peculiare del potere giuridico inteso come modalità normativa con il termine ‘relazionalità’.

---

<sup>388</sup> Angelo Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, 1939, p. 24. Questa concezione di Falzea ricorre anche in almeno altri *tre* filosofi del diritto: (i) Hans Kelsen; (ii) Alf Ross; (iii) Angelo Ermanno Cammarata. Innanzitutto, secondo Hans Kelsen, la norma codifica normativamente la realtà fattuale extranormativa, operando rispetto ad essa come schema di qualificazione [in tedesco: *Deutungsschema*] (cfr. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934, p. 51. Traduzione italiana di Renato Treves: *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 1952, p. 49). Tale considerazione vale anche per i giochi [in inglese: *game*]: secondo Alf Ross, infatti, “le regole degli scacchi sono il contenuto ideale astratto che rendono possibile, come schema d’interpretazione [in danese: ‘*tydningsskema*’], la comprensione del fenomeno degli scacchi.” (cfr. Alf Ross, *Legal Norms and Norm of Chess*. In: “*Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*”, 8 (1957-1958), p. 485. Riedizione in: Alf Ross, *On Law and Justice*, 1958. Traduzione italiana di Giacomo Gavazzi: Alf Ross, *Diritto e giustizia*, 1990, p. 17. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Mario Jori / Luigi Ferrajoli (eds.), *Filosofia del diritto*, 2013, p. 278. Parla di ‘schema di qualificazione giuridica’ anche Angelo Ermanno Cammarata, *Formalismo e sapere giuridico*, 1963, p. 24.

Il requisito della relazionalità quale elemento costitutivo del concetto di potere giuridico come modalità normativa è espresso con cristallina chiarezza nella relazione hoheldiana *power-liability*; si pensi, per esempio, al diritto di recesso ex art. 52 del Codice del consumo (D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206) che, conferendo al consumatore il potere di recedere unilateralmente da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali entro quattordici giorni implica la correlata soggezione della controparte agli effetti di tale recesso (esempio: la restituzione del corrispettivo):

Alla luce di quanto si è già detto, poche parole potranno bastare a proposito della soggezione in quanto tale. Quest'ultima, come abbiamo visto, è il correlativo del potere e l'opposto dell'immunità (o esenzione). Benché senza dubbio il termine 'soggezione' sia spesso usato impropriamente come sinonimo di 'dovere' o 'obbligazione', in base ad un'ampia rassegna di precedenti giudiziari, riteniamo pienamente giustificata l'accezione del termine da noi scelta come la più appropriata. [...] Quantunque il termine in questione abbia l'ampia connotazione generica già indicata, senza dubbio esso indica di frequente quella forma specifica di soggezione (o complesso di soggezioni) che è correlativa di un potere (o complesso di poteri) di cui sono investiti una parte in lite ed i vari magistrati.<sup>389</sup>

In *terzo* luogo, non vi è potere senza la volontà esplicita e consapevole di esercitarlo: il potere giuridico, infatti, rimane altrimenti una mera conseguenza normativa prevista dall'ordinamento giuridico come reazione causale al verificarsi di uno specifico evento indipendentemente dall'esistenza di un rapporto giuridico (nel linguaggio giuridico italiano ci si riferisce a tali fatti con la perifrasi 'situazione giuridica oggettiva'; si pensi, per esempio, al diritto alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. oppure all'obbligo di risarcire in sede civile il danno emergente ed il lucro cessante cagionati per fatto illecito doloso o colposo ex art. 2043 c.c.). Per tale ragione, definisco tale caratteristica peculiare del potere giuridico inteso come modalità normativa con il termine 'volontarietà'. In merito, Salvatore Pugliatti [Messina, 1903 – Ragusa, 1976] scrisse:

Anche in relazione agli atti di volontà, il privato non può determinare: né gli interessi degni di protezione, né il modo della protezione di quegli interessi che il diritto prende in considerazione. Sotto quest'ultimo profilo è degno del massimo rilievo il fatto che gli effetti giuridici dei singoli atti di volontà sono predisposti dal diritto, e si verificano indipendentemente e anche contro la intenzione o la concreta volizione del soggetto.<sup>390</sup>

Il concetto giapponese di potere risulta, tuttavia, privo di almeno altre diverse *tre* caratteristiche rispetto al concetto occidentale di potere: (i) la formalità; (ii) la bilateralità; (iii) la paritarità.

---

<sup>389</sup> Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I*. In: "Yale Law Journal", 23 (1913), pp. 16-59. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario*. In: Wesley Newcomb Hohfeld, Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 33.

<sup>390</sup> Salvatore Pugliatti, *I fatti giuridici*, 1945, 1996, p. 56.

In *primo* luogo, in occidente non vi è potere senza un atto formale con il quale sia esercitato; infatti, nello stato costituzionale di diritto, è la norma che determina i requisiti formali e sostanziali per considerare esistente un qualsiasi atto che costituisca esercizio di un potere (pubblico o privato).

In altri parole: se il fondamento dell'esercizio di un qualsivoglia potere riposa nella sussistenza di una norma esplicita che ne imponga espressamente una forma di manifestazione specifica, allora l'atto con cui si esercita un potere giuridico deve necessariamente essere un atto formale. Per tale ragione, definisco tale caratteristica peculiare del potere giuridico inteso come modalità normativa, così come concepito nel pensiero giusfilosofico occidentale, con il termine 'formalità'.

In *secondo* luogo, in occidente non vi è potere senza un rapporto giuridico bilaterale attraverso il quale sia esercitato; infatti, se è giuridicamente concepibile che un soggetto di diritto eserciti un proprio potere contemporaneamente anche nei confronti di più persone o di più enti a lui soggetti, al contario, non è logicamente possibile che uno solo soggetto di diritto possa essere ritenuto – in virtù di una disposizione normativa anche espressa – contemporaneamente soggetto ai vincoli derivanti dall'esercizio di un potere da parte di due o più distinti soggetti titolari del medesimo potere.<sup>391</sup>

In altri termini: l'impossibilità normativa di ascrivere ad un determinato soggetto di diritto obblighi giuridici tra loro confliggenti (pena il verificarsi di un'antinomia tra norme attributive di potere), esclude, a mio avviso, dalla nozione di potere giuridico i rapporti giuridici plurilaterali. Per tale ragione, definisco tale caratteristica peculiare del potere giuridico inteso come modalità normativa, così come concepito nel pensiero giusfilosofico occidentale, con il termine 'bilateralità'.

In *terzo* luogo, in occidente non vi è potere senza previa paritarietà tra i due soggetti di diritto in relazione ad uno specifico rapporto giuridico; ciò non significa che non sussistano preesistenti asimmetrie informative o altre diverse forme di squilibrio fra gli *status* giuridici delle due parti in causa (si pensi, per esempio, ai rapporti contrattuali ineluttabilmente asimmetrici nel terzo contratto), bensì che ogni relazione di potere fra soggetti è indipendente dal ruolo sociale ricoperto dagli stessi.

Il concetto giapponese di potere, a differenza del concetto di potere diffuso nel pensiero giusfilosofico occidentale, risulta, invece, essere connotato da almeno i seguenti *tre* distinti aspetti: (i) l'antiformalismo; (ii) la soggezione collettiva (o, comunque, plurilaterale); (iii) il concetto di ruolo.

A ciascuno di tali tre distinti aspetti, che permettono di sottolineare non soltanto la caratterizzazione del concetto giapponese di potere, ma anche la sua differenziazione con il concetto di potere giuridico proprio del pensiero giusfilosofico occidentale, sarà dedicato un autonomo paragrafo del presente terzo ed ultimo capitolo della presente ricerca.

---

<sup>391</sup> Per una critica alla natura esclusivamente bilaterale delle relazioni giuridiche hohfeldiane in ragione della sussistenza di rapporti giuridici almeno trilaterali cfr. Gerald J. Postema, *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World*. In: Enrico Pattaro (ed.), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, 2011, pp. 99-106.

Prima di analizzare nel dettaglio tali tre aspetti del concetto giapponese di potere come modalità normativa, occorre, tuttavia, effettuare almeno una duplice precisazione preliminare.

In *primo* luogo, preciso che i rapporti concettuali oggetti del presente terzo ed ultimo capitolo § 3. *Il concetto giapponese di potere* sono non connessioni essenziali (in senso husserliano oppure in senso reinachiano),<sup>392</sup> bensì mere somiglianze di famiglia in senso wittgensteiniano; infatti, Ludwig Wittgenstein, discostandosi dalle considerazioni del suo *Tractatus*,<sup>393</sup> così affermò:

Invece di mostrare quello che è comune a tutto ciò che chiamiamo linguaggio, io dico che questi fenomeni non hanno affatto in comune qualcosa, in base al quale impieghiamo per tutti la stessa parola, – ma che sono imparentati l'uno con l'altro in molti modi differenti. E grazie a questa parentela, o a queste parentele, li chiamiamo tutti «linguaggi».<sup>394</sup>

In *secondo* luogo, preciso che le analogie presenti nel presente terzo ed ultimo capitolo § 3. *Il concetto giapponese di potere* tra i concetti giuridici giapponesi ed i corrispondenti concetti giuridici non debbono essere ridotte ad identità, poiché relativi non solo a diversi sistemi giuridici, ma anche a differenti modi d'intendere il diritto; in merito, Hans Kelsen così scrisse:

La ricerca di parallelismi tra problemi che si presentano in campi diversi della conoscenza, come la teoria sociale e la teologia, la politica e la religione, è una pratica legittima, utile e senza dubbio scientifica. Ma in questo metodo comparativo sono insiti due pericoli. La tendenza a cercare affinità può indurre un autore, in primo luogo, a sopravvalutare le somiglianze, e a sottovalutare, a volte trascurare del tutto differenze essenziali tra due fenomeni; in secondo luogo, essa può indurre a vedere un'identità laddove vi è un'analogia soltanto apparente, suggerita dall'uso di uno stesso termine con significati differenti.<sup>395</sup>

---

<sup>392</sup> Cfr. Adolf Bernhard Philipp Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*. In: "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", 1 (1913), pp. 685-847. Riedizione in: Adolf Bernhard Philipp Reinach, *Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden. Band I. Die Werke*, 1989, pp. 141-278. Traduzione italiana di Daniela Falcioni: Adolf Bernhard Philipp Reinach, *I fondamenti a priori del diritto civile*, 1990.

<sup>393</sup> Cfr. Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Logisch-philosophische Abhandlung*. In: "Annalen der Naturphilosophie", 14 (1921), pp. 185-262. Riedizione: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1922.. Traduzione italiana di Amedeo Giovanni Conte: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, 1968, 1989.

<sup>394</sup> Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen. Philosophical investigations*, 1953, 1958. Traduzione italiana di Renzo Piovesan e Mario Trincherò: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, 1967, p. 46.

<sup>395</sup> Hans Kelsen, *Secular Religion. A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as "New Religion"*, 2012. Traduzione italiana di Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel: Hans Kelsen, *Religione secolare. Una polemica contro l'errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come "nuove religioni"*, 2014, p. 21.

### 3.1. Primo aspetto: il rapporto tra l'antiformalismo ed il potere

#### 3.1.1. Il concetto di antiformalismo giuridico

Il concetto di antiformalismo giuridico assume dirimente rilievo nell'analisi della società, del diritto e del potere nel pensiero filosofico giapponese; tuttavia, per comprendere pienamente tale nozione di antiformalismo giuridico, anche in relazione alla tradizione confuciana, occorre previamente studiare le diverse accezioni con cui l'ambigua espressione 'formalismo giuridico' sia stata variamente utilizzata nella dottrina giusfilosofica occidentale. In merito, Tarello così scrisse:

Il termine 'formalismo' è stato usato assai spesso negli ultimi due secoli, a proposito del diritto; sovente si è qualificato il sostantivo mediante l'aggettivo, e ne è risultata la locuzione 'formalismo giuridico'. [...] Essendosi la locuzione rivelata ambigua, si è sentita da più parti l'esigenza di enucleare ed isolare i vari significati in cui la locuzione è stata impiegata.<sup>396</sup>

In *primo* luogo, proprio Giovanni Tarello nella voce *Formalismo* del *Novissimo Digesto* (1961) distinse almeno cinque diverse accezioni dell'espressione 'formalismo giuridico':

(i) il formalismo giuridico come una caratteristica di certi ordinamenti giuridici (sia in riferimento a quegli ordinamenti primitivi, come il diritto romano arcaico, nel quale la produzione di effetti giuridici era collegata al necessario compimento di pratiche e/o riti in maniera esattamente conforme ad un modello normativo prestabilito, sia in riferimento a quegli ordinamenti giuridici moderni, nei quali risultano spesso inserite formule giurisprudenziali - dottrinali e/o giudiziali nei testi legislativi con il solo esito di ridurre la chiarezza ed aumentare l'incertezza) o, addirittura, dell'ordinamento giuridico in sé (nel senso dell'esistenza di un diritto formale in teoria a garanzia dei diritti, in pratica eccessivamente burocratizzato, in quanto composto da una fitta rete di termini, decadenze, prescrizioni, presunzioni, pubblicità, oneri probatori, depositi, notifiche, timbri, etc.);<sup>397</sup>

(ii) il formalismo giuridico come caratteristica professionale dell'uomo di legge, carattere spesso considerato alla stregua di un vero e proprio vizio dal punto di vista etico, tanto da essere bersaglio nella letteratura popolare (si pensi, per esempio, al giudice Brigliadoca nel *Gargantua e Pantagruele* di Francois Rabelais oppure alle astuzie giuridiche ne *Il Gatto con gli Stivali* di Charles Perrault oppure alle sottili clausole contrattuali dei patti diabolici nelle fiabe dei fratelli Grimm);<sup>398</sup>

---

<sup>396</sup> Giovanni Tarello, *Formalismo*. Voce in: Antonio Azara / Ernesto Eula (eds.), *Novissimo Digesto Italiano*, 1961, vol. VII, pp. 571-580, in particolare p. 573.

<sup>397</sup> Si noti che al formalismo burocratico sono connessi usi strumentali delle norme come ad esempio lo sciopero bianco.

<sup>398</sup> Cfr. Emil Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, 2016, in particolare alle pp. 83-86 e pp. 195-205.

(iii) il formalismo giuridico come insieme delle dottrine per le quali il diritto è una forma dell'esperienza (dal *formalismo ontologico* degli antichi, di matrice aristotelico-scolastica, al *formalismo gnoseologico* dei moderni, di impronta kantiana; dal giusformalismo kelseniano alle teorie formaliste d'ispirazione idealistica di Widar Cesarini Sforza e di Angelo Ermanno Cammarata);

(iv) il formalismo giuridico come insieme delle dottrine per le quali la scienza giuridica è una forma di scienza formale (c.d. *formalismo scientifico*). Per Tarello esistono almeno tre distinte correnti di formalismo scientifico: (a) il formalismo scientifico postkantiano, particolarmente attivo nell'ottocento nella filosofia del diritto germanica (da Rudolf Stammler a Karl Magnus Bergbohm); (b) il formalismo scientifico kelseniano; (c) il formalismo scientifico come formalismo logico.

(v) il formalismo giuridico come particolare modo d'intendere e di praticare l'annoso problema dell'interpretazione del diritto (c.d. *formalismo interpretativo*), per il quale “nel ricavare da una norma un significato ai fini della soluzione di un problema giuridico si affidano ad elementi che si assumono essere intrinseci alla norma (o al sistema delle norme) in questione, trascurando fattori storici, teleologici, economici, funzionali, ambientali o, in una parola, fattori (che si assumono) estrinseci.”<sup>399</sup>

Questa pentacotomia dei significati dell'espressione 'formalismo giuridico' sarà poi ridotta nel 1965 da Norberto Bobbio nella sua raccolta di saggi *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* alla seguente tetracotomia (come osserva lo stesso Bobbio in nota, rispetto alla teoria di Tarello è tralasciato nel suo studio l'analisi del formalismo giuridico come caratteristica intrinseca o estrinseca di certi ordinamenti giuridici):<sup>400</sup>

- (i) Il formalismo giuridico come concezione formale della giustizia (c.d. *formalismo etico*);<sup>401</sup>
- (ii) Il formalismo giuridico come concezione formale del diritto (c.d. *giusformalismo* o *positivismo giuridico* o *giuspositivismo*);
- (iii) Il formalismo giuridico come concezione formale della scienza giuridica (c.d. *formalismo scientifico*);
- (iv) Il formalismo giuridico come concezione formale dell'interpretazione del diritto (c.d. *formalismo interpretativo*).

---

<sup>399</sup> Giovanni Tarello, *Formalismo*. Voce in: Antonio Azara / Ernesto Eula (eds.), *Novissimo Digesto Italiano*, 1961, vol. VII, pp. 571-580, in particolare p. 577.

<sup>400</sup> Norberto Bobbio, *Formalismo giuridico*. In: Norberto Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, 1965, 2011, pp. 64-83, in particolare p. 65, nota n. 2.

<sup>401</sup> In argomento, segnalò anche Norberto Bobbio, *Formalismo giuridico e formalismo etico*. In: “Rivista di Filosofia”, 45 (1954), pp. 255-270. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Studi sulla teoria generale del diritto*, 1955, pp. 145-162. Terza edizione in: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori (eds.), *Filosofia del diritto*, 2013, pp. 233-252.

Nel 1980 Mario Jori nel suo *Il formalismo giuridico* riprende la problematica in disamina, esaminando specificamente una specie speciale di formalismo giuridico (inteso nel senso di vizio professionale dell'uomo di legge), da lui definito con l'espressione 'formalismo pratico'. L'espressione 'formalismo pratico' designa in Jori l'insieme di "tecniche di scelta pratica mediante norma" ovvero il complesso di strumenti mentali atti a giustificare il compimento di determinate azioni sulla sola base non del singolo caso concreto, ma di criteri generali ed astratti.<sup>402</sup>

Tra i diversi tipi di formalismo pratico distinti da Jori, ai fini della mia ricerca merita rilievo il 'formalismo pratico 2.2.2', designando con tale espressione quella tecnica di scelta pratica mediante norme "prodotte in certe forme", cioè secondo predeterminate "procedure e competenze". L'uso dell'espressione 'formalismo giuridico' in tale senso è peraltro diffusa non solo nel linguaggio tecnico (dove si contrappone il diritto formale al diritto sostanziale), ma anche nel linguaggio ordinario (dove si contrappone il diritto formale al diritto informale).<sup>403</sup>

In Occidente, i requisiti di competenza sono, difatti, requisiti formali, nella misura in cui si fondano ineluttabilmente su di una norma attributiva o delegante un determinato potere ad una certa autorità, attribuzione o delega che a sua volta richiede il necessario rispetto di specifiche procedure; in argomento, nella terza edizione del manuale redatto da Mario Jori e da Anna Pintore, si afferma:

I requisiti di procedura (fissati da altre norme giuridiche) stabiliscono che una norma appartiene all'ordinamento solo se è stata «creata» o «posta» nei modi previsti, che possono essere sia fatti sia azioni di qualunque tipo e varietà: nella storia del diritto si sono avuti i tipi più vari di procedura giuridica. Sono esempi di procedura le procedure parlamentari, i procedimenti amministrativi e i processi giudiziari. I requisiti di competenza sono strettamente connessi con quelli di procedura. La norma è valida solo se è «posta» da certe persone o gruppi di persone, per esempio il parlamento o un giudice, che divengono in tal senso delle autorità giuridiche. L'esercizio di poteri giuridici da parte di autorità, in breve l'esercizio di autorità, avviene sempre tramite certe procedure o modalità: infatti la connessione tra autorità e procedure è necessaria anche nei diritti più «informali» quantomeno per distinguere la dimensione giuridica da quella privata delle autorità stesse, cioè delle persone dotate di una qualche competenza o potere giuridici.<sup>404</sup>

Questo è dunque il senso di antiformalismo giuridico che adotterò nella presente ricerca, cioè un tratto peculiare di un ordinamento giuridico connotato da un diffuso diritto informale, ma non perciò privo di procedure, competenze e poteri che permettono di demarcare i confini di una dimensione normativa sempre più pratica (nel senso di extralegislativa ed extragiurisprudenziale).<sup>405</sup>

---

<sup>402</sup> Cfr. Mario Jori, *Il formalismo giuridico*, 1980, p. 7.

<sup>403</sup> Cfr. Mario Jori, *Il formalismo giuridico*, 1980, p. 21.

<sup>404</sup> Mario Jori / Anna Pintore, *Introduzione alla filosofia del diritto*, 2014, p. 142.

<sup>405</sup> Su tale senso di 'antiformalismo giuridico' cfr. Aristide Tanzi (ed.), *L'antiformalismo giuridico*, 1999, p. XXIII.

### 3.1.2. L'antiformalismo ed il concetto giapponese di diritto

Il Giappone è paese passato in un lasso brevissimo di tempo dalle rovine del dopoguerra ad un'economia che supera ancora oggi quella di molte nazioni occidentali, da una nazione prevalentemente agraria ad una delle più urbanizzate del mondo; ciò si deve non solo all'abile amministrazione della sua élite governativa e burocratica,<sup>406</sup> ma soprattutto al modo in cui le istituzioni ed i valori democratici, pur essendo stati imposti forzatamente durante l'occupazione statunitense guidata del generale MacArthur, siano stati subito largamente accettati dal popolo giapponese (forse anche perché già presenti *in potentia* nel Giappone prebellico).<sup>407</sup> L'evoluzione nella modalità di tutela dei diritti soggettivi, dal periodo prebellico al dopoguerra, risulta dunque, essenziale per la piena comprensione dei peculiari concetti giuridici nipponici di diritto e di potere.

Innanzitutto, occorre sottolineare come la dottrina confuciana abbia notevolmente influito nella formazione dell'odierna cultura giuridica giapponese, con risvolti di notevole interesse non solo per il linguaggio normativo nipponico, ma soprattutto per la piena comprensione della declinazione giapponese del concetto di potere giuridico inteso come modalità normativa; infatti, la peculiare dimensione relazionale del concetto giapponese di potere giuridico trae il proprio fondamento proprio da un tratto tipico della cultura nipponica: l'antiformalismo giuridico (intendendo questo sintagma nel significato delineato nel paragrafo § 3.1.1. *Il concetto di antiformalismo giuridico*).<sup>408</sup>

---

<sup>406</sup> La frammentazione dei partiti ed il succedersi di governi di minoranza condusse alla costituzione del “*Partito Liberal Democratico*” (LDP) nel novembre 1955. Questo soggetto politico tutt'oggi detiene – insieme all'alleato centrista *Kōmeitō* – il potere politico in Giappone, sotto la guida del progetto politico nazionalista (revisione od interpretazione evolutiva dell'art. 9 del *Kenpō* che vieta la costituzione di un esercito stabile, ma solo di forze di autodifesa; in argomento, segnalo almeno questi *due* saggi di Giulio Pugliese: (i) *Giappone: il ritorno di Abe*. In: Michelguglielmino Torri / Nicola Mocci (eds.), *Il drago cinese e l'aquila americana sullo scacchiere asiatico*. Bologna, Odoya, 2013, pp. 409-444; (ii) *The China Challenge, Abe Shinzo's Realism and the Limits of Japanese Nationalism*. In: “The SAIS Review of International Affairs”, 35 (2015), numero 2, pp.45-55) ed economico (nel lessico giornalistico: *abonomics*, politica economica caratterizzata essenzialmente da un forte deprezzamento monetario, una progressiva riduzione fiscale dei dazi doganali sulle esportazioni ed un parallelo aumento della spesa pubblica per investimenti; cfr. Watanabe Masazumi, *Japan's Great Stagnation and Abenomics: Lessons for the World*, 2015, p. 17) del primo ministro Shinzō Abe (cfr. Shinzō Abe, *Utsukushii Kuni e [Verso un Paese bellissimo]*, 2006, pp. 131-137). Se la leadership è sempre stata nelle mani di un'élite, la lotta fra le correnti ha fatto sì che i governi fossero di breve durata; ciononostante, il Giappone ha goduto di notevole stabilità politica (cfr. Louis D. Hayes, *Introduction to Japanese Politics*, 2009, p. 17).

<sup>407</sup> Alcuni studiosi della storia giapponese fanno riferimento ad un periodo precedente alla seconda guerra mondiale detto “*Democrazia Taishō*” (1912-1926), caratterizzato da una maggiore vivibilità e azione dei partiti politici e da una generale fioritura di idee democratiche. In argomento, segnalo almeno i seguenti *due* tesi: (i) Rosa Caroli / Francesco Gatti, *Storia del Giappone*, 2009, 2015, p. 178; (ii) Peter J. Herzog, *Japan Pseudo-Democracy*, 1993, 2013, p. 10.

<sup>408</sup> Cfr. Tanaka Hideo, *The Japanese Legal System. Introductory Cases and Materials*, 1984, pp. 254-311.

Con l'espressione 'antiformalismo', intendo mettere in luce la generale diffidenza del popolo<sup>409</sup> giapponese nei confronti degli atti formali e, più specificamente, nei riguardi dei *tre* seguenti atti giuridici: (i) la legislazione formale; (ii) il contenzioso formale; (iii) la contrattazione formale.

Il ruolo svolto della filosofia confuciana nel diritto giapponese non va, tuttavia, sopravvaluto: l'oggettiva complessità dell'accesso alle fonti dirette in lingua ha comportato un'adesione piuttosto acritica della maggior parte dei comparatisti a tesi invero dissonanti ed aprendo la strada a luoghi comuni inverosimili che ancora oggi assai diffusi in dottrina,<sup>410</sup> ciononostante, in ogni leggenda permane un pizzico di verità: l'esiguità del numero di giudici e avvocati rispetto ad altri paesi industrializzati dà ragione di una tensione culturale innata nella popolazione giapponese, tendente alla soluzione informale delle controversie piuttosto che a quella giudiziale.<sup>411</sup>

Quest'avversione nipponica al formalismo giuridico può spiegarsi con un'indagine fenomenologica che analizzi i fenomeni giuridici giapponesi alla luce delle categorie della sociologia del diritto.<sup>412</sup> Il disagio dei giapponesi nei confronti della legge risulta, per esempio, pienamente comprensibile alla luce del fatto che per secoli buona parte delle norme fossero perlopiù inconoscibili al popolo; infatti, la segretezza della legislazione fu teorizzata dallo stesso Confucio:

---

<sup>409</sup> È significativo il fatto che oggi per indicare il popolo giapponese si utilizzi nel *Kenpō* il termine 'kokumin' (e non già il termine della Costituzione Meiji 'shinmin') proprio per comprendere nella parola tutti i cittadini giapponesi, inclusi non solo esseri immaginari (in specie ragazze virtuali sposate con cittadini nipponici; in giapponese: *waiifu*), ma anche i membri della famiglia imperiale che, come noto, non sono iscritti all'anagrafe e perciò non hanno né cognome, né passaporto (cfr. J. Victor Koschmann, *Revolution and Subjectivity in Postwar Japan*, 1996, p. 218). Altri studiosi, invece, analizzando il testo del *Shin Nippon Kensetsu ni Kan suru Shōsho* [*Rescritto imperiale sull'edificazione di un nuovo Giappone*], fanno notare l'uso dell'arcaico termine 'akitsumikami' [in italiano: 'dio manifesto'], rispetto alla più diffusa parola 'arahitogami' [in italiano: 'dio vivente'], per continuare sostenere tutt'oggi la natura sovrannaturale dell'imperatore [in giapponese: *tennō*] (cfr. Jean Herbert, *Aux sources du Japon. Le shintō*, 1964, p. 310).

<sup>410</sup> Cfr. (i) Noda Yoshiyuki, *Introduction to Japanese Law*, 1976, p. 33; (ii) Giorgio Fabio Colombo, *Japan as a Victim of Comparative Law*. In: "Michigan State Journal of International Law" 22 (2013), pp. 731-753.

<sup>411</sup> In Giappone le controversie formali sono socialmente sentite come sconvenienti in quanto sinonimo di incapacità di gestire i rapporti sociali; tuttavia questa non può essere l'unica spiegazione alla base della bassa litigiosità nipponica: occorre, infatti, tener conto delle forti barriere legislative volte a ridurre al minimo il numero e la durata dei processi (in argomento cfr. Kojima Takeshi, *Perspectives on Civil Justice and ADR: Japan and the U.S.A.*, 2000, pp. 47-115).

<sup>412</sup> Per un'analisi sociologica del diritto giapponese, rinvio almeno ai seguenti *quattro* saggi: (i) Murayama Masayuki, *Kawashima and the Changing Focus on Japanese Legal Consciousness. A Selective History of the Sociology of Law in Japan*. In: "International Journal of Law in Context", 9 (2013), numero 4, pp. 565-589; (ii) Murayama Masayuki, *Experiences of Problems and Disputing Behaviour in Japan*. In: "Meiji Law Journal", 14 (2007), pp. 1-59; (iii) Murayama Masayuki / Hamano Ryo, *Hoshakaigaku [Sociologia del diritto]*. Tōkyō, Yuhikaku, 2003, 2012; (iv) Murayama Masayuki / Luigi Cominelli, *Current Socio-Legal Perspectives on Dispute Resolution*. In: "Oñati Socio-Legal Series", 1 (2011), numero 6, pp. 1-3. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1941689>.

Se si governa con le leggi e si mantiene l'ordine con le punizioni, il popolo cercherà di evitarle ma non proverà alcun senso di vergogna: Ma se si governa con l'eccellenza morale e si mantiene l'ordine mediante l'osservanza delle norme rituali, allora nel popolo si radicheranno senso di vergogna e disciplina.<sup>413</sup>

L'uomo retto (in cinese: *junzi*), secondo il pensiero confuciano, si attiene ai riti e comprende gli obblighi derivanti dalla propria posizione sociale: lo status sociale ascrive, perciò, all'individuo una serie di doveri e di prerogative, e della reciproca interazione di tali attribuzioni la società trae il complesso delle regole per vivere in equilibrio armonico.<sup>414</sup> Il diritto giapponese deve dunque rileggersi nella prospettiva neoconfuciana: il soggetto giuridico diviene dunque portatore di doveri etici o naturali nei confronti degli altri al fine di garantire l'armonia della società nella sua interezza. Su questo aspetto giuridico *anormativo* del diritto giapponese, la comparatista Chiara Gallese scrive:

È stato osservato come il sistema distributivo giapponese, contrariamente a quanto accade negli altri paesi industrializzati, dipende molto più sulle relazioni umane tra i vari operatori economici e questo comporta una più massiccia influenza di fattori non-economici, come quelli sociali, culturali, legati agli usi e alle abitudini radicate tra la popolazione giapponese.<sup>415</sup>

Secondo la dottrina di Confucio, per la quale il valore fondamentale è l'armonia tra i singoli e l'intera comunità, il conflitto, che cristallizza un momento di turbamento della vita sociale, deve infatti essere preferibilmente ricomposto attraverso la ricerca volontaria di un compromesso tra i diversi interessi di parte;<sup>416</sup> in argomento, il comparatista Giorgio Fabio Colombo così si esprime:

Questa attitudine può essere fatta risalire alla tradizionale divisione in gruppi della società giapponese, caratterizzata da due peculiarità: la natura gerarchica e l'armonia che contraddistinguono le relazioni tra i membri della collettività. La natura gerarchica è insita nella società giapponese ed è strettamente collegata (confucianamente o neo-confucianamente) alla definizione sociale dei ruoli: la concezione tradizionale vuole che l'inferiore obbedisca al superiore, e che il superiore benevolmente comandi l'inferiore.<sup>417</sup>

---

<sup>413</sup> Cfr. Confucio, *Dialoghi*, 2003, p. 11 (traduzione italiana – con testo cinese a fronte – a cura di Tiziana Lippiello).

<sup>414</sup> In argomento, segnalo almeno questi *due* testi: (i) Tang Chun-i, *The Spirit and Development of Neo-Confucianism*. In: "Inquiry", 14 (1971), numero 1-2, p. 71; (ii) Bui Ngoc Son, *Confucian Constitutionalism in Asia*, 2016, pp. 144-145.

<sup>415</sup> Chiara Gallese, *Fare affari in Giappone. Introduzione al diritto commerciale giapponese*, 2012, p. 52.

<sup>416</sup> Secondo le teorie confuciane, la conciliazione si fonda sempre su un criterio morale, dal quale derivano regole di comportamento: si riteneva, infatti, disonorevole citare in giudizio senza aver prima tentato di giungere ad un accordo. Sul discredito dell'intermediazione giuridica (*songshi*) cfr. Mario Jori, *Del diritto inesistente*, 2010, p. 44, nota n. 65.

<sup>417</sup> Giorgio Fabio Colombo, *Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie in Giappone*, 2011, p. 48; cfr. anche Giorgio Fabio Colombo: (i) *Il Giappone nel diritto comparato. Un'analisi socio-legale attraverso la percezione del contenzioso*. In: Matilde Mastrangelo / Luca Milesi / Stefano Romagnoli, (eds.), *Riflessioni sul Giappone antico e moderno*, 2014, pp. 25-48; (ii) *La promozione dell'ADR in Italia e in Giappone*. In: Andrea Ortolani (ed.), *Diritto e Giustizia in Italia e in Giappone. Problemi attuali e riforme*, 2015, pp. 73-87.

La sfiducia verso il contenzioso formale affonda pertanto le proprie radici nel periodo feudale *shogunale*, dove i ricorsi giudiziali erano assai rari per numerose ragioni: la mancanza di una distinzione tra diritto civile e diritto penale, l'assenza di regole procedurali ben definite, il costo degli avvocati, la lunghezza dei processi e la possibilità di prevedere la decisione del giudice, allora perlopiù conciliativa. Ulteriori motivi di deterrenza erano, in primo luogo, il fatto che i contadini dovessero abbandonare i campi per recarsi ai tribunali, presenti solo nelle grandi città e, in secondo luogo, la necessità del permesso del capo villaggio, raramente concesso per paura di ritorsioni, in virtù della sussistenza del principio di responsabilità collettiva.<sup>418</sup>

Questa tendenza si è poi consolidata nel dopoguerra quando sono stati introdotti nelle controversie di lavoro istituti conciliativi di origine nordamericana (*alternative dispute resolution*). La mediazione (in giapponese: *'chōtei'*)<sup>419</sup> trova oggi in Giappone un vasto ambito di applicazione, la quale coinvolge tutta l'area del diritto civile e dei rapporti matrimoniali, ed in virtù della sua funzione di pacificazione sociale, si presta particolarmente ad essere impiegato nelle controversie in materia di locazioni, nelle controversie relative al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale derivante da sinistro stradale, nei casi di inquinamento ambientale, nelle controversie relative ai rapporti di vicinato e nelle liti sorte in materia di consumo.<sup>420</sup>

---

<sup>418</sup> Cfr. Carl Steenstrup, *A History of Law in Japan until 1868*, 1996, p. 141.

<sup>419</sup> La mediazione (che in Giappone è sempre volontaria, a differenza di quanto stabilito per l'Italia dall'art. 60, legge 18 giugno 2009, n. 69, così come attuato dall'art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 83, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98) è amministrata in Giappone da un apposito collegio, formato da tre giuristi (un giudice togato e due avvocati nominati dalla *Saikō Saibansho*). Il giudice convoca le parti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. È interessante notare che al procedimento conciliativo le parti partecipano personalmente, non essendo obbligatorio il patrocinio di un legale, così come avviene per i processi di cognizione ordinaria. Il comitato di conciliazione provvede a sentire le parti, utilizzando generalmente (ma non necessariamente) la tecnica, di origine statunitense, del *caucusing*, che comporta l'audizione di una parte alternamente e in assenza dell'altra. Una volta emerse con precisione le pretese delle parti, il collegio avanza una concreta ed equa proposta di soluzione amichevole della lite: tale proposta, se accettata da entrambe le parti, diviene immediatamente esecutiva; altrimenti, contro la decisione del giudice, entrambe le parti, nel termine di due settimane, devono presentare opposizione, a pena di assunzione dell'efficacia del giudicato della proposta conciliativa. Si noti infine come detta procedura di conciliazione possa essere attivata su istanza di parte in ogni momento, sia preliminarmente all'instaurazione della causa di merito, sia in pendenza del giudizio di cognizione. In argomento cfr. Alessandro Nascosi, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale nelle controversie di lavoro*, 2007, p. 211.

<sup>420</sup> L'applicazione della mediazione anche alle controversie tra imprese e consumatori rappresenta ulteriore indice della peculiare concezione nipponica della responsabilità sociale d'impresa. Cfr. (i) Noemi Lanna, *Le imprese giapponesi. I pionieri della responsabilità sociale*. In: Marisa Siddivò (ed.), *La responsabilità sociale di impresa in Asia. Le nuove sfide per l'internazionalizzazione*, 2009, pp. 103-134; (ii) Emil Mazzoleni, *Responsabilità sociale d'impresa nel diritto giapponese*, 2013, p. 8 [relazione inedita tenuta il 16 novembre 2013 alla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova].

Anche il discredito relativo alla stipulazione formale di un contratto (in giapponese: *keiyaku*) risulta essere un tratto tipico della cultura giuridica nipponica: i giapponesi, infatti, raramente sottoscrivono tra loro contratti scritti e se lo fanno tendono a non rispettarli (al contrario sono assai rigorosi nell'osservare alla lettera i patti sottoscritti con contraenti occidentali).<sup>421</sup>

Questo comportamento tipicamente nipponico affonda le sue radici nel concetto confuciano del contratto come relazione (in giapponese: *kenchiku ukeoi no keiyaku kankei*), per il quale ciò che conta non è il contenuto precettivo dell'accordo (in giapponese: *hōteki kōsei*), bensì il significato simbolico dello stesso, intendendolo come patto di complicità (in giapponese: *hanashiai*) e di reciproco supporto tra due persone, indipendentemente dal suo dettame normativo.<sup>422</sup>

In caso di disaccordo, soprattutto nelle transazioni finanziarie (in giapponese: *tōza torihiki yakujōsho*), piuttosto che ricorrere a lunghe e costose procedure di arbitrato, si preferisce optare per un compromesso onorevole (in giapponese: *onkei*) al ribasso per entrambe le parti, un “*second best*” che mostra l'attitudine tipicamente nipponica alla flessibilità contrattuale (in giapponese: *yūzū*).<sup>423</sup>

Questa peculiare visione del contratto non ha impedito al Giappone di intrattenere con l'estero numerosi rapporti commerciali; infatti, i prodotti *made in Japan* (di basso costo, ma d'alto livello qualitativo) hanno invaso i mercati occidentali, trasformando un paese agricolo nella terza potenza economica mondiale (senza contare le conseguenze culturali della diffusione di *anime* e *manga*).<sup>424</sup>

Il successo della politica di sviluppo economico giapponese degli anni sessanta è certamente rintracciabile nella migrazione interna di molti giovani dalle comunità rurali alle città, determinando, dal punto di vista economico un aumento generalizzato del benessere sociale, mentre, dal punto di vista sociale, i tipici fenomeni connessi all'inurbamento, quali, ad esempio, l'abbandono della famiglia tradizionale o un inedito individualismo, del tutto estraneo alla cultura tradizionale nipponica, nella quale i legami sociali hanno invece un ruolo preponderante.<sup>425</sup>

---

<sup>421</sup> Cfr. Murayama Masayuki, *Culture, situation and behaviour*. In: Dimitri Vanoverbeke / Jeroen Maesschalck / David Nelken / Stephan Parmentier (eds.), *The Changing Role of Law in Japan: Empirical Studies in Culture, Society and Policy Making*, 2014, pp. 189-205, e in particolare, p. 191, nota n. 6.

<sup>422</sup> Cfr. Kawashima Takeyoshi, *The Legal Consciousness of Contract in Japan*. In: “Law in Japan”, 7 (1974), numero 1, p. 17. Riedizione in: Fujikura Kōichirō (ed.), *Japanese Law and Legal Theory*, 1996, p. 35.

<sup>423</sup> Cfr. J. Mark Ramseyer, *Second-Best Justice. The Virtues of Japanese Private Law*, 2015, p. 44.

<sup>424</sup> Cfr. Miwa Yoshiro, *Policies for Small Business in Japan*. In: Kim Hyung-ki / Muramatsu Michio / T. John Pempel / Yamamura Kozo (eds.), *The Japanese Civil Service and Economic Development*, 1995, p. 425; riedizione in: J. Mark Ramseyer (ed.), *Japanese Law. Readings in the Political Economy of Japanese Law*, 2001, p. 109, nota n. 71.

<sup>425</sup> Questo mutamento di mentalità ha avuto tuttavia notevoli ricadute in ambito sociale, resesi evidenti negli anni novanta dopo lo scoppio della bolla finanziaria, con l'aumento di nuove categorie sociali inattive come *furitā*, *parasaito shinguru* o addirittura *hikikomori* (cfr. Daniela De Palma, *Il Giappone contemporaneo. Politica e società*, 2008, p. 50).

Sul miracolo economico giapponese, la storica Elise K. Tipton osserva quanto segue:

Fin dai tempi della Restaurazione Meiji il Giappone aveva cercato di «mettersi al passo» con l'Occidente, obiettivo che fu raggiunto negli anni Sessanta e Ottanta. Osservatori stranieri e giapponesi sottolinearono spesso il fatto che quel successo economico era stato ottenuto senza distruggere le «tradizioni» del paese, anzi, era stato conseguito proprio *grazie a* quelle tradizioni. Si riteneva infatti che i valori confuciani come operosità, frugalità, lealtà e desiderio di apprendimento avessero agito da stimolo come una sorta di controparte nipponica dell'etica protestante. Sottolineando la duttilità dimostrata dai giapponesi durante il processo di industrializzazione si spiegava anche come il paese fosse riuscito a evitare i problemi sociali che lo stesso processo aveva invece creato in Occidente: alto tasso di criminalità, consumo di droghe, elevata percentuale di divorzi e diffusa povertà.<sup>426</sup>

Il Giappone presenta pertanto ancora oggi il paradosso di una società relativamente egualitaria (in termini *materiali*) con alcuni elementi persistentemente ineguali (in termini *culturali*) e appare quindi simultaneamente più e meno democratico d'altri stati occidentali. Sebbene i valori culturali e le norme d'integrazione sociale contengano aspetti non egualitari, come la deferenza verso quelli che hanno uno *status* più alto, il Giappone ha una delle più eque distribuzioni della ricchezza tra le democrazie industrializzate, grazie al suo eccellente sistema educativo aperto e basato sul merito.<sup>427</sup>

Ciononostante, il Giappone non risulta esente da situazioni controverse, sia a livello *sociale* (si pensi, per esempio, alle discriminazioni perpetrate a danno delle minoranze etniche quali gli ainu, i *burakumin* o i coreani), sia *giuridiche* (si pensi, ad esempio, ai permessi di soggiorno rilasciati a donne asiatiche [in giapponese: *jakayuki*] per lavorare in “imprese influenzanti la pubblica morale” [in giapponese: *fūzoku eigyō*], gestite a Kabukichō dalla mafia nipponica [in giapponese: *yakuza*]<sup>428</sup> oppure la possibilità per la Corte Suprema [in giapponese: *Saikō Saibansho*] di pratica – in deroga all'art. 14 del *Kenpō* – forme di “*permissible discrimination*” [in giapponese: *kyōyō sabetsu*], facoltà utilizzata, per esempio, per ritenere compatibile con il testo costituzionale un'ordinanza locale che qualificava la prostituzione come reato soltanto nella sua componente femminile<sup>429</sup>).

---

<sup>426</sup> Elise K. Tipton, *Modern Japan. A Social and Political History*, 2008. Traduzione italiana di Gian Luigi Giaccone: Elise K. Tipton, *Il Giappone moderno. Una storia politica e sociale*. 2011, p. 334. In argomento, segnalo anche Paolo Calviotti / Marcella Mariotti (eds.), *Contemporary Japan. Challenges for a World Economic Power in Transition*, 2015.

<sup>427</sup> Il sistema scolastico giapponese è notoriamente assai competitivo, in quanto solo il superamento di un selettivo esame d'ammissione garantisce l'accesso ad un'università (in giapponese: *daigaku*) prestigiosa che permetta ai neolaureati di trovare un impiego (cfr. Nishikawa Ichirō, *Il sistema scolastico fattore decisivo della modernizzazione*. In: Enrica Collotti Pischel / Paolo Beonio Brocchieri / Nishikawa Ichirō (eds.), *Capire il Giappone*, 1999, pp. 149-159).

<sup>428</sup> In merito, segnalo almeno queste *due* opere: (i) Wolfgang Herbert, *Foreign Workers and Law Enforcement in Japan*, 2010, pp. 27-38; (ii) Mark D. West, *Law in Everyday Japan: Sex, Sumo, Suicide, and Statutes*, 2005, pp. 145-189.

<sup>429</sup> In argomento, cfr. (i) Tanaka Hideo, *The Japanese Legal System. Introductory Cases and Materials*, 1984, p. 109; (ii) Obuki Yoshito, *Kenpō no kiso riron to kaishaku [Interpretare la teoria e la prassi della Costituzione]*, 2007, p. 57.

In conclusione, il diritto giapponese, sebbene dotato di codici alla stregua di quelli occidentali, mostra i suoi aspetti filosoficamente più rilevanti nella sua componente extra-statale ed extra-contenzioso, nella misura in cui i giapponesi fanno causa solo nei casi ritenuti, a giudizio dei singoli individui, gravi eccezionali, a tal punto da richiedere l'intervento della giustizia pubblica (come, ad esempio, i danni atomici cagionati dalle fuoriuscite radioattive nell'incidente avvenuto alla centrale nucleare di Fukushima, oppure il riconoscimento di un diritto da parte di un movimento sociale).<sup>430</sup>

Da tale peculiare concezione giapponese del contenzioso formale deriva non solo il più basso tasso di contenzioso giudiziale tra i paesi industrializzati, ma anche un numero esiguo di avvocati (in giapponese: *bengoshi*), percentuale peraltro già limitata dal severissimo esame d'accesso.<sup>431</sup>

Si noti che tali numeri non mutano nemmeno se si prende in considerazione il diritto penale (in giapponese: *keihō*); infatti, caratteristica peculiare del diritto giapponese è la morale *circolare* (in giapponese: *dōtokutekina enkei*) orientale, contrapposta alla morale *lineare* occidentale. In accordo con la comune visione sociale nipponica, le azioni umane sono classificate mediante un sistema di cerchi concentrici, per cui un atto iniquo ad un determinato livello diviene moralmente accettabile per garantire l'efficacia di un valore posto ad un cerchio gerarchicamente superiore. Per esempio, le statistiche denotano che il tasso di criminalità sia in Giappone notevolmente ridotto rispetto a quello delle democrazie occidentali; tale fenomeno è spiegabile alla luce del fatto che alla polizia sia concesso, in caso di flagranza di reato, la possibilità di derogare a qualsiasi disposizione di legge, compresi i diritti costituzionalmente garantiti, pur di consegnare il reo alla giustizia.<sup>432</sup>

Queste misure di sicurezza messe in atto dalle forze dell'ordine devono inoltre leggersi in combinato disposto con il sistema processualpenalistico giapponese di stampo accusatorio; infatti, sebbene il *Kenpō* contenga un sistema "*judicial rights*" di ispirazione statunitense, le garanzie costituzionali previste sono spesso rimaste solo sulla carta: il tasso di condanna in Giappone è altissimo, in quanto, a dispetto del divieto categorico sancito dell'art. 38, com. 3 del *Kenpō* di "condannare o punire una persona nei casi in cui l'unica prova contro di essa è la sua confessione", gli imputati sono di regola condannati sulla base di una confessione forzata firmata dall'imputato e di una prova confermate, come prevedeva il modello processuale penale di matrice inquisitoria, diffuso nell'Europa continentale precedentemente all'età delle codificazioni.<sup>433</sup>

---

<sup>430</sup> Cfr. Daniel H. Foote, *Cause Lawyering in Japan. Reflections on the Case Studies and Justice Reform*. In: Patricia G. Steinhoff (ed.), *Going to Court to Change Japan. Social Movements and the Law in Contemporary Japan*, 2014, p. 175.

<sup>431</sup> Cfr. (i) Abe Hakaru, *Education of the Legal Profession in Japan*, 1963, pp. 153-187; (ii) Darryl E. Flaherty, *Public Law, Private Practice: Politics, Profit, and the Legal Profession in Nineteenth-Century Japan*, 2013, p. 117.

<sup>432</sup> Cfr. Robert James Smith, *Japanese Society. Tradition, Self and the Social Order*, 1983, p. 106.

<sup>433</sup> Noel Williams, *The Right to Life in Japan*, 1997, p. 10; Chiara Gallese, *Diritto costituzionale giapponese*, 2012, p. 86.

### 3.1.3. L'antiformalismo ed il concetto giapponese di potere

Il concetto nipponico di antiformalismo giuridico, così come delineato nel precedente paragrafo § 3.1.2. *L'antiformalismo ed il concetto giapponese di diritto*, emerge non solo nel concetto giapponese di diritto, ma anche nel concetto giapponese di potere.<sup>434</sup>

Il potere giuridico, infatti, come ogni altro aspetto del diritto del Paese del Sol Levante, conosce non solo una dimensione giuridica formale (del tutto simile a quella praticata nei Paesi Occidentali), ma anche (in aggiunta) una dimensione giuridica informale.

In argomento, Frank K. Upham, uno dei primi e più accesi fautori dell'interpretazione del diritto giapponese quale espressione di un "diritto informale", così scrisse:

In contrasto con il potere delle regole normative, il ruolo dei processi giuridici e delle professioni legali è profondamente limitato nei modelli giuridici formali. Quando una norma è violata e nasce un conflitto, l'individuo danneggiato si reca presso una corte ed un giudice verifica l'eventuale violazione di tale specifica norma e, se la violazione è accertata, ordina di porvi rimedio. Il giudice prende una decisione, ma solo nello stesso senso in cui un calcolatore decide quando somma una colonna di numeri. Se una società cambia ed il conflitto cresce, poiché i valori sociali generalmente accettati e non sono più conformi alle norme, il giudice non ha il potere di rendere omogenee il diritto formale e la pratica sociale, disapplicando le vecchie regole o creandole di nuove.<sup>435</sup>

In questo senso, Upham ha voluto con questa sua ricerca sottolineare come, sebbene oggi esistano forme di interpretazione evolutiva di fonte giurisprudenziale (soprattutto nel *common law*), l'esplicita proibizione di applicare la normativa esistente anche in maniera informale costituisce un serio ostacolo all'evoluzione del diritto stesso; al contrario, la diffusione in Giappone di una dimensione informale del diritto (sia nella pratica giuridica, sia nel pensiero dottrinale) ha permesso nei diversi secoli un rapido adattamento degli istituti giuridici stranieri (cinesi in epoca Nara; occidentali in epoca Meiji) all'ordinamento giuridico nipponico (tanto da potersi parlare in questo caso a pieno titolo di "trapianto giuridico"),<sup>436</sup> così consentendone costantemente un'impressionante modernizzazione (basti pensare, a titolo esemplificativo, alla legislazione in materia tecnologica).

---

<sup>434</sup> In argomento, segnalo almeno queste *cinque* opere: (i) Richard H. Minear, *Japanese Tradition and Western Law. Emperor, State and Law in the Thought of Hozumi Yatsuka*, 1970, p. 152; (ii) Oda Hiroshi, *Japanese Law*, 1992, 1999, 2011, p. 423; (iii) Yukio Yunagida, *Law and Investment in Japan*, 1994, p. 239; (iv) Daniel H. Foote, *Law in Japan. A Turning Point*, 2008, p. 337; (v) Carl Goodman, *The Rule of Law in Japan. A Comparative Analysis*, 2012, p. 113.

<sup>435</sup> [Traduzione mia] Frank K. Upham, *Law and Social Change in Postwar Japan*, 1987, 2009, p. 9.

<sup>436</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano, *Trapianti giuridici: il contributo di Alessandro Paternostro al costituzionalismo giapponese*. In: Fabio Rugge (ed.), *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*, 2012, pp. 159-187.

In Occidente non vi è potere giuridico senza una previa norma che ne disciplini l'esercizio; dalla declinazione del principio di legalità nel concetto occidentale di potere giuridico (inteso come modalità normativa) discendono, dunque, almeno le seguenti *due* distinte considerazioni:

- (i) i poteri giuridici (pubblici e privati) derivano in Occidente sempre da una previa norma attributiva di potere (norma di competenza nel lessico di Georg Henrik von Wright<sup>437</sup> e in quello di Alf Ross<sup>438</sup>), secondo una consolidata tradizione di matrice anglosassone, teoria prealtro, sostenuta con diverse argomentazioni almeno dai seguenti *nove* filosofi del diritto: (i) Jeremy Bentham;<sup>439</sup> (ii) Wesley Newcomb Hohfeld;<sup>440</sup> (iii) Giuseppe Guarino;<sup>441</sup> (iv) Hans Kelsen;<sup>442</sup> (v) Herbert Hart;<sup>443</sup> (vi) Stig Kanger;<sup>444</sup> (vii) Lars Lindhal;<sup>445</sup> (viii) Luigi Ferrajoli;<sup>446</sup> (ix) Gaetano Carcaterra.<sup>447</sup>
- (ii) i poteri giuridici (pubblici e privati) manifestano in Occidente gli effetti normativi derivanti dal loro esercizio solo per il tramite di un atto formale (esempi: un contratto privatistico, una convenzione urbanistica, un provvedimento amministrativo, una sentenza giudiziale).

---

<sup>437</sup> Cfr. Georg Henrik von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, pp. 189-207. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, 1989, pp. 251-271. Per approfondire il concetto di *competence norm* in von Wright cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, pp. 25-37.

<sup>438</sup> Cfr. Alf Niels Christian Ross, *Om ret og retfærdighed*, 1953. Traduzione italiana di Giacomo Gavazzi: Alf Niels Christian Ross, *Diritto e giustizia*, 1965, pp. 193-197.

<sup>439</sup> Cfr. Jeremy Bentham, *Of Law in General*, 1782, 1970, cap. IX, par. 13; cap. XI, par. 11. Sul concetto di *power-conferring rule* in Bentham cfr. Herbert Hart, *Bentham on Legal Powers*. In: "Yale Law Journal", 81 (1972), pp. 799-822.

<sup>440</sup> Cfr. Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I*. In: "Yale Law Journal", 23 (1913), pp. 16-59. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario*. In: Wesley Newcomb Hohfeld, Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, p. 33. In argomento, mi permetto di rinviare al precedente paragrafo 1.2.2. *Il concetto di potere in Wesley Newcomb Hohfeld*.

<sup>441</sup> Cfr. Giuseppe Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, 1949, pp. 7-13.

<sup>442</sup> Cfr. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945, pp. 113-117. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, 1952, pp. 114-119. In argomento, mi permetto di rinviare al precedente paragrafo 1.2.3. *Il concetto di potere in Hans Kelsen*.

<sup>443</sup> Cfr. Herbert Hart, *The Concept of Law*, 1961. Traduzione italiana di Mario Alessandro Cattaneo: Herbert Hart, *Il concetto di diritto*, 1965, pp. 97-98 e pp. 283-284.

<sup>444</sup> Cfr. Stig Kanger, *Law and Logic*. In: "Theoria", 38 (1972), numero 3, pp. 105-132.

<sup>445</sup> Cfr. Lars Gustav Lindhal, *Position and Change A Study in Law and Logic*, 1977, 2012, pp. 194-203.

<sup>446</sup> Cfr. Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2007, I, p. 507. In argomento, mi permetto di rinviare al precedente paragrafo 1.2.4. *Il concetto di potere in Luigi Ferrajoli*.

<sup>447</sup> Cfr. Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2012, 2015, pp. 61-65. In argomento, mi permetto di rinviare al precedente paragrafo 1.2.5. *Il concetto di potere in Gaetano Carcaterra*.

In Giappone, invece, l'esercizio del potere giuridico (pubblico oppure privato) è perlopiù demandata ad una sfera di applicazione informale; ribadisco, tuttavia, che nel diritto nipponico l'esercizio informale del potere giuridico si aggiunge (e non si sostituisce) all'esercizio formale del potere giuridico (si pensi, per esempio, alle ordinanze sindacali [in giapponese: *jōrei shichō*] oppure ai poteri contrattuali formali [in giapponese: *kōshōryoku*]).

In altri termini: i giapponesi spesso preferiscono semplicemente esercitare il potere giuridico attraverso canali ufficiosi – nel senso di non irrigiditi dalle procedure proprie di istituzioni formali – anche al fine di prevenire l'insorgere di eventuali controversie, limitando l'adozione di atti formali soltanto nei casi più gravi, quando i rapporti fiduciari sono irrimediabilmente compromessi (si pensi, per esempio, al provvedimento di licenziamento [in giapponese: *kaiko*] nel diritto del lavoro o al provvedimento di interdizione all'accesso nel circondario di Fukushima nel diritto pubblico).

Per meglio illustrare l'esercizio informale del potere giuridico in Giappone fornirò *due* esempi.

(i) *Primo* esempio: nel 1947 la *Chihō jichi hō* [Legge di autonomia locale] ha riorganizzato (e perciò ha anche attribuito pubblici poteri) gli enti locali giapponesi in quarantasette prefetture, le quali erano, però, già state istituite (nel lessico di Carcaterra: entificate) nel 1871 in epoca Meiji con l'abolizione dello shogunato (in giapponese: *bakufu*) in sostituzione dei feudi (in giapponese: *han*).

In argomento, è interessante osservare il disposto dell'art. 96 del richiamato atto legislativo (Legge n. 67 del 17 aprile 1947), il quale – significativamente rubricato con il termine '*kengen*' – dopo aver prescritto i quindici casi in cui i governi locali devono necessariamente formalizzare i provvedimenti amministrativi da loro adottati, al secondo ed ultimo comma così recita:

Zenkō ni sadameru mono o nozoku hoka, futsū chihōkōkyō dantai wa, jōrei de futsū chihōkōkyō dantai ni kansuru jiken [...] ni tsuki gikai no giketsu subeki mono o sadameru koto ga dekiru.

Ad eccezione di quelle indicate nel precedente comma, i governi locali possono sempre determinare ogni altra misura ordinaria per assicurare la pubblica organizzazione e la sicurezza locale [...] senza dover essere specificate in un appropriato provvedimento.<sup>448</sup>

---

<sup>448</sup> Art. 96, com. 2, *Chihō jichi hō*, Legge n. 67 del 17 aprile 1947. In Giappone gli enti pubblici locali [in giapponese: *chihō kōkyō dantai*] si suddividono in ordinari e in speciali. Sono enti pubblici locali ordinari le prefetture [in giapponese: *todōfuken*] e le municipalità [in giapponese: *shichōsonku*]. Sono enti pubblici locali speciali i consorzi di enti pubblici [in giapponese: *kōteki kikan kumiai*], i distretti cittadini [in giapponese: *kun*] e le imprese di sviluppo regionale [in giapponese: *chiiki kaiatsu kaisha*]. In argomento, segnalo almeno i seguenti quattro testi: (i) Kurt Steiner, *Local Government in Japan*, 1965, p. 366; (ii) Yorifusa Ishida, *Local Initiatives and the decentralization of planning power in Japan*. In: Carola Hein / Philippe Pelletier (eds.), *Cities, Autonomy and Decentralization in Japan*, 2006, pp. 25-54; (iii) Brian J. McVeigh, *The Nature of Japanese State. Rationality and Rituality*, 2013, p. 96; (iv) Yanase Yoshimoto, *Giyouseihou kiyoukashiyo* [Manuale di diritto amministrativo], 1969, 2015, p. 115.

(ii) *Secondo* esempio: dopo aver fornito un esempio di esercizio informale di pubblico potere giuridico nell'autonomia locale giapponese, presento qui di seguito un esempio di esercizio informale di un potere giuridico di natura privatistica tratto dal diritto del lavoro nipponico.

Nel precedente paragrafo § 3.1.2. *L'antiformalismo ed il concetto giapponese di diritto* ho spiegato le ragioni alla base della diffidenza giapponese nei confronti della contrattazione formale, con la conseguente nota preferenza nipponica nei riguardi di documenti contrattuali eccezionalmente brevi e poco dettagliati: in Giappone, infatti, il rapporto contrattuale si inserisce in una più ampia e complessa rete di relazioni sociali, in virtù della quale le eventuali inottemperanze alle obbligazioni anche non formalmente pattuite sono perlopiù risolte sul piano personale (ma non per questo meno giuridico del piano giudiziale) oppure, nei casi più gravi, ricorrendo a meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie [in inglese: *alternative dispute resolution*; in giapponese: *saiban gaifunsō shori*];<sup>449</sup> in argomento, Francesco Sasso così scrive:

Il principio di libertà contrattuale trova la sua applicazione anche per quanto riguarda le forme del contratto: in linea generale e salvo situazioni particolari, ai fini della valida conclusione del contratto basta che si realizzi l'incontro delle volontà delle parti, senza che sia necessaria alcuna formalità specifica. In tal senso, l'art. 555 del Codice civile - relativo al contratto per eccellenza, quello di compravendita - dispone che "una compravendita è efficace quando una parte promette di trasferire un diritto reale ad un'altra parte, e quest'ultima a sua volta promette di pagarne il prezzo". Soltanto in alcune ipotesi predeterminate dalla legge è necessario procedere alla redazione di un contratto scritto; naturalmente ciò non vuol dire che nella pratica i contratti non vengano mai redatti per iscritto se non richiesto *ex lege*: la prassi, al contrario, va nel senso di redigere quasi sempre documenti contrattuali in forma scritta.<sup>450</sup>

In particolare, l'antiformalismo contrattuale giapponese emerge con riferimento al potere di contrattazione collettiva [in giapponese: *dantai kōshō kengen*] delle organizzazioni sindacali nipponiche [in giapponese: *rōdō kumiai*]; più specificamente, l'art. 6 della legge sull'organizzazione sindacale [in giapponese: *rōdō kumiai hō*] – sintomaticamente rubricato '*kōshō kengen*' che significa "potere di contrattazione" – così recita:

---

<sup>449</sup> In argomento, a titolo illustrativo e non esaustivo, segnalo almeno i seguenti *cinque* saggi: (i) John Owen Haley, *The Myth of the Reluctant Litigant*. In: "The Journal of Japanese Studies", 4 (1978), numero 2, pp. 359-390; (ii) Katja Funken, *Alternative Dispute Resolution in Japan*, 2003, pp. 1-33; (iii) Mayumi Saegusa / Julian Dierkes, *Integrating Alternative Dispute Resolution into Japanese Legal Education*. In: "Zeitschrift für Japanisches Recht", 20 (2005), pp. 101-114; (iv) Giorgio Fabio Colombo, *Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie in Giappone*, 2011, pp. 40-80; (v) Yamaguchi Aya, *Japanese Law Student's Perception of Dispute Resolution*. In: "Contemporary Asian Arbitration Journal", 7 (2014), numero 1, pp. 165-194.

<sup>450</sup> Francesco Sasso, *Diritto sindacale e relazioni industriali in Giappone*. In: Francesco Sasso / Danilo Lo Coco, *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione. Due casi di studio*, 2016, p. 36.

Rōdō kumiai no daihyō sha matawa rōdō kumiai no inin o uketa mono wa, rōdō kumiai matawa kumiai in no tame ni shiyōsha matawa sono dantai to rōdō kyōyaku no teiketsu sonohoka no jikō ni kanshite kōshō suru *kengen* o yūsuru.

La persona che ha ricevuto una delegazione sindacale o di rappresentanti del sindacato ha il potere di negoziare con i membri del sindacato o con i loro rappresentanti ogni questione inerente al contatto collettivo nel rispetto dei lavoratori rappresentati e dell'organizzazione sindacale a cui appartengono.<sup>451</sup>

Questa forma normativa tradizionale di potere sindacale è, a mio avviso, un esempio paradigmatico dell'esercizio informale di un potere giuridico privato, poiché è azionato senza alcuna mediazione di un atto formale (a differenza, per esempio, di quanto avviene in Italia, dove nel pubblico impiego degli enti locali sono addirittura previsti come necessari cinque provvedimenti amministrativi formali per poter concludere un contratto collettivo decentrato di durata annuale).

L'unico requisito formale per poter esercitare tale potere informale – peraltro di fonte non legislativa, ma giurisprudenziale<sup>452</sup> – è che le organizzazioni sindacali siano qualificate come tali non solo in ragione del numero dei membri (maggiori o pari a due elementi), ma soprattutto in virtù della previa esistenza di documenti attestanti la regolare costituzione dell'organizzazione sindacale.

Il diritto più frequentemente esercitato dal sindacato, da un punto di vista pratico, è il diritto ad avere una sessione di contrattazione collettiva. Se un sindacato è organizzato, ha il diritto di discutere termini e condizioni dell'impiego dei lavoratori; a nessun datore è permesso di rifiutare senza giusta causa la concessione di tale contrattazione. È naturalmente obiettivo di entrambe le parti raggiungere un'intesa, quanto più pacifica possibile. La legge impone l'obbligo alla parte datoriale di discutere la propria posizione, con fatti concreti e dandone spiegazione, se necessario, al fine di raggiungere l'accordo. Il *Rōdō kyōyaku*, sarà il risultato finale di tale contrattazione. Spesso i contratti collettivi giapponesi sono semplici, di facile lettura per i destinatari, ma anche alquanto vaghi, articolati meno dettagliatamente rispetto ai contratti dei Paesi occidentali.<sup>453</sup>

Il carattere dell'informalità caratterizza inoltre almeno anche un altro aspetto del diritto del lavoro giapponese: l'irrogazione di sanzioni disciplinari; infatti, diversamente da quanto avviene nell'altamente formalizzato procedimento disciplinare italiano (si pensi, per esempio, alla procedura dettata per il pubblico impiego dall'art. 55-bis, D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001), in Giappone il potere disciplinare del datore di lavoro è esercitato nella massima informalità, come acutamente descritto da Amélie Nothomb nel romanzo autobiografico intitolato *Stupore e tremori* (2000).<sup>454</sup>

---

<sup>451</sup> Art. 6, *Rōdō kumiai hō*, leggen. 174 del 01 giugno 1949 (la legge è stata più volte emendata, da ultimo nel 2005).

<sup>452</sup> Il *leading case* è certamente identificabile nella sentenza della Alta Corte di Tōkyō n. 294 del 26 dicembre 1978.

<sup>453</sup> Francesco Sasso, *Diritto sindacale e relazioni industriali in Giappone*. In: Francesco Sasso / Danilo Lo Coco, *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione. Due casi di studio*, 2016, pp. 58-59.

<sup>454</sup> Traduzione italiana di Biancamaria Bruno; originale francese: Amélie Nothomb, *Stupeur et tremblements*, 1999.

## 3.2. Secondo aspetto: il rapporto tra la soggezione collettiva ed il potere

### 3.2.1. La soggezione collettiva ed il concetto giapponese di dovere

Il Giappone, come la maggior parte dei paesi dell'Estremo Oriente, presenta una società rigidamente strutturata tramite una complessa rete di legami intersoggettivi; infatti, l'influenza del pensiero confuciano nella mentalità orientale ha prodotto una serie di relazioni sociali improntate – diversamente dall'individualismo di stampo occidentale – sulla prevalenza del gruppo sul singolo.

In argomento, lo stesso Confucio così scrisse:

Pochi sono coloro che, dotati delle virtù dell'amore filiale e del rispetto per i fratelli maggiori, abbiano la tendenza a contrastare i propri superiori; e non vi è alcuno che, privo della tendenza a contrastare i propri superiori, inciti alla ribellione. L'uomo nobile d'animo è dedito solo alle cose essenziali perché, stabilite la Via naturalmente si manifesta. L'amore filiale e il rispetto per il fratello maggiore sono l'origine della benevolenza.<sup>455</sup>

Questa massima confuciana posta come *incipit* ai Dialoghi mostra a mio avviso l'importanza dell'armonia [in giapponese: *wa*] all'interno della società nipponica, nella quale ogni relazione (non solo sociale, ma anche giuridica) resta improntata dalla matrice del rispetto dei propri superiori: i figli nei confronti dei genitori, la moglie nei confronti del marito, i fratelli minori nei confronti dei fratelli maggiori, lo studente più giovane nei confronti del più anziano, lo sportivo nei confronti del capitano della sua squadra, il dipendente nei confronti del suo datore di lavoro.

Questo speciale tipo di rapporto del *kōhai* [後輩] nei confronti del suo *senpai* [先輩] rappresenta pienamente la trasposizione nipponica del valore confuciano di un ordine sociale costruito su una consensuale armonia collettiva, piuttosto che su un'imposta competizione individuale; tale elemento accomuna e caratterizza tutti i sistemi giuridici dell'Estremo Oriente:

I sistemi giuridici dell'Asia orientale, quali Cina, Giappone, Corea e Vietnam, condividono un contesto culturale simile, oltre che un evidente vicinanza geografica: la circolazione di modelli giuridici all'interno di questa vasta area ha indotto una comunanza di valori ed istituzioni che poggiano su di un solido substrato autoctono di regole e soluzioni originali rispetto a quelle occidentali. Così, questi sistemi, agli occhi di un giurista occidentale, esprimono: (i) una distribuzione insolita delle competenze normative fra sfera statale ed extrastatale, caratterizzata dal prevalere del dato informale rispetto al dato giuridico formale, e (ii) un approccio originale ai rapporti giusprivatistici, nei quali la principale fonte di normatività, il confucianesimo, ha condizionato il ruolo dell'individuo nella società ed i rapporti fra privati e pubblici poteri.<sup>456</sup>

---

<sup>455</sup> Cfr. Confucio, *Dialoghi*, 2003, p. 3 (traduzione italiana – con testo cinese a fronte – a cura di Tiziana Lippiello).

<sup>456</sup> Cfr. Gianmaria Ajani / Barbara Pasa, *Diritto comparato: casi e materiali*, 2013, p. 567.

Questa peculiare visione nipponica dei legami sociali di matrice antiformalista e caratterizzata dal rigido rispetto di una soggezione collettiva verso i propri superiori è difatti possibile soltanto in ragione della diffusione in Giappone di un pensiero giuridico neoconfuciano che ancor oggi fonda il concetto di dovere sul concetto di onore [in giapponese: *meiyo*]. In merito, Leif Selstad scrisse:

La prevalenza di considerazioni sull'onore e sulla vergogna nella società giapponese è stata notata da numerosi studiosi. Sebbene sia spesso enfattizzato lo sfondo storico dei concetti di rango e di onore, la loro rilevanza odierna è di solito pure evidente. Un modo generale per riferirsi all'onore ed alla vergogna in Giappone è in termini di conservare la faccia o perdere la faccia. [...] Le considerazioni personali sulla faccia e sul rango sono costantemente invocate in una varietà di situazioni in Giappone, a casa, al lavoro, in pubblico. La letteratura raffigura una cultura dove la vita privata e l'individualità sono subordinate alle richieste di conformità al gruppo. In questo senso, il Giappone è definito come società orientata al gruppo.<sup>457</sup>

Sul concetto di onore nipponico, tradizionale è il riferimento alla casta aristocratica giapponese dei samurai,<sup>458</sup> le cui azioni erano regolate dai principî raccolti da Yamamoto Tsunetomo nel suo celebre *Hagakure*,<sup>459</sup> in particolare, si noti come la natura dell'onore richiesto al samurai risponda ad una logica di giustizia vendicativa;<sup>460</sup> infatti, analogamente a quanto osservò nel Novecento il filosofo Antonio Pigliaru in Barbagia<sup>461</sup>, anche il Giappone feudale nell'epoca Tokugawa (1600-1868) conobbe un fenomeno di vendetta non istintuale [*katakiuchi*], ma istituzionale [*fukushū*].<sup>462</sup>

---

<sup>457</sup> [Traduzione mia] Leif Selstad, *The Attraction of Power. Honor and Politics in a Japanese Village*. In: Tor Aase (ed.), *Tournaments of Power. Honor and Revenge in the Contemporary World*, 2002, pp. 151-164, in particolare p. 152.

<sup>458</sup> Sul pensiero giusfilosofico dei samurai cfr. Leonardo Vittorio Arena, *Lo spirito del Giappone. La filosofia del Sol Levante dalle origini ai giorni nostri*, 2008, pp. 107-148.

<sup>459</sup> Cfr. Yamamoto Tsunetomo, *Hagakure*, 1906, massima numero 23. Traduzione italiana di Leonardo Vittorio Arena: Yamamoto Tsunetomo, *Il codice dei samurai*, 2013, p. 36.

<sup>460</sup> Segnalo almeno tre saggi: (i) Rossella Marangoni, *L'istituzionalizzazione della vendetta in una società guerriera: l'esempio del Giappone dei Tokugawa (1600-1868)*, 2009. In: <http://www.filosofia.unimi.it/itinerari>; (ii) Giorgio Fabio Colombo, *Chūshingura: la vendetta fra diritto e immaginario popolare nel Giappone premoderno*. In: Giuseppe Lorini / Micheline Masia (eds.), *Antropologia della vendetta*, 2015, pp. 39-50; (iii) Riccardo Mazzola, *La giustizia vendicativa. Saggio di bibliografia*. In: Paolo Di Lucia / Letizia Mancini (eds.), *La giustizia vendicativa*, 2015, pp. 225-281.

<sup>461</sup> Antonio Pigliaru, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, 1959. Nuova edizione ampliata con una introduzione di Luigi Maria Lombardi Satriani: Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna*, 1975.

<sup>462</sup> Segnalo che in giapponese è lessicalizzata la differenza tra la vendetta come istituzione [in giapponese: *fukushū*] e la vendetta come istinto [in giapponese: *katakiuchi*]: se la prima parola indica la 'vendetta' intesa come "azione punitiva istituzionale", il secondo termine designa invece la 'vendetta' nel senso di "reazione aggressiva istintuale". Per una ricostruzione del nome della vendetta nelle altre lingue cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Onomasiologia della vendetta*. In: Giuseppe Lorini / Micheline Masia (eds.), *Antropologia della vendetta*, 2015, pp. 291-295; sulla differenza concettuale tra tali due sensi di 'vendetta' cfr. Giuseppe Lorini, *Revenge as Universal Legal Structure vs. Revenge as Individual Legal Institution*. In: Antonio Incampo / Wojciech Żelaniec (eds.), *Universality of Punishment*, 2015, pp. 61-71.

Si potrebbe obiettare che il fenomeno descritto sia un fatto limitato ad un esiguo gruppo sociale, peraltro ormai esauritosi da più di un secolo; al contrario, la società giapponese contemporanea regola, a mio avviso, ancora oggi la maggior parte dei rapporti giuridici intersoggettivi sulla base del concetto deontico di dovere naturale sociale [in giapponese: *giri*].

Sul *giri* (termine giapponese che non ha xenonimo italiano) presento almeno *due* osservazioni:

- (i) un'osservazione *terminologica*;
- (ii) un'osservazione *concettuale*.

In *primo* luogo, dal punto di vista *terminologico*, la parola giapponese '*giri*', il cui uso come prestito linguistico nel lessico giuridico delle lingue occidentali è ormai consolidato, ha un'origine sinogrammatica; in argomento Andrea Ortolani, così scrive:

Il termine '*giri*' ed i due caratteri usati come suo significante affondano le proprie radici in Cina. Le prime testimonianze pertinenti risalgono agli studi confuciani del periodo delle Primavere e degli Autunni (VIII sec. a.C.) ed il ricorso a tale nozione si attesta nel periodo della dinastia Qin (III sec. a.C.). Gli studi intorno al '*giri*' fioriscono quindi durante la dinastia Song (960-1279 d.C.). Il concetto ed i caratteri di '*giri*' arrivarono in Giappone intorno al nono secolo della nostra era, insieme agli studi confuciani e neoconfuciani. In principio al termine '*giri*' corrispondeva l'accezione di "senso, significato"; in epoca Heian (794-1185 d.C.) e Kamakura (1185-1333 d.C.) esso assunse le connotazioni di "conforme a ragione", "la via da seguire".<sup>463</sup>

In *secondo* luogo, dal punto di vista *concettuale*, la prima opera non giapponese che affronta il tema in esame è il celebre saggio *Il crisantemo e la spada* di Ruth Benedict, la quale, nel settimo capitolo intitolato *Il modo più difficile di ripagare un debito*, così scrive:

Il *giri* – secondo un detto giapponese – è il debito più difficile da ripagare, e benché anche il *giri* si possa ripagare, così come avviene per il *gimu*, esso implica tutta una serie di doveri e di obblighi di diverso genere. Tra tutte le curiose categorie, indicanti un obbligo morale, riscontrate dagli antropologi nei vari ambiti sociali di tutto il mondo, questa del *giri*, di cui non esiste un equivalente nella cultura anglosassone, è una delle più strane. A differenza del *chu* e del *ko*, che fanno parte anche del sistema etico cinese, e nella cui valutazione è riscontrabile una certa analogia, malgrado alcune caratteristiche proprie dell'elaborazione che ne è stata fatta in Giappone – con analoghi imperativi etici, propri anche di altre nazioni orientali – il *giri* non deriva né dal confucianesimo cinese, né dal buddhismo orientale, ma è una categoria etica tipicamente giapponese, fatto di cui bisogna tener conto per riuscire ad afferrarne la portata. In Giappone non si può parlare dei moventi di un'azione, di buona reputazione o della problematica dei rapporti sessuali senza fare costante riferimento agli obblighi *giri*.<sup>464</sup>

---

<sup>463</sup> Andrea Ortolani, *Il giri e la questione della mentalità giuridica giapponese*. In: "Rivista di diritto civile", 55 (2009), numero 1, p. 372. La questione è spesso ripresa sul blog dello stesso Ortolani: <http://dirittogiapponese.wordpress.com/>

<sup>464</sup> Ruth Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture*, 1946. Traduzione italiana di Marina Lavaggi e Ferdinando Mazzone: Ruth Benedict, *Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese*, 2009, p. 147.

Il concetto di *giri*, sebbene certamente riconducibile al novero dei doveri normativi, risulta essere una categoria enigmatica per il giurista occidentale, abituato ad obbligazioni formalizzate e bilaterali; al contrario, il *giri* non solo si colloca sul piano dell'informalità, ma costituisce una chiara manifestazione di quella soggezione collettiva che contraddistingue il diritto giapponese.

Il primo filone di studi moderni sul *giri* risale alle ricerche pubblicate in Giappone nel trentennio precedente la seconda guerra mondiale. Diversi studiosi hanno affrontato il problema di individuarne le caratteristiche, fornendo risposte assai varie. Esso è stato identificato con l'onore o con la forza di carattere richiesta per portare a termine i propri doveri (Tsuda Sōkichi), altre volte con il sentimento di premura e considerazione verso il prossimo, ed il dovere di ricambiare la benevolenza ricevuta (Sakurai Shōtarō). Himeoka Tsutomu distingue quattro accezioni di *giri*, e sostiene che a seconda delle situazioni esso possa consistere nel ricambiare un favore, nell'essere fedeli a una promessa, nel non tradire la fiducia di cui si è oggetto o, infine, in una quarta accezione lo studioso descrive il *giri* come buon senso.<sup>465</sup>

Sebbene taluni studiosi abbiano cercato di negare la rilevanza giuridica del concetto di *giri*,<sup>466</sup> oggi la maggioranza della dottrina nipponica è concorde nell'escludere la natura meramente morale del *giri*, nella misura in cui risulta essere strettamente interconnesso al proprio ruolo nella gerarchia sociale, nonché alla reciprocità tipica delle relazioni di potere nel diritto giapponese.<sup>467</sup>

Il rispetto nei confronti dei superiori e la corrispondente benevolenza nei confronti degli inferiori non è dunque un atteggiamento derivante da una norma morale (in tali casi, infatti, si usa il diverso termine '*ninjō*' che designa specificamente il sentimento in contrasto non con una regola sociale, ma con una norma morale), bensì origina da una norma giuridica non scritta posta a tutela dell'armonia sociale e dell'ordine collettivo.<sup>468</sup>

Conseguentemente, il concetto di *giri* denota la permanenza nel diritto giapponese odierno non solo di doveri onorifici informali, ma anche di poteri onorifici informali: alla lessicalizzazione della differenza tra '*kengen*' [権限] e '*kenryoku*' [権力] riguardante il concetto di potere giuridico, corrisponde, infatti, la lessicalizzazione della differenza tra '*giri*' [義理] e '*gimu*' [義務] riguardante il concetto di dovere giuridico.<sup>469</sup>

---

<sup>465</sup> Andrea Ortolani, *Giri (diritto giapponese)*. Voce aggiornata in: *Digesto delle discipline privatistiche*, 2010, p. 717.

<sup>466</sup> Cfr. Noda Yoshiyuki, *Introduction to Japanese Law*, 1976, p. 175.

<sup>467</sup> Il *giri* ha alternamente natura sia deontica, sia anankastica. Cfr. Emil Mazzoleni, *Dovere deontico e dovere anankastico in giapponese*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 90 (2013), numero 2, pp. 245-251.

<sup>468</sup> Uno degli esempi più noti anche all'estero di *giri* è il *choko giri*, cioè l'obbligo (giuridico, non morale) delle donne giapponesi di regalare il 14 febbraio del cioccolato ai propri colleghi e/o superiori (ricambiato dagli stessi il 14 marzo), da non confondersi con lo *honmei choko*, cioè il cioccolato che una ragazza dona invece al proprio innamorato.

<sup>469</sup> Cfr. Meryll Dean, *Japanese Legal System. Text and Materials*, 1997, 2002, p. 9.

Oltre all'aspetto dell'informalità, il *giri* differisce dal *gimu* proprio per la sua natura (non meramente individuale, ma) collettiva, diversamente da quanto avviene in relazione al tradizionale concetto occidentale di obbligazione giuridica; in argomento, Robert James Smith così scrisse:

*Giri* è il dovere o un'obbligazione a comportarsi in un certo modo nei confronti della persona con la quale si è in un qualsivoglia senso indebitati. Il contenuto ed il grado del dovere o dell'obbligazione variano grandemente in accordo alla relativa posizione gerarchica delle due parti, alla natura del debito ed al modo in cui è sorto. Indipendentemente dal contenuto e dal grado, la persona a cui si deve il debito non ha comunque il diritto di chiederne l'esecuzione. [...] Nei tempi più antichi tali obbligazioni trascendevano i confini generazionali, perpetrandosi dopo la morte delle persone che avevano originato il rapporto. Saldamente incorporato nel sistema gerarchico, il sistema è fatto rispettare non attraverso sanzioni formali – nessuno penserebbe mai di portare un altro in tribunale per ottenere il risarcimento di un *giri*, ma la persona che ha rotto il legame reciproco sarà marchiata come priva di integrità od onore e soggetta sostanzialmente a sanzioni informali.<sup>470</sup>

La violazione di un *giri*, pertanto, non solo è punita con l'irrogazione di pene informali, quali, ad esempio, l'esclusione dal gruppo sociale, ma può addirittura originare forme di responsabilità collettiva (in giapponese: *goningumi* [五人組み]) nei confronti della famiglia, del gruppo sociale o addirittura delle persone del luogo dove vive il reo indipendentemente dall'esistenza di legami con le sue azioni normative.

Questa collettivizzazione delle sanzioni comminate in ragione della violazione di un *giri* deriva da un altro importante fattore culturale che influenza l'agire normativo dei giapponesi è il *sekentei*; infatti, il termine '*sekentei*' [世間体], che significa letteralmente "rispettabilità" designa la necessità nipponica di mantenere in ogni momento le apparenze sociali, pena la perdita dell'onorabilità non solo propria, ma di tutte le persone ad essa legate da (e collettivamente soggette a) un *giri*.

Il gruppo di persone [*seken*] verso cui è fondamentale mantenere una determinata apparenza [*tei*] comprende tutta la comunità di persone che fanno parte della vita quotidiana dell'individuo che si articola tra il gruppo sociale dei *nakama* o *miuchi* (in cui sono inclusi i familiari e gli amici più stretti) e quello dei *tanin* o *yoso no hito* (rappresentato dagli estranei). Se all'interno della famiglia tutto ciò potrebbe rovinare la reputazione del membro e, di conseguenza, di tutto il gruppo familiare, deve essere condiviso, di fronte al gruppo *seken*; va, viceversa, tenuto ben nascosto, per evitare di incorrere nel biasimo degli altri. La vergogna che suscita la disapprovazione di una propria azione nell'anime degli altri è talvolta talmente forte da causare reazioni estreme, quali il suicidio.<sup>471</sup>

---

<sup>470</sup> [Traduzione mia] Robert James Smith, *Japanese Society. Tradition, Self and the Social Order*, 1983, pp. 45-46.

<sup>471</sup> Giorgio Fabio Colombo, *Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie in Giappone*, 2011, p. 57.

### 3.2.2. La soggezione collettiva ed il concetto giapponese di potere

Nel precedente paragrafo § 3.2.1. *La soggezione collettiva ed il concetto giapponese di dovere* ho mostrato la relazione biunivoca che lega in Giappone il concetto tradizionale di dovere [*giri*] al concetto tradizionale di potere [*kengen*]; infatti, entrambi i concetti sono categorie relazionali che, pur mantenendo i tratti della giuridicità, si collocano sul piano dell'informalità.

Per quanto concerne il concetto di soggezione collettiva, inoltre, il *kengen* può essere, a mio avviso, considerato la situazione giuridica correlata ad un *giri*: se il *giri* si presenta, difatti, come l'obbligo informale di servire i propri superiori con spirito di autosacrificio e devozione, il *kengen* si configura, pertanto, come il potere informale di esigere una serie indefinita di prestazioni normative nei confronti dei propri inferiori con spirito di gratitudine e benevolenza.

Per quanto concerne l'analisi delle concrete manifestazioni del *kengen* nel diritto giapponese, rilevano, a mio avviso, almeno i seguenti *due* distinti aspetti caratteristici (un aspetto caratteristico relativo ai soggetti destinatari del *kengen*; un aspetto caratteristico relativo all'oggetto del *kengen*).

In *primo* luogo, *ex parte subiecti*, si noti come le persone (fisiche o giuridiche) soggette ad un *kengen* siano indeterminate: il concetto di *kengen* (a differenza, per esempio, del *legal power* hohfeldiano) è una forma di potere che non si esercita esclusivamente in una relazione bilaterale;<sup>472</sup> al contrario, diversamente dal concetto tradizionale di potere occidentale (come ho mostrato nel precedente paragrafo § 3.0. *Tre aspetti del concetto giapponese di potere*), più soggetti di diritto possono essere nelle società complesse sottoposti al *kengen* di distinti agenti.

Per meglio illustrare il rapporto tra il concetto di soggezione collettiva e il concetto giapponese di potere, presento il seguente esempio tratto dalla legislazione nipponica in tema di *welfare state*:

Zenkō no kitei ni yori, shakai fukushi hōjin ni taisuru josei ganasa retatoki wa, kōsei rōdō daijin matawa chihōkōkyō dantai no naga wa, sono josei no mokuteki ga yūkō ni tasse rareru koto o kakuho suru tame, tōgai shakai fukushi hōjin ni taishite, ji ni kakageru *kengen* o yūsuru.

Se i sussidi sono stati concessi ad un'impresa sociale come prescritto nel paragrafo precedente, il Ministro della Salute, del Lavoro e del Welfare e il capo del governo locale possono esercitare i seguenti *poteri* di controllo sull'impresa sociale, in modo da garantire efficacemente il conseguimento dei sussidi.<sup>473</sup>

---

<sup>472</sup> Sulla bilateralità delle relazioni hohfeldiane cfr. Lars Gustav Lindhal, *Position and Change A Study in Law and Logic*, 1977, 2012, p. 204; per una critica alla bilateralità delle relazioni hohfeldiane cfr. da ultimo Pierre Schlag, *How to Do Things with Hohfeld*. In: "Law and Contemporary Problems", 78 (2015), pp. 185-234 (e letteratura ivi citata).

<sup>473</sup> Art. 58, com. 2, *Shakai fukushihō*, Legge n. 45 del 29 marzo 1951, modificata da ultimo dalla legge n. 85 del 2008. Si noti che l'art. 128 della medesima legge fornisce, inoltre, un chiaro esempio di delegazione del potere, consentendo al Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare di trasferire i succitati poteri ad un altro ente con propria ordinanza.

L'esempio riportato mostra chiaramente non solo come il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare ed il capo del governo locale possano esercitare un *kengen* di controllo nei confronti di una pluralità indistinta di imprese sociali, ma soprattutto come le imprese sociali siano soggette al *kengen* non di uno, ma di almeno due distinti enti pubblici, senza che il legislatore giapponese abbia sentito la necessità di emanare norme di raccordo per regolare eventuali conflitti di competenza tra tali due distinti organi (come, avviene, per esempio, in Italia nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni *ex art. 117, com. 3, Cost.*).

In *secondo* luogo, *ex parte obiecti*, si noti come l'oggetto di un *kengen* non sia una specifica prestazione, bensì una pluralità indistinta di prestazioni: quando si esercita un *kengen* non si intende imporre ad un altro soggetto di diritto un'unica situazione giuridica soggettiva di soggezione (come, invece, avviene, per esempio, nel concetto di *legal power* hohfeldiano; si pensi, a titolo illustrativo, agli esempi hohfeldiani dell'offerta contrattuale di una parte che crea una soggezione nei confronti dell'offerente oppure a quello del viaggiatore che, “con una richiesta appropriata ed un'offerta di pagamento sufficiente, ha il potere giuridico di imporre all'albergatore il dovere di riceverlo come ospite”),<sup>474</sup> ma si intende esigere un complesso più ampio di comportamenti normativi che non può certo esaurirsi con il soddisfacimento di una semplice richiesta.

Per spiegare il concetto di soggezione collettiva nel pensiero giuridico giapponese, Kyoko Inoue offre in argomento il seguente esempio che reputo indispensabile riportare nella sua interezza:

Nel pensiero occidentale, i diritti normalmente implicano corrispondenti doveri nei confronti delle controparti. Se un individuo ha il diritto alla libertà di parola, il governo ha il dovere di non interferire con l'esercizio di quel diritto. Similmente, i diritti di proprietà implicano che gli altri hanno il dovere di non interferire con gli usi tutelati della proprietà. Ma non tutte le obbligazioni e le responsabilità nelle società occidentali sono connesse ai diritti. I genitori, per esempio, hanno una (non specifica, ma) generale obbligazione di provvedere alla corretta cura e crescita dei propri figli, ma i figli non hanno un insieme corrispondente di specifici diritti che possono pretendere dai propri genitori. La corretta crescita di un bambino dipende dalla qualità della cura e dell'educazione che riceve in tutta la gamma di attività familiari. I genitori hanno la responsabilità giuridica di provvedere a tale crescita, ma questa responsabilità non può essere ridotta ad uno specifico insieme di diritti che un bambino può legittimamente richiedere. La medesima enfasi su tale concetto di obbligazione (non specifica, ma) generale è un'importante aspetto del pensiero giuridico giapponese.<sup>475</sup>

---

<sup>474</sup> Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I.* In: “Yale Law Journal”, 23 (1913), pp. 16-59. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario.* In: Wesley Newcomb Hohfeld, Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, 1969, rispettivamente p. 37 e p. 39.

<sup>475</sup> [Traduzione mia] Kyoko Inoue, *MacArthur's Japanese Constitution. A Linguistic and Cultural Study of Its Making*, 1991, pp. 51-52.

Conseguentemente, il *kengen*, similmente alla *patria potestas*, pur configurandosi come un concetto giuridico necessariamente relazionale, non può semplicemente essere ridotto ad una mera relazione bilaterale tra due soggetti, nella misura in cui il *giri* discendente da un *kengen* è ascrivibile non solo ad uno specifico soggetto di diritto, ma anche ad ogni consociato di un determinato gruppo sociale e, più in generale, talvolta addirittura all'intera società.<sup>476</sup>

Questa forma di responsabilità collettiva è storicamente originata nel feudalesimo giapponese, durante il quale si consolidò nell'aristocrazia nipponica il concetto di *on*, categoria morale di tradizione confuciana (diretto derivato del concetto cinese di pietà filiale); infatti, il termine 'on' designa un generale senso di gratitudine e di riconoscenza di un figlio nei confronti di un genitore (per designare tale legame si usa il termine 'ko') e, analogamente, di un samurai nei confronti del suo signore (per designare tale legame si usa il termine 'chū').

In seguito agli sconvolgimenti sociali derivanti dal mutamento degli assetti politici in epoca Tokugawa, questa relazione prettamente morale fu giuridicizzata (non nel senso che fu formalizzata, ma nel senso che divenne sentita come dovuta) attraverso rete di *giri* e di corrispettivi *kengen*; questa corrispettività tra i concetti di *giri* e *kengen* si rinviene per la prima volta per iscritto nell'opera *Taisei kokuhōron* [Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali] (1867) del filosofo Tsuda Mamichi:

'Pouvoir' designa l'opposto del *gi* e si può tradurre con 'ken'. Per esempio, il mutuatario ha il *gi* di pagare ed il mutuante ha il *ken* di richiederlo. Questo uso è assai comune nella scienza giuridica e perciò si potrebbe tradurre 'scienza giuridica' non con 'hōgaku', bensì con 'kengaku'.<sup>477</sup>

L'uso del solo primo ideogramma delle parole 'giri' e 'kengen' nella citazione sopra riprodotta attesta il fallace tentativo iniziale del giurista giapponese di comprendere il concetto occidentale di potere cercando di proiettare le proprie categorie culturali sulle strutture giuridiche occidentali.

---

<sup>476</sup> In questo senso, il concetto di *kengen* mostra inaspettate analogie con il concetto di *likan* (il termine 'likan' in lingua Yolgnu designa sia "relazione", sia "potere"); infatti, la categoria del *likan* (sebbene connessa non solo persone, ma anche antenati, territorio e manufatti), similmente al *kengen*, sottende una dimensione del potere non individuale, ma collettiva. Cfr. Howard Morphy, *Ancestral Connections. Art and an Aboriginal System of Knowledge*, 1991, p. 189. Devo quest'indicazione a Riccardo Mazzola che ringrazio e alle cui ricerche rinvio per un approfondimento in merito.

<sup>477</sup> [Traduzione mia] Tsuda Mamichi, *Taisei kokuhōron* [Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali], 1867. Riedizione in: AA.VV., *Meiji Bunka Kenkyūkai*, vol. XIII, 1967-1974, pp. 68-69. Si noti che la proposta del termine 'kengaku' per designare gli studi giuridici non ha avuto seguito, analogamente alla sua proposta di tradurre 'right' con 'tsūken' [津権], che letteralmente significa "poter seguire la propria via" (un simile ragionamento aveva, infatti, portato l'anno precedente Fukuzawa Yukichi nella sua opera *Seiyō Jijō* [Le condizioni di vita in Occidente] a tradurre 'right' con 'tsūgi' [津義], proposta lessicale rimasta anch'essa un *hapax legomenon*: cfr. Emil Mazzoleni, *Il nome giapponese del diritto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 92 (2015), numero 2, pp. 339-345, in particolare p. 343).

Richiamando quanto delineato (in relazione sia alla risoluzione extragiudiziale delle controversie formali, sia alla diffusione sempre maggiore di pareri legali preventivi)<sup>478</sup> la peculiarità nipponica del concetto giuridico di soggezione collettiva è così descritta da Mario Giuseppe Losano:

Le differenze tra la nozione occidentale e quella giapponese di diritto si possono ricondurre ad una situazione di fatto: nella società occidentale, i diritti fanno capo all'individuo, mentre in quella giapponese il diritto garantisce formalmente i diritti all'individuo, ma, sul piano sociale, il punto di riferimento fondamentale resta il gruppo. Di qui, ad esempio, la diversa considerazione che i diritti e i doveri contrattuali ricevono nelle due società. In Giappone, adire un tribunale perché non è stata adempiuta una clausola contrattuale crea una disarmonia sociale che denota soltanto il cattivo gusto di chi ne fa uso, il suo "individualismo" (cioè egoismo, perdita di contatto con il gruppo).<sup>479</sup>

La soggezione collettiva sottesa al concetto giapponese di potere si fonda pertanto sulla struttura filosofica alla base della mentalità nipponica, la quale, analizzata nel breve saggio *Der japanische Geist*, è stata da Karl Löwith così sintetizzata:

Rispetto al pensiero occidentale, la concezione di fondo della filosofia orientale presenta caratteri a sé, e gli studiosi giapponesi sono ora concordi nell'ammetterlo. Scrive ad esempio il Professor Harada del Museo Imperiale d'Arte: «La nostra capacità di osservare è più intuitiva che analitica, e alla logica siamo scarsamente portati.» D. T. Suzuki, l'illustre esponente del buddhismo giapponese, riconosce a sua volta: «La nostra è una filosofia che si regge sull'intuizione e non sulla manipolazione dei concetti.» «In Giappone – osserva Nishida Kitarō – il problema della realtà ultima è alla base della nostra cultura come un modo tutto speciale di vedere e di pensare, esso però non è mai stato oggetto di analisi scientifiche.»<sup>480</sup>

---

<sup>478</sup> Cfr. Rispettivamente (i) Kawashima Takeyoshi, *Dispute Resolution in Contemporary Japan*. In: Arthur Taylor von Mehren (ed.), *Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society*, 1963, pp. 41-72; (ii) Murayama Masayuki / Moriya Akira / Ishida Kyoko / Maeda Tomohiko / Miki Tsuneo / Ono Rie, *Wagakuni ni okeru Hōritsu Sodan Riyo no Jittai [Realtà dell'uso dei pareri legali nel nostro Paese]*. In: "Hōritsu Rōnsō", 83 (2010), numero 1, pp.411-458.

<sup>479</sup> Mario Giuseppe Losano, *Il diritto economico giapponese*, 1982. Riedizione ampliata: Mario Giuseppe Losano, *Il diritto economico giapponese. Seconda edizione ampliata con un'appendice sul diritto coreano*, 1984, p. 15.

<sup>480</sup> Karl Löwith, *Der japanische Geist*, 1943; recente riedizione: Karl Löwith, *Japans Verwestlichung und moralische Grundlage*, 2013. Traduzione italiana di Monica Ferrando: Karl Löwith, *Scritti sul Giappone*, 1995, p. 49. Gli storici ritengono che l'interpretazione teologica del positivismo comtiano sia stata formulata da Löwith tra il 1936 ed il 1941, proprio durante il suo soggiorno a Sendai in Giappone presso la Tōhoku Daigaku, parallelamente alla redazione della sua opera (cfr. Karl Löwith, *Meaning in History. The Theological Implications of the Philosophy of History*, 1949. Traduzione italiana di Flora Tedeschi Negri: Karl Löwith, *Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia*, 1989, p. 89). A sostegno di tale ipotesi, segnalo almeno i seguenti quattro saggi (in quattro diverse lingue): (i) Shibata Jisaburo, *Karl Löwith kyoju no koto*. In: "Tosho" 289 (1973), pp. 20-23; (ii) Alberto Caracciolo, *Karl Löwith*, Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, Napoli 1974 (riedizione: Morcelliana, Brescia 1997); (iii) Wolfgang Schwenker, *Karl Löwith und Japan*. In: "Archiv für Kulturgeschichte", 76 (1994), pp. 415-449; (iv) Bernard Stevens, *Karl Löwith et le nihilisme japonais*. In: "Revue philosophique de Louvain", 4 (1994), pp. 508-545.

Questa tendenziale (ma non di certo onnicomprensiva) diffidenza manifestata dalla filosofia giapponese nei confronti degli strumenti messi a disposizione dalla logica formale – cardine della filosofia analitica di stampo anglosassone – è stata sottolineata anche dal filosofo del diritto Nakamura Hajime, il quale, senza la necessità assai diffusa in dottrina di ricorrere ai concetti psicoanalitici giapponesi di “*amae*” e del “complesso di Ajase”,<sup>481</sup> giustifica parzialmente tale scelta con ragioni linguistiche connesse alla stessa struttura del linguaggio giapponese; Nakamura scrive:

Ora, le idee filosofiche occidentali sono assai diffuse in Giappone, ma il significato linguistico con le quali sono espresse sono, nella maggior parte dei casi, parole coniate connettendo propriamente due caratteri cinesi, i quali sono, per convenzione, fatti corrispondere ai tradizionali concetti occidentali. Le parole ‘*gainen*’ e ‘*risei*’, per esempio, nel giapponese odierno sono rispettivamente i termini per “concetto” (*Begriff*) e “ragione” (*Vernunft*). Talvolta alcune parole sono costruzioni di tre o quattro caratteri. Il giapponese puro e originario non è mai stato in grado di servire come *medium* per esprimere concetti filosofici.<sup>482</sup>

Quale metodologia utilizza dunque principalmente il pensiero filosofico giapponese per fondare una teoria politica, giuridica o sociale come scienza? In merito, lo studioso di filosofia orientale Massimo Raveri, in riferimento alla scuola buddhistica Sanron, esemplifica così scrivendo:

Le opinioni filosofiche erano classificate in quattro grandi tipologie, da quelle di carattere più semplice e ingenuo a quelle più complesse e sofisticate, secondo uno schema che individua livelli crescenti di approfondimento della conoscenza. Le dottrine che si fondavano sull’affermazione dell’esistenza venivano superate da quelle che negavano l’esistenza; queste poi venivano rese relative da dottrine di livello superiore che affermavano sia l’esistenza, sia la non-esistenza, ma a loro volta venivano confutate da proposizioni che negavano sia l’esistenza, sia la non esistenza. Il pensiero della scuola Sanron si spingeva fino a negare la negazione stessa, sostenendo che nulla esisteva al di là di questo processo dialettico di negazione all’infinito, perché la verità del vuoto trascendeva tutte e quattro le categorie e implicava l’abbandono di ogni forma di concettualizzazione.<sup>483</sup>

L’esempio di Raveri sembra riecheggiare non solo la ventitreesima massima del celebre *Hagakure* di Yamamoto Tsunetomo,<sup>484</sup> ma anche, più in generale i dettami della cosiddetta “Via del Guerriero” [in giapponese: *Bushidō*], la quale rappresenta sia un codice etico di condotta, sia uno stile di vita che impegna il giurista giapponese; in merito, il samurai Miyamoto Musashi affermò:

---

<sup>481</sup> Cfr. Doi Takeo, *Amae no kōzō*, 1971. Traduzione inglese di John Bester: Doi Takeo, *The Anatomy of Dependence*, 1973. Traduzione italiana di Dario Gibelli: Doi Takeo, *Anatomia della dipendenza*, 1991, p. 39.

<sup>482</sup> [Traduzione mia] Nakamura Hajime, *Ways of Thinking of Eastern Peoples: India, China, Tibet, Japan*, 1964, p. 532.

<sup>483</sup> Massimo Raveri, *Il pensiero giapponese classico*, 2014, p. 91.

<sup>484</sup> Cfr. Yamamoto Tsunetomo, *Hagakure kikigaki*, 1906. Traduzione italiana di Leonardo Vittorio Arena: Yamamoto Tsunetomo, *Il codice dei samurai*, 2013, p. 36.

Cercate di considerare la via [*bushidō*] come il vuoto [*sora*], e il vuoto come la via. Nel vuoto non ci sono il bene e il male: c'è la saggezza [*shiryō*], c'è la giustizia [*gi*] e c'è la via. La mente [*kokoro*] è il vuoto.<sup>485</sup>

Da questa enigmatica massima, che conclude il *Sora no sho* [in italiano: *Il libro del vuoto*],<sup>486</sup> può dunque essere ricavata la seguente considerazione sullo spirito filosofico sotteso come contesto allo studio del concetto giapponese di potere giuridico: non è possibile (ed ogni tentativo in merito risulterà fallace) proiettare le categorie filosofiche occidentali per comprendere strutture concettuali autoctone del Paese del Sol Levante; per converso, è possibile (e rivela l'autentico spirito nipponico) per i giapponesi introiettare i modelli normativi occidentali per creare nuovi concetti.<sup>487</sup>

Tale è la ragione filosofica che giustifica, a mio avviso, la compresenza nel diritto giapponese contemporaneo di due distinti concetti di potere come modalità normativa; infatti, fu, a mio avviso, proprio l'impossibilità normativa di sovrascrivere il concetto deontico di potere giuridico, così come delineato dal pensiero giusfilosofico novecentesco occidentale, al concetto tradizionale di potere giuridico, così come evolutosi nel pensiero giusfilosofico giapponese, che indusse la dottrina nipponica del dopoguerra ad elaborare in epoca Shōwa (1926-1989) tale distinzione.<sup>488</sup>

Oltre a tale ragione filosofica, la resistenza giapponese alla penetrazione del concetto di *legal power* di matrice anglosassone può, a mio avviso, giustificarsi dal punto di vista storico, tenendo debitamente conto della inclinazione giurisprudenziale nipponica nel secondo Novecento a resistere quanto possibile alla penetrazione forzata di istituti giuridici statunitensi: il risultato, a mio avviso, più evidente di tale tendenza è, come ho mostrato in precedenza (§ 2.3.), proprio la lessicalizzazione nel linguaggio giuridico giapponese contemporaneo della differenza tra '*kengen*' e '*kenryoku*'.

In conclusione, la soggezione collettiva, derivante dal collettivismo nipponico, quale secondo aspetto del concetto giapponese di potere, denota perfettamente il legame tra il primo aspetto (l'antiformalismo) ed il terzo aspetto (il concetto di ruolo) del concetto giapponese di potere.

---

<sup>485</sup> Miyamoto Musashi, *Go rin no sho*, 1642. Traduzione italiana di Leonardo Vittorio Arena: Miyamoto Musashi, *Il libro dei cinque anelli*, 2013, p. 109.

<sup>486</sup> In questo senso, il *Bushidō* si avvicina all'ideale di giustizia nietzschiano. Cfr. Friedrich Nietzsche, *Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft*. Druck und Verlag von C. G. Naumann, Leipzig, 1886. Traduzione italiana di Ferruccio Masini: Friedrich Nietzsche, *Al di là del bene e del male*. Adelphi, Milano, 1968, 1977, p. 80.

<sup>487</sup> Cfr. John Owen Haley, *The Spirit of Japanese Law*, 1998, 2006, p. 212.

<sup>488</sup> In argomento, a titolo illustrativo e non esaustivo, mi limito a segnalare almeno i seguenti cinque saggi (gli ultimi tre scritti citati sono, peraltro, stati scritti da allievi giapponesi di Hans Kelsen): (i) Tamura Tokuji, *Kokka kikan no seikaku* [*La personalità degli organi statali*], 1920, p. 17; (ii) Nakamura Muneo, *Minji soshōhō genri* [*Principi di diritto processuale civile*], 1937, p. 136; (iii) Yanase Yoshimoto / Takayanagi Shinzō, *Hōgaku Gairon* [*Introduzione alla teoria generale del diritto*], 1962, p. 77; (iv) Miyazawa Toshiyoshi, *Kōhō non Genri* [*Principi di diritto pubblico*], 1967, p. 118; (v) Otaka Tomoo, *Minshu shugi no hōritsu genri* [*Principi di diritto e della democrazia*], 1985, p. 111.

### 3.3. Terzo aspetto: il rapporto tra il ruolo ed il potere

Dopo aver analizzato nei precedenti paragrafi l'antiformalismo (§ 3.1.) e la soggezione collettiva (§ 3.2.) caratterizzanti il concetto giapponese di potere, nel presente paragrafo (§ 3.3.) illustrerò il terzo ed ultimo aspetto del concetto giapponese di potere: il concetto di ruolo.

È noto che la società giapponese sia fortemente gerarchica, nella misura in cui mutua un complesso sistema di interrelazioni sociali rigidamente strutturate: ogni rapporto personale è inserito nell'ambito di un legame verticale ben definito; in argomento, Davies ed Ikeno così scrissero:

La società giapponese è strutturata in sottili linee di gerarchia verticale che corrispondono a livelli di potere e di disparità nelle relazioni interpersonali. Per esempio, per quanto i dipendenti di un'azienda possano essere simili in termini di capacità, vengono sempre classificati in base all'età, all'anno di ingresso nella compagnia e alla quantità di tempo di lavoro continuato. Un superiore o un compagno più anziano è detto *senpai*; uno più giovane o di grado inferiore è un *kōhai*. Questa dicotomia *senpai-kōhai* è virtualmente presente in ogni organizzazione aziendale, didattica e governativa giapponese.<sup>489</sup>

Il collettivismo (in giapponese: *shūdanshugi* [集團主義]) e la gerarchia (in giapponese: *kaisō* [階層]) propri del mondo nipponico sono concetti ormai consolidati negli studi sulla società giapponese (in giapponese: *nihonshakairon* [日本社会論]); in particolare, il già menzionato legame sociale *senpai-kōhai* si esprime nel diritto giapponese con la diversa formulazione *oyabun-kobun*.

Il rapporto tra *oyabun* [親分] e *kobun* [子分], che rappresenta difatti la giuridicizzazione tecnica del rapporto sociale tra *senpai* [先輩] e *kōhai* [後輩], è una relazione tradizionale, normativa e verticale tra due soggetti di diritto; si pensi, per esempio, al rapporto tra patrono e cliente, tra proprietario terriero ed affittuario, tra il capo di una associazione ed un accolito della stessa.

In argomento, l'istituto giapponese del *oyabun-kobun* è stato così descritto da Iwao Ishino:

Il rapporto *oyabun-kobun* indica quell'istituto in cui persone solitamente non legate da stretti legami di parentela stipulano un accordo per assumere obbligazioni di natura diffusa simili a quelle ascrivibili ad un membro di famiglia. La relazione è formalmente stabilita mediante una cerimonia che richiama i simbolismi espressivi del battesimo o del matrimonio. Entrambi i termini indicano l'assegnazione di ruoli all'interno del gruppo, modellati sul sistema familiare giapponese: il capo diviene ritualmente un padre ed il seguace diviene simbolicamente un figlio.<sup>490</sup>

---

<sup>489</sup> Roger James Davies / Osomu Ikeno, *The Japanese Mind. Understanding Contemporary Japanese Culture*, 2002. Traduzione italiana di Albina Regalzi: Roger James Davies / Ikeno Osamu, *La mente giapponese*, 2007, p. 138.

<sup>490</sup> [Traduzione mia] Iwao Ishino, *The Oyabun-Kobun. A Japanese Ritual Kinship Institution*. In: "American Anthropologist", 55 (1953), pp. 695-707, in particolare p. 696.

Dal punto di vista prettamente terminologico, è interessante in merito osservare che, se i termini ‘senpai’ e ‘kōhai’ hanno in comune il kanji ‘yakara’ [輩], un suffisso a quindici tratti indicante una classe di persone (si pensi, per esempio, alle parole giapponesi ‘dōhai’ che significa “collega” o a ‘hōhai’ che significa “compagno”),<sup>491</sup> i vocaboli ‘oyabun’ e ‘kobun’ hanno in comune il kanji ‘bun’ [分], un ideogramma a quattro tratti designate specificamente il concetto di ruolo.<sup>492</sup>

In particolare, sull’uso del termine ‘bun’ in ambito giuridico, il filosofo giapponese Tsuda Mamichi nella sua opera *Taisei kokuhōron* [*Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali*] (1867) scrive:

Alcuni hanno proposto di tradurre ‘droit’ o ‘recht’ con ‘bun’, poiché ogni individuo ha il proprio *bun*. Per esempio, il figlio ha il *bun* di succedere al padre alla sua morte. Vendere e comprare sono i *bun* del mercante e piantare è il *bun* del contadino. Gli altri non possono interferire con l’esercizio di tali *bun*.<sup>493</sup>

Fermo restando una certa confusione concettuale nel pensiero giusfilosofico di Tsuda Mamichi fra la categoria del potere giuridico e quella del diritto soggettivo, dal passo riportato in citazione emerge chiaramente come il ‘bun’ denoti una relazione giuridica di potere connessa a uno specifico ruolo normativo (si pensi a tutti i casi di poteri giuridici connessi a forme di responsabilità di ruolo: per esempio, i poteri di un capitano sulla propria nave o i poteri di un sindaco nel proprio comune).

Secondo la ricostruzione del nipponista Fosco Maraini [Firenze, 1912 – Firenze, 2004] il concetto di ‘bun’ [分] si è consolidato in epoca Tokugawa (1603-1868) sulla base del preesistente concetto di ‘mibun’ [身分], la cui presenza è attestata in Giappone da scritti risalenti addirittura all’epoca Heian (794-1185); in argomento, Maraini così scrisse:

Ancora oggi uno dei concetti che governa con più sottile ubiquità la vita dei giapponesi è quello di *mibun* «posizione sociale». Ognuno deve sapere secondo il proprio *mibun* – che dipende dal sesso, dall’età, dalla nascita, dall’educazione, dal grado, dall’occupazione, dai precedenti – come può comportarsi. La stessa condotta, a seconda del *mibun*, può essere lodevole, indifferente, addirittura da riprovarsi. È dovere del mercante arricchirsi, ma il samurai è indegno del nome se si occupa di danaro; il secondogenito può permettersi delle avventure amorose, la gente lo troverà simpatico e garibaldino, ma un primogenito deve mantenere una condotta irreprensibile. E avanti così.<sup>494</sup>

---

<sup>491</sup> Cfr. Marina Speziali, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*, 2011, p. 995, n. 1914.

<sup>492</sup> Cfr. Marina Speziali, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*, 2011, p. 53, n. 68.

<sup>493</sup> [Traduzione mia] Tsuda Mamichi, *Taisei kokuhōron* [*Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali*], 1867. Riedizione in: AA.VV., *Meiji Bunka Kenkyūkai* [*Ricerche sulla cultura Meiji*], vol. XIII, 1967-1974, pp. 68-69.

<sup>494</sup> [Corsi miei] Fosco Maraini, *Ore giapponesi*, 1957, 2000, p. 312. Nell’ultima edizione Maraini ha peraltro aggiunto in nota la seguente frase: “Il *mibun* è sempre importantissimo, ma oggi dipende molto più, come da noi, dalla posizione che uno riesce a conquistarsi con il proprio lavoro, con i propri meriti.”

In Giappone non esistono perciò forme tradizionali di potere giuridico che non siano riconnesse ad uno specifico ruolo normativo, a differenza di quanto si rinviene da secoli nel pensiero filosofico occidentale (si pensi, per esempio, in Italia, al potere di presentare osservazioni al piano di governo del territorio ex art. 13, com. 4, legge regionale lombarda n. 12 del 11 marzo 2005 o al potere di impugnare un provvedimento amministrativo in materia elettorale ex art. 126, D.lgs 2 luglio 2010, n. 104): il concetto giapponese di potere è sempre orientato dal ruolo normativo associato ad una determinata posizione sociale. Quest'ipotesi è rafforzata dalla presenza nella cultura nipponica di almeno due distinti fenomeni (un fenomeno sociologico; un fenomeno semiotico).

In *primo* luogo, dal punto di vista *sociologico*, la dipendenza delle relazioni giuridiche di potere dal ruolo normativo ricoperto riposa sull'importanza attribuita dai giapponesi a ciò che è designato con il termine 'tatema' [建前], cioè la facciata sociale, l'insieme dei comportamenti che una persona può mostrare in pubblico; infatti, a dispetto dei propri desideri personali detti 'Hon'ne' [本音], il giapponese deve sempre mantenere integre le apparenze derivanti dal proprio ruolo.<sup>495</sup>

In *secondo* luogo, dal punto di vista *semiotico*, la dipendenza delle relazioni giuridiche di potere dal ruolo normativo ricoperto riposa sull'importanza attribuita dai giapponesi al rigido cerimoniale sociale che impone il rispetto non solo di prassi pragmatiche (esempio: le diverse forme di inchino a seconda del ruolo normativo ricoperto dall'interlocutore), ma anche di usi semantici:

L'eloquio giapponese è profondamente contestualizzato e muta a seconda dei rapporti esistenti tra i diversi interlocutori. Si tratta in questo caso di una caratteristica tipica di una società gerarchica, benché il fenomeno si possa riscontrare in certa misura in tutte le culture. Il livello scelto da ogni interlocutore, che è costretto ad effettuare una selezione prima di pronunciare una forma verbale, si basa su un calcolo preciso della distanza sociale, concepita in senso lato come una complessa combinazione tra età, sesso, posizione sociale, natura delle interazioni precedenti e del contesto. Per questo motivo i maschi tendono a parlare alle femmine dall'alto o i più giovani ricorrono a termini onorifici per rivolgersi a persone più anziane o a superiori. Benché oggi la situazione stia cambiando, con un minore accento sulla posizione gerarchica, queste consuetudini linguistiche sono ancora alquanto diffuse.<sup>496</sup>

---

<sup>495</sup> In argomento cfr. Mitsubishi Shōji / Kabushiki Kaisha, *Tatema and Honne. Distinguishing Between Good Form and Real Intention in Japanese Business Culture*, 1988, p. 133.

<sup>496</sup> Alan MacFarlane, *Japan. Through the Looking-Glass*, 2007. Traduzione italiana di Gian Luigi Giaccone: Alan MacFarlane, *Enigmatico Giappone*, 2011, p. 179. Quest'osservazione è rafforzata dal fatto che le lingue sinotibetane, a differenza delle lingue europee, non seguono una logica *oggettiva* (indicando nella frase il numero, il genere, il modo, il tempo), ma una logica *soggettiva* (indicando nella frase il rango onorifico dell'interlocutore). In Giappone il contrasto è peraltro particolarmente evidente con riferimento ai rapporti con gli Ainu (non a caso così definiti dal termine giapponese 'oni' che significa "orchi", mentre nella lingua Ainu la parola 'ainu' significa "gente": cfr. (i) Kubodera Itsuhiko, *Ainugo-Nihongo Jitenkō [Dizionario Ainu-Giapponese]*, 1978, 1992, p. 33; (ii) Kayano Shigeru, *Ainugo Jitenkō [Dizionario Ainu]*, 1979, 1996, p. 37).

Da un punto di vista delle relazioni sociali (non più verticali, ma) orizzontali, logico corollario del concetto di ruolo normativo nel concetto giapponese di potere è l'intercambiabilità delle persone che ricoprono il medesimo *bun* nel compimento di determinati atti giuridici; infatti, diversamente dall'esercizio di un potere giuridico così come concepito nel pensiero giusfilosofico occidentale, in Giappone non si richiede affatto una formale procura oppure una specifica forma di mandato per lo svolgimento di funzioni di ordinaria amministrazione da parte di soggetti aventi lo stesso *bun*.

Questa differente concezione del potere giuridico emerge esemplificativamente, dal un punto di vista giurisprudenziale, in relazione ad una controversia giudiziale internazionale, instauratasi nei confronti di una banca con sede in Tōkyō da parte di una società italiana, avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia e dell'inopponibilità di un rapporto contrattuale: la mera presenza di una filiale italiana è stata ritenuta idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., senza peraltro che l'assenza di una formale procura generale abbia potuto "incidere sull'affermazione dell'indicata giurisdizione la diversa determinazione della competenza territoriale interna, involgendo tale eventualità una questione non deducibile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione."<sup>497</sup>

L'informalità e l'intercambiabilità dei ruoli normativi nella società nipponica hanno portato taluni studiosi a parlare addirittura di indifferenziazione dei ruoli all'interno del gruppo sociale; in particolare, l'antropologa giapponese Nakane Chie così scrisse:

Caratteristica peculiare del funzionamento del gruppo è l'assenza di ruoli chiaramente differenziati secondo la posizione di ciascuno. L'organizzazione formale del gruppo assegna a ogni membro un certo ruolo. In pratica, tuttavia, l'organizzazione informale del gruppo ha la precedenza, e i ruoli formalmente prescritti non sempre rispondono alle aspettative. Il ruolo effettivo di un individuo non corrisponde sempre necessariamente al suo rango gerarchico o alla sua posizione. Il rango serve a mantenere l'ordine legittimo nei rapporti interpersonali, in particolare quand'esso è operativo esternamente, ma non vincola il singolo membro a tenersi entro i limiti del ruolo che gli è stato attribuito. Al contrario, quando il gruppo entra in azione, i ruoli dei singoli membri sono prontamente adattabili alle situazioni in mutamento. Rango e ruolo funzionano in base a principi diversi, e la rigidità nell'ordine gerarchico è compensata dall'elasticità del ruolo individuale in atto.<sup>498</sup>

La distinzione tra rango [*kako*] e ruolo [*bun*] di Nakane Chie, ricalca, a mio avviso, la nota distinzione sociologica tra *status* e ruolo delineata per la prima volta dall'antropologo Ralph Linton nel suo celebre *The Study of Man. An Introduction* (1936).<sup>499</sup>

---

<sup>497</sup> Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 10312 del 05 maggio 2006.

<sup>498</sup> Nakane Chie, *Japanese Society*, 1970, 2016. Traduzione italiana di Francesco Montessoro: Nakane Chie, *La società giapponese*, 1992, p. 117.

<sup>499</sup> Cfr. Ralph Linton, *The Study of Man. An Introduction*, 1936, pp. 113-131.

La differenza tra *status* e *ruolo* nel pensiero di Linton può essere così sintetizzata:<sup>500</sup>

- (i) lo *status* indica la posizione *statica* assunta da un individuo all'interno di una società, in virtù di caratteristiche attribuite per nascita od acquisite nel tempo;
- (ii) il *ruolo* indica la posizione *dinamica* assunta da un individuo all'interno della società, in virtù delle *aspettative normative* derivanti dal suo *status* sociale.

Ora, il concetto occidentale di potere giuridico – come evidenziato anche da Alessandro Levi – differisce dal concetto di *status* giuridico, perché “non inerisce, come gli *status*, al soggetto, bensì è un esercizio, potenziale od effettivo, del suo volere”;<sup>501</sup> per esempio, il potere disposizionale privato di un legatario dipende dalla volontà del testatore (art. 649, c.c.) oppure il pubblico potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti dipende dalla previa investitura a tale ufficio (art. 54, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 6, com. 1, D. L. 23 maggio 2008, n. 92).

Analoghe considerazioni possono essere, a mio avviso, svolte in riferimento al concetto giapponese di potere giuridico, il quale differisce dal ruolo sociale, poiché ne rappresenta la concreta manifestazione nelle relazioni normative interpersonali: in Giappone tutti gli atti giuridici (che, come previamente descritto, sono perlopiù espressione di un diritto extrastatale) sono posti in essere in funzione dalla posizione (superiore o inferiore) ricoperta all'interno di uno specifico gruppo sociale, pena la rottura dell'armonia (in giapponese: *wa*) dell'intera società. In altri termini: il concetto giapponese di potere giuridico è un epifenomeno del ruolo sociale a esso corrispondente.

Facciamo un esempio: in giapponese la parola '*katoku*' indica alternamente, sia il ruolo sociale dell'erede in una successione testamentaria, sia il potere di disporre dei beni patrimoniali rientranti nella massa ereditaria; in argomento, Hozumi Nobushige così scrisse:

Il ruolo di capo della casa comprendeva in origine diritti e doveri così privati che pubblici. Esso comprendeva non solo la potestà sui membri della famiglia e sul patrimonio, ma altresì la capacità di ricoprire cariche pubbliche, d'essere tenuto a pagare le tasse e a prestare pubblici servizi. Se non che, dopo la Restaurazione Meiji, la sovranità familiare perdette gran parte dei suoi attributi di carattere pubblico, e la capacità di occupare uffici pubblici, d'essere tenuto a pagare le tasse e simili, cessarono di essere diritti e doveri del capo della casa. Ciò che ora rimane della sovranità familiare consiste principalmente in diritti e doveri di carattere privato, che sono regolati dal codice civile. Oggi i due elementi costitutivi della sovranità familiare sono la potestà sui membri della famiglia e i diritti sul patrimonio familiare.<sup>502</sup>

---

<sup>500</sup> In argomento, mi limito a segnalare almeno i *tre* seguenti saggi: (i) Dorothy Emmet, *Rules, Roles and Relations*, 1966, pp. 138-166; (ii) Michael Banton, *Roles. An Introduction to the Study of Social Relations*, 1968, pp. 21-41; (iii) Vincenzo Ferrari, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, 2004, pp. 130-131.

<sup>501</sup> Il passo qui riportato è riprodotto almeno nei *due* seguenti scritti di Alessandro Levi: (i) *Teoria generale del diritto*, 1950, 1967, p. 280; (ii) *Sul concetto di potere giuridico*. In: “Studi Parmensi”, 3 (1953), p. 404.

<sup>502</sup> Hozumi Nobushige, *Il culto degli antenati e il diritto giapponese*, 1923, pp. 117-118.

Tra questi poteri giuridici assegnati al capofamiglia illustrati da Hozumi Nobushige rientra, peraltro, anche il potere – ricordato anche dall’etnologo James George Frazer nel suo *The Fear of the Dead in Primitive Religions* (1928) – di spargere l’acqua nelle strade [in giapponese: *uchimizu*] per creare una barriera spirituale [in giapponese: *kekkaï*] contro gli spiriti maligni [in giapponese: *yōkai*] e di conseguenza purificarli.<sup>503</sup>

Questo legame tra potere e superstizione si riconnette non solo alle ricerche effettuate da Frazer nel suo *The Devil’s Advocate. A Plea for Superstition* (1927),<sup>504</sup> ma anche agli studi condotti da Karl Olivecrona nel suo *Law as Fact* (1939);<sup>505</sup> in particolare, commentando proprio il concetto olivecroniano di potere giuridico in riferimento alla categoria latina della *potestas*, Mario Ricciardi, nell’archeologia sul potere contenuta all’interno del suo libro sulla genealogia del concetto di *status*, esprime la seguente osservazione:

Per Olivecrona, il potere sarebbe una forma di influenza che provocherebbe certe reazioni da parte delle persone che obbediscono, causate (i) in parte dalle azioni e dalle qualità di chi comanda, (ii) in parte dalle loro stesse qualità e (iii) in parte dalle circostanze esterne. [...] Una persona “ha potere” quando possiede certe caratteristiche naturali tra cui rientra una sorta di carisma che causa l’accondiscendenza dei suoi simili. La descrizione di una posizione di potere in termini di qualità naturali è però ancora insoddisfacente.<sup>506</sup>

Se – in riferimento al concetto occidentale di potere – tale nozione elude la dimensione del senso data dal corrispondente concetto di *status*,<sup>507</sup> analogamente, non si può, a mio avviso, comprendere il concetto giapponese di potere giuridico se slegato dai doveri connessi al ruolo sociale ricoperto dal rispettivo titolare,<sup>508</sup> sia esso un ruolo naturale oppure un ruolo normativo.<sup>509</sup>

---

<sup>503</sup> In argomento, segnalo almeno i due seguenti studi di Frazer: (i) James George, *The Golden Bough. A Study in Magic and Religion*, 1890. Traduzione italiana di Lauro De Bosis: James George Frazer, *Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione*, 1964, 2012, p. 93; (ii) James George Frazer, *The Fear of the Dead in Primitive Religions*, 1928. Traduzione italiana di Anna Malvezzi: James George Frazer, *La paura dei morti nelle religioni primitive*, 2016, p. 189.

<sup>504</sup> Cfr. James George Frazer, *The Devil’s Advocate. A Plea for Superstition*, 1927. Traduzione italiana di Cristiano Camporesi: James George Frazer *L’avvocato del diavolo. Il ruolo della superstizione nelle società umane*, 2008, p. 149.

<sup>505</sup> Cfr. Karl Olivecrona, *Law as Fact*, 1939, pp. 218-220. Traduzione italiana di Silvana Castignone: Karl Olivecrona, *Il diritto come fatto*, 1967, pp. 236-238.

<sup>506</sup> Mario Ricciardi, *Status. Genealogia di un concetto giuridico*, 2008, p. 8.

<sup>507</sup> Cfr. Nathanael J. Fast / Nir Halevy / Adam B. Galinsky, *The Destructive Nature of a Power Without Status*. In: “Journal of Experimental Social Psychology”, 47 (2011), numero 3, pp. 391-394.

<sup>508</sup> Cfr. Antonio Incampo, *Filosofia del dovere giuridico*, 2012, pp. 91-95.

<sup>509</sup> Uno dei più seri ostacoli normativi alla mobilità sociale è stato in Giappone il principio del *bungen* [分限], in virtù del quale in epoca Tokugawa era assegnato ad ogni individuo uno *status* definitivo ed immutabile. In argomento, segnalo Marina Timoteo, *Il contratto in Cina e in Giappone attraverso lo specchio dei diritti occidentali*, 2004, p. 89.

Come ricorda anche il filosofo del diritto Bruno Leoni in un'inedita conferenza tenuta a Tōkyō, ad una *special meeting* della Mont Pelerin Society, il 5 settembre 1966, il concetto giapponese di potere giuridico come modalità normativa non si basa né sulla pretesa (come il diritto soggettivo), né sulla legge (come la libertà individuale), bensì su un complesso sistema di relazioni sociali.<sup>510</sup>

L'idea di concetti deontici pragmaticamente inerenti a ruoli non è, tuttavia, una specificità della cultura giuridica nipponica; infatti, come nota Paolo Di Lucia, tale idea risulta sottesa sia al termine greco '*kathêkon*' (vocabolo adoperato - secondo la ricostruzione di Diogene Laerzio - dal filosofo stoico Zenone di Cizio, derivante dall'espressione '*katá tinas hekein*', che significa "dovere che incombe o si dirige su altri uomini"), sia al termine latino '*officium*' (parola adoperata da Marco Tullio Cicerone nel suo celebre trattato *De officiis* per contrassegnare il dovere inerente alla '*persona*', cioè riguardante specificamente la vita di relazione, la maschera sociale, il ruolo politico - non solo cariche o funzioni, ma anche compiti o mansioni - ricoperti nella sfera pubblica).<sup>511</sup>

Nel precedente paragrafo § 3.2.2. *La soggezione collettiva ed il concetto giapponese di potere*, ho mostrato come il *kengen* possa, a mio avviso, essere identificato con la situazione giuridica soggettiva di potere che rappresenta il correlativo di quella specifica situazione giuridica soggettiva di dovere identificata nel pensiero normativo nipponico dal concetto giuridico giapponese di *giri*; questa correlazione è supportata non solo dalla comunanza degli aspetti relativi all'antiformalismo ed alla soggezione collettiva, ma anche della possibilità di ricondurre il *giri* al novero dei doveri pragmatici, in quanto costituente una forma di obbligazione giuridica inerente al ruolo sociale.

In questo senso, se il concetto di dovere riferito ad un ruolo, ad una funzione o ad una carica è stato definito dal filosofo del diritto Amedeo Giovanni Conte con l'espressione "dovere pragmatico" [in inglese: "*pragmatic duty*"; in tedesco: "*pragmatisches Sollen*"; in cinese: "*wùshí zérèn*"; in francese: "*devoir pragmatique*"; in giapponese: "*jitsuriteki gimu*"; in coreano: "*bappeun uimu*"], allora si potrebbe definire il concetto di potere riferito ad un ruolo, ad una funzione o ad una carica con l'espressione "potere pragmatico" [in inglese: "*pragmatic power*"; in tedesco: "*pragmatisches Macht*"; in cinese: "*wùshí quánlì*"; in francese: "*pouvoir pragmatique*"; in giapponese: "*jitsuriteki kengen*"; in coreano: "*bappeun gwonhan*"].<sup>512</sup>

---

<sup>510</sup> In argomento, mi limito a segnalare almeno le seguenti due opere di Bruno Leoni: (i) *Freedom and the Law*, 1961. Traduzione di Maria Chiara Pievatolo: *La libertà e la legge*, 1995, p. 108; (ii) *Il diritto come pretesa*, 2004, p. 29.

<sup>511</sup> In merito, rinvio ai due seguenti saggi di Paolo Di Lucia: (i) *Dovere pragmatico in Cicerone*. In: Fulco Lanchester / Teresa Serra (eds.), *Et si omnes ... Scritti in onore di Francesco Mercadante*, 2008, pp. 283-295; (ii) *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*. In: Natascia Marchei / Daniela Milani / Jlia Pasquali Cerioli (eds.), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, 2014, pp. 11-30.

<sup>512</sup> Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Opera morta. Tre temi emergenti in deontica filosofica*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*, 2001, pp. XXV-XLI, in particolare p. XXVII.

Le relazioni tra il concetto di ruolo ed il concetto di potere nell'ambito nel diritto giapponese sono state inoltre approfondite negli anni novanta del Novecento da Karel van Wolferen nel suo *The Enigma of Japanese Power* (1990) e da John Owen Haley nel suo *Authority without Power* (1991).

In *primo* luogo, per quanto concerne l'opera *The Enigma of Japanese Power*, Karel van Wolferen evidenzia come il concetto giapponese di potere giuridico sia una *finzione* normativa; in accordo a quest'ipotesi, infatti, per rendere più celere ed efficace il processo di modernizzazione del Paese, l'ordinamento giuridico giapponese avrebbe in epoca Meiji introdotto solo apparentemente i concetti giusfilosofici occidentali (la responsabilità di un governo centrale, il libero mercato, la codificazione), continuando a praticare nei fatti il diritto dell'epoca Edo.<sup>513</sup>

Secondo van Wolferen, tali funzioni normative avrebbero avuto in realtà lo scopo precipuo di superare la politica dei trattati ineguali, ai quali il Giappone non sarà più sottoposto dal 1889, proprio perché non sussiste più il pretesto di una mancata tutela del cittadino occidentale per estendere il foro della giurisdizione occidentale.<sup>514</sup>

Questo aspetto contraddittorio che permea per van Wolferen il diritto giapponese è per l'autore un fattore cruciale per la piena comprensione del concetto giapponese di potere giuridico; in argomento van Wolferen così scrive:

La tolleranza della contraddizione è strettamente connessa con una caratteristica che, in ultima analisi, è il fattore più cruciale per determinare la realtà socio-politica del Giappone, un fattore originatosi nella vita intellettuale giapponese durante secoli di soppressione politica. Questo fattore consiste nella quasi totalità di assenza di ogni idea che verità, regole, principi o morali possano essere sempre applicate indipendentemente dalle circostanze. La maggior parte degli occidentali come la maggior parte degli asiatici che hanno vissuto per qualsiasi lasso di tempo in Giappone sono stati colpiti da quest'assenza; e alcuni pensatori giapponesi hanno inoltre visto in essa il determinante finale del comportamento pubblico giapponese.<sup>515</sup>

Pur condividendo in parte le considerazioni di van Wolferen sul concetto giapponese di potere giuridico come strumento di controllo sociale attraverso rituali ed intimidazioni,<sup>516</sup> reputo, tuttavia, eccessivo l'uso della metafora delle finzioni normative, nella misura in cui i concetti giusfilosofici occidentali, penetrati in Giappone durante la Restaurazione Meiji, sono elementi reali e costitutivi dell'odierno diritto giapponese, aventi pari rilievo a quelli derivanti dalla tradizione confuciana.<sup>517</sup>

---

<sup>513</sup> Cfr. Jean Ray, *Le Japon. Grande Puissance Moderne*, 1941, p. 36.

<sup>514</sup> Sui trattati ineguali cfr. Francesco Gatti, *Storia del Giappone contemporaneo*, 2002, pp. 25 e ss.

<sup>515</sup> [Traduzione mia] Karel van Wolferen, *The Enigma of Japanese Power*, 1990, p. 9.

<sup>516</sup> Cfr. Karel van Wolferen, *The Enigma of Japanese Power*, 1990, in particolare alle pp. 202-212 e pp. 314-346.

<sup>517</sup> Cfr. Sugimoto Yoshio, *An Introduction to Japanese Society*, 1997, pp. 47-49.

In *secondo* luogo, per quanto concerne l'opera *Authority without Power*, riprendendo esplicitamente sia il concetto kelseniano di norma come schema qualificativo<sup>518</sup>, sia la concezione hartiana dell'ordinamento giuridico,<sup>519</sup> John Owen Haley evidenzia almeno i seguenti *cinque* paradossi posti al filosofo del diritto dall'analisi del diritto giapponese:

- (i) *continuità nel cambiamento*: il Giappone rappresenta l'unico caso in cui un trapianto giuridico è riuscito senza essere rigettato dalle strutture sociali e dalle categorie culturali proprie del sistema normativo precedente all'innesto;<sup>520</sup> continuando il paragone con il trapianto di organi, per Haley la ciclosporina nipponica riposa nello spirito di adattamento (in epoca Meiji) e di sopportazione (in epoca Shōwa) dimostrato del popolo giapponese.<sup>521</sup>
- (ii) *coesione nel conflitto*: l'ordinamento giuridico giapponese rappresenta l'unico caso di compresenza delle caratteristiche proprie di un sistema giuridico sia di *civil law*, sia di *common law*, sia di tradizione confuciana.<sup>522</sup> I conflitti generati dalla convivenza forzata e dalla concomitante applicazione di questi modelli giuridici non sono visti dalla scienza giuridica giapponese come *antinomie*, bensì come *paranomie*: la soluzione dei casi (non solo giudiziali, ma soprattutto extragiudiziali) è ricercata dai giuristi giapponesi sempre nelle concrete circostanze del conflitto normativo per ricomporre la coesione sociale.<sup>523</sup>
- (iii) *crimine senza punizione*: oltre agli aspetti inquisitori della procedura penale giapponese già evidenziati,<sup>524</sup> Haley mette in luce come l'estrema efficienza della giustizia giapponese, tenendo conto dell'esiguo numero di pubblici ministeri (in giapponese: *kensatsukan*) riposa non solo nelle disposizioni legislative sulla confessione, ma soprattutto nell'onore delle persone che confessano: per esempio, i tentati delitti non sono nemmeno discussi dalle corti in presenza di una confessione scritta accompagnata da pubbliche scuse.<sup>525</sup>

---

<sup>518</sup> Cfr. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934. Traduzione italiana di Renato Treves: Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 2009, p. 50.

<sup>519</sup> Cfr. John Finnis, *On Hart's Ways. Law as Reason and as Fact*, 2007, pp. 25-53.

<sup>520</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano, *Trapianti giuridici: il contributo di Alessandro Paternostro al costituzionalismo giapponese*. In: Fabio Ruggie (ed.), *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*, 2012, pp. 159-187.

<sup>521</sup> Cfr. John Owen Haley, *Authority without Power. Law and the Japanese Paradox*, 1991, pp. 17-77.

<sup>522</sup> Cfr. John Owen Haley, *Authority without Power. Law and the Japanese Paradox*, 1991, pp. 81-119.

<sup>523</sup> Per 'paranomia' si intende ciò che in inglese è chiamato 'predicament' e 'quandary', cioè un'incompatibilità tra due norme occasionata dall'accidentale configurazione del *Sein*. Sebbene il termine sia stato coniato da Amedeo Giovanni Conte, una prefigurazione di tale concetto compare già in Leibniz nel suo *De casibus perplexis in iure* (1666). Cfr. Emil Mazzoleni, *I casi perplessi in diritto*. In: "Iustitia. Rivista trimestrale di cultura giuridica", 66 (2014), numero 2, pp. 192-193. Sul concetto di paranomia, segnalo la ricerca ancora in corso di Guglielmo Feis di prossima pubblicazione.

<sup>524</sup> Cfr. il previo paragrafo § 3.1.2. *L'antiformalismo ed il concetto giapponese di diritto*.

<sup>525</sup> Cfr. John Owen Haley, *Authority without Power. Law and the Japanese Paradox*, 1991, pp. 121-138.

(iv) *diritto senza sanzione*: secondo Haley in Giappone il controllo sociale è assicurato da comandi senza coercizione, poiché è lo stesso rigido sistema gerarchico che permea la società giapponese ad assicurare il rispetto delle disposizioni normative;<sup>526</sup> ovviamente, ciò non significa né che in Giappone non vi siano reati, né che non esistano sanzioni a livello psicologico,<sup>527</sup> bensì che nella maggior parte dei casi i giapponesi agiscono *in-funzione-delle* norme sociali (nel lessico di Amedeo Giovanni Conte: agiscono *nomotropicamente*).<sup>528</sup>

(v) *autorità senza potere*: distinguendo l'*autorità* (in inglese: *authority*; in tedesco: *Authorität*; in giapponese: *kenryoku*), intesa come la legittimità giuridicamente conferita o socialmente riconosciuta di comandare e di essere obbedito, dal *potere* (in inglese: *power*; in tedesco: *Macht*; in giapponese: *kengen*), inteso come la capacità di costringere gli altri a fare qualcosa che altrimenti non farebbero, Haley nota come la relativa debolezza della maggior parte dei meccanismi nipponici di applicazione della legge sia il naturale riflesso non tanto del potere giuridico, quanto dell'*autorità* (pubblica e/o privata), con conseguente dipendenza del diritto da meccanismi informali ed extralegali di controllo sociale e della politica da una ristretta cerchia d'individui in grado di controllare e manipolare tali regole.<sup>529</sup>

Proprio quest'ultimo aspetto sottolineato da Haley, in relazione al concetto giapponese di potere giuridico come riflesso dell'*autorità* sociale di partiti politici, *élite* di burocrati e gruppi industriali (in giapponese: *zaibatsu*), è stato infine approfondito nell'opera *The Japanese Power Elite* da Albrecht Rothacher, il quale rinviene in particolare l'origine dell'evoluzione di tale concezione del potere nella *forma mentis* di quei funzionari statali giapponesi che ne fanno spesso uso;<sup>530</sup> in argomento, convengono, a mio avviso, le seguenti parole di Mario Giuseppe Losano:

Uno dei grandi vantaggi che ha avuto il diritto europeo trapiantato in Giappone è stato quello di trovare una classe di funzionari statali preparata a servirsene. [...] Il carattere non formale della recezione del diritto rappresenta forse un aspetto curioso per chi, educato in ambiente romanistico, è abituato a identificare il diritto con quanto formalmente emanato dal Parlamento, secondo una procedura prevista dalla Costituzione.<sup>531</sup>

---

<sup>526</sup> Cfr. John Owen Haley, *Authority without Power. Law and the Japanese Paradox*, 1991, pp. 169-191.

<sup>527</sup> Mi riferisco al pensiero di Leon Petrażycki, divulgato in Italia da Edoardo Fittipaldi. Cfr. Edoardo Fittipaldi, *Psicologia giuridica e realismo. Leon Petrażycki*, 2012, in particolare alle pp. 43-49.

<sup>528</sup> Sul nomotropismo segnalo almeno questi *due* saggi: (i) Amedeo Giovanni Conte, *Nomotropismo: agire in-funzione-di regole*. In: "Sociologia del diritto", 27(2000), pp. 1-27; (ii) Emil Mazzoleni, *La norma assente. Nomotropismo in assenza-di norme*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 90 (2013), numero 3, pp. 423-436.

<sup>529</sup> Cfr. John Owen Haley, *Authority without Power. Law and the Japanese Paradox*, 1991, pp. 14-15.

<sup>530</sup> Cfr. Albrecht Rothacher, *The Japanese Power Elite*, 1993, 2016, pp. 123-179.

<sup>531</sup> Cfr. Mario Giuseppe Losano, *La modernizzazione giuridica del Giappone*. In: Enrica Collotti Pischel / Paolo Beonio Brocchieri / Nishikawa Ichirō (eds.), *Capire il Giappone*, 1999, pp. 140-148, in particolare pp. 147-148.



## Appendici

### A. Il verbo modale ‘potere’ nel linguaggio giuridico giapponese

L’analisi filosofica dei verbi modali deontici<sup>532</sup>, nel linguaggio normativo è un tema di ricerca di notevole rilevanza non solo per la logica modale deontica, ma anche per la logica giuridica.

Conseguentemente, è purtroppo impossibile dare conto in questa prima appendice dell’enorme letteratura prodotta (sia dai linguisti, sia dai giuristi) sui diversi usi del verbo modale ‘potere’ nelle differenti lingue naturali,<sup>533</sup> ciononostante, reputo comunque necessario dedicare una breve appendice all’illustrazione di *un* verbo modale in *una* lingua naturale e, più precisamente, allo studio del verbo modale ‘potere’ nel linguaggio giuridico giapponese.

In generale, il verbo modale ‘potere’ frequentemente presenta tratti sia di equivolicità (sia di ambiguità semantica, sia di ambivalenza pragmatica)<sup>534</sup> negli enunciati deontici in cui compare, tanto che il legislatore stesso, nelle non vincolanti linee guida che si autoimpone per la redazione degli atti normativi ne sconsiglia esplicitamente l’utilizzo; basti pensare, a titolo esemplificativo, all’uso piuttosto singolare del verbo modale ‘potere’ in alcune disposizioni normative sia del codice civile italiano,<sup>535</sup> sia del codice civile svizzero.<sup>536</sup>

---

<sup>532</sup> Chiamo ‘verbi modali deontici’ i verbi modali tra i cui valori vi sia un valore deontico; ciò non esclude affatto che un verbo *prima facie* deontico possa però alternamente assumere sia un valore deontico, sia un valore adeontico non solo nel linguaggio ordinario, ma nel linguaggio giuridico. Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Fenomeni normativi: un’indagine non-filosofica*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini (eds.), *Analisi e diritto 2006, 2007*, p. 87.

<sup>533</sup> In merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cfr. (i) Iwan Heilbut, “Müssen” und “Sollen” in der deutschen Civilprozeßordnung. In: “Archiv für die zivilistische Praxis”, 69 (1886), pp. 331-433; (ii) Hans Eichler, *Vom Dürfen und Sollen und vom Wesen des Rechts*, 1925, pp. 149-158; (iii) Karl Döhmman, *Die sprachliche Darstellung der Modal-Funktoren*. In: “Logique et analyse”, 4 (1961), pp. 55-91; (iv) Winfried Berlet, *Das Verhältnis von Sollen, Dürfen und Können. Schriften zur Rechtslehre und Politik*, 1968, p. 69; (v) Joanna Nowak-Michalska, *A Parametric Description of Deontic Modality in the Polish and Spanish Civil Codes*. In: “Comparative Legilinguistics”, 16 (2013), pp. 23-37.

<sup>534</sup> Cfr. (i) Amedeo Giovanni Conte, *Ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica in deontica*. In: Daniela Veronesi (ed.), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, 2000, pp. 59-68; (ii) Nicola Muffato, *Resta qualcosa da dire sulla polivocità degli enunciati deontici?* In: “Diritto & Questioni Pubbliche”, 9 (2009), numero 1, pp. 589-623.

<sup>535</sup> Cfr. (i) Andrea Belvedere, *Il linguaggio del codice civile. Alcune osservazioni*. In: Uberto Scarpelli / Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*, 1994, p. 412; (ii) Doris A. Höhmann, *Sulla configurazione dei verbi modali e delle loro varianti nei testi giuridici*. In: Emanuela Cresti (ed.), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, 2006, II, pp. 337-340.

<sup>536</sup> Cfr. (i) Lucia Udvari, *I verbi modali Müssen e Sollen nel diritto privato svizzero. Frequenze e problemi di traduzione*. In: Jean-Luc Egger / Angela Ferrari / Letizia Lala (eds.), *Le forme linguistiche dell’ufficialità. L’italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, 2013, pp. 151-212; (ii) Emil Mazzoleni, *Deontica del potere*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 93 (2016), numero 2, pp. 299-306.

La traduzione giapponese del verbo modale ‘potere’ ha conosciuto una storia semantica complessa, la quale affonda le proprie radici nel linguaggio giuridico cinese;<sup>537</sup> per tale ragione, reputo necessario premettere alla trattazione un breve *excursus* sull’uso del verbo modale ‘potere’ nel linguaggio giuridico cinese.<sup>538</sup>

Nel cinese moderno il verbo modale ‘potere’ può essere espresso in *cinque* diversi modi, per ognuno dei quali fornirò un esempio tratto dal linguaggio legislativo cinese vigente:

- (i) ‘néng’ [能], il quale significa “avere la capacità di” (purché si tratti di una capacità innata) oppure “esserci la possibilità di” (purché si tratti di una valutazione di natura soggettiva) oppure “avere il permesso di” (purché si tratti esclusivamente di enunciati interrogativi oppure di frasi espresse in forma negativa: il senso permissivo di tale modale è perciò raro nel linguaggio legislativo cinese, ma è frequente nel linguaggio giurisprudenziale cinese):<sup>539</sup>

Shàngwèi wánquán sàngshī biànrèn huòzhě kòngzhì zìjǐ xíngwéi nénglì de jīngshén bìngrén fànzuì de yīngdāng fù xíngshì zérèn.

Il malato di mente che *può* ancora controllare o riconoscere l’illiceità del proprio comportamento è penalmente responsabile.<sup>540</sup>

- (ii) ‘nénggòu’ [能够], il quale significa “avere la capacità (fisica) e la possibilità (normativa) di”, cioè “essere ammissibile” oppure “essere in grado di” (in questo senso, tale verbo è usato nel linguaggio giuridico cinese per esprimere congiuntivamente la compresenza di una possibilità ontica e di una possibilità deontica):

Shěnpàn rényuán, jiǎnchá rényuán, zhēnchá rényuán bìxū yīzhào fǎding chéngxù, shōují nénggòu zhèngshí fànzuì xiányí rén, bèigào rén yōuzui huòzhě wú zuì, fànzuì qíngjié qīngzhòng de gè zhōng zhèngjù.

---

<sup>537</sup> Cfr. Narrog Heiko, *Modality in Japanese. The Layered Structure of the Clause and Hierarchies of Functional Categories*, 2009, pp. 79-84. Colgo l’occasione per ringraziare il prof. Sun Xiaoxia della Fudan University Law School di Shanghai per i preziosi consigli ricevuti nella scelta e nella traduzione delle cinque precedenti disposizioni normative.

<sup>538</sup> In argomento, segnalo almeno *due* testi: (i) Albert Hung-yee Chen, *An Introduction to the Legal System of the People’s Republic of China*, 1992, 2011, p. 44; (ii) Magda Abbiati, *Grammatica di cinese moderno*, 1998, pp. 213-215;

<sup>539</sup> A titolo esemplificativo cfr. Corte Superiore del Popolo del Sichuan, Repubblica Popolare Cinese, 8 settembre 2009. Processo contro Sun Weiming (reato di omicidio: incidente stradale dovuto a guida in stato d’ebbrezza).

<sup>540</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 18, com. 3, *Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ* [in italiano: *Codice penale della Repubblica Popolare Cinese*], approvato il 6 luglio 1979 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1980.

I giudici istruttori, i pubblici ministeri ed i difensori *possono*, secondo le procedure di legge, raccogliere ogni tipo di prova per dimostrare l'accusa imputata, la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la gravità del reato.<sup>541</sup>

(iii) 'kěyǐ' [可以], il quale significa “avere il permesso di” (come nel termine tedesco 'dürfen'); nelle frasi espresse in forma negativa rinvenibili nel linguaggio giuridico cinese quest'ultimo ausiliare conosce l'impiego di tre diverse particelle: 'bù néng' o 'bù xíng' oppure 'bù chéng':

Rúguǒ bèi jiàosuō de rén méiyǒu fàn bèi jiàosuō de zuì, duìyú jiàosuō fàn, kěyǐ cóng qīng huòzhě jiǎnqīng chǔfá.

Se la persona indotta a commettere un reato non lo ha commesso, *può* essere irrogata al mandante una pena più lieve.<sup>542</sup>

(iv) 'kěnéng'[可能], il quale significa “esserci le condizioni per”, “essere probabile”, “essere possibile” (purché si tratti di una valutazione di natura oggettiva):

Zài zhèngjù kěnéng mièshī huòzhě yǐhòu nányǐ qǔdé de qíngkuàng xià, dāngshìrén kěyǐ zài sùsòng guòchéng zhōng xiàng rénmín fǎyuàn shēnqǐng bǎoquán zhèngjù.

Nel caso di prove che *possano* essere perse o siano difficili da ottenere, le parti possono chiedere al tribunale del popolo di preservare tali elementi di prova nel corso del procedimento.<sup>543</sup>

(v) 'huì' [会], il quale significa alternamente “avere la capacità di” (purché si tratti di una abilità acquisita) oppure “darsi il caso, esserci l'eventualità” (cioè sia un indicatore futuro):

Lùshī huìjiàn zàiyā de fānzui xiányí rén, zhēnchá jīguān gēnjù ànjiàn qíngkuàng hé xūyào kěyǐ pài yuán zàichǎng.

Qualora *possa* essere imposto dalle circostanze del caso o da una speciale richiesta dell'organo d'indagine, l'avvocato può incontrare l'accusato alla presenza di testimoni.<sup>544</sup>

---

<sup>541</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 43, com. 1, *Zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngshì sùsòng fǎ* [in italiano: *Codice di procedura penale della Repubblica Popolare Cinese*], approvato il 1 luglio 1979 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1980.

<sup>542</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 29, com. 2, *Zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ* [in italiano: *Codice penale della Repubblica Popolare Cinese*], approvato il 6 luglio 1979 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1980.

<sup>543</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 81, *Zhōnghuá rénmin gònghéguó mínshì sùsòng fǎ* [in italiano: *Codice di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese*], modificato il 31 agosto 2012 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2013.

<sup>544</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 96, com. 2, capoverso 2, *Zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngshì sùsòng fǎ* [in italiano: *Codice di procedura penale della Repubblica Popolare Cinese*], approvato il 1 luglio 1979 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1980.

Per quanto concerne, invece, il linguaggio modale nipponico, ai fini del presente studio, mi preme evidenziare come in giapponese sia lessicalizzata la differenza tra ‘potere’ nel senso di “permesso” e ‘potere’ nel senso di “possibilità” (similmente ai verbi modali ‘dürfen’ e ‘können’).

In *primo* luogo, in giapponese il verbo modale ‘potere’ nel senso di “permesso” è reso aggiungendo al verbo il suffisso ‘-te’ seguito da ‘*mo ii*’ oppure, più frequentemente nel linguaggio giuridico giapponese, da ‘*mo kamawanai*’; ecco un esempio tratto dal cartello esposto fuori degli spazi riservati ai fumatori (in Giappone, infatti, a differenza di quanto avviene in Italia, è vietato fumare in strada), predisposto dal Governo giapponese: “Kono basho de tabako wo sutte *mo kamawanai*” che significa “in questo locale è *permesso* fumare”.<sup>545</sup>

Il giapponese conosce, tuttavia, moltissime altre varianti usate per esprimere la concessione di un permesso, il cui utilizzo varia a seconda sia del contesto della conversazione (formale o informale), sia dello *status* della persona a cui ci si rivolge (superiore o inferiore); tra le varianti più cortesi, frequenti in contesti formali come quelli giuridici, riporto, senza alcuna pretesa di completezza, almeno le seguenti *tre* espressioni: (i) ‘-te *mo kamaimasen*’; (ii) ‘-te *mo yoroshii desuka*’; (iii) ‘-te *mo sashitsukaenai*’.<sup>546</sup>

In *secondo* luogo, in giapponese il verbo modale ‘potere’ nel senso di ‘possibilità’ è reso aggiungendo elementi differenti a seconda della forma verbale a cui il verbo appartiene. Per quanto riguarda i verbi composti sino-giapponesi, che sono il gruppo verbale più numeroso, si aggiunge ‘*dekiru*’ [出来る];<sup>547</sup> per illustrare tale costruzione verbale nel linguaggio giuridico giapponese presenterò *cinque* esempi tratti da *cinque* distinte fonti normative nipponiche.

Il *primo* esempio è tratto dalla regolazione del diritto fallimentare giapponese:

Zenkō no baai ni wa, keiyaku no kaijo ni yotte shōjita songai no baishō wa, hasan kanzai hito ga keiyaku no kaijo o shita baai ni okeru ukeoinin ni kagiri, seikyū suru koto ga *dekiru*. Ko no baai ni oite, ukeoinin wa, sono songai baishō ni tsuite, hasan zaidan no haitō ni kanyū suru

Nei casi di cui al paragrafo precedente, le richieste di risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione del contratto sono consentite solo per le imprese i cui contratti siano stati annullati dal curatore fallimentare.

In questi casi i contraenti *possono* partecipare alla distribuzione della massa fallimentare entro tali danni.<sup>548</sup>

---

<sup>545</sup> Cfr. Matilde Mastrangelo / Naoko Ozawa / Mariko Saito, *Grammatica giapponese*, 2016, p. 212.

<sup>546</sup> Cfr. Kubota Yoko, *Grammatica di giapponese moderno*, 1989, pp. 112-113.

<sup>547</sup> Segnalo, tuttavia, che presso gli Ainu, una popolazione indigena dell’isola di Hokkaidō in Giappone, si parla ancora oggi una lingua isolata difficilmente classificabile (affine alle lingue paleosiberiane o alle lingue austronesiane); il verbo modale ‘potere’ è ivi espresso aggiungendo non ‘*dekiru*’, bensì ‘*easkay*’. Cfr. Masayoshi Shibatani, *The Language of Japan*, 1990, p. 77. Sull’origine sinogrammatica di ‘*dekiru*’ cfr. AA.VV., *Nihon Kokuko Daijiten*, 1972-1976, p. 317.

<sup>548</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 642, com. 2, *Minpō* (codice civile, legge 27 aprile 1896, n. 89).

Il *secondo* esempio è tratto dalla disciplina della sospensione del procedimento propria del diritto processuale civile giapponese:

Tōjisha ga futeiki no koshō ni yori soshō tetsudzuki o zokkō suru koto ga dekinai toki wa, saibansho wa, kettei de, sono chūshi o meizuru koto ga *dekiru*.

Quando non è possibile ad una delle parti proseguire il procedimento in ragione di un problema che può sussistere per un periodo incerto, la corte, con ordinanza, *può* disporre la sospensione del procedimento.<sup>549</sup>

Il *terzo* esempio è tratto dalla disciplina della revisione del giudicato penale propria della procedura penale giapponese:

Zen'niyō no kitei ni shitagai, kakutei hanketsu ni yori hanzai ga shōmei sa reta koto o saishin no seikyū no riyū to subeki baai ni oite, sono kakutei hanketsu o eru koto ga dekinai toki wa, sono jijitsu o shōmei shite saishin no seikyū o suru koto ga *dekiru*. Tadashi, shōko ga nai to iu riyū ni yotsute kakutei hanketsu o eru koto ga dekinai toki wa, kono kagiridenai.

Quando è stata dimostrata l'esistenza del fatto di reato da una sentenza definitiva e vincolante ai sensi delle disposizioni dei due precedenti articoli, per richiedere un nuovo processo devono essere specifiche ragioni e, quando non è possibile ottenere il giudizio definitivo e vincolante, un nuovo processo *può* essere richiesto solo dimostrando detto fatto, salvo che l'impossibilità di ottenere la definitività del giudizio derivi dall'insufficienza di prove.<sup>550</sup>

Il *quarto* esempio è tratto dalla disciplina sul trapianto di organi del biodiritto giapponese:

Ishi wa, shibō shita mono ga seizon-chū ni zōki o ishoku-jutsu ni shiyō sa reru tame ni teikyō suru ishi o shomen ni yori hyōji shite iru baaideatte, sonouma no kokuchi o uketa izoku ga tōgai zōki no tekishutsu o kobama Nai toki matawa izoku ga nai toki wa, kono hōritsu ni motodzuki, ishoku-jutsu ni shiyō sa reru tame no zōki o, shitai (nōshi shita mono no karada o fukumu. Ika onaji). Kara tekishutsu suru koto ga *dekiru*.<sup>551</sup>

Il medico *può* prelevare organi dal corpo umano (incluso il corpo di una persona in stato di morte cerebrale) da utilizzare esclusivamente a scopo di trapianto in conformità con la presente legge, solo in presenza di una dichiarazione in tal senso, validamente espressa dal donatore durante la sua vita, purché non vi siano familiari superstiti o la famiglia del donatore stesso, ricevutane comunicazione, non abbia negato il proprio consenso al prelievo degli organi in questione.<sup>552</sup>

---

<sup>549</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 131, *Minji soshōhō* (codice di procedura civile, legge 26 giugno 1996, n. 109).

<sup>550</sup> [Traduzione e corsivo miei] Art. 437, *Keiji soshōhō* (codice di procedura penale, l. 10 luglio 1948, n. 131). In argomento, cfr. David Johnson, *The Japanese Way of Justice. Prosecuting Crime in Japan*, 2002, p. 185.

<sup>551</sup> Art. 6, com. 1, *Zōki no ishoku ni kansuru hōritsu* (legge sul trapianto di organi, 16 luglio 1997, n. 104).

<sup>552</sup> Emil Mazzoleni, *Nōshi. Morte cerebrale nel diritto giapponese. Frammento di biodiritto comparato*. In: "Sociologia del Diritto", 40 (2013), numero 1, p. 52.

Il *quinto* ed ultimo esempio<sup>553</sup> è tratto dalla legge di ordinamento giudiziario giapponese [*Saibansho-hō*] ed inerisce alla possibilità di applicare un giudice appartenente ad una Alta Corte [*Koto Saibansho*] alla Corte Suprema [*Saikō Saibansho*], nei casi di necessità ed urgenza:<sup>554</sup>

Kōtōsaibansho wa, saiban jimu no toriatsukaijō sashi Sako Tsuta hitsuyō ga aru toki wa, sono kankatsu kuiki-nai no chihōsaibansho matawa katei saibansho no hanji ni sono kōtōsaibansho no hanji no shokumu o okonawa seru koto ga *dekiru*.

Zenkō no kitei ni yori tōgai kōtōsaibansho no sashi Sako Tsuta hitsuyō o mitasu koto ga dekinai tokubetsu no jijō ga aru toki wa, Saikōsaibansho wa, hoka no kōtōsaibansho matawa sono kankatsu kuiki-nai no chihōsaibansho moshikuwa katei saibansho no hanji ni tōgai kōtō Saibansho no hanji no shokumu o okonawa seru koto ga *dekiru*.

Un'Alta Corte è composta da giudici provenienti da una corte distrettuale o da un tribunale di famiglia appartenenti al distretto giurisdizionale su cui detta Alta Corte è competente; nei casi di necessità ed urgenza per lo svolgimento dei procedimenti giudiziari, tali giudici *possono* servire come giudici della Corte Suprema.

Nel caso in cui sussistano particolari circostanze che rendono impossibile servirsi delle misure di cui al paragrafo precedente per soddisfare le esigenze di necessità ed urgenza della Alta Corte, la Corte Suprema *può* servirsi di un giudice di un altro tribunale o di un giudice di un tribunale distrettuale o di un giudice di un tribunale della famiglia, purché appartengano al distretto di competenze dell'Alta Corte considerata.<sup>555</sup>

---

<sup>553</sup> Questi cinque esempi da me trovati e tradotti sono stati supervisionati dal prof. Kitamura Ichirō (Accademia dei Lincei, Roma) nel novembre 2014 durante un mio soggiorno di ricerca presso la *Tōkyō Daigaku* (Università di Tōkyō).

<sup>554</sup> L'attuale organizzazione giurisdizionale giapponese prevede, a fianco della Corte Suprema [*Saikō Saibansho*], otto Alte Corti [*Kōtō Saibansho*] con sede a Tōkyō, Ōsaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo e Takamatsu, cui vanno aggiunte sei sezioni decentrate, nelle città di Akita, Toyama, Okayama, Matsue, Miyazaki e Naha. A livello inferiore in ogni Prefettura vi sono Corti Distrettuali [*Chihō Saibansho*], cui si aggiungono 438 Corti Riassuntive [*Kani Saibansho*], competenti per controversie civili minori e penali satellitari, e altrettante speciali Corti di Famiglia [*Katei Saibansho*]. Non sono invece previste giurisdizioni amministrative, tributarie o altre giurisdizioni speciali. Inoltre, l'art. 76 del *Kenpō* sancisce il divieto espresso di istituire tribunali straordinari e di attribuire poteri giurisdizionali agli organi esecutivi (cfr. Giuseppe Franco Ferrari, *Il Giappone*. In: Paolo Carrozza / Alfonso Di Giovane / Giuseppe Franco Ferrari (eds.), *Diritto costituzionale comparato*, 2009, p. 430). Soltanto con la legge 28 maggio 2004, n. 63 è stato consentito, a partire dal 2009, un limitato utilizzo delle giurie popolari [*saiban'in seido*], istituto giuridico sconosciuto all'ordinamento giudiziario giapponese ed estraneo alla mentalità confuciana nipponica (ma giudicato non incostituzionale in una recente sentenza della *Saikō Saibansho* del 16 novembre 2011). In argomento, segnalo almeno i seguenti *due* distinti saggi: (i) Andrea Ortolani, *La giuria mista in Giappone*. In: Giorgio Fabio Colombo (ed.), *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione*, 2011, pp. 99-125; (ii) Dimitri Vanoverbeke, *Juries in the Japanese Legal System. The Continuing Struggle for Citizen Participation and Democracy*, 2015, pp. 89-153.

<sup>555</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 19, comm. 1 e 2, *Saibanshohō* (legge sull'ordinamento giudiziario, legge 16 aprile 1947, n. 59, l'equivalente del nostro regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

## B. Il sostantivo ‘potere’ nel linguaggio giuridico giapponese

A sostegno dell’ipotesi, da me formulata nel precedente paragrafo § 2.3. *La lessicalizzazione del nome giapponese del potere: l’epoca Heisei*, concernente l’avvenuta lessicalizzazione nel linguaggio giuridico giapponese contemporaneo di due distinti significati di ‘potere’, la cui storia semantica ho tentato di ricostruire nel precedente paragrafo § 2. *Il nome giapponese del potere*, riporterò nella presente seconda appendice almeno *quattordici* differenti esempi tratti dal linguaggio legislativo nipponico; in particolare, fornirò previamente *sette* esempi sull’uso del termine ‘*kenryoku*’ e, successivamente, *sette* esempi sull’uso del termine ‘*kengen*’.

Il *primo* esempio del termine ‘*kenryoku*’ che presento è tratto dalla legge giapponese sui casi giudiziari amministrativi:

Kono hōritsu ni oite ‘shobun no torikeshi no uttae’ to wa gyōseichō no shobun sonotakō *kenryoku* no kōshi ni ataru kōi. Jikō ni kitei suru saiketsu, kettei sonohoka no kōi o nozoku. Ika tanni ‘shobun’ toiu. No torikeshi o motomeru soshō.

Nella presente legge con la perifrasi ‘azione per la revoca della disposizione amministrativa’ si intende un ricorso diretto alla revoca di una disposizione amministrativa e di ogni altro atto che costituisce l’esercizio di pubblici *poteri* da parte di un ente amministrativo. Sono escluse le disposizioni amministrative già in appello, le decisioni e ogni altro atto previsto nel seguente paragrafo, qui di seguito semplicemente indicato come ‘disposizione amministrativa’.<sup>556</sup>

Il *secondo* esempio del termine ‘*kenryoku*’ che presento è ancora tratto dalla legge giapponese sui casi giudiziari amministrativi:

Dai shi Jūshijō gyōseichō no shobunso no takō *kenryoku* no kōshi ni ataru kōi ni tsuite wa, minji hozenhō (Heisei gannen hōritsu daikujū ichigō) ni kitei suru karishobun o suru koto ga dekinai.

Nessuna ingiunzione provvisoria, prescritta ai sensi e per gli effetti della Legge sui rimedi civili provvisori (Legge n. 91 del 1989), può essere promossa per disposizioni amministrative o altri atti comportanti l’esercizio di pubblici *poteri*.<sup>557</sup>

Il *terzo* esempio del termine ‘*kenryoku*’ che presento è tratto dal codice giapponese sul processo amministrativo:

---

<sup>556</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 3, com. 2, *Gyōsei jiken soshōhō*, legge n. 139 del 16 maggio 1962, modificata dalla legge n. 109 del 11 giugno 2007.

<sup>557</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 44, *Gyōsei jiken soshōhō*, legge n. 139 del 16 maggio 1962, modificata dalla legge n. 109 del 11 giugno 2007.

Kono hōritsu ni oiteji no kakugō ni kakageru yōgo no igi wa, tōgai kakugō ni sadameru tokoro ni yoru. [...] ‘Shobun’ gyōseichō no shobun sonotakō *kenryoku* no kōshi ni ataru kōi.

Nella presente legge i significati dei termini di seguito elencati sono specificati dalle definizioni corrispondenti. [...] Con il termine ‘disposizione’ si intendono tutti quegli atti che comportano l’esercizio di pubblici *poteri* da parte delle agenzie amministrative.<sup>558</sup>

Il *quarto* esempio del termine ‘*kenryoku*’ che presento è tratto dalla legge giapponese a tutela del “*whistleblower*”, cioè il dipendente pubblico che segnala un illecito commesso da un proprio superiore appartenente alla stessa pubblica amministrazione del delatore (si noti che questa fattispecie normativa sia stata introdotta in Italia soltanto recentemente con l’art. 1, com. 51, Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il quale ha, infatti, novellato la normativa sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, inserendo l’art. 54 *bis*, D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001):

Kono hōritsu ni oite ‘kōeki tsūhō’ to wa, rōdō-sha daikyūjō ni kitei suru rōdōsha o iu [...] ga, fusei no riekiwoeru mokuteki, tanin ni songai o kuwaeru mokuteki sonohoka no fusei no mokutekidenaku, sono rōmu teikyō-saki [...] Matawa tōgai rōmu teikyō-saki no jigyō ni jūji suru baai ni okeru sono yakuin, jūgyōin, dairinin sonohokano-sha ni tsuite tsūhō taishō jijitsu ga shōji, matawa masani shōjiyou to shite iru mune o, tōgai rōmu teikyō-saki moshikuwa tōgai rōmu teikyōsaki ga arakajime sadameta mono [...], tōgai tsūhō taishō jijitsu ni tsuite shobun meirei, torikeshi so no takō *kenryoku* no kōshi [...].

Il termine ‘*kōeki tsūhō*’ come usato nel presente atto designa un lavoratore [...] che, senza lo scopo di trarne un proprio profitto o di cagionare un danno ad altri, segnala un operatore economico [...], cioè un funzionario, un impiegato o un consulente del luogo in cui lavora [...] all’organo amministrativo competente ad irrogare una sanzione, cioè l’autorità che ordina, licenzia oppure emana ogni altro atto che implica l’esercizio di un pubblico *potere*. [...] <sup>559</sup>

Il *quinto* esempio del termine ‘*kenryoku*’ che presento è tratto dalla legge giapponese sui risarcimenti pubblici, la quale non ha equivalenti in Italia, fatta eccezione per i risarcimenti derivanti da violazioni temporali (si pensi, per esempio, dal punto di vista processuale all’art. 2, Legge 24 marzo 2001, n. 89 o, dal punto di vista pubblicistico, all’art. 2 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241):

Kuni matawa kōkyō dantai no kō *kenryoku* no kōshi ni ataru kōmuin ga, sono shokumu o okonau ni tsuite, koi matawa kashitsu ni yotsute ihō ni tanin ni songai o kuwaeta toki wa, koku matawa kōkyō dantai ga, kore o baishō suru seme ni nin zuru

---

<sup>558</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 2, com. 2, *Gyōsei tetsudzukihō*, legge n. 88 del 12 novembre 1993 (entrata in vigore il 01 gennaio 1994), così come modificata dalla legge n. 73 del 10 luglio 2005 (entrata in vigore il 01 aprile 2006).

<sup>559</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 2, *Kōeki tsūhō shahō gohō*, legge n. 122 del 18 giugno 2004.

Quando un pubblico ufficiale, che esercita un pubblico *potere* dello Stato o di un'altra entità pubblica, nello svolgimento dei propri doveri, per dolo o per colpa, cagiona ad un'altra persona un danno ingiusto, lo Stato o altra entità pubblica assume l'onere di risarcirlo.<sup>560</sup>

Il *sesto* esempio del termine '*kenryoku*' che presento è tratto dalla legge giapponese sugli enti locali (l'equivalente giapponese, per intenderci, del testo unico italiano delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000):

Futsū chihōkōkyō dantai no naga sonohoka no shikkō kikan wa, sono tannin suru jimu ni kansuru kuni no kanyo no uchi zesei no yōkyū, kyoka no kyohi sonohoka no shobunso no takō *kenryoku* no kōshi ni ataru mono [...] ni fufuku ga aru toki wa, iinkai ni taishi, tōgai koku no kanyo o gyōtsuta kuni no gyōseichō o aitekata to shite, bunsho de, shinsa no mōshide o suru koto ga dekiru.

Il responsabile ordinario della struttura pubblica locale o qualsiasi altro membro del comitato esecutivo che sia insoddisfatto in riferimento ad una richiesta di rettifica, ad un rifiuto di permesso od ad ogni altro atto o trattamento che implichi l'esercizio di un pubblico *potere* integrante un intervento del governo centrale nelle faccende locali, può avanzare un'istanza alla Commissione per un'indagine da effettuare contro l'organo amministrativo del governo centrale, che è stato coinvolto nel richiamato intervento da parte dello Stato.<sup>561</sup>

Il *settimo* esempio del termine '*kenryoku*' che presento è ancora tratto dalla legge giapponese sugli enti locali:

Sōmu daijin wa, shichōson naga sonohoka no shichōson no shikkō kikan ga, sono tannin suru jimu ni kansuru todōfuken no kanyo no uchi zesei no yōkyū, kyoka no kyohi sonohoka no shobunso no takō *kenryoku* no kōshi ni ataru mono [...] ni fufuku ga ari, bunsho ni yori, jichi funsō shori no shinsa ni fusuru koto o motomeru mune no mōshide o shita toki wa, sumiyakani, dai [...] no kitei ni yori jichi funsō shori iin o ninmei shi, tōgai mōshide ni kakaru jiken o sono shinsa ni fusanakereba naranai.

Quando il sindaco o altri organi esecutivi di una municipalità che non sono soddisfatti in riferimento ad una richiesta di rettifica, ad un rifiuto di permesso od ad ogni altro atto o trattamento che implichi l'esercizio di un pubblico *potere* integrante un intervento della Prefettura [...] ed hanno già avanzato richiesta scritta di un'indagine da parte dei commissari per la gestione delle controversie locale, il Ministro degli affari interni e delle comunicazioni nomina immediatamente i commissari per la gestione delle controversie locale [...] e chiede chiarimenti alla commissione sulla data della richiesta di indagine.<sup>562</sup>

---

<sup>560</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 1, *Kokka baishōhō*, legge n. 125 del 27 ottobre 1947.

<sup>561</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 250, com. 13, *Chihōjijihō*, legge n. 67 del 17 aprile 1947, così come modificata con la legge n. 69 del 2014.

<sup>562</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 251, com. 3, *Chihōjijihō*, legge n. 67 del 17 aprile 1947, così come modificata con la legge n. 69 del 2014.

Il *primo* esempio del termine ‘*kengen*’ che presento è tratto dalla legge giapponese a prevenzione della concorrenza sleale:

Tadashi sono gaikoku kokki tou no shiyō no kyōka wo okunau *kengen* wo yusuru gaikoku no kannchō no kyōka wo uketa toki wa, kono kagiri denai

La presente disposizione si applica a condizione che il *potere* di esporre la bandiera nazionale non tragga il proprio fondamento dall’autorità di un governo straniero.<sup>563</sup>

Il *secondo* esempio del termine ‘*kengen*’ che presento è tratto dalla legge nipponica istitutiva dell’ordinamento giudiziario giapponese:

Saikōsaibanshō wa, kono hōritsu ni sadameru mono no soto, hoka no hōritsu ni oite tokuni sadameru *kengen* o yūsuru.

La Corte Suprema esercita i *poteri* speciali previsti da altre leggi in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge.<sup>564</sup>

Il *terzo* esempio del termine ‘*kengen*’ che presento è tratto dalla legge giapponese sulla prevenzione della diffusione delle malattie infettive tra gli animali domestici (l’equivalente nipponico, per intenderci, del regolamento italiano di polizia veterinaria, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320):

Zenkō no kitei ni yoru tachiirikensa, shitsumon, saishu matawa shūshu no *kengen* wa, hanzai sōsa no tame ni mitome rareta mono to kai shite wa naranai

I *poteri* di ispezione, discussione, di collazione o di raccolta di campioni in base alle disposizioni del precedente comma non possono essere utilizzati nel corso di un’indagine penale.<sup>565</sup>

Il *quarto* esempio del termine ‘*kengen*’ che presento è tratto dalla legge giapponese sulla regolazione dell’attività bancaria (l’equivalente giapponese, per intenderci, del testo unico italiano delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993):

---

<sup>563</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 9, ultimo capoverso, *Fusei kyōsō bōshihō*, legge n. 47 del 19 maggio 1993 (entrata in vigore il 01 maggio 1994), così modificata dalla legge n. 54 del 10 luglio 2015 (entrata in vigore il 01 gennaio 2016).

<sup>564</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 8, *Saikōsaibanshōhō*, legge n. 59 del 16 aprile 1947, così come modificata dalla legge n. 48 del 19 giugno 1990.

<sup>565</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 51, com. 2, *Kachiku densen byō yobōhō*, così come modificata dalla legge n. 68 del 2004.

Naikakusōri daijin wa, kono hōritsu ni yoru *kengen* (seirei de sadameru mono o nozoku) okinyū chōchōkan ni inin suru.

Con il presente atto il Primo Ministro delega il *potere* (così come meglio specificato con ordinanza dell'ufficio di gabinetto) ai commissari dell'agenzia sui servizi finanziari.<sup>566</sup>

Il *quinto* esempio del termine '*kengen*' che presento è tratto dal codice di procedura penale giapponese:

Saishin no seikyū o uketa saibansho wa, hitsuyō ga aru toki wa, gōgitai no kōseiin ni saishin no seikyū no riyū ni tsuite, jijitsu no torishirabe o sa se, matawa chihōsaibansho, katei saibansho moshikuwa kani saibansho no saibankan ni kore o shokutaku suru koto ga dekiru. Ko no baai ni wa, jumei saibankan oyobi jutaku saibankan wa, saibansho matawa saiban-chō to dō ichi no *kengen* o yūsuru.

Il tribunale che ha ricevuto una richiesta di un nuovo processo può, se lo ritiene necessario, richiedere un giudice su un gruppo di giudici per condurre un esame dei fatti al fine di verificare la fondatezza dei motivi per la richiesta di un nuovo processo, o può delegare ad un giudice di un tribunale distrettuale, di un tribunale di famiglia, o di un tribunale sommario. In questo caso, un giudice autorizzato o un giudice delegato hanno gli stessi poteri del tribunale o del giudice che presiede il processo.<sup>567</sup>

Il *sesto* esempio è tratto dalla legge notarile giapponese (legge italiana 16 febbraio 1913, n. 89):

Kōshōjin ha tōjisha no hoka no kankei hito no shokutaku ni in ri hidari no jimu o gyōfu *kengen* oyūsu

I notai hanno il *potere* di effettuare i procedimenti descritti nella presente legge su richiesta delle parti.<sup>568</sup>

Il *settimo* esempio è tratto dalla legge giapponese sul *trust* (legge italiana 9 ottobre 1989, n. 364):

Shintaku kanrinin wa, juekisha no tame ni jiko no na o motte juekisha no kenri ni kansuru issai no saibanjō mataha saibangai nokōi o suru *kengen* o yūsuru.

L'amministratore del trust ha il potere di compiere qualsiasi e tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali in nome e per conto del beneficiario in relazione ai diritti del beneficiario.<sup>569</sup>

---

<sup>566</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 59, com. 1, *Ginkōhō*, Legge n. 59 del 01 giugno 1981, così come da ultimo modificata dalla Legge n. 49 del 2011.

<sup>567</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 445, *Keiji soshōhō* (codice di procedura penale, legge n. 131 del 10 luglio 1948).

<sup>568</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 1, *Kōshōninshō*, Legge n. 53 del 14 aprile 1908.

<sup>569</sup> [Traduzione e corsivi miei] Art. 125, com. 1, *Shintakuhō*, Legge n. 108 del 15 dicembre 2006.



## Bibliografia delle opere citate<sup>570</sup>

1. AA.VV, *Nihon Kokuko Daijiten*. Tōkyō, Shogakukan, 1972-1976, 2000-2001.
2. Abbiati, Magda, *Grammatica di cinese moderno*. Venezia, Cafoscarina, 2003.
3. Abe Hakaru, *Education of the Legal Profession in Japan*. In: Arthur Taylor von Mehren (ed.), *Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1963, pp. 153-187.
4. Abe Shinzō, *Utsukushii kuni e [Verso un paese meraviglioso]*. Tōkyō, Bungei Shunju, 2006.
5. Ajani, Gianmaria / Pasa, Barbara, *Diritto comparato: casi e materiali*. Torino, Giappichelli, 2013.
6. Alchourrón, Carlos Eduardo / Bulygin, Eugenio, *Permission and permissive Norms*. In: Krawietz, Werner / Schelsky, Helmut / Winkler, Günther / Schramm, Alfred (eds.), *Therie der Normen*. Berlin, Duncker & Humblot, 1984, pp. 349-371.
7. Alexy, Robert, *Hans Kelsen Begriff des relativen Apriori*. In: Robert Alexy (ed.), *Neukantianismus und Rechtsphilosophie*. Baden-Baden, Nomos, 2002.
8. Alexy, Robert, *The Argument from Injustice. A Replay to Legal Positivism*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2002.
9. Allorio, Enrico, *Problemi di diritto*. Milano, Giuffrè, 1957.
10. Aloisi, Liliana, *Alessandro Levi. La crisi del "sottosuolo" positivistic*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1982.
11. Amato, Giuliano, *Rapporti fra norme primarie e norme secondarie: aspetti problematici*. Milano, Giuffrè, 1962.
12. Amato, Lorenzo / Brunetto, Katia / Dal Pozzo, Lena, *Dizionario finlandese*. Milano, Hoepli, 2016.
13. Amato, Salvatore, *Metodo ed uso del metodo nel formalismo giuridico*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 58 (1981), numero 3, pp. 373-390.
14. Anan Seichi, *Some Trends of Legal Thought and Natural Law Study in Japan*. In: "Natural Law Forum", 6 (1962), numero 1, pp. 109-119.
15. Anastasia, Stefano (ed.), *Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli*. Torino, Giappichelli, 2011.

---

<sup>570</sup> Preciso che nei casi degli autori giapponesi (purché non naturalizzati in altri paesi) non ho separato il cognome dal prenome con una virgola per mantenere l'ordine originale (in Giappone, infatti, come in Ungheria è usanza che il cognome preceda il prenome).

16. Anderson, Alan Ross, *The Logic of Hohfeldian Propositions*. In: "Logique et Analyse", 13 (1970), pp. 231-244. Riedizione in: "University of Pittsburgh Law Review", 33 (1971), pp. 29-38.
17. Andrews, Mark, *Hohfeld's Cube*. In: "Akron Law Review", 16 (1983), numero 3, pp. 471-485.
18. Angeloni, Franco, *Potere*. Voce in: Francesco Galgano (ed.), *Dizionario enciclopedico del diritto*. Padova, CEDAM, 1996, pp. 1151-1153.
19. Angle, Stephen, *Human Rights in Chinese Thought. A Cross-Cultural Inquiry*. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
20. Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret, *On Brute Facts*. In: "Analysis", 18 (1958), numero 3, pp. 69-72. Traduzione italiana di Marco Negri: Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *Fatti Brutti*. In: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori (eds.), *Filosofia del diritto*. Milano, Raffaello Cortina, 2013, pp. 295-302.
21. Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret, *Intention*. New York, Cornell University Press, 1963. Traduzione italiana di Cristina Sagliani: Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, *Intenzione*. Vacaria, EDUSC, 2014.
22. Antonelli, Maria Teresa, *Diritto e potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 51-58.
23. Aoi Hideo / Suehisa Toshihiko, *Doitsu hōiron to no taiwa [Dialogo con la dottrina giuridica tedesca]*. Sendai, Tōhoku Daigaku Shuppankai, 2008.
24. Arena, Leonardo Vittorio, *Lo spirito del Giappone. La filosofia del Sol Levante dalle origini ai giorni nostri*. Milano, BUR, 2008.
25. Aristotele [Aristotélēs], *Metaphysica*. Traduzione italiana (con testo greco a fronte) di Giovanni Reale: Aristotele, *Metafisica*. Milano, Bompiani, 2004.
26. Atarashi Masayuki, *Keruzen no kenriron kihonkenron [La teoria dei diritti fondamentali in Kelsen]*. Tōkyō, Hatsubaimoto Daigaku Tosho, 2009.
27. Atienza, Manuel / Manero, Juan Ruiz, *Sulle norme che conferiscono poteri*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini (eds.), *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica*. Torino, Giappichelli, 1994, pp. 31-43.
28. Auletta, Giuseppe, *Poteri formativi e diritti potestativi*. In: "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", 37 (1939), numero 1, pp. 557-567.
29. Austin, John Langshaw, *How to Do Things With Words*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1955, 1962. Traduzione italiana di Carla Villata: John Langshaw Austin, *Come fare cose con le parole*. A cura di Carlo Penco e Marina Sbisà. Milano, Marietti, 1987.

30. Azzoni, Giampaolo, *Condizioni costitutive*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 63 (1986), pp. 160-195. Riedizione parziale: *Regole ipotetico-costitutive*. In: Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 119-136;
31. Azzoni, Giampaolo, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
32. Azzoni, Giampaolo, *Interpretazioni di Hohfeld*. In: “Materiali per una Storia della cultura giuridica”, 24 (1994), pp. 443-488.
33. Azzoni, Giampaolo, *Il cavallo di Caligola*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 45-54.
34. Baccelli, Luca, *More geometrico. La teoria assiomaticizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*. Torino, Giappichelli, 2012.
35. Bajc, Diomira Fabjan, *Sloveno. Dizionario compatto italiano-sloveno, sloveno-italiano*. Bologna, Zanichelli, 2007.
36. Banton, Michael, *Roles. An Introduction to the Study of Social Relations*. London, Tavistock, 1965.
37. Barker, Kit / Degeling, Simone / Fairweather, Karen / Grantham, Ross (eds.), *Private Law and Power*. Oxford, Hart Publishing, 2016.
38. Barusso, Edoardo, *Diritto degli enti locali*. Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2008.
39. Batchelor, John, *An Ainu-English-Japanese Dictionary*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1938, 1995.
40. Battaglia, Salvatore, *Grande dizionario della lingua italiana*. Torino, UTET, 1961-2002.
41. Beasley, William Gerald, *The Meiji Restoration*. Stanford, Stanford University Press, 1972.
42. Beasley, William Gerald, *Meiji Political Institution*. Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
43. Beckmann, George M., *The Making of the Meiji Constitution, the Oligarchs and the Constitutional Development of Japan. 1868-1891*. Kansas, Kansas University Press, 1957.
44. Bekker, Ernst Immanuel, *System des heutigen Pandektenrechts*. Weimar, Böhlau, 1886.
45. Belvedere, Andrea, *Il linguaggio del codice civile. Alcune osservazioni*. In: Uberto Scarpelli / Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 1994, pp. 403-452.
46. Benedict, Ruth, *The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture*. Boston-New York, Houghton Mifflin, 1946 Traduzione italiana di Marina Lavaggi e Ferdinando Mazzone: Ruth Benedict, *Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese*. Roma-Bari, Laterza, 2009.
47. Bentham, Jeremy, *Of Law in General*. London, Athlone Press, 1782, 1970.

48. Berle, Adolf Augustus, *Power*. New York, Harcourt, 1967.
49. Berle, Adolf Augustus, *The Three Faces of Power*. New York, Harcourt, 1967.
50. Berlet, Winfried, *Das Verhältnis von Sollen, Dürfen und Können. Schriften zur Rechtslehre und Politik*. Bonn, Bouvier, 1968.
51. Bertolini, Elisa, *La tutela dei diritti fondamentali in Giappone. Studio storico-giuridico tra tentazioni occidentali e radicamento asiatico*. Napoli, Jovene, 2011.
52. Bertolini, Elisa, *Japan: Linguistic Transitions as a Condition for the Introduction of a Western Legal System*. In: Tania Groppi / Valeria Piergigli / Angelo Rinella (eds.), *Asian Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective*. Milano, Giuffrè, 2008, pp. 145-159.
53. Bianco, Giovanni, *Repubblica, potere costituente e costituzione materiale*. Roma, Aracne, 2012.
54. Biasetti, Pierfrancesco, *Alcuni problemi dell'analisi hohfeldiana dei diritti soggettivi*. In: "Materiali per una Storia della cultura giuridica", 44 (2014), numero 2, pp. 485-513.
55. Biasetti, Pierfrancesco, *Hohfeldian Normative Systems*. In: "Philosophia", 43 (2015), pp. 951-959.
56. Biasetti, Pierfrancesco, *Completezza e ricorsività nei sistemi giuridici hohfeldiani*. In: "Diritto & questioni pubbliche. Rivista di Filosofia del diritto e cultura giuridica", 14 (2015), numero 2, pp. 261-273.
57. Bierling, Ernst Rudolf, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*. Gotha, Perthes, 1877.
58. Bidoli, Emilio / Cosciani, Guido, *Dizionario italiano-tedesco tedesco-italiano*. Pavia, Paravia, 1957.
59. Biondi, Pompeo, *Studi sul potere*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
60. Biscaretti Di Ruffia, Paolo, *Il diritto costituzionale dell'impero nipponico con allegati testi legislativi e documenti politici*. Milano, Giuffrè, 1943.
61. Black, Henry Cambell, *Black Law Dictionary*. St. Paul, Thomson West, 2004.
62. Blattner, Karl, *Langenscheidts Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache*. Berlin-München-Zürich, Langenscheidt, 1973.
63. Bobbio, Norberto, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*. In: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 3 (1950), pp. 342-367. Seconda edizione in: Uberto Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*. Milano, Edizioni di Comunità, 1976, pp. 287-324. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*. Torino, Giappichelli, 1994, pp. 335-345. Quarta edizione in: Norberto Bobbio, *Saggi di scienza giuridica*. Torino, Giappichelli, 2011, pp. 1-31.

64. Bobbio, Norberto, *La consuetudine come fatto normativo*. Padova, CEDAM, 1942. Riedizione a cura di Tommaso Greco: Norberto Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*. Torino, Giappichelli, 2010.
65. Bobbio, Norberto, *Alessandro Levi*. In: "Il Giornale dell'Università", N. 1-2, 1954, pp. 36-38. Riedizione in: Alessandro, Levi, *Scritti minori di Filosofia del diritto. Parte prima degli scritti minori di Alessandro Levi*. Padova, CEDAM, 1957, vol. I, pp. XI-XXIX.
66. Bobbio, Norberto, *Formalismo giuridico e formalismo etico*. In: "Rivista di Filosofia", 45 (1954), pp. 255-270. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Studi sulla teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1955, pp. 145-162. Terza edizione in: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori (eds.), *Filosofia del diritto*. Milano, Raffaello Cortina, 2013, pp. 233-252.
67. Bobbio, Norberto, *Teoria della norma giuridica*. Torino, Giappichelli, 1958. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1993, pp. 1-155.
68. Bobbio, Norberto, *Teoria dell'ordinamento giuridico*. Torino, Giappichelli, 1960. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1993, pp. 157-292.
69. Bobbio, Norberto, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*. Milano, Edizioni di Comunità, 1965. Riedizione: Roma-Bari, Laterza, 2011.
70. Bobbio, Norberto, *Formalismo giuridico*. In: Norberto Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*. Torino, Giappichelli, 1965, 2011, pp. 64-83.
71. Bobbio, Norberto, *Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza della politica*. Torino, CLUT, 1966.
72. Bobbio, Norberto, *Ancora sulle norme primarie e norme secondarie*. In: "Rivista di Filosofia", 59 (1968), pp. 35-53. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1971, pp. 175-197. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*. A cura di Tommaso Greco. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 149-169.
73. Bobbio, Norberto, *Per un lessico di teoria generale del diritto*. In: *Studi in onore di Enrico Guicciardi*. Padova, CEDAM, 1975, pp. 47-55. Riedito con il diverso titolo di *Norme secondarie* in: Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*. Torino, Giappichelli, 1994, pp. 233-243.
74. Bobbio, Norberto, *Il potere e il diritto*. In: "Nuova Antologia", 116 (1982), numero 1, pp. 68-80.
75. Bobbio, Norberto, *Governo degli uomini o governo delle leggi?* In: "Nuova antologia", 117 (1983), numero 1, pp. 135-152. Riedizione in: Norberto Bobbio, *Il futuro della democrazia*. Torino, Einaudi, 1984, 1991, 1995, pp. 169-194

76. Bobbio, Norberto, *Kelsen e il problema del potere*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 58 (1981), pp. 549-570. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 103-122. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. Torino, Giappichelli, 2014, pp. 123-147.
77. Bobbio, Norberto, *Kelsen e il potere giuridico*. In: Norberto Bobbio / Michelangelo Bovero (eds.), *Ricerche politiche. Saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls*. Milano, il Saggiatore, 1982, pp. 3-26. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 123-139. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. Torino, Giappichelli, 2014, pp. 149-169. Traduzione inglese di Michael Sherber e Bonnie Litschewski Paulson: Norberto Bobbio, *Kelsen and Legal Power*. In: Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson / Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 435-449.
78. Bobbio, Norberto, *Dal potere al diritto e viceversa*. In: “Rivista di Filosofia”, 73 (1982), pp. 343-358. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 141-155. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. Torino, Giappichelli, 2014, pp. 171-188.
79. Bolelli, Tristano, *Dizionario etimologico della lingua italiana*. Milano, Vallardi, 2012.
80. Brindisi, Gianvito, *Potere*. Voce in: Ulderico Pomarici (ed.), *Atlante di Filosofia del diritto. Vol. I*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 321-371.
81. Brinz, Alois, *Lehrbuch der Pandekten. Erste Abteilung*. Erlangen, Reichert, 1857.
82. Brunello, Bruno, *Potere e diritto*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 43 (1966), numero 1, pp. 59-63.
83. Brusiin, Otto, *Besprechungen: Alessandro Levi, Scritti minori*. In: “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, 44 (1958), numero 4, pp. 572-574.
84. Calamandrei, Pietro, *Alessandro Levi*. In: Alessandro Levi, *Scritti minori storici e politici. Parte seconda degli scritti minori di Alessandro Levi*, 1957, pp. VII-XIX.
85. Calviotti, Paolo / Mariotti, Marcella (eds.), *Contemporary Japan. Challenges for a World Economic Power in Transition*. Venezia, Cafoscarina, 2015.
86. Cammarata, Angelo Ermanno, *Formalismo e sapere giuridico*. Milano, Giuffrè, 1963.
87. Cammeo, Federico, *Sulla competenza della V sezione del consiglio di Stato a emettere provvedimenti amministrativi conseguenti alla lesione di diritto riconosciuta dall'autorità giudiziaria*. In: “Giurisprudenza italiana”, 61 (1909), numero 2, pp. 424-426.

88. Campanini, Giorgio, *Il limite giuridico del potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 64-74.
89. Capozzi, Gino, *Forze, leggi, poteri*. Napoli, Jovene, 1989.
90. Caracciolo, Alberto, *Karl Löwith*. Napoli, Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, 1974. Riedizione: Alberto Caracciolo, *Karl Löwith*. Morcelliana, Brescia 1997.
91. Carcaterra, Gaetano, *Le norme costitutive*. Milano, Giuffrè, 1974. Riedizione (con modificazioni solo formali o lessicali): Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*. Torino, Giappichelli, 2014.
92. Carcaterra, Gaetano, *Il problema della fallacia naturalistica: la derivazione del dover essere dall'essere*. Milano, Giuffè, 1969.
93. Carcaterra, Gaetano, *La forza costitutiva delle norme*. Roma, Bulzoni, 1979.
94. Carcaterra, Gaetano, *Del potere giuridico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 55-70.
95. Carcaterra, Gaetano, *I Principia iuris di Luigi Ferrajoli e le norme costitutive*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. La filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2011, pp. 55-65.
96. Carcaterra, Gaetano, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*. Torino, Giappichelli, 2012. Riedizione rivista ed ampliata: Gaetano Carcaterra, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*. Torino, Giappichelli, 2015.
97. Carcaterra, Gaetano, *La logica nella scienza giuridica*. Torino, Giappichelli, 2015.
98. Carnap, Rudolf, *Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic*. Chicago, Chicago University Press, 1947. Traduzione italiana di Alberto Pasquinelli: Rudolf Carnap, *Significato e necessità*. Firenze, La Nuova Italia, 1976.
99. Cernelutti, Francesco, *Sistema del diritto processuale civile*. Padova, CEDAM, 1936.
100. Carnevali, Ugo, *Facoltà*. Voce in: *Novissimo digesto discipline privatistiche*, vol. VI, pp. 172-174.
101. Carnielli, Walter / Pizzi, Claudio, *Modalità e multimodalità*. Milano, FrancoAngeli, 2001.
102. Caroli, Rosa / Gatti, Francesco, *Storia del Giappone*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
103. Carpi, Daniela / Fiorato, Sidia, *Iconologia del potere. Rappresentazioni della sovranità nel Rinascimento*. Verona, Ombre Corte, 2011.
104. Carpino, Brunetto Guido, *Diritti potestativi*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XII, 1991, pp. 1-12.
105. Carter, Ian Frank, 'Ought' Implies 'Practical Possibility'. In: Ian Frank Carter / Mario Ricciardi (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*. London, Palgrave [formerly Macmillan], 2001, pp. 79-95.

106. Carter, Ian Frank, *La libertà eguale*. Milano, Feltrinelli, 2005.
107. Casacchia, Giorgio / Yukun, Bai, *Dizionario cinese-italiano*. Venezia, Cafoscarina, 2013.
108. Casiraghi Harrasser, Elena, *Dizionario danese. Italiano-danese, danese-italiano*. Milano, Vallardi, 2010.
109. Cassarino, Sebastiano, *Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*. Milano, Giuffrè, 1956.
110. Castelli, Guglielmo, *Il culto degli antenati e la successione nel diritto giapponese. A proposito di un libro del prof. Nobushige Hozumi*. Milano, Società editrice libraria, 1914.
111. Castro, Angelo, *Diritto autorità potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 81-87.
112. Catania, Alfonso, *Riconoscimento e potere. Studi di Filosofia del diritto*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
113. Cavalieri, Renzo, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*. Milano, FrancoAngeli, 1999.
114. Cavalli, Luciano, *Carisma. La qualità straordinaria del leader*. Roma-Bari, Laterza, 1995.
115. Celano, Bruno, *La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un'introduzione critica*. Bologna, il Mulino, 1999.
116. Cerri, Augusto, *Potere e potestà*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXV, 1991, pp. 1-7.
117. Cerulli Irelli, Vincenzo, *Principio di legalità e poteri straordinari dell'amministrazione*. In: "Diritto pubblico", 13 (2007), numero 2, pp. 345-384;
118. Cesarini Sforza, Widar, *Filosofia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1955.
119. Chant, Sara Rachel / Hindriks, Frank / Preyer, Gerhard (eds.), *From Individual to Collective Intentionality. New Essays*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2014.
120. Chantraine, Pierre, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. Paris, Klincksieck, 1968.
121. Chen, Albert Hung-ye, *An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China*. New York, LexisNexis, 1992, 2011.
122. Chiovenda, Giuseppe, *L'azione nel sistema dei diritti*. In: Giuseppe Chiovenda (ed.), *Saggi di diritto processuale civile*. Roma, Asefi, 1930.
123. Chun-i, Tang, *The Spirit and Development of Neo-Confucianism*. In: "Inquiry", 14 (1971), numero 1-2, pp. 56-83.
124. Ciapuscio, Guiomar, *El verbo 'poder' en el discurso científico oral: aportes teórico-descriptivos para el estudio gramatical*. In: "Revista de la Sociedad Argentina de Lingüística", 2004, pp. 81-100.

125. Ciarletta, Nicola, *Effettività e potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 88-95.
126. Cicala, Francesco Bernardino, *Il rapporto giuridico. Quarta edizione riveduta*. Milano, Giuffrè, 1959.
127. Colloca, Stefano, *Metanorme e condizioni di validità. Il caso dello Statuto dei diritti del contribuente*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini (eds.), *Analisi e diritto 2005*. Torino, Giappichelli, 2006, pp. 21-26.
128. Colombo, Giorgio Fabio, *Giappone*. In: Lorenza Acquarone / Filippo Annunziata / Renzo Cavalieri / Giorgio Fabio Colombo / Gabriele Crespi Reghizzi / Mauro Mazza / Alba Negri / Luca Passanante / Giulia Rossolillo / Laura Sempi, *Sistemi giuridici nel mondo*. Torino, Giappichelli, 2010, pp. 238-256.
129. Colombo, Giorgio Fabio, *Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie in Giappone*. Milano, CEDAM, 2011.
130. Colombo, Giorgio Fabio (ed.), *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione*. Venezia, Cafoscarina, 2011.
131. Colombo, Giorgio Fabio, *Tra norma e principio: storia e mitologia dei codici dell'epoca Nara*. In: Andrea Maurizi (ed.), *La cultura del periodo Nara*. Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 9-17.
132. Colombo, Giorgio Fabio, *Japan as a Victim of Comparative Law*. In: "Michigan State Journal of International Law" 22 (2013), pp. 731-753.
133. Colombo, Giorgio Fabio, *Il Giappone nel diritto comparato. Un'analisi socio-legale attraverso la percezione del contenzioso*. In: Matilde Mastrangelo / Luca Milesi / Stefano Romagnoli, (eds.), *Riflessioni sul Giappone antico e moderno*. Roma, Aracne, 2014, pp. 25-48.
134. Colombo, Giorgio Fabio, *Chūshingura: la vendetta fra diritto e immaginario popolare nel Giappone premoderno*. In: Giuseppe Lorini / Michelina Masia (eds.), *Antropologia della vendetta*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 39-50.
135. Colombo, Giorgio Fabio, *La promozione dell'ADR in Italia e in Giappone*. In: Andrea Ortolani (ed.), *Diritto e Giustizia in Italia e in Giappone. Problemi attuali e riforme*. Venezia, Cafoscarina, 2015, pp. 73-87.
136. Comoglio, Luigi Paolo / Ferri, Corrado / Taruffo, Michele, *Lezioni sul processo civile*. Bologna, Il Mulino, 2011.
137. Condrea Derer, Doina, *Dizionario romeno. Italiano-romeno, romeno-italiano*. Milano, Vallardi, 1992.
138. Confucio, *Dialoghi*. Traduzione italiana (con testo cinese a fronte) di Tiziana Lippiello. Torino, Einaudi, 2003.

139. Conso, Giovanni / Grevi, Vittorio / Bargis, Marta (eds.), *Compendio di procedura penale*. Padova, CEDAM, 2014.
140. Conte, Amedeo Giovanni, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*. Torino, Giappichelli, 1962. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 71-302.
141. Conte, Amedeo Giovanni, *In margine all'ultimo Kelsen*. In: "Studia ghisleriana", 4 (1967), pp. 113-125. Seconda edizione in: Riccardo Guastini (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 197-208. Terza edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Nove studi sul linguaggio normativo 1967-1978*. Torino, Giappichelli, 1985, pp. 1-14. Quarta edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. I. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 391-411. Traduzione inglese di Michael Sherberg / Bonnie Litschewski Paulson: Amedeo Giovanni Conte, *Hans Kelsen's Deontics*. In: Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson / Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 331-341.
142. Conte, Amedeo Giovanni, *Su Carcaterra*. In: "Rivista di filosofia", 67 (1976), numero 4 [numero monografico: Uberto Scarpelli (ed.), *La logica e il dover essere*], pp. 101-105. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, pp. 163-169.
143. Conte, Amedeo Giovanni, *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*. In: Giuliano di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*. Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 147-165.
144. Conte, Amedeo Giovanni, *Rapporto*. Prima edizione in: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, vol. XIV, 1967, pp. 785-787. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 375-389.
145. Conte, Amedeo Giovanni, *Materiali per una tipologia delle regole*. In: "Materiali per una Storia della cultura giuridica", 15 (1985), pp. 345-368.
146. Conte, Amedeo Giovanni, *Minima deontica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 65 (1988), pp. 427-475. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 355-407.
147. Conte, Amedeo Giovanni, *Validità atetica*. In: Silvana Castignone (ed.), *Studi in memoria di Giovanni Tarello*. Milano, Giuffrè, 1990, vol. II, pp. 163-176. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 409-424.
148. Conte, Amedeo Giovanni, *Xenonyms*. In: Marek Piechowiak (ed.), *Norm and Truth*. Poznań, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2008, pp. 57-70.

149. Conte, Amedeo Giovanni, *Semantica della xenonimía*. In: Rodolfo Sacco (ed.), *Antropologia giuridica e traduttologia giuridica*. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2009, pp. 161-164.
150. Conte, Amedeo Giovanni, *Xenonimía*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Res ex nomine*. Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, pp. 141-155.
151. Conte, Amedeo Giovanni, *Xenonimía Sinonimía Sinsemía*. In: Jacqueline Visconti (ed.), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2010, pp. 353-369.
152. Conte, Amedeo Giovanni, *Ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica in deontica*. In: Daniela Veronesi (ed.), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*. Padova, Unipress, 2000, pp. 59-68. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 881-892.
153. Conte, Amedeo Giovanni, *Dimensions of Nomic Freedom*. In: Ian Frank Carter / Mario Ricciardi (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*. London, Palgrave [formerly Macmillan], 2001, pp. 69-78.
154. Conte, Amedeo Giovanni, *Opera morta. Tre temi emergenti in deontica filosofica*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. XXV-XLI.
155. Conte, Amedeo Giovanni, *Fenomeni normativi: un'indagine non-filosofica*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini (eds.), *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 75-90.
156. Conte, Amedeo Giovanni, *Norma: cinque referenti*. In: Lorenzo Passerini Glazel (ed.), *Ricerche di Filosofia del diritto*. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 33-42. Riedizione rivista in: Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*, 2012, pp. 57-65.
157. Conte, Amedeo Giovanni, *Erlebnisrecht. Diritto vissuto/esperienziale nell'antropologia filosofica di Rodolfo Sacco*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 85 (2008), numero 3, pp. 405-424.
158. Conte, Amedeo Giovanni, *Nomotropismo: agire in-funzione-di regole*. In: "Sociologia del diritto", 27(2000), pp. 1-27. Seconda edizione in: Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 893-920. Terza edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Sociologia filosofica del diritto*. Torino, Giappichelli, 2011, pp. 47-55. Quarta edizione in: Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 307-316.
159. Conte, Amedeo Giovanni, *Res ex nomine*. Napoli, Editoriale Scientifica, 2009.

160. Conte, Amedeo Giovanni, *Sociologia filosofica del diritto*. Torino, Giappichelli, 2009.
161. Conte, Amedeo Giovanni, *Pragmatica negativa*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. La filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2011, pp. 67-78. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2016.
162. Conte, Amedeo Giovanni/ Di Lucia, Paolo, *Adýnaton. Four Dichotomies for a Philosophy of Impossibility*. In: "Phenomenology and Mind", 1 (2012), numero 2, pp. 134-143.
163. Conte, Amedeo Giovanni / Di Lucia, Paolo, *Normative Dimensions of Impossibility*. In: Claudia Stancati / Alfredo Givigliano / Emanuele Fadda / Giuseppe Cosenza (eds.), *The Nature of Social Reality*. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 34-44.
164. Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica filosofica in Adolf Reinach*. In: Francesca De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*. Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 109-122.
165. Conte, Amedeo Giovanni, *Diapráxia*. In: Daniele M. Cananzi / Roberto Righi (eds.), *Ontologia e analisi del diritto. Studi per Gaetano Carcaterra*. Milano, Giuffrè, 2013, volume I, pp. 419-424.
166. Conte, Amedeo Giovanni / Di Lucia, Paolo, *Protónimi. I tre primi nomi della deontica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 91 (2014), numero 2, pp. 227-238.
167. Conte, Amedeo Giovanni, *Onomasiologia della vendetta*. In: Giuseppe Lorini / Michelina Masia (eds.), *Antropologia della vendetta*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 291-295.
168. Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica dell'impossibilità*. In: Stefano Colloca / Paolo Di Lucia (eds.), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2. Pavia, Collegio Golgi, 10-11 Luglio 2013*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2015, pp. 45-62.
169. Conte, Amedeo Giovanni, *Adelaster. Il nome del vero*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2016.
170. Conte, Gian Biagio / Pianezzola, Emilio / Ranucci, Giuliano, *Il latino*. Firenze, Le Monnier, 2010.
171. Conte, Maria-Elisabeth, *Deissi testuale ed anafora*. In: Maria-Elisabeth Conte, *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*. Firenze, La Nuova Italia, 1988. Riedizione ampliata a cura di Bice Mortara Garavelli: Maria-Elisabeth Conte, *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999, pp. 11-27.

172. Contessa, Gabriele, *Only Powers Can Confer Dispositions*. In: "Philosophical Quarterly", 65 (2015), numero 1, pp. 160-176.
173. Conti, Carlotta, *Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni*. In: "Rivista di diritto processuale penale", 9 (2003), numero 2, pp. 229-239.
174. Cordero, Franco, *Le situazioni soggettive nel processo penale*. Torino, Giappichelli, 1956.
175. Cortelazzo, Manlio / Zolli, Paolo, *Il nuovo Etimologico. Dizionario etimologico della lingua italiana*. Bologna, Zanichelli, 1999.
176. Cortese, Fulvio, *La sicurezza urbana e il potere di ordinanza del Sindaco tra competenze statali e competenze regionali: come districare l'intreccio?* In: "le Regioni", 21 (2010), numero 1-2, pp. 123-139.
177. Costa, Paolo, *Fatti e norme. Alcune considerazioni sullo statuto ontologico del potere deontico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 99-104.
178. Cotta, Sergio, *Il giurista di fronte al potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 29-47.
179. Cotta, Sergio, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*. Milano, Giuffrè, 1981. Riedizione a cura di Daniele M. Cananzi: Sergio Cotta, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*. Roma, Studium, 2015.
180. Cristallini, Pietro, *Diritto e potere come possibilità trascendentali e complementari di scelta*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 114-123.
181. Cudia, Chiara, *Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall'eccesso di potere alle regole del rapporto*. Milano, Giuffrè, 2008.
182. Cuocolo, Lorenzo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*. Milano, Giuffrè, 2009.
183. Darwall, Stephen, *Honor, History, and Relationship. Essays in Second-Personal Ethics II*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2013.
184. Davies, Roger James / Ikeno Osamu, *The Japanese Mind. Understanding Contemporary Japanese Culture*. North Clarendon, Tuttle Publishing, 2002. Traduzione italiana di Albina Regalzi: Roger James Davies / Ikeno Osamu, *La mente giapponese*. Roma, Meltemi, 2007.
185. Dean, Meryll, *Japanese Legal System. Text and Materials*. Edinburgh, Cavendish, 1997, 2002.
186. De Gennaro, Antonio, *Diritto e potere in Hans Kelsen*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 124-134.
187. Denozza, Francesco, *Diritto e potere in un mondo senza costi di transazione. Un saggio sulla funzione legittimante della narrativa Coasiana*. In: "Rivista di diritto privato", 14 (2009), numero 2, pp. 31-64.

188. Denozza, Francesco, *L'ambiguità del potere. La corporation negli scritti di Adolf A. Berle Jr., alla vigilia della rivoluzione neo-liberale*. In: Mario Campobasso / Vincenzo Cariello / Vincenzo Di Cataldo / Fabrizio Guerrera / Antonella Sciarrone Alibrandi (eds.), *Società, banche e crisi d'impresa*. Torino, UTET, 2014, Vol. I, pp. 261-272.
189. De Palma, Daniela, *Storia del Giappone contemporaneo 1945-2000*. Roma, Bulzoni, 2003.
190. De Palma, Daniela, *Il Giappone contemporaneo. Politica e società*. Roma, Carocci, 2008.
191. Devoto, Giacomo, *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico*. Firenze, Le Monnier, 1966, 1968.
192. Devoto, Giacomo / Oli, Gian Carlo, *Dizionario della lingua italiana*. Firenze, Le Monnier, 2004.
193. Di Lucia, Paolo, *Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*. In: Uberto Scarpelli / Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 1994, pp. 9-23.
194. Di Lucia, Paolo, *Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio*. In: Mario Jori / Letizia Gianformaggio (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano, Giuffrè, 1997, pp. 261-299.
195. Di Lucia, Paolo, *L'universale della promessa*. Milano, Giuffrè, 1997.
196. Di Lucia, Paolo, *Efficacia senza adempimento*. In: "Sociologia del diritto", 29 (2002), numero 3, pp. 73-103.
197. Di Lucia, Paolo (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005.
198. Di Lucia, Paolo, *Luigi Ferrajoli*. Voce in: Virgilio Melchiorre (ed.), *Enciclopedia filosofica*. Milano, Bompiani, 2006, vol. IV, p. 4053.
199. Di Lucia, Paolo, *Hohfeld, Wesley Newcomb*. Voce in: Virgilio Melchiorre (ed.), *Enciclopedia filosofica*. Milano, Bompiani, 2006, vol. VI, p. 5329.
200. Di Lucia, Paolo, *Dovere pragmatico in Cicerone*. In: Fulco Lanchester / Teresa Serra (eds.), *Et si omnes ... Scritti in onore di Francesco Mercadante*. Milano, Giuffrè, 2008, pp. 283-295.
201. Di Lucia, Paolo, *Dovere adeontico in Hans Kelsen*. In: *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*. Milano, Giuffrè, 2008, pp. 243-247.
202. Di Lucia, Paolo (ed.), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2011.
203. Di Lucia, Paolo, *Alessandro Levi*. Voce in: Italo Birocchi / Ennio Cortese / Antonello Mattone / Marco Nicola Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*. Bologna, Il Mulino, 2013, Vol. II, pp. 1175-1177.

204. Di Lucia, Paolo, *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*. In: Natascia Marchei / Daniela Milani / Jlia Pasquali Cerioli (eds.), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*. Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 11-30.
205. Di Giovanni, Giorgio, *Il diritto e il significato della legalizzazione autonoma del potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 135-141.
206. Di Mattia, Luigina, *Il contributo di Alessandro Paternostro alla revisione dei trattati internazionali con il Giappone*. In: Aldo Gallotta / Ugo Marazzi (eds.), *La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX*. Napoli, Istituto Universitario Orientale di Napoli, 1989, volume III, tomo I, pp. 556-568.
207. Divers, John, *Possible Worlds*. London-New York, Routledge, 2002.
208. Döhmman, Karl, *Die sprachliche Darstellung der Modal-Funktoren*. In: "Logique et analyse", 4 (1961), pp. 55-91. Riedizione in: Albert Menne / Gerhard Frey (eds.), *Logik und Sprache*. Bern-München, Francke, 1974, pp. 57-91.
209. Doi Takeo, *Amae no kōzō*. Tōkyō, Kōdansha, 1971. Traduzione inglese di John Bester: Doi Takeo, *The Anatomy of Dependence*. New York, Kōdansha, 1973. Traduzione italiana di Dario Gibelli: Doi Takeo, *Anatomia della dipendenza*. Milano, Raffaello Cortina, 1991.
210. Dong, Hongyuan, *A History of the Chinese Language*. London-New York, Routledge, 2014.
211. Duso, Giuseppe, *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*. Roma-Bari, Laterza, 1999.
212. Eichler, Hans, *Vom Dürfen und Sollen und vom Wesen des Rechts*. In: "Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie", 18 (1924-1925), pp. 149-158.
213. Emmet, Dorothy, *Rules, Roles, Relations*. London/Melbourne/Toronto, Macmillan, 1966.
214. Enneccerus, Ludwig, *Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangstermin*. Marburg, Elwert, 1889.
215. Falcon, Giandomenico, *Norme di relazione e norme d'azione. Tradizione e vicende della giustizia amministrativa nella dottrina di Enrico Guicciardi*. In: "Diritto e società", 2 (1974), numero 2, pp. 379-397.
216. Falzea, Angelo, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*. Milano, Giuffrè, 1939.
217. Falzea, Angelo, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*. Milano, Giuffrè, 1997.
218. Fassò, Guido, *Il pensiero e l'opera di Alessandro Levi*. In: "Studi Parmensi", 4 (1954), pp. 1-20. Riedizione (parziale) in: Alessandro Levi, *Scritti minori storici e politici. Parte seconda degli scritti minori di Alessandro Levi*, 1957, pp. 671-676.

219. Fast, Nathanael J. / Halevy, Nir / Galinsky, Adam B., *The Destructive Nature of a Power Without Status*. In: "Journal of Experimental Social Psychology", 47 (2011), numero 3, pp. 391-394.
220. Feis, Guglielmo, *The "Ought" Implies "Can" Principles. A Challenge to Collective Intentionality*. In: "Phenomenology and Mind", 1 (2012), numero 2, pp. 114-121.
221. Feis, Guglielmo, *L'impossibilità nel diritto*. Pisa, ETS, 2015.
222. Feldman, Eric A., *The Ritual of Rights in Japan. Law, Society and Health Policy*. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
223. Ferrajoli, Luigi, *Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 40 (1963), pp. 320-362.
224. Ferrajoli, Luigi, *Saggio di una teoria formalizzata del diritto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 42 (1965), pp. 55-105.
225. Ferrajoli, Luigi, *Teoria assiomatica del diritto. Parte generale*. Milano, Giuffrè, 1970.
226. Ferrajoli, Luigi, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Roma-Bari, Laterza, 1989, 2009, 2011.
227. Ferrajoli, Luigi, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*. A cura di Ermanno Vitale. Roma-Bari, Laterza, 2001; 2003.
228. Ferrajoli, Luigi, *Norme tetiche e norme ipotetiche*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 237-246.
229. Ferrajoli, Luigi, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. I. Teoria del diritto*. Roma-Bari, Laterza, 2007.
230. Ferrajoli, Luigi, *Il diritto dimostrato «more geometrico». Intervista a Luigi Ferrajoli di Susanna Marietti*. In: "Reset", 105 (2008), numero 1, pp. 70-72.
231. Ferrajoli, Luigi, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*. Roma-Bari, Laterza, 2011.
232. Ferrajoli, Luigi, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*. Roma-Bari, Laterza, 2013.
233. Ferrajoli, Luigi, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*. Roma-Bari, Laterza, 2016.
234. Ferrara, Francesco, *Trattato di diritto civile italiano*. Roma, Atheneum, 1921. Ristampa della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino a cura di Pietro Perlingieri: Francesco Ferrara, *Trattato di diritto civile italiano*. Napoli, ESI (Edizioni Scientifiche Italiane), 1987.
235. Ferrari, Giuseppe Franco, *Il Giappone*. In: Paolo Carrozza / Alfonso Di Giovane / Giuseppe Franco Ferrari (eds.), *Diritto costituzionale comparato*. Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 418-436.

236. Ferrari, Anton Filippo, *Il diritto come legittimazione e come antitesi del potere*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 43 (1966), numero 1, pp. 142-148.
237. Ferrari, Vincenzo, *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*. Roma-Bari, Laterza, 1997.
238. Ferrari, Vincenzo, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*. Roma-Bari, Laterza, 2004.
239. Filangieri, Gaetano, *La scienza della legislazione*. Napoli, Filippo Raimondi, 1780.
240. Filipponio, Angiola, *È sanzionabile il potere?* In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 55 (1978), pp. 908-917.
241. Finzi, Enrico, *Alessandro Levi*. In: “Il Giornale dell’Università”, numero 1-2, 1954, pp. 35-36. Riedizione in: Alessandro, Levi, *Scritti minori di Filosofia del diritto. Parte prima degli scritti minori di Alessandro Levi*. Padova, CEDAM, 1957, vol. I, pp. VII-IX.
242. Finnis, John, *On Hart’s Ways. Law as Reason and as Fact*. In “American Journal of Jurisprudence”, 52 (2007), pp. 25-53.
243. Fitch, Frederic Brenton, *A Revision of Hohfeld’s Theory of Legal Concepts*. In: “Logique et Analyse”, 10 (1967), pp. 269-276.
244. Fittipaldi, Edoardo, *Praxeotropismo*. In: “Sociologia del diritto”, 29 (2002), numero 3, pp. 153-167.
245. Fittipaldi, Edoardo, *Psicologia giuridica e realismo. Leon Petrażycki*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2012.
246. Fittipaldi, Edoardo, *Everyday Legal Ontology. A Psychological and Linguistic Investigation within the Frame of Leon Petrażycki’s Theory of Law*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2012.
247. Flaherty, Darryl E., *Public Law, Private Practice: Politics, Profit, and the Legal Profession in Nineteenth-Century Japan*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2013.
248. Foote, Daniel H. (ed.), *Law in Japan. A Turning Point*. Washington, Washington University Press, 2008.
249. Foote, Daniel H., *Cause Lawyering in Japan. Reflections on the Case Studies and Justice Reform*. In: Patricia G. Steinhoff (ed.), *Going to Court to Change Japan. Social Movements and the Law in Contemporary Japan*. Ann Arbor, University of Michigan Center for Japanese Studies Press, 2014, pp. 165-180.
250. Fragola, Umberto, *Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo. Spunti dogmatici*. Napoli, Jovene, 1939.
251. Friedrich, Johannes / Kammenhuber, Annelies, *Hethitisches Wörterbuch*. Heidelberg, Winter, 1952-1966, 1988.

252. Fujikura Kōichirō (ed.), *Japanese Law and Legal Theory*. Ashgate-Aldershot, Dartmouth, 1996.
253. Fukuzawa Yukichi, *Seiyō Jijō. Shohen [Le condizioni di vita in Occidente. Prima edizione]*. Riproduzione fotostatica prima edizione. A cura di Hirayama Yo. Tōkyō, Tokoha Shobo, 2013.
254. Funken, Katja, *Alternative Dispute Resolution in Japan*. München, University of Munich School of Law, 2003, working paper 24. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=458001> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.458001>.
255. Frazer, James George, *The Golden Bough. A Study in Magic and Religion*. London, Macmillan, 1890 (prima edizione estesa), 1892 (edizione ridotta). Traduzione italiana (dell'edizione ridotta) di Lauro De Bosis: James George Frazer, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*. Torino, Bollati Boringhieri, 1964, 2012. Traduzione italiana (dell'edizione ridotta) di Nicoletta Rosati Bizzotto: James George Frazer, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*. Roma, Newton Compton, 2009, 2014.
256. Frazer, James George, *The Devil's Advocate. A Plea for Superstition*. London, Macmillan, 1927. Traduzione italiana di Cristiano Camporesi: James George Frazer *L'avvocato del diavolo. Il ruolo della superstizione nelle società umane*. Roma, Donzelli, 2008.
257. Frazer, James George, *The Fear of the Dead in Primitive Religions*. New York, Biblio and Tannen, 1928. Traduzione italiana di Anna Malvezzi: James George Frazer, *La paura dei morti nelle religioni primitive*. Milano, il Saggiatore, 2016.
258. Frege, Gottlob, *Über Sinn und Bedeutung*. In: "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik", 100(1892), pp. 25-50.
259. Frellesvig, Bjarke, *A History of the Japanese Language*. Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 2011.
260. Frosini, Vittorio, *Facoltà*. Voce in: *Novissimo Digesto Italiano*. Torino, UTET, 1960, vol. VI, pp. 1118-1120.
261. Frosini, Vittorio, *Profilo del potere giuridico privato nell'ordinamento italiano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 149-155.
262. Gallese, Chiara, *Diritto costituzionale giapponese*. Milano, Cerebro, 2012.
263. Gallese, Chiara, *Fare affari in Giappone. Introduzione al diritto commerciale giapponese*. Milano, Cerebro, 2012.
264. Galliani, Davide, *Alessandro Paternostro*. In: Italo Birocchi / Ennio Cortese / Antonello Mattone / Marco Nicola Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo)*. Bologna, Il Mulino, 2013, Vol. II, pp. 1521-1522.
265. Gallino, Luciano, *Potere*. Voce in: Luciano Gallino (ed.), *Dizionario di sociologia. Seconda edizione riveduta e aggiornata*. Torino, UTET, 2006, pp. 513-520.

266. Gambaro, Antonio, *I beni*. Milano, Giuffrè, 2012.
267. Garbagnati, Edoardo, *Diritto subiettivo e potere giuridico*. In: "Ius", 4 (1941), numero 4, pp. 505-522. Riedizione in: Edoardo Garbagnati, *La sostituzione processuale*. Milano, Giuffrè, 1942, pp. 76-91.
268. Gatti, Francesco, *Storia del Giappone contemporaneo*. Milano, Bruno Mondadori, 2002.
269. Gavazzi, Giacomo, *Norme primarie e norme secondarie*. Torino, Giappichelli, 1967.
270. Gavazzi, Giacomo, *L'onere. Tra libertà e l'obbligo*. Torino, Giappichelli, 1970, 1985.
271. Gazzolo, Tommaso, *Essere / dover essere. Saggio su Kelsen*. Milano, FrancoAngeli, 2016.
272. Gentili, Aurelio, *Lo statuto epistemologico della dogmatica nella teoria del diritto di Luigi Ferrajoli*. In: Stefano Anastasia (ed.), *Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli*. Torino, Giappichelli, 2011, pp. 99-106.
273. Gianformaggio, Letizia, *Il filosofo del diritto e il diritto positivo*. In: Giuseppe Zaccaria (ed.), *Diritto positivo e positività del diritto*. Torino, Giappichelli, 1991, pp. 3-23. Riedizione in: Letizia Gianformaggio, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*. A cura di Enrico Diciotti e di Vito Velluzzi. Torino, Giappichelli, 2008, pp. 25-40.
274. Gianformaggio, Letizia, *Norme primarie e norme secondarie*. In: "Rivista di Diritto processuale", 44 (1968), pp. 563-572.
275. Giliberti, Giuseppe, *Introduzione storica ai diritti umani*. Torino, Giappichelli, 2012.
276. Gilissen, John, *Diritto cinese. Antichità e tradizione*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XII, 1991, pp. 1-30.
277. Ginzburg, Carlo, *Paura, reverenza, terrore*. Milano, Adelphi, 2015.
278. Goodman, Carl, *The Rule of Law in Japan. A Comparative Analysis. Third Revised Edition*. Alphen aan der Rijn, Wolters Kluwer, 2012.
279. Grassi, Barbara / Harutyunyan, Roosanna, *Dizionario armeno. Italiano-armeno, armeno-italiano*. Milano, Hoepli, 2016.
280. Grasso, Pietro Giuseppe, *Il potere costituente e le antinomie del diritto costituzionale*. Torino, Giappichelli, 2006.
281. Grimm, Jacob, *Über den Ursprung der Sprache*. Bohn, Dümmler, 1858. Traduzione italiana di Tristan Weddigen: Jacob Grimm, *Sull'origine del linguaggio*. Milano, Marinotti, 2004.
282. Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm, *Deutsches Wörterbuch*. Leipzig, Hirzel, 1854-1941. Riproduzione anastatica: Charleston, Nabu Press, 2010.
283. Grossi, Paolo, *Il diritto tra potere e ordinamento*. Napoli, Editoriale Scientifica, 2005.

284. Guarino, Giuseppe, *Potere giuridico e diritto soggettivo*. In: “Rassegna di Diritto pubblico”, 4 (1949), numero 3-4, pp. 238-331. Riedizione: Giuseppe Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*. Napoli, Jovene, 1990.
285. Guastini, Riccardo, *Teoria e dogmatica delle fonti*. Milano, Giuffrè, 1998.
286. Guastini, Riccardo, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*. Milano, Giuffrè, 2010.
287. Guastini, Riccardo, *Rileggendo Scarpelli*. In: Patrizia Borsellino / Silvia Salardi / Michele Saporiti (eds.), *L'eredità di Uberto Scarpelli*. Torino, Giappichelli, 2015, pp. 45-55.
288. Guéron, Jacqueline, *On the Temporal Function of Modal Verbs*. In: Jacqueline Guéron / Jacqueline Lecarme (eds.), *Time and Modality*. New York, Springer, 2010, pp. 143-171.
289. Guerra, Paola / Spagnoli, Alberto, *Dizionario albanese. Italiano-albanese, albanese-italiano*. Milano, Vallardi, 1993.
290. Guerra, Simone, *Kanji. Grande dizionario giapponese-italiano dei caratteri*. Bologna, Zanichelli, 2015.
291. Guicciardi, Enrico, *Norme di relazione e norme d'azione: giudice ordinario e giudice amministrativo*. In: “Giurisprudenza italiana”, 102 (1951), numero 3, pp. 66-88.
292. Guodong, Xu, *Lùn mínshì qūcóng guānxì [Rapporti potestativi nel diritto civile]*. In: “Zhōngguó fǎxué”, 5 (2011), pp. 1173-1218.
293. Haley, John Owen, *The Myth of the Reluctant Litigant*. In: “The Journal of Japanese Studies”, 4 (1978), numero 2, pp. 359-390.
294. Haley, John Owen, *Authority without Power. Law and the Japanese Paradox*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1991.
295. Haley, John Owen, *The Spirit of Japanese Law*. Athens-London, University of Georgia Press, 1998, 2006.
296. Halpern, Jack, *The Kodansha Kanji Learner's Dictionary Revised and Expanded*. Tōkyō-New York, Kodansha, 1999, 2013.
297. Hart, Herbert [Herbert Lionel Adolphus], *The Ascription of Responsibility and Rights*. In: “Proceedings of the Aristotelian Society”, (49) 1949, pp. 171-194. Traduzione italiana di Vittorio Frosini: Herbert Hart, *L'ascrizione di responsabilità e diritti*. In: Herbert Hart, *Contributi all'analisi del diritto*. Milano, Giuffrè, 1964, pp. 5-36.
298. Hart, Herbert [Herbert Lionel Adolphus], *The Concept of Law*. Oxford, Clarendon Press, 1961. Traduzione italiana di Mario Alessandro Cattaneo: Herbert Hart, *Il concetto di diritto*. Torino, Einaudi, 1965.
299. Hart, Herbert [Herbert Lionel Adolphus], *Bentham on Legal Powers*. In: “The Yale Law Journal”, 81 (1972), numero 5, pp. 799-822.

300. Hauser, Richard, *Macht*. Voce in: Joachim Ritter / Karlfried Gründer (eds.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basel-Stuttgart, Schwabe, 1980, pp. 586-631.
301. Hauser, Richard, *Autorität und Macht*. Heidelberg, Lambert Schneider, 1949.
302. Havens, Thomas R. H., *Nishi Amane and Modern Japanese Thought*. Princeton, Princeton University Press, 1970, 2015.
303. Hayes, Louis D., *Introduction to Japanese Politics*. London-New York, Routledge, 2009.
304. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*. Berlin, Duncker und Humblot, 1821. Traduzione italiana di Vincenzo Cicero: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato*. Milano, Bompiani, 2006.
305. Heilbut, Iwan, "Müssen" und "Sollen" in der deutschen Civilprozeßordnung. In: "Archiv für die zivilistische Praxis", 69 (1886), pp. 331-433.
306. Heinrich, Patrick / Galan, Christian, *Language Life in Japan. Transformations and Prospects*. London, Routledge, 2010.
307. Herbert, Jean, *Aux sources du Japon. Le shintō*. Paris, Albin Michel, 1964.
308. Herbert, Wolfgang, *Foreign Workers and Law Enforcement in Japan*. London-New York, Routledge, 2010.
309. Herzog, Peter J., *Japan Pseudo-Democracy*. London-New York, Routledge, 1993, 2013.
310. Hepburn, James Curtis, *A Japanese-English and English-Japanese Dictionary*. Prima edizione: Tōkyō, Maruya, 1867. Seconda edizione: Shànghǎi, American Presbyterian Mission Press, 1872.
311. Hindriks, Frank, *Restructuring Searle's Making the Social World*. In: "Philosophy of the Social Sciences", 43 (2013), pp. 373-389.
312. Hirade Kōjirō, *Katakiuchi [La vendetta]*. Tōkyō, Fuzanbō, 1939.
313. Hobbes, Thomas, *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*. London, Andrew Crooke, 1651. Traduzione italiana (con testo inglese e latino a fronte) di Raffaella Santi: Thomas Hobbes, *Leviatano*. Milano, Bompiani, 2001.
314. Hoebel, E. Adamson, *Fundamental Legal Concepts as Applied in the Study of Primitive Law*. In: "Yale Law Journal", 51 (1942), pp. 951-966.
315. Hohfeld, Wesley Newcomb, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. I*. In: "Yale Law Journal", 23 (1913), pp. 16-59. Riedito in: Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*. Edited by Walter Wheeler Cook. New Haven/London/Oxford, Yale University Press/Humphrey Milford/Oxford University Press, 1923, pp. 3-64. Nuova riedizione: New

- Haven, Yale University Press, 1964. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Wesley Newcomb Hohfeld, *Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario. I.* In: Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali.* Torino, Einaudi, 1969, pp. 3-46. Traduzione giapponese di Kamemoto Hiroshi: Wesley Newcomb Hohfeld, *Konponteki hōteki sho gainen.* [Concetti giuridici fondamentali] In: Kamemoto Hiroshi (ed.), *Hōtetsugaku [Filosofia del diritto].* Tōkyō, Seibundō, 2011, pp. 120-143.
- 316.Höhmman, Doris A., *Sulla configurazione dei verbi modali e delle loro varianti nei testi giuridici.* In: Emanuela Cresti (ed.), *Prospettive nello studio del lessico italiano.* Atti del IX Congresso della Società di Linguistica e Filologia Italiana. Firenze, Firenze University Press, 2006, vol. II, pp. 337-340.
- 317.Holland, Thomas Erskine, *The Elements of Jurisprudence.* Oxford, Clarendon Press, 1924.
- 318.Hondius, Ewoud, *Modern Trends in Tort Law. Dutch and Japanese Law Compared.* London-Boston, Kluwer Law International, 1999.
- 319.Howland, Douglas, *Translating the West. Language and Political Reason in Nineteenth Century Japan.* Honolulu, University of Hawaii Press, 2002.
- 320.Howland, Douglas, *International Law and Japanese Sovereignty.* London-New York, Palgrave MacMillan, 2016.
- 321.Hozumi Nobushige, *The New Japanese Civil Code as Material for the Study of Comparative Jurisprudence.* Tōkyō, Maruzen, 1912.
- 322.Hozumi Nobushige, *Il culto degli antenati e il diritto giapponese.* Traduzione, prefazione e note a cura di Guglielmo Castelli. Milano, Hoepli, 1923.
- 323.Huaqing, Yuan, *Dizionario cinese.* Milano, Vallardi, 2010.
- 324.Huberich, Charles Henry, *The Paternal Power in Japanese Law.* In: “The Yale Law Journal Company”, 12 (1902), numero 1, pp. 26-30.
- 325.Husserl, Edmund, *Erste Philosophie (1923-1924). Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion.* Den Haag, Martinus Nijhoff, 1962. Traduzione italiana di Andrea Staiti: Edmund Husserl, *Filosofia prima. Teoria della riduzione fenomenologica.* Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007.
- 326.Husserl, Edmund, *Philosophie als strenge Wissenschaft.* In: Edmund Husserl, *Aufsätze und Vorträge (1911-1921).* Den Haag, Martinus Nijhoff, 1987, pp. 3-62. Traduzione italiana di Corrado Sinigaglia: Edmund Husserl, *La filosofia come scienza rigorosa.* Roma-Bari, Laterza, 1994, 2005.
- 327.Inagaki, Bernard R., *The Constitution of Japan and the Natural Law.* Washington D. C, The Catholic University of America Press, 1955. Riproduzione anastatica: Whitefish, Kessinger,

2010.

328. Incampo, Antonio, *Filosofia del dovere giuridico*. Bari, Cacucci, 2012.
329. Incampo, Antonio, *Credenza e potere nei fatti istituzionali*. In: "Rivista di Filosofia del diritto", 3 (2014), numero 2, pp. 347-360.
330. Irti, Natalino, *Introduzione allo studio del diritto privato*. Torino, Giappichelli, 1974. Riedizione: Padova, CEDAM, 1990.
331. Iwasaki Uichi, *The Working Forces in Japanese Politics a Brief: Account of Political Conflicts 1867-1920*. New York, Columbia University Press, 1921. Riproduzione anastatica: London, Forgotten Books, 2012.
332. Iwao Ishino, *The Oyabun-Kobun. A Japanese Ritual Kinship Institution*. In: "American Anthropologist", 55 (1953), pp. 695-707.
333. Izumi Koide / Keiko Higuchi / Kyoko Kato (eds.), *A Guide to Reference Books for Japanese Studies. Revised Edition*. Tōkyō, The International House of Japan Library, 1997.
334. Jellinek, Georg, *Allgemeine Staatslehre*. Berlin, Häring, 1900, 1911, 1914. Traduzione italiana di Vittorio Emanuele Orlando: Georg Jellinek, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*. Milano, Società editrice libraria, 1912.
335. Jenks, Edward, *A Digest of English Civil Law*. London, Butterworth, 1905.
336. Jinbo Kōtōra / Kanazawa Shōzaburō, *Ainugo kaiwa jiten [Dizionario colloquiale Ainu]*. Tōkyō, Kinkōdo Press, 1898. Riedizione: Sapporo, Hokkaidō Kikaku Center, 1973, 1986.
337. Johanson, Sören / Tiozzo, Enrico / Swedenborg, Lillemor (eds.), *Norstedts svensk-italienska ordbok / Norstedts italiensk-svenska ordbok*. Stockholm, Norstedts, 1994.
338. Johnson, Constance A., *Chinese Law. A Bibliography of Selected English Language Materials*. Darby, Diane, 1990.
339. Johnson, David, *The Japanese Way of Justice. Prosecuting Crime in Japan*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2002.
340. Johnson, Wallace (ed.), *The Tang Code*. Princeton, Princeton University Press, 1979.
341. Jori, Mario, *Il formalismo giuridico*. Milano, Giuffrè, 1980.
342. Jori, Mario, *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*. In: Letizia Gianformaggio / Mario Jori (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano, Giuffrè, 1997, pp. 447-527.
343. Jori, Mario, *Del diritto inesistente*. Pisa, ETS, 2010.
344. Jori, Mario / Pintore, Anna, *Introduzione alla filosofia del diritto*. Torino, Giappichelli, 2014.
345. Jouvenel, Bertrand de, *Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance*. Genève, Éditions du cheval ailé, 1945. Riedizione: Paris, Hachette, 2006. Traduzione italiana di Sergio de la Pierre: Bertrand de Jouvenel, *Del potere. Storia naturale della sua crescita*. Milano, SugarCo, 1991.

346. Kalina, Paweł, *Podręczny słownik niemiecko-polski*. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.
347. Kamemoto Hiroshi, *Hōferudo zushiki no imi to igi* [Significato e importanza dello schema di Hohfeld]. In: “Hōgakuronsō”, 166 (2010), numero 3, pp. 68-93.
348. Kamemoto Hiroshi, *Rōruzu to dezāto: gendai seigiron no ichi danmen* [L'ultimo Rawls: uno spaccato della moderna teoria della giustizia]. Tōkyō, Seibundō, 2015.
349. Kanger, Stig, *Law and Logic*. In: “Theoria”, 38 (1972), numero 3, pp. 105-132.
350. Kanenori Masui, *Nihon gogen kōjiten* [Dizionario etimologico del giapponese]. Kyōto, Mineruva Shobō, 2010.
351. Kant, Immanuel, *Kritik der reinen Vernunft*. Riga, Hartknoch, 1781, 1787. Traduzione italiana di Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo-Radice (rivista da Vittorio Mathieu): Immanuel Kant, *Critica della ragion pura*. Roma-Bari, Laterza, 1910, 1959, 1981.
352. Kawashima Takeyoshi, *Dispute Resolution in Contemporary Japan*. In: Arthur Taylor von Mehren (ed.), *Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1963, pp. 41-72.
353. Kawashima Takeyoshi, *The Legal Consciousness of Contract in Japan*. In: “Law in Japan”, 7 (1974), numero 1, pp. 1-21. Riedizione in: Fujikura Kōichirō (ed.), *Japanese Law and Legal Theory*. Ashgate-Aldershot, Dartmouth, 1996, pp. 19-39.
354. Kayano Shigeru, *Ainugo Jitenkō* [Dizionario Ainu]. Tōkyō, Sansaidō, 1979, 1996.
355. Kelsen, Hans, *Allgemeine Staatslehre*. Berlin, Springer, 1925. Traduzione italiana di Enrico Daly: Hans Kelsen, *Dottrina generale dello stato*. A cura di Jörg Luther. Milano, Giuffrè, 2013. Traduzione giapponese di Kiyomiya Shirō: Hans Kelsen, *Ippan Kokkagaku*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1931.
356. Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*. Wien, Franz Deuticke, 1934. Ristampa anastatica (con prefazione di Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson): Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*. Aalen, Scientia, 1985. Traduzione italiana di Renato Treves: *La dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1951. Riedizione con diverso titolo: *Lineamenti di dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1967, 2009. Traduzione giapponese di Yokota Kisaburō: Hans Kelsen, *Junsui hōgaku*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1935. Riedizione: Tōkyō, Keisōshobō, 1957.
357. Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*. Milano, ETAS, 1952. Traduzione giapponese di Obuki Yoshito: Hans Kelsen, *Hō to kokka no ippan riron*. Tōkyō, Bokutakusha, 1991.
358. Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre. Zweite vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage*.

- Wien, Franz Deuticke, 1960. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Hans Kelsen, *La dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1966, 1991. Traduzione giapponese di Yokota Kisaburō: Hans Kelsen, *Junsui hōgaku*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1973. Nuova traduzione giapponese di Nagao Ryūichi: Hans Kelsen, *Junsui hōgaku*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 2014.
- 359.Kelsen, Hans, *Recht und Logik*. In: “Forum”, 12 (1965), pp. 421-425 e 495-500. Traduzione italiana di Cristina Mauceri: Hans Kelsen, *Diritto e logica*. In: Riccardo Guastini (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 173-195.
- 360.Kelsen, Hans, *Allgemeine Theorie der Normen*. Wien, Manz, 1979. Traduzione italiana di Mirella Torre: Hans Kelsen, *Teoria generale delle norme*. A cura di Mario Giuseppe Losano. Torino, Einaudi, 1985.
- 361.Kelsen, Hans, *Secular Religion. A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as “New Religion”*. Wien, Verlag Österreich GmbH, 2012. Traduzione italiana di Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel: Hans Kelsen, *Religione secolare. Una polemica contro l'errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come “nuove religioni”*. Milano, Raffaello Cortina, 2014.
- 362.Kelsen, Hans, *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*. A cura di Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel. Macerata, Quodlibet, 2015.
- 363.Kitagawa Zentaro, *Japanese Civil Law and German Law from the Viewpoint of Comparative Law*. In: Zentaro Kitagawa / Karl Riesenhuber (eds.), *The Identity of German and Japanese Civil Law in Comparative Perspectives*. Berlin, Walter de Gruyter, 2007, pp. 11-56.
- 364.Kitamura Ichirō, *La cultura giuridica giapponese e i problemi della traduzione*. In: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 33 (2003), numero 2, pp. 359-406.
- 365.Kluge, Friedrich, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. Straßburg, Trübner, 1883. Riedizione: Friedrich Kluge, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. Berlin, Gruyter, 1921. Traduzione inglese di John Francis Davis: Friedrich Kluge, *Etymological Dictionary of the German Language*, 1891. Riproduzione anastatica: Friedrich Kluge, *Etymological Dictionary of the German Language*. Minneapolis, Filiquarian Legacy Publishing, 2012.
- 366.Kojève, Alexandre, *La notion de l'autorité*. Paris, Gallimard, 2004. Traduzione italiana di Marco Filoni: Alexandre Kojève, *La nozione di autorità*. Milano, Adelphi, 2011.
- 367.Kojima Takeshi, *Perspectives on Civil Justice and ADR : Japan and the U.S.A.* Tōkyō, Institute of Comparative Law in Japan, Chuo University Press, 2000.
- 368.Kosaka Kunitsugu, *Meiji tetsugaku no kenkyū: Nishi Amane to Ōnishi Hajime [Alla ricerca della filosofia Meiji: da Nishi Amane a Ōnishi Hajime]*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 2013.

369. Koschmann, J. Victor, *Revolution and Subjectivity in Postwar Japan*. Chicago, The University of Chicago Press, 1996.
370. Kovács Romano, Zsuzsanna, *Dizionario ungherese. Italiano-ungherese, ungherese-italiano*. Milano, Vallardi, 1991.
371. Kripke, Saul Aaron, *Naming and Necessity*, Oxford, Basil Blackwell, 1980. Traduzione italiana di Marco Santambrogio: Saul Aaron Kripke, *Nome e necessità*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.
372. Kubodera Itsuhiko, *Ainugo-Nihongo Jitenkō [Dizionario Ainu-Giapponese]*. Sapporo, Hokkaidō Kyōiku Inkai, 1978, 1992.
373. Kubota, Yoko, *Grammatica di giapponese moderno*. Venezia, Cafoscarina, 1989.
374. Kuhn, Thomas Samuel, *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, The University of Chicago Press, 1962, 1970. Traduzione italiana di Adriano Carugo: Thomas Samuel Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Torino, Einaudi, 1969, 2009.
375. Kyōichi Kazue, *Nishi Amane no shōgai to sono shisō [Nishi Amane ed il concetto di incapacità]*. In: “Testugaku kaishi”, 9 (1958), numero 1, pp. 1-25.
376. Kyoko Inoue, *MacArthur’s Japanese Constitution. A Linguistic and Cultural Study of Its Making*. Chicago, The Chicago University Press, 1991.
377. Lanna, Noemi, *Le imprese giapponesi. I pionieri della responsabilità sociale*. In: Marisa Siddivò (ed.), *La responsabilità sociale di impresa in Asia. Le nuove sfide per l'internazionalizzazione*. Napoli, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Press, 2009, pp. 103-134.
378. La Torre, Massimo, *Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso dei diritti di libertà*. In: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 7 (1982), numero 1, pp. 79-116.
379. Lee, Hyunmi, *Dizionario coreano. Italiano-coreano, coreano-italiano*. Milano, Vallardi, 2009.
380. Le, Thi Phuong Mai, *Dizionario vietnamita. Italiano-vietnamita, vietnamita-italiano*. Milano, Vallardi, 1997, 2009.
381. Leibniz, Gottfried Wilhelm, *De casibus perplexis in iure*. Nürnberg, Typis Viduae Georgi Hagen, 1666. Traduzione italiana di Tullio Ascarelli: Gottfried Wilhelm Leibniz, *I casi perplesis in diritto*. Milano, Giuffrè, 1960. Nuova traduzione italiana di Carmelo Massimo De Iuliis: Gottfried Wilhelm Leibniz, *I casi perplesis in diritto*. Milano, Giuffrè, 2014.
382. Leibniz, Gottfried Wilhelm, *Nouveaux essais sur l’entendement humain*. Paris, Flammarion, 1765. Traduzione italiana di Domenico Omero Bianca: Gottfried Wilhelm Leibniz, *Nuovi saggi sull’intelletto umano*. In: Gottfried Wilhelm Leibniz, *Scritti filosofici*. Torino, UTET, 1968.

- 383.Lener, Angelo, *Potere (diritto privato)*. Voce in: Francesco Calasso (ed.), *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1985, vol. XXXIV, pp. 610-642.
- 384.Leoni, Bruno, *Freedom and the Law*. Jackson, William Volker Fund, 1961. Traduzione italiana di Maria Chiara Pievatolo: Bruno Leoni, *La libertà e la legge*. Macerata, Liberilibri, 1995.
- 385.Leoni, Bruno, *Il diritto come pretesa*. Macerata, Liberilibri, 2004.
- 386.Levi, Alessandro, *Delitto e pena nel pensiero dei greci*. Torino, Fratelli Bocca, 1903.
- 387.Levi, Alessandro, *Sul concetto di buona fede: appunti intorno ai limiti etici del diritto soggettivo*. Genova, Angelo Fortunato Formiggini, 1912.
- 388.Levi, Alessandro, *Teoria generale del diritto*. Padova, CEDAM, 1950, 1967.
- 389.Levi, Alessandro, *La filosofia critica come problematica del diritto*. Milano, Giuffrè, 1951.
- 390.Levi, Alessandro, *Sul concetto di potere giuridico*. In: "Studi Parmensi", 3 (1953), pp. 399-406.
- 391.Levi, Alessandro, *Scritti minori di Filosofia del diritto. Parte prima degli scritti minori di Alessandro Levi*. Padova, CEDAM, 1957.
- 392.Levi, Alessandro, *Scritti minori storici e politici. Parte seconda degli scritti minori di Alessandro Levi*. Padova, CEDAM, 1957.
- 393.Levin, Mark A., *Essential Commodities and Racial Justice: Using Constitutional Protection of Japan's Indigenous Ainu People to Inform Understandings of the United States and Japan*. In: "New York University of International Law and Politics", 33 (2001), pp. 419-527.
- 394.Levin, Mark A., *Hihanteki jinshu riron to Nihon-hō: Wajin no jinshu-teki tokken ni tsuite [La teoria critica della razza nel diritto giapponese: sul privilegio razziale Wajin]*. In: "Hōritsu Jihō", 80 (2008), numero 2, pp. 80-91.
- 395.Liaw, Yeong-Guang / Tamba, Irène, *La langue juridique du Japon d'après-guerre*. Paris, EHESS, 1999.
- 396.Liddell, Henry George / Scott, Robert, *A Greek-English Lexicon*. Oxford, Clarendon Press, 1909. Riedizione: Liddell, Henry George / Scott, Robert, *A Greek-English Lexicon. Abridged from Liddell and Scott's Greek-English Lexicon for the Study of Classical Greek and Bible Study*. Harrogate, Simon Wallenberg Press, 2007.
- 397.Lindahl, Lars Gustav, *Position and Change. A Study in Law and Logic*. New York, Springer, 1977. Riedizione: New York, Springer, 2012.
- 398.Lindahl, Lars Gustav, *Hohfeld Relations and Spielraum for Action*. In: "Análisis filosófico", 26 (2006), numero 2, pp. 325-355.
- 399.Linton, Ralph, *The Study of Man. An Introduction*. New York, Appleton-Century-Crofts, 1936. Traduzione italiana di Elisa Calzavara: Ralph Linton, *Lo studio dell'uomo. Un'introduzione*. Bologna, Il Mulino, 1973.

- 400.Lobo, Gregory, *A Critique of Hindriks' Restructuring Searle's Making the Social World*. In: "Philosophy of the Social Sciences", 45 (2015), pp. 356-362.
- 401.Locke, John, *Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government*. London, Awnsham Churchill, 1689. Traduzione italiana di Luigi Pareyson: John Locke, *Due trattati sul governo. Secondo trattato*. Torino, UTET, 1968. Nuova traduzione (con testo inglese a fronte) di Anna Gialluca: John Locke, *Il secondo trattato sul governo*. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), 1998.
- 402.Loddo, Olimpia Giuliana, *The Background Power in Searle's Social Ontology*. In: "Phenomenology and Mind", 1 (2012), numero 2, pp. 59-68.
- 403.Lombardi, Antonio, *La risoluzione per impossibilità sopravvenuta*. Milano, Giuffrè, 2007.
- 404.Lombardi Vallauri, Luigi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, 1967, 1975.
- 405.Lombardi Vallauri, Luigi, *Corso di Filosofia del diritto*. Padova, CEDAM, 1981.
- 406.Lombardo, Giovanni Carlo, *Dizionario giuridico tedesco-italiano e italiano-tedesco*. Milano, Hoepli, 1944.
- 407.Lorini, Giuseppe, *Incoerenza senza opposizione*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 72 (1995), numero 3, pp. 562-586.
- 408.Lorini, Giuseppe, *Cinque livelli di descrizione di un atto istituzionale*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 299-308.
- 409.Lorini, Giuseppe, *Can Constitutive Rules Create a Practice?* In: "Praxis", 34 (2012), numero 1, pp. 139-148.
- 410.Lorini, Giuseppe, *Revenge as Universal Legal Structure vs. Revenge as Individual Legal Institution*. In: Antonio Incampo / Wojciech Żelaniec (eds.), *Universality of Punishment*. Bari, Cacucci, 2015, pp. 61-71.
- 411.Losano, Mario Giuseppe, *Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 3 (1973), numero 1, pp. 517-677.
- 412.Losano, Mario Giuseppe, *Elaboratori elettronici e pubblica amministrazione in Giappone*. In: "Nuovogiappone", 3 (1975), numero 1, pp. 5-22. Riedizione in: "Informatica e diritto", 2 (1975), numero 2, pp. 415-431.
- 413.Losano, Mario Giuseppe, *Le fonti dei concetti giuridici fondamentali di Weasley Newcomb Hohfeld con un'appendice di quattordici lettere inedite di Weasley Newcomb Hohfeld a Roscoe Pound*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 6 (1976), pp. 319-346.
- 414.Losano, Mario Giuseppe, *Il modello giapponese tra innovazione e tradizione*. In: "Critica marxista", 20 (1982), numero 5, pp. 115-124.

- 415.Losano, Mario Giuseppe, *Il consigliere giuridico Hermann Roesler: problemi attuali della ricerca sulla sua attività*. In: AA.VV, *Atti del sesto convegno di studi giapponesi*. Firenze, Aistugia, 1983, pp. 151-156.
- 416.Losano, Mario Giuseppe, *La recezione dei modelli giuridici europei nella realtà giapponese: Hermann Roesler (1834-1894)*. In: “Sociologia del diritto”, 11 (1984), numero 3, pp. 29-44.
- 417.Losano, Mario Giuseppe, *Il diritto economico giapponese*. Milano, Unicopli, 1982. Riedizione ampliata: Mario Giuseppe Losano, *Il diritto economico giapponese. Seconda edizione ampliata con un'appendice sul diritto coreano*. Milano, Unicopli, 1984.
- 418.Losano, Mario Giuseppe, *Il consigliere giuridico Alessandro Paternostro (1853-1899): problemi attuali della ricerca sulla sua attività*. In: Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi, *Atti del settimo convegno di studi sul Giappone*. Firenze, Aistugia, 1985, pp. 61-74.
- 419.Losano, Mario Giuseppe, *La “Allgemeine Zeitung” e gli articoli di Roesler sul Giappone*. In: “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 17 (1988), pp. 551-568.
- 420.Losano, Mario Giuseppe, *La modernizzazione giuridica del Giappone*. In: Enrica Collotti Pischel / Simona Pigrucci, *L'ascesa del Giappone*. Milano, FrancoAngeli, 1994, pp. 170-180. Riedizione in: Enrica Collotti Pischel / Paolo Beonio Brocchieri / Nishikawa Ichirō (eds.), *Capire il Giappone*. Con un'introduzione di Fosco Maraini. Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 140-148.
- 421.Losano, Mario Giuseppe, *Il corso di filosofia del diritto del consigliere giuridico Alessandro Paternostro a Tōkyō nel 1889*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, (83) 2006, numero 3, pp. 341-372. Riedizione in: Teresa Ciapparoni / Pierfrancesco Fedi / Maria Teresa Lucidi (eds.), *Atti del Convegno Internazionale Italiani nel Giappone Meiji (1868-1912)*. Dipartimento di Studi Orientali, Università “La Sapienza”, 8-11 novembre 2000. Roma, Centro Stampa Università, 2007, pp. 181-205.
- 422.Losano, Mario Giuseppe, *Viaggiatori spagnoli nel Giappone occidentalizzato. Spanish Travelers in Japan Westernized*. In: “Revista de Historiografía”, 9 (2012), numero 2, pp. 150–168.
- 423.Losano, Mario Giuseppe, *Trapianti giuridici: il contributo di Alessandro Paternostro al costituzionalismo giapponese*. In: Fabio Rugge (ed.), *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*. Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 159-187.
- 424.Losano, Mario Giuseppe, *L'esotismo del portoghese Wenceslau de Moraes (1854-1929) tra Giappone eroico e Giappone industriale*. In: “Rivista degli studi orientali”, 86 (2013), numero 1, pp. 121-151.
- 425.Losano, Mario Giuseppe, *Diritto e democrazia nei tre viaggi d'istruzione di Norberto Bobbio: Germania, Inghilterra, Cina*. In: “Democrazia e diritto”, 12 (2015), numero 4, pp. 258-285.

- 426.Losano, Mario Giuseppe. *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*. Torino, Lexis, 2016. [già edito presso München, Bayerische Staatsbibliothek – Zentrum für Elektronisches Publizieren, 2011. Disponibile online al seguente link: <https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?isbn=978-3-88008-006-5>].
- 427.Losano, Mario Giuseppe, *Lo spagnolo Enrique Dupuy e il Giappone ottocentesco*. Torino, Lexis, 2016. [in corso di pubblicazione]
- 428.Losano, Mario Giuseppe, *Il portoghese Wenceslau de Moraes e il Giappone ottocentesco*. Torino, Lexis, 2016. [in corso di pubblicazione].
- 429.Löwith, Karl, *Der japanische Geist*. Matthes & Seitz, Berlin 1943. Traduzione italiana di Monica Ferrando: Karl Löwith, *Scritti sul Giappone*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995.
- 430.Löwith, Karl, *Meaning in History. The Theological Implications of the Philosophy of History*. Chicago, The University of Chicago Press, 1949. Traduzione italiana di Flora Tedeschi Negri: Karl Löwith, *Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia*. Milano, Il Saggiatore, 1989.
- 431.Loughlin, Martin / Walker, Neil (eds.), *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2007.
- 432.Lukes, Steven, *Power. A Radical View*. New York, Palgrave Macmillan, 1974; 2005. Traduzione italiana di Ottavio Janni: Steven Lukes, *Il potere. Una visione radicale*. Milano, Vita & Pensiero, 2007.
- 433.Luzzati, Claudio, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*. Milano, Giuffrè, 1999.
- 434.Luzzati, Claudio, *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*. Torino, Giappichelli, 2016.
- 435.Luzzati, Claudio, *Diritto, linguaggio e dintorni*. In: Pierluigi Perri / Silvia Zorzetto (eds.), *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica*. Pisa, ETS, 2016, pp. 27-46.
- 436.Macchi, Vladimiro, *Dizionario delle lingue italiana e tedesca*. Firenze-Roma, Sansoni, 1984.
- 437.MacBain, Alexander, *An Etymological Dictionary of the Gaelic Language*. Stirling, MacKay, 1896, 1911. Riproduzione anastatica: Charleston, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
- 438.MacCormack, Geoffrey, *The Spirit of Traditional Chinese Law*. Athens-London, University of Georgia Press, 1996.
- 439.MacCormick, Neil, *The Concept of Law and The Concept of Law*. In: Robert P. George (ed.), *The Autonomy of Law*. Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 163-193.

440. MacCormick, Neil, *Powers and Power-Confering Norms*. In: Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson / Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 493-506.
441. MacCormick, Neil / Weinberger, Ota, *An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism*. New York, Springer, 1986. Traduzione italiana di Massimo La Torre: Neil MacCormick / Ota Weinberger, *Diritto come istituzione*. Milano, Giuffrè, 1990.
442. MacFarlane, Alan, *Japan. Through the Looking-Glass*. London, Profile Books, 2007. Traduzione italiana di Gian Luigi Giacone: Alan MacFarlane, *Enigmatico Giappone*. Torino, EDT, 2011.
443. MacLennan, Malcolm, *A Pronouncing and Etymological Dictionary of the Gaelic Language*. Aberdeen (Scotland), Aberdeen University Press, 1925, 1979. Riproduzione anastatica: Charleston, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2005.
444. Makinson, David, *On the Formal Representation of Rights Relations. Remarks on the Work of Stig Kanger and Lars Lindahl*. In: "The Journal of Philosophical Logic", 15 (1986), pp. 403-425.
445. Mami Hiraike Okawara, *Legal Japanese Viewed through the Unfair Competition Prevention Law*. In: Gibbons, John / Prakasam, V. / Tirumalesh, K. V. / Nagarajan, Hemalatha (eds.), *Language in the Law*. Telangana, Orient Blackswan, 2004, pp. 24-42.
446. Mandeson, Arnold, *Téleio italo-ellēnikó lexikó*. Athína, Diagoras, 1978.
447. Mann, Michael, *The Sources of Social Power*. Cambridge, Cambridge University Press, 1986-2012. Traduzione italiana a cura di Eleonora Piromalli: Michael Mann, *Le fonti del potere sociale*. Milano-Udine, Mimesis, 2016.
448. Maraini, Fosco, *Ore giapponesi*. Milano, Corbaccio, 1957, 2008.
449. Marangoni, Rossella, *L'istituzionalizzazione della vendetta in una società guerriera: l'esempio del Giappone dei Tokugawa (1600-1868)*, 2009. In: <http://www.filosofia.unimi.it/itineraria>.
450. Marchesini, Carlo, *L'impossibilità sopravvenuta. Nei recenti orientamenti giurisprudenziali*. Milano, Giuffrè, 2008.
451. Marchi, Teodosio, *Alessandro Levi*. In: "Studi Parmensi", 4 (1954), pp. III-IV.
452. Marino, Giovanni, *La filosofia giuridica di Alessandro Levi tra positivismo e idealismo*. Napoli, Jovene, 1976.
453. Marino, Susanna / Enomoto Yuko, *Giapponese compatto*. Bologna, Zanichelli, 2006, 2009.
454. Martewicz, Jakub, *Contraddicibilità di norme ed applicabilità del principio di non contraddizione*. Tesi di dottorato in Filosofia analitica e Teoria Generale del diritto, Università degli Studi di Milano, 2010.
455. Masayoshi Shibatani, *The Languages of Japan*. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
456. Mastrangelo, Matilde / Ozawa Naoko / Saito Mariko, *Dizionario giapponese*. Milano, Hoepli,

2013.

457. Mastrangelo, Matilde / Ozawa Naoko / Saito Mariko. *Grammatica giapponese*. Milano, Hoepli, 2016.
458. Matsushima Hiroshi, *Kindai Nihon tetsugaku no so Nishi Amane: shōgai to shisō*. [Nishi Amane come filosofo giapponese moderno: vita e pensiero]. Tōkyō, Bungei Shunjū Kikaku Shuppanbu, 2014.
459. Mazza, Mauro, *Le istituzioni giudiziarie cinesi. Dal diritto imperiale all'ordinamento repubblicano e alla Cina popolare*. Milano, Giuffrè, 2011.
460. Mazzaresse, Tecla Lucia Pia, *Metanorme e linguaggio deontico. Un'analisi logica*. In: "Materiali per una Storia della cultura giuridica", 12 (1982), pp. 409-445.
461. Mazzaresse, Tecla Lucia Pia, *Logica deontica e linguaggio giuridico*. Padova, CEDAM, 1989.
462. Mazzaresse, Tecla Lucia Pia, *Metanorme. Rilievi su un concetto scomodo della teoria generale del diritto*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini (eds.), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*. Torino, Giappichelli, 1996, pp. 125-158.
463. Mazzaresse, Tecla Lucia Pia, *Permesso forte e permesso debole: note a margine*. In: Paolo Comanducci / Riccardo Guastini, *Analisi e diritto*. Torino, Giappichelli, 2000, pp. 113-131.
464. Mazzola, Riccardo, *La giustizia vendicativa. Saggio di bibliografia*. In: Paolo Di Lucia / Letizia Mancini (eds.), *La giustizia vendicativa*. Pisa, ETS, 2015, pp. 225-281.
465. Mazzoleni, Emil, *Nomologica dell'impossibilità*. Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza discussa il 3 luglio 2013 (relatore: Amedeo Giovanni Conte; correlatore: Giampaolo Azzoni) e depositata per tutti gli effetti di legge presso l'Università di Pavia [di prossima pubblicazione].
466. Mazzoleni, Emil, *Responsabilità sociale d'impresa nel diritto giapponese*, 2013 [manoscritto inedito della relazione tenuta il 16 novembre 2013 alla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova e reperibile gratuitamente online sul blog del Centro di Etica Generale ed Applicata dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia al seguente link: <http://blog.centrodietica.it/?p=3089>].
467. Mazzoleni, Emil, *Nōshi. Morte cerebrale nel diritto giapponese. Frammento di biodiritto comparato*. In: "Sociologia del diritto", 40 (2013), numero 1, pp. 41-55.
468. Mazzoleni, Emil, *Dovere deontico e dovere anankastico in giapponese*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 90 (2013), numero 2, pp. 245-251.
469. Mazzoleni, Emil, *La norma assente. Nomotropismo in-assenza-di norme*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 90 (2013), numero 3, pp. 423-436.
470. Mazzoleni, Emil, *I casi perplessi in diritto*. In: "Iustitia. Rivista trimestrale di cultura giuridica", 66 (2014), numero 2, pp. 192-193.

471. Mazzoleni, Emil, *Tre concetti di incompletezza nella teoria sociale*. In: Ruggero D'Alessandro / Ivan Pozzoni, *Prospettive storiografiche di teoria sociale*. Villasanta (Monza), Liminamentis, 2015, pp. 143-166.
472. Mazzoleni, Emil, *Iconologia giapponese della giustizia: tre ikonemi*. In: "Heliopolis. Culture Civiltà Politica", 13 (2015), numero 1, pp. 85-92.
473. Mazzoleni, Emil, *Il nome giapponese del diritto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 92 (2015), numero 2, pp. 333-340.
474. Mazzoleni, Emil, *Tre argomenti contro l'interpretazione del positivismo come religione secolare*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 92 (2015), numero 3, pp. 507-513.
475. Mazzoleni, Emil, *Fondamenti a priori del reato impossibile*. In: Stefano Colloca / Paolo Di Lucia (eds.), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2. Pavia, Collegio Golgi, 10-11 luglio 2013*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2015, pp. 205-215.
476. Mazzoleni, Emil, *Logica ed interpretazione in Norberto Bobbio*. In: Michele Saporiti (ed.), *Norberto Bobbio. Rigore intellettuale e impegno civile*. Torino, Giappichelli, 2016, pp. 177-186.
477. Mazzoleni, Emil, *Il caso serio del diritto naturale*. In: "Veritas et Ius - Semestrale interdisciplinare di Lugano", 6 (2016), numero 1, pp. 153-156.
478. Mazzoleni, Emil, *Il principio di causalità nei nuovi delitti ambientali. Un'analisi giusfilosofica*. In: "Philosophical News", 6 (2016), numero 2, pp. 62-72.
479. Mazzoleni, Emil, *Il diritto nella fiaba popolare europea*. Milano, FrancoAngeli, 2016.
480. Mazzoleni, Emil, *Deontica del potere*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 93 (2016), numero 2, pp. 299-306.
481. McCarthy, Kay / Fattovich, Anna, *Grammatica e dizionario del gaelico d'Irlanda*. Aosta, Keltia, 2001.
482. McVeigh, Brian J., *The Nature of Japanese State. Rationality and Rituality*. London-New York, Routledge, 2013.
483. Mehren, Arthur Taylor von (ed.), *Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1963.
484. Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal System of Europe and Latin America*. Palo Alto, Stanford University Press, 1985.
485. Messina, Giuseppe, *Sui cosiddetti diritti potestativi*. In: *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda per il venticinquesimo anno del suo insegnamento*, vol. VI, Napoli, 1906, pp. 279-330. Riedizione in: Giuseppe Messina, *Scritti giuridici*. Milano, Giuffrè, 1948, vol. V, pp. 1-37.

486. Messina, Giuseppe, *Diritti potestativi*. Voce in: Marino D'Amelio (ed.), *Nuovo Digesto Italiano*. Torino, UTET, 1938. Riedizione in: Giuseppe Messina, *Scritti giuridici*. Milano, Giuffrè, 1948, vol. V, pp. 43-57.
487. Miele, Giovanni, *Potere, diritto soggettivo e interesse*. In: "Rivista del diritto commerciale", 42 (1944), numero 5-8, pp. 114-128.
488. Migliore, Maria Chiara, *I documenti ufficiali del periodo di Nara (710-784)*. Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011.
489. Migliore, Maria Chiara / Manieri, Antonio / Romagnoli, Stefano (eds.), *Il dissenso in Giappone. La critica al potere in testi antichi e moderni*. Roma, Aracne, 2016.
490. Milan, Carlo, *Modalverben und Modalität: Eine kontrastive Untersuchung Deutsch-Italienisch*. Berlin, Walter de Gruyter, 2001.
491. Minear, Richard H., *Japanese Tradition and Western Law. Emperor, State and Law in the Thought of Hozumi Yatsuka*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1970.
492. Minobe Tatsukichi, *Kelsen kyoju no kokuho oyobi kokusaiho riron no hihyo* [Una critica alla concezione kelseniana del diritto statale e del diritto internazionale]. In: "Kokkagakukai Zasshi", 44 (1930), numero 8, pp. 1-36; numero 9, pp. 47-78.
493. Mitsubishi Shōji / Kabushiki Kaisha, *Tatemaie and Honne. Distinguishing Between Good Form and Real Intention in Japanese Business Culture*. New York, Free Press, 1988.
494. Mitsumoto Takuya, *Hōferudo no gimu to tokken jiyū. Gimu ronri to kōdō ronri ni yoru sai teigi* [Sui concetti hohfeldiani di dovere, privilegio, libertà. Una ridefinizione usando la logica deontica e la logica dell'azione]. In: "Ritsumeikan hōgaku", 12 (2011), numero 1, pp. 62-137.
495. Miwa Yoshiro, *Policies for Small Business in Japan*. In: Kim Hyung-ki / Muramatsu Michio / T. John Pempel / Yamamura Kozo (eds.), *The Japanese Civil Service and Economic Development*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1995, pp. 399-427. Riedizione in: J. Mark Ramseyer (ed.), *Japanese Law. Readings in the Political Economy of Japanese Law*. Ashgate-Aldershot, Dartmouth, 2001, pp. 83-111.
496. Miyamoto Musashi, *Go rin no sho*, 1642. Traduzione italiana di Leonardo Vittorio Arena: Miyamoto Musashi, *Il libro dei cinque anelli*. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), 2013.
497. Miyazawa Toshiyoshi, *Kōhō non Genri* [Principi di diritto pubblico]. Tōkyō, Yuhikaku, 1967.
498. Moccia, Luigi, *Il diritto in Cina. Tra ritualismo e modernizzazione*. Torino, Bollati Boringhieri, 2009.
499. Montanari, Franco, *Vocabolario della lingua greca*. Torino, Loescher, 2004.

500. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di, *L'esprit des lois*. Genève, Jacques Barrillot, 1748. Traduzione italiana di Sergio Cotta: Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*. Torino, UTET, 1952, 2015.
501. Morato, Vittorio, *Modalità e mondi possibili*. Milano-Udine, Mimesis, 2009.
502. Mori Seiichi, *Paterunosutoro to joyaku kaisei [Paternostro e la revisione dei trattati]*. In: "Hōgaku Kenkyū", 69(2007), numero 1, pp. 43-64.
503. Moritz, Manfred, *Über Hohfelds System der juristischen Grundbegriffe*. Lund-Copenaghen, CWK Gleerup – Ejnar Munksgaard, 1960. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano: Manfred Moritz, *Il sistema hohfeldiano dei concetti giuridici fondamentali*. In: Wesley Newcomb Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*. Torino, Einaudi, 1969.
504. Moritz, Manfred, *On Second Order Norms. An Interpretation of 'Ought Implies Can' and 'Is Commanded Implies Is Permitted'*. In: "Ratio", 10 (1968), pp. 101-115.
505. Morphy, Howard, *Ancestral Connections. Art and an Aboriginal System of Knowledge*. Chicago, The University of Chicago Press, 1991.
506. Mortati, Costantino, *Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*. Milano, Giuffrè, 1972.
507. Motto, Alessandro, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*. Torino, Giappichelli, 2012.
508. Muffato, Nicola, *Resta qualcosa da dire sulla polivocità degli enunciati deontici?* In: "Diritto & Questioni Pubbliche", 9 (2009), numero 1, pp- 589-623.
509. Mugnai, Massimo, *Possibile/necessario*. Bologna, Il Mulino, 2013.
510. Mullock, Philip, *Power-Confering Rules and the Rule of Recognition*. In: "University of Pittsburgh Law Review", 40 (1974), pp. 23-36.
511. Mullock, Philip, *Principles and Powers*. In: "American Journal of Jurisprudence", 21 (1977), pp. 80-92.
512. Murayama Masayuki, *Experiences of Problems and Disputing Behaviour in Japan*. In: "Meiji Law Journal", 14 (2007), pp. 1-59.
513. Murayama Masayuki / Hamano Ryo, *Hoshakaigaku [Sociologia del diritto]*. Tōkyō, Yuhikaku, 2003, 2012.
514. Murayama Masayuki / Moriya Akira / Ishida Kyoko / Maeda Tomohiko / Miki Tsuneo / Ono Rie, *Wagakuni ni okeru Hōritsu Sodan Riyo no Jittai [Realtà dell'uso dei pareri legali nel nostro Paese]*. In: "Hōritsu Rōnsō", 83 (2010), numero 1, pp.411-458.
515. Murayama Masayuki / Cominelli, Luigi, *Current Socio-Legal Perspectives on Dispute Resolution*. In: "Oñati Socio-Legal Series", 1 (2011), numero 6, pp. 1-3. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1941689>.

516. Murayama Masayuki, *Kawashima and the Changing Focus on Japanese Legal Consciousness. A Selective History of the Sociology of Law in Japan*. In: "International Journal of Law in Context", 9 (2013), numero 4, pp. 565-589.
517. Murayama Masayuki, *Culture, situation and behaviour*. In: Dimitri Vanoverbeke / Jeroen Maesschalck / David Nelken / Stephan Parmentier (eds.), *The Changing Role of Law in Japan: Empirical Studies in Culture, Society and Policy Making*. Cheltenham-Camberley-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2014, pp. 189-205.
518. Nakagawa Hiroshi, *Ainugo chitose hougen jiten [Dizionario del dialetto Chitose dell'Ainu]*. Tōkyō, Soufuukan, 1995.
519. Nakamasa Masaki / Yō Matsuo, *Kindaihō to sono genkai [Il diritto moderno ed i suoi limiti]*. Tōkyō, Ochanomizu Shobō, 2010.
520. Nakamura Hajime, *Ways of Thinking of Eastern Peoples: India, China, Tibet, Japan*. Honolulu, University of Hawaii Press, 1964, 1986.
521. Nakamura Muneo, *Minji soshōhō genri [Principi di diritto processuale civile]*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1937.
522. Nakamura Yasoji, *Note on Professor Kelsen's New Work 'Allgemeine Staatslehre'*. In: "Wasada Law Review", 5 (1925), numero 1, pp. 1-11.
523. Nakane Chie, *Japanese Society*. London, Hachette, 1970, 2016. Traduzione italiana di Francesco Montessoro: Nakane Chie, *La società giapponese*. Milano, Raffaello Cortina, 1992.
524. Nakata Hiroyasu, *Minpōten no gendaigoka [La modernizzazione del linguaggio del codice civile]*. In: "Juristo", 31 (2005), pp. 85-95.
525. Narrog Heiko, *Modality in Japanese. The Layered Structure of the Clause and Hierarchies of Functional Categories*. Amsterdam, John Benjamins Publishing, 2009.
526. Nascosi, Alessandro, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale nelle controversie di lavoro*. Milano, Giuffrè, 2007.
527. Negri, Antonio, *Potere*. Voce in: Antonio Negri (ed.), *Enciclopedia Feltrinelli Fischer. Vol. 27. Scienze Politiche I (Stato e politica)*. Milano, Feltrinelli, 1970, pp. 371-377.
528. Negri, Carolina / De Benedetto, Andrea, *Introduzione alla scrittura giapponese*. Milano, Hoepli, 2015.
529. Nicolò, Rosario, *Istituzioni di diritto privato*. Milano, Giuffrè, 1962.
530. Nietzsche, Friedrich, *Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft*. Leipzig, Druck und Verlag von C. G. Naumann, 1886. Traduzione italiana di Ferruccio Masini: Friedrich Nietzsche, *Al di là del bene e del male*. Milano, Adelphi, 1968.

531. Nish, Ian (ed.), *The Iwakura Mission in America and Europe. A New Assessment*. London-New York, Routledge, 2008.
532. Nishi Amane, *Hyakugaku renkan [Enciclopedia delle scienze]*. Tōkyō, Nihon Hyōronsha, 1871, 1945.
533. Nishikawa Ichirō, *Il sistema scolastico fattore decisivo della modernizzazione*. In: Enrica Collotti Pischel / Paolo Beonio Brocchieri / Nishikawa Ichirō (eds.), *Capire il Giappone*. Con un'introduzione di Fosco Maraini. Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 149-159.
534. Nobushige Hozumi, *Il culto degli antenati e il diritto giapponese*. Milano, Hoepli, 1923.
535. Nocentini, Alberto, *L'etimologico. Vocabolario della lingua italiana*. Milano, Mondadori, 2010.
536. Noriko Asato, *Handbook for Asian Studies Specialists. A Guide to Research Materials and Collection Building Tools*. Santa Barbara, Libraries Unlimited, 2013.
537. Nothomb, Amélie, *Stupeur et tremblements*. Paris, Albin Michel, 1999. Traduzione italiana di Biancamaria Bruno: Amélie Nothomb, *Stupore e tremori*. Roma, Voland, 2000.
538. Nowak-Michalska, Joanna, *Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego [Modalità deontiche nel linguaggio giuridico. I casi del codice civile polacco e del codice civile spagnolo]*. Poznań, Wydawnictwo Rys, 2012. Traduzione inglese (parziale) della stessa autrice: Joanna Nowak-Michalska, *A Parametric Description of Deontic Modality in the Polish and Spanish Civil Codes*. In: "Comparative Legilinguistics", 16 (2013), pp. 23-37.
539. Obuki Yoshito, *Kenpō no kiso riron to kaishaku [Interpretare la teoria e la prassi della Costituzione]*. Tōkyō, Shinzansha, 2007.
540. Oda Hiroshi, *Japanese Law*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1992, 1999, 2011.
541. Olivari, Alessandro, *Santi Romano ontologo del diritto*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2016.
542. Olivecrona, Karl [Knut Hans Karl], *Law as Fact*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1939. Traduzione italiana di Silvana Castignone: Karl Olivecrona, *Il diritto come fatto*. Milano, Giuffrè, 1967.
543. Opalek, Kazimierz, *Überlegungen zu Hans Kelsens «Allgemeine Theorie der Normen»*. Wien, Manz, 1980.
544. Oppenheim, Felix Errera, *Potere bruto e potere deontico. Una risposta a Searle*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 105-108.
545. Oriani, Renato, *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza*. Milano, CEDAM,

2003.

546. Ortolani, Andrea, *La nascita del linguaggio giuridico giapponese moderno*. In: Gianmaria Ajani / Andrea Serafino / Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia orientale*. Torino, UTET, 2007, pp. 31-41.
547. Ortolani, Andrea, *Il giri e la questione della mentalità giuridica giapponese*. In: "Rivista di diritto civile", 55 (2009), numero 1, pp. 371-387.
548. Ortolani, Andrea, *Giri (diritto giapponese)*. Voce in: *Digesto delle discipline privatistiche. Quarto aggiornamento*. Torino, UTET, 2010, pp. 716-720.
549. Ortolani, Andrea, *Leggere Antropologia giuridica di Rodolfo Sacco a Tōkyō*. In: "Rivista critica del Diritto privato", 28 (2010), numero 3, pp. 433-458.
550. Ortolani, Andrea, *Giappone (diritto moderno)*. Voce in: *Digesto delle discipline privatistiche. Quarto aggiornamento*. Torino, UTET, 2011, pp. 435-450.
551. Ortolani, Andrea, *La giuria mista in Giappone*. In: Giorgio Fabio Colombo (ed.), *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione*. Venezia, Cafoscarina, 2011, pp. 99-125.
552. Ortolani, Andrea, *La lingua giuridica giapponese. Nascita, evoluzione e problemi attuali*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 42 (2012), numero 2, pp. 35-63.
553. Ortolani, Andrea, *Riflessioni in materia di diritto e lingua in Giappone*. In: Barbara Pozzo (ed.), *Lingua e diritto. Oltre l'Europa*. Milano, Giuffrè, 2014, pp. 103-140.
554. Ortolani, Andrea, *The Italian Legal Model Outside of Europe: Japan*. In: "Osservatorio del diritto civile e commerciale", 3 (2014), numero 1, pp. 177-196.
555. Ortolani, Andrea, *Breve nota sulla traduzione del (diritto) giapponese*. In: "Il diritto c'è, ma non si vede" (blog), 30 luglio 2014, <https://dirittogiapponese.wordpress.com/>.
556. Ortolani, Andrea (ed.), *Diritto e giustizia in Italia e in Giappone. Problemi attuali e riforme*. Venezia, Cafoscarina, 2015.
557. Osti, Giuseppe, *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*. In: "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 7 (1954), pp. 606-610.
558. Otaka Tomoo, *Minshu shugi no hōritsu genri [Principi di diritto e della democrazia]*. Tōkyō, Yuhikaku, 1985.
559. Ōtsuka Akio, *Kōporēto gabanansu ni okeru kyōteki kadai [Problemi attuali di corporate governance]*. In: "Tsukuba Law School", 10 (2011), pp. 51-79.
560. Pace, Alessandro, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*. Padova, CEDAM, 2002.
561. Pagano, Antonio, *Per la critica di alcuni concetti fondamentali della 'Reine Rechtslehre' del Kelsen*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 4 (1924), numero 1, pp. 80-81.

562. Palmer, Frank Robert, *Modality and the English Modals*. London/New York, Longman, 1979.
563. Palmer, Frank Robert, *Mood and Modality*. Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
564. Panda, Rajaram, *Soft Power as a Tool to Foster Cultural Diplomacy in India-Japan Relations*. In: P. A. George (ed.), *Japanese Studies: Changing Global Profile*. New Delhi, Northern Book Centre, 2010, pp. 34-62.
565. Parlagreco, Carlo, *Dizionario portoghese-italiano italiano-portoghese*. Milano, Vallardi, 1979.
566. Parodi, Giampaolo, *Sul concetto di "norma giuridica" nell'Allgemeine Theorie der Normen di Hans Kelsen*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 15 (1985), pp. 153-231.
567. Passerini Glazel, Lorenzo, *Norm Atrophy and Nomotrophic Behaviour. On a Mode of Inexistence of Norms*. In: Stefano Colloca (ed.), *The Value of Truth / The Truth of Value*, 2013, pp. 159-168;
568. Pastore, Baldassare, *Decisioni e controlli tra potere e ragione. Materiali per un corso di filosofia del diritto*. Torino, Giappichelli, 2013.
569. Paternostro, Alessandro, *Cours de Philosophie du Droit*, 1889. Traduzione giapponese di Miyazaki Kōzō: Alessandro Paternostro, *Hōrigaku kōgi*. Tōkyō, Meiji Hōritsu Gakkō Kōhōkai, 1889. Disponibile online al seguente link: <http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786155>. Traduzione italiana (con testo francese a fronte) di Mario Giuseppe Losano: Alessandro Paternostro, *Corso di Filosofia del diritto*. In: Mario Giuseppe Losano, *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*. München, Bayerische Staatsbibliothek – Zentrum für Elektronisches Publizieren, 2011, pp. 103-163 (<https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?isbn=978-3-88008-006-5>).
570. Paternostro, Alessandro, *Kokusaihō oyobi joyaku kaisei ni kakawaru Paterunosutotoshi enjutsu [Lezioni di Paternostro sul diritto internazionale e sulla revisione dei trattati]*. Kyōto, Kyōto Daigaku Toshokan [Biblioteca dell'Università di Kyōto], 1880 [manoscritto inedito].
571. Paulson, Stanley L. [Stanley Lowell], *On Ideal Form, Empowering Norms, and "Normative Functions"*. In: "Ratio Juris" 3 (1990), numero 1, pp. 84-88.
572. Paulson, Stanley L. [Stanley Lowell], *An Empowerment Theory of Legal Norms*. In: "Ratio Juris", 1 (1988), pp. 58-72.
573. Paulson, Stanley L. [Stanley Lowell], *Il problema della giustificazione nella filosofia del diritto di Hans Kelsen*. Torino, Giappichelli, 2014.
574. Pellin, Tommaso, *Lessico grammaticale in Cina (1859-1924)*. Milano, FrancoAngeli, 2009.
575. Perassi, Tomaso, *Introduzione alle scienze giuridiche*. Padova, CEDAM, 1953.
576. Perticone, Giacomo, *Le basi del potere nella società contemporanea*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 9-28.

577. Perulli, Paolo, *Il dio Contratto. Origine e istituzione della società contemporanea*. Torino, Einaudi, 2012.
578. Phillips, Dewi Zephaniah, *Miss Anscombe's Grocer*. In: "Analysis", 28 (1968), numero 6, pp. 177-179.
579. Piazza, Marcello, *Libertà, potere, costituzione. Saggio su rivoluzione, potere costituente e rigidità costituzionale*. Roma, Aracne, 2012.
580. Pigliaru, Antonio, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*. Milano, Giuffrè, 1959. Nuova edizione ampliata con una introduzione di Luigi Maria Lombardi Satriani: Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna*. Milano, Giuffrè, 1975.
581. Pils, Ramon, *Terminologiewörterbuch Hans Kelsen. Deutsch-englisches Glossar für Übersetzungspraxis*. Wien, Manz, 2016.
582. Pino, Giorgio, *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 39 (2009), numero 2, pp. 487-506.
583. Pino, Giorgio, *Diritti soggettivi*. Voce in: Giorgio Pino / Aldo Schiavello / Vittorio Villa (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*. Torino, Giappichelli, 2013, pp. 220-253.
584. Plantinga, Alvin, *Essays in the Metaphysics of Modality*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2003.
585. Platone [Plátōn], *Sophistís*. Traduzione italiana (con testo greco a fronte) di Mario Vitali: Platone, *Sofista*. Milano, Bompiani, 1992.
586. Platone [Plátōn], *Phaidros*. Traduzione italiana di Piero Pucci: Platone, *Fedro*. Roma-Bari, Laterza, 2005.
587. Pompeo, Lorenzo / Prokopovych, Mariana, *Dizionario ucraino. Italiano-ucraino, ucraino-italiano*. Milano, Vallardi, 2000.
588. Poggi, Francesca, *Norme permissive*. Torino, Giappichelli, 2004.
589. Poggi, Francesca, *Concetti teorici fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto*. Pisa, ETS, 2013.
590. Pollock, Frederick, *A First Book of Jurisprudence for Students of the Common Law*. London, Macmillan, 1878. Riproduzione anastatica: London, Forgotten Books, 2013.
591. Pontecorvo, Armando, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile al creditore*. Milano, Giuffrè, 2007.
592. Popitz, Heinrich, *Phänomene der Macht*. Tübingen, Mohr, 1992. Traduzione italiana di Paolo Volontè e Luca Burgazzoli: Heinrich Popitz, *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*. Bologna, Il Mulino, 1990; 2001; 2015.

593. Popper, Karl Raimund, *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. London, Routledge and Kegan Paul, 1963. Traduzione italiana di Giuliano Pancaldi: Karl Popper, *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica*. Bologna, Il Mulino, 1969, 2009.
594. Popper, Karl Raimund, *Three Worlds*. In: "Michigan Quarterly Review", 1 (1979), numero 1, pp. 1-23. Traduzione italiana di Paola Rumore: Karl Popper, *I tre mondi. Corpi, opinioni e oggetti del pensiero*. Bologna, Il Mulino, 2012.
595. Pörn, Ingmar, *The Logic of Power*. Oxford, Blackwell, 1970.
596. Portigliatti Barbos, Mario / Marini, Giuliano, *La capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano*. Milano, Giuffrè, 1964.
597. Portner, Paul, *Modality*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2009.
598. Pound, Roscoe, *Jurisprudence*. St. Paul (Minnesota), West Publishing, 1959. Riproduzione anastatica: Union (New Jersey), The Lawbook Exchange, 2000.
599. Preterossi, Geminello, *Principia iuris tra normatività e potere: sullo Stato costituzionale di diritto nella teoria di Luigi Ferrajoli*. In: Luca Baccelli (ed.), *More geometrico. La teoria assiomaticizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, 2012, pp. 25-36.
600. Prior, Arthur Norman, *Time and Modality*. Oxford, Clarendon Press, 1957, 1968.
601. Pugliatti, Salvatore, *I fatti giuridici*. Milano, Giuffrè, 1945, 1996.
602. Pugliese, Giulio, *Giappone: il ritorno di Abe*. In: Michelguglielmino Torri / Nicola Mocchi (eds.), *Il drago cinese e l'aquila americana sullo scacchiere asiatico*. Bologna, Odoya, 2013, pp. 409-444.
603. Pugliese, Giulio, *The China Challenge, Abe Shinzo's Realism and the Limits of Japanese Nationalism*. In: "The SAIS Review of International Affairs", 35 (2015), numero 2, pp.45-55.
604. Puleo, Salvatore, *I diritti potestativi. Individuazione della fattispecie*. Milano, Giuffrè, 1959.
605. Quadri, Goffredo, *Al di là di 'diritto' e di 'potere'*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 43 (1966), numero 1, pp. 182-183.
606. Radin, Max, *L'analisi dei rapporti giuridici secondo il metodo di Hohfeld*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 7 (1927), numero 2, pp. 117-132.
607. Ramseyer, J. Mark (ed.), *Japanese Law. Readings in the Political Economy of Japanese Law*. Ashgate-Aldershot, Dartmouth, 2001.
608. Ramseyer, J. Mark, *Second-Best Justice. The Virtues of Japanese Private Law*. Chicago, Chicago University Press, 2015.
609. Raspa, Venanzio, *Sollen: il dover essere è un oggetto? Le risposte di Meinong e Veber*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 89 (2012), numero 2, pp. 239-262.

610. Raveri, Massimo, *Il pensiero giapponese classico*. Torino, Einaudi, 2014.
611. Rawls, John, *A Theory of Justice*. Cambridge (Massachusetts), Belknap Press of Harvard University Press, 1971. Traduzione italiana di Ugo Santini: John Rawls, *Una teoria della giustizia*. Milano, Feltrinelli, 2008.
612. Ray, Jean, *Le Japon. Grande Puissance Moderne*. Paris, Plon, 1941.
613. Raz, Joseph, *The Concept of a Legal System*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1970, 1980. Traduzione italiana di Paolo Comanducci: Joseph Raz, *Il concetto di sistema giuridico*. Bologna, il Mulino, 1977.
614. Raz, Joseph, *Kelsen's Theory of Basic Norm*. In: "American Journal of Jurisprudence", 19 (1974), numero 1, pp. 94-111.
615. Raz, Joseph, *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1979, 2009.
616. Raz, Joseph, *Voluntary Obligations and Normative Powers*. In: "Proceedings of the Aristotelian Society", 46 (1972), pp. 79-102. Riedizione in: Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson / Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 451-470.
617. Refsing, Kirsten, *Early European Writings on the Ainu Language*. Abingdon, Taylor & Francis, 1996.
618. Refsing, Kirsten, *The Origins of the Ainu Language. The Ainu Indo-European Controversy*. London-New York, Routledge, 1998.
619. Reinach, Adolf Bernhard Philipp, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*. In: "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", 1 (1913), pp. 685-847. Riedizione in: Adolf Reinach, *Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden. Band I. Die Werke*. Herausgegeben von Karl Schuhmann und Barry Smith. München, Philosophia, 1989, pp. 141-278. Nuova edizione, in volume, sotto il nuovo titolo: Adolf Reinach, *Zur Phänomenologie des Rechts. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*. München, Kösel-Verlag, 1953. Traduzione italiana, dal tedesco, di Daniela Falcioni: Adolf Reinach, *I fondamenti a priori del diritto civile*. Milano, Giuffrè, 1990. Traduzione italiana (parziale), dal tedesco, di Giuliana Stella: Adolf Reinach, *I fondamenti a priori del diritto civile*. In: Agostino Carrino (ed.), *Metodologia della scienza giuridica*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989, pp. 153-200. Traduzione italiana (parziale), dal tedesco, di Giuliana Stella e di Paolo Di Lucia: Adolf Reinach, *I fondamenti a priori del diritto*. In: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori, *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2002, 2013, pp. 23-38.

620. Ren, Xin, *Tradition on the Law and Law of the Tradition. Law, State and Social Control in China*. Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1997.
621. Rescigno, Giuseppe Ugo, *Recenti e problematici sviluppi del potere di ordinanza del Sindaco*. In: Roberto Borrello / Michela Manetti (eds.), *Sicurezza urbana: poteri e garanzie. Atti del convegno (Monteriggioni, 11 giugno 2010)*. Santarcangelo di Romagna (RM), Maggioli, 2011, pp. 23-62.
622. Ricci, Fiammetta, *I linguaggi del potere. Costruttori di significato, distruttori di senso*. Torino, Giappichelli, 2003.
623. Ricciardi, Mario, *Status. Genealogia di un concetto giuridico*. Milano, Giuffrè, 2008.
624. Rinella, Angelo, *Cina*. Bologna, Il Mulino, 2006.
625. Rini, Adriane / Cresswell, Max, *The World-Time Parallel. Tense and Modality in Logic and Metaphysics*. Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
626. Ripepe, Eugenio, *Fragilità del potere, il tuo nome è uomo*. In: "Rivista di filosofia del diritto", 3 (2014), numero 2, pp. 316-346.
627. Romano, Santi, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947, 1983.
628. Romano-Tassone, Antonio, *Note sul concetto di potere giuridico*. In: "Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina", 12 (1981), numero 2, pp. 1-75.
629. Romizi, Renato, *Greco antico. Dizionario greco italiano etimologico ragionato*. Bologna, Zanichelli, 2001.
630. Roselli, Federico, *Potestà*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXV, 1991, pp. 1-7.
631. Rosmini, Antonio, *Filosofia del diritto*. Milano, Boniardi Pogliani, 1841.
632. Ross, Alf Niels Christian, *Om ret og retfærdighed*. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1953. Traduzione inglese di Margaret Dutton: Alf Niels Christian Ross, *On Law and Justice*. A cura di Max Knight. London, Stevens, 1958. Traduzione italiana di Giacomo Gavazzi: Alf Niels Christian Ross, *Diritto e giustizia*. Torino, Einaudi, 1965.
633. Ross, Alf, *Legal Norms and Norm of Chess*. In: "Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht", 8 (1957-1958), pp. 477-487. Traduzione italiana di Giacomo Gavazzi in: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Mario Jori / Luigi Ferrajoli (eds.), *Filosofia del diritto*, 2013, p. 268-280.
634. Rothacher, Albrecht, *The Japanese Power Elite*. London-New York, Palgrave MacMillan, 1993, 2016.
635. Rousseau, Jean-Jacques, *Du contrat social: ou principes du droit politique*. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762. Traduzione italiana (con testo francese a fronte) di Diego Giordano: Jean-Jacques Rousseau, *Il contratto sociale*. Milano, Bompiani, 2012.

- 636.Rovelli, Carlo, *La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose*. Milano, Raffaello Cortina, 2014.
- 637.Roversi, Corrado, *Costituire. Uno studio di ontologia giuridica*. Torino, Giappichelli, 2012.
- 638.Ruiter, Dick, *Institutional Legal Facts. Legal Powers and Their Effects*. New York, Springer, 1993.
- 639.Ruiter, Dick, *Legal Powers*. In: Stanley L. [Stanley Lowell] Paulson / Bonnie Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 471-491.
- 640.Russell, Bertrand, *Power. A New Social Analysis*. London, Allen & Unwin, 1938. Traduzione italiana di Lionello Torossi: Bertrand Russell, *Il potere. Una nuova analisi sociale*. Milano, Feltrinelli, 1967.
- 641.Ryle, Gilbert, *The Concept of Mind*. Chicago, University of Chicago Press, 1949, 2002. Traduzione italiana di Ferruccio Rossi-Landi: Gilbert Ryle, *Lo spirito come comportamento*. Torino, Einaudi, 1955 (riedizione: Roma-Bari, Laterza, 1982). Nuova traduzione italiana di Gianfranco Pellegrino: Gilbert Ryle, *Il concetto di mente*. Roma-Bari, Laterza, 2007.
- 642.Saegusa, Mayumi / Dierkes, Julian, *Integrating Alternative Dispute Resolution into Japanese Legal Education*. In: “Zeitschrift für Japanisches Recht”, 20 (2005), pp. 101-114.
- 643.Sacco, Rodolfo, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II of II)*. In: “The American Journal of Comparative Law”, 39 (1991), numero 1, pp. 1-34 e numero 2, pp. 343-401.
- 644.Sacco Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato. Trattato di diritto comparato*. Torino, UTET, 1980, 2015<sup>6</sup>.
- 645.Sacco, Rodolfo, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*. Bologna, Il Mulino, 2007.
- 646.Sacco, Rodolfo, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*. Bologna, Il Mulino, 2015.
- 647.Sarra, Claudio, *L'imposizione nell'era della positività pluritipica: la giustizia tributaria e la Filosofia del diritto contemporanea*. In: Francesca Zanuso (ed.), *Custodire il fuoco. Saggi di Filosofia del diritto*. Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 223-254.
- 648.Sasso, Francesco / Lo Coco, Danilo, *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione. Due casi di studio*. Palermo, Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DEMS), 2016.
- 649.Sato Yoshihiko, *Some Thoughts on the Criminal Procedure as Viewed from the Bench Based on Japanese Jury Trial*. In: “The Doshisha Law Review”, 67 (2015), numero 5, pp. 1-216.

- 650.Saunders, Kevin, *A Formal Analysis of Hohfeldian Relations*. In: "Akron Law Review", 23 (1990), numero 3, pp. 465-506.
- 651.Savigny, Friedrich Carl von, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1814. Traduzione italiana di Giuseppe Tedeschi: Friedrich Carl von Savigny, *La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza*. Verona, Libreria alla Minerva, 1857. Riproduzione anastatica: Bologna, Forni, 1987.
- 652.Scarpelli, Uberto, *Scienza giuridica e analisi del linguaggio*. In: "Rivista di diritto commerciale", 45 (1948), pp. 212-216.
- 653.Scarpelli, Uberto, *Il permesso, il dovere e la completezza degli ordinamenti normativi. A proposito di un libro di Amedeo Giovanni Conte*. In: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 17 (1963), pp. 1634-1656. Riedizione con varianti e diverso titolo: Uberto Scarpelli, *I modi deontici e la completezza degli ordinamenti normativi*. In: Uberto Scarpelli, *L'etica senza verità*. Bologna, il Mulino, 1982, pp. 221-250.
- 654.Scarpelli, Uberto, *Che cos'è il positivismo giuridico*. Milano, Edizioni di Comunità, 1965.
- 655.Scarpelli, Uberto, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*. Torino, Accademia delle Scienze, 1959. Riedizione a cura di Anna Pintore: Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*. Milano, Giuffrè, 1985.
- 656.Scarpelli, Uberto, *Norma*. In: AA.VV, *Gli strumenti del sapere contemporaneo*. Vol II: I concetti. Torino, UTET, 1985, pp. 570-577.
- 657.Scarpelli, Uberto, *Filosofia analitica del diritto*. A cura di Anna Pintore. Pisa, ETS, 2014.
- 658.Scerbo, Alberto (ed.), *Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere*. Milano, Giuffrè, 2014.
- 659.Schiavello, Aldo, *Autorità*. Voce in: Mario Ricciardi / Andrea Rossetti / Vito Velluzzi (eds.), *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*. Roma, Carocci, 2015, pp. 51-75.
- 660.Schlag, Pierre, *How to Do Things with Hohfeld*. In: "Law and Contemporary Problems", 78 (2015), pp. 185-234.
- 661.Schmid, Johann Christoph Friedrich von, *Schwäbisches Wörterbuch mit etymologischen und historischen Anmerkungen*. Stuttgart, Schweizerbart, 1831. Riproduzione anastatica: Johann Christoph Friedrich von Schmid, *Schwäbisches Wörterbuch mit etymologischen und historischen Anmerkungen*. Charleston, Nabu Press, 2010.
- 662.Schoof, Wilhelm / Schnack, Ingeborg (eds.), *Briefe der Brüder Grimm an Savigny*. Berlin, Erich Schmidt, 1953.
- 663.Schwenkter, Wolfgang, *Karl Löwith und Japan*. In: "Archiv für Kulturgeschichte", 76 (1994), pp. 415-449.

- 664.Searle, John Rogers, *How to Derive "Is" from "Ought"*. In: "The Philosophical Review", 73 (1964), numero 1, pp. 43-58.
- 665.Searle, John Rogers, *Speech Acts. An Essay in Philosophy of Language*. Cambridge (Massachusetts), Cambridge University Press, 1969. Traduzione italiana di Giorgio Raimondo Cardona: John Rogers Searle, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*. Torino, Bollati Boringhieri, 1976, 1992, 2009.
- 666.Searle, John Rogers, *Intentionality. An Essays in the Philosophy of Mind*. Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Traduzione italiana di Daniele Barbieri: John Rogers Searle, *Dell'intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*. Milano, Bompiani, 1985.
- 667.Searle, John Rogers, *The Construction of Social Reality*. New York, The Free Press, 1995. Traduzione italiana di Andrea Bosco: John Rogers Searle, *La costruzione della realtà sociale*. Torino, Einaudi, 1996, 2006.
- 668.Searle, John Rogers, *Social Ontology and Political Power*. In: Frederick F. Schmitt (ed.), *Socializing Metaphysics*. Lanham, Rowman and Littlefield, 2003. Traduzione italiana di Paolo Di Lucia e Sara Spuntarelli: John Rogers Searle, *Ontologia sociale e potere politico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 27-44.
- 669.Searle, John Rogers, *Coscienza, linguaggio, società*. Torino, Rosenberg & Sellier, 2009.
- 670.Searle, John Rogers, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2010. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: John Rogers Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2010.
- 671.Searle, John Rogers, *Seeing Things As They Are. A Theory of Perception*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2015. Traduzione italiana di Davide Bordini: John Rogers Searle, *Vedere le cose come sono. Una teoria della percezione*. A cura di Paolo Spinicci e Davide Bordini. Milano, Raffaello Cortina, 2016.
- 672.Seckel, Emil, *Gestaltungsrechte des bürgerlichen Rechts*. In: Hugo Neumann (ed.), *Festgabe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin für Richard Koch*. Berlin, Liebmann, 1903, pp. 205-265.
- 673.Segatori, Roberto, *L'ambiguità del potere. Necessità, ossessione, libertà*. Roma, Donzelli, 1999.
- 674.Selstad, Leif, *The Attraction of Power. Honor and Politics in a Japanese Village*. In: Tor Aase (ed.), *Tournaments of Power. Honor and Revenge in the Contemporary World*. Farnham, Ashgate, 2002, pp. 151-164.
- 675.Serafino, Andrea, *Riforme e resistenze: il caso del Giappone*. In: Gianmaria Ajani / Andrea Serafino / Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia orientale*. Torino, UTET, 2007, pp. 133-169.

- 676.Serpe, Alessandro, *Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del diritto nella cultura giuridica italiana*. Roma, Aracne, 2012.
- 677.Shibata, Jisaburo, *Karl Löwith kyoju no koto*. In: "Tosho" 289 (1973), pp. 20-23
- 678.Shihō Kenshūjo (ed.), *Hanketsu sakuseijo ryui subeki Saikō Saibansho keiji hanketsu yoshi shu*. [Note e commenti sulle ultime sentenze della Corte Costituzionale]. Tōkyō, Shihō Kenshūjo, 2014.
- 679.Shively, Donald H., *Tradition and Modernization in Japanese Culture*. Princeton, Princeton University Press, 2015.
- 680.Shoemaker, Sydney, *Time without Change*. In: "The Journal of Philosophy", 66 (1969), pp. 363-381.
- 681.Sigismondo, Giammarco, *Eccesso di potere e clausole generali. Modelli di sindacato sul potere pubblico e sui poteri privati a confronto*. Napoli, Jovene, 2012.
- 682.Smith, Barry, *Searle and de Soto: The New Ontology of the Social World*. In: Barry Smith / David Mark / Isaac Ehrlich (eds.), *The Mystery of Capital and the Construction of Social Reality*. Chicago, Open Court, 2008, pp. 35-51.
- 683.Smith, Robert James, *Japanese Society. Tradition, Self and the Social Order*. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- 684.Sofocle [Sophoklēs], *Antigone*, 442 a. C.. Traduzione italiana di Gian Enrico Manzoni: Sofocle, *Antigone*. Brescia, Morcelliana, 2007.
- 685.Son, Bui Ngon, *Confucian Constitutionalism in Asia*. London-New York, Routledge, 2016.
- 686.Sparvoli, Carlotta, *Deontico e anankastico. Proposta di ampliamento della tassonomia modale basata sull'analisi dei tratti distintivi modali cinesi inerenti dovere e necessità*. Tesi di dottorato di ricerca in Lingue, culture e società presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, 2011. Riedizione (in solo formato digitale) con varianti: Carlotta Sparvoli, *Deontico e anankastico. Dalla modalità classica alla linguistica cinese*. Parma, Narcissus Self Publishing, 2013.
- 687.Sperduti, Giuseppe, *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*. Milano, Giuffrè, 1944.
- 688.Speziali, Marina, *Giapponese. Dizionario degli ideogrammi*. Milano, Vallardi, 2011.
- 689.Stalnaker, Robert, *Mere Possibilities. Metaphysical Foundations of Modal Semantics*. Princeton, Princeton University Press, 2011.
- 690.Steenstrup, Carl, *A History of Law in Japan until 1868*. Leiden, Brill, 1996.
- 691.Steiner, Kurt, *Local Government in Japan*. Stanford, Stanford University Press, 1965.

- 692.Steinhoff, Patricia G. (ed.), *Going to Court to Change Japan. Social Movements and the Law in Contemporary Japan*. Ann Arbor, University of Michigan Center for Japanese Studies Press, 2014.
- 693.Steiner, Hillel, *Working Rights*. In: Matthew Kramer / Nigel Simmonds / Hiller Steiner (eds.), *A Debate over Rights. Philosophical Enquiries*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1998.
- 694.Stella, Federico, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*. Milano, Giuffrè, 1975, 1990, 2000.
- 695.Stevens, Bernard, *Karl Löwith et le nihilisme japonais*. In: "Revue philosophique de Louvain", 4 (1994), pp. 508-545.
- 696.Stickings, Sian (ed.), *Basic Japanese Laws*. Oxford-New York, Oxford University Press, 1997.
- 697.Stone, Julius, *Legal System and Lawyer's Reasonings*. Stanford, Stanford University Press, 1964.
- 698.Stone, Roy, *An Analysis of Hohfeld*. In: "Minnesota Law Review", 48 (1963), pp. 313-337.
- 699.Suardi, Michele, *Faida, contratto, patto: studi sulla capacità costituente*. Torino, Giappichelli, 2001.
- 700.Sugimoto Yoshio, *An Introduction to Japanese Society*. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- 701.Tadashi Hanami / Fumito Komiya, *Labour Law in Japan*. London, Kluwer Law International, 2011.
- 702.Takayanagi Kenzo, *A General Survey of the History of Japanese Commercial Law*. Tōkyō, Tōkyō University Press, 1931.
- 703.Takayanagi Shinzō / Yanase Yoshimoto, *Hōgaku Gairon [Introduzione alla teoria generale del diritto]*. Tōkyō, Tōkyō University Press, 1962.
- 704.Takeo Itazawa, *Nihon to Oranda [Giappone e Olanda]*. Tōkyō, Shibundō, 1895, 1956.
- 705.Takii Kazuhiro, *Bunmeishi no naka no meiji kenpō*. Tōkyō, Kōdansha, 2003. Traduzione inglese di David Noble: Takii Kazuhiro, *Meiji Constitution. The Japanese Experience of the West and the Shaping of the Modern State*. Tōkyō, International House of Japan Library, 2007.
- 706.Tam, Laura, *Dizionario spagnolo-italiano italiano-spagnolo*. Milano, Hoepli, 1997.
- 707.Tammelo, Ilmar, *Principles and Methods of Legal Logic*. Wiesbaden, Franz Steiner, 1969. Traduzione giapponese di Ryo Taira e Hajime Yoshino: Ilmar Tammalo, *Gensoku to hōteki ronri no hōhō*. Tōkyō, Keio University Press, 1971.
- 708.Tamura Suzuko, *Ainugo Saru hougen jiten [Dizionario del dialetto Saru dell'Ainu]*. Tōkyō, Soufuukan, 1996.

709. Tamura Tokuji, *Kokka kikan no seikaku* [La personalità degli organi statali]. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1920.
710. Tanaka Hideo, *The Japanese Legal System. Introductory Cases and Materials*. Tōkyō, Tōkyō University Press, 1984.
711. Tanaka Kōtarō, *Kelsen no Junsui hōgaku no hōritsu testugaku teki igi oyobi kachi* [Il significato ed il valore della Dottrina pura del diritto di Kelsen da un punto di vista giusfilosofico]. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1934.
712. Taniguchi Yasuhei / Kojima Takeshi, *Diritto giapponese*. Voce in: *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XII, 1991, pp. 1-19.
713. Tanzi, Aristide (ed.), *L'antiformalismo giuridico. Un percorso antologico*. Milano, Raffaello Cortina, 1999.
714. Tapper, Colin, *Powers and Secondary Rules of Change*. In: Alfred Simpson (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence (Second Series)*. Oxford, Clarendon Press, 1973, pp. 242-277.
715. Tarello, Giovanni, *Formalismo*. Voce in: Antonio Azara / Ernesto Eula (eds.), *Novissimo Digesto Italiano*. Torino, UTET, 1961, vol. VII, pp. 571-580.
716. Tenneriello, Andrea, *La legislazione per la scienza e la tecnologia nel Giappone moderno*. Milano, Unicopli, 2001.
717. Terranova, Giuseppe, *Elogio dell'approssimazione. Il diritto come esperienza comunicativa*. Ospedaletto (PI), Pacini, 2015.
718. Thon, August, *Rechtsnorm und subjektives Recht. Untersuchungen zur allgemeinen Rechtslehre*. Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 1878. Traduzione italiana (con uno studio introduttivo ed annotazioni) di Alessandro Levi: August Thon, *Norma giuridica e diritto soggettivo. Indagini di teoria generale del diritto*. Padova, CEDAM, 1939, 1951.
719. Timoteo, Marina, *Il contratto in Cina e in Giappone attraverso lo specchio dei diritti occidentali*. Padova, CEDAM, 2004.
720. Tipton, Elise K., *Modern Japan. A Social and Political History*. London-New York, Routledge, 2008. Traduzione italiana di Gian Luigi Giaccone: Elise K. Tipton, *Il Giappone moderno. Una storia politica e sociale*. Torino, Einaudi, 2011.
721. Tomiyoshi Maeda, *Nihon gogen daijiten* [Dizionario etimologico del giapponese]. Tōkyō, Shōgakukan, 2005.
722. Tōru, Yosano, *Ratengo to nihongo no gogenteki kankei* [Relazioni etimologiche tra il latino ed il giapponese]. Tōkyō, Sanpauro, 2006.
723. Torrente, Andrea / Schlesinger, Piero, *Manuale di diritto privato*. Milano, Giuffrè, 2015.

724. Toscano, Maddalena, *Dizionario swahili. Italiano-swahili, swahili-italiano*. Milano, Vallardi, 1992.
725. Toshiaki Ōkubo, *Tsuda Mamichi: denki to kenkyū*. [Tsuda Mamichi: biografia e studi.] Tōkyō, Misuzu Shobō, 1997.
726. Tortora, Giovanni, *Dizionario giuridico italiano-francese francese-italiano*. Milano, Giuffrè, 1994.
727. Travi, Aldo, *Lezioni di giustizia amministrativa*. Torino, Giappichelli, 2014.
728. Treves, Renato, *Potere*. Voce in: *Novissimo Digesto Italiano*. Torino, UTET, 1967, pp. 436-440.
729. Treves, Renato, *La rinascita del diritto naturale e l'insegnamento di Alessandro Levi*. In: "Rivista di Filosofia", 52 (1961), numero 1, pp. 97-108.
730. Trimarchi, Pietro, *Istituzioni di diritto privato*. Milano, Giuffrè, 2014.
731. Tsuda Mamichi, *Taisei kokuhōron [Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali]*, Tōkyō, Nihon Hyōronsha, 1867. Riedizione in: AA.VV., *Meiji Bunka Kenkyūkai [Ricerche sulla cultura Meiji]*. Tōkyō, Nihon Hyōronsha 1967-1974, vol. XIII.
732. Turcato, Marie Machová, *Dizionario ceco. Italiano-ceco, ceco-italiano*. Milano, Vallardi, 2000.
733. Tusseau, Guillaume, *Positivist Jurisprudents Confronted. Jeremy Bentham and John Austin on the Concept of a Legal Power*. In: "Revue d'études benthamiennes", 2 (2007), numero 2, pp. 23-37.
734. Tusseau, Guillaume, *Jeremy Bentham on Power-Conferring Laws*. In: "Revue d'études benthamiennes", 2 (2007), numero 3, pp. 48-77.
735. Udvari, Lucia, *I verbi modali Müssen e Sollen nel diritto privato svizzero. Frequenze e problemi di traduzione*. In: Jean-Luc Egger / Angela Ferrari / Letizia Lala (eds.), *Le forme linguistiche dell'ufficialità. L'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*. Bellinzona, Casagrande, 2013, pp. 151-212.
736. Ujiie Mikito, *Katakiuchi fukushū no sahō [Tipologia della vendetta. Vendetta istintuale e vendetta istituzionale]*. Tōkyō, Chūō Kōron Shinsha, 2007.
737. Upham, Frank K., *Law and Social Change in Postwar Japan*. Cambridge (Massachusset), Harvard University Press, 1987, 2009.
738. Vandermeersch, Léon, *An Inquiry into the Chinese Conception of the Law*. In: Stuart Reynolds Schram (ed.), *The Scope of State Power in China*. New York, St. Martin's Press, 1985, pp. 3-25.
739. Vanoverbeke, Dimitri / Maesschalck, Jeroen / Nelken, Jerden / Parmentier, Stephan (eds.), *The Changing Role of Law in Japan: Empirical Studies in Culture, Society and Policy Making*. Cheltenham-Camberley-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2014.

740. Vanoverbeke, Dimitri, *Juries in the Japanese Legal System. The Continuing Struggle for Citizen Participation and Democracy*. London-New York, Routledge, 2015.
741. Varma, Nishu, *Dizionario hindi. Italiano-hindi, hindi-italiano*. Milano, Vallardi, 1995.
742. Vatiero, Massimiliano, *Un confronto tra i rapporti giuridici in Hohfeld e in Commons*. In: "Studi e Note di Economia", 15 (2010), numero 1, pp. 37-51.
743. Verwaijen, Frans Boudewijn, *Early Reception of Western Legal Thought in Japan, 1841-1868*. Tesi di dottorato di ricerca discussa il 2 maggio 1996 presso la Universiteit Leiden, Leiden (NL).
744. Viola, Francesco, *Ross e l'autorità*. In: Antonio Tarantino (ed.), *Scienza e politica nel pensiero di Alf Ross. Atti delle giornate di studio (Lecce, 14-15 maggio 1981)*. Milano, Giuffrè, 1984, pp. 79-100.
745. Vogl, Stefan, *Giappone*. In: Amalia Diurni (ed.), *Percorsi mondiali di diritto privato e comparato*. Milano, Giuffrè, 2008.
746. Volpe, Francesco, *Norme di relazione, norme d'azione e sistema italiano di giustizia amministrativa*. Milano, CEDAM, 2004.
747. Vranas, Peter B. M., *I Ought, Therefore I Can*. In: "Philosophical Studies", 136 (2007), numero 2, pp. 167-216.
748. Vries, Jan de, *Altnordisches etymologisches Wörterbuch*. Leiden, Brill, 1957-1960, 1962, 1977.
749. Walde, Alfons / Hofmann, Johann Baptist, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1982.
750. Waldenfels, Bernhard, *Comment on John Searle's The Construction of Social Reality*. In: "Analyse & Kritik", 20 (1998), pp. 159-165.
751. Watson, Angus, *The Essential Gaelic-English English-Gaelic Dictionary*. Edinburgh, Birlinn, 2012.
752. Weber, Max, *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie*. Tübingen, Mohr, 1922. Traduzione italiana di Pietro Rossi: Max Weber, *Economia e società. Teoria delle categorie sociologiche*. Milano, Edizioni di Comunità, 1999. Nuova traduzione a cura di Massimo Palma: Max Weber, *Economia e società. Diritto*. Roma, Donzelli, 2016.
753. West, Mark D., *Law in Everyday Japan: Sex, Sumo, Suicide, and Statutes*. Chicago, The University of Chicago Press, 2005.
754. Wigmore, John Henry, *Law and Justice in Tokugawa Japan. Materials for the History of Japanese Law and Justice under the Tokugawa Shogunate, 1603-1867*. Tōkyō, Kokusai bunka shinkokai, 1967.

755. Wigmore, John Henry, *Materials for the Study of Private Law in Old Japan. Part V. Property. Civil Customs*. London, Sagwan Press, 2015.
756. Williams, Noel, *The Right to Life in Japan*. London-New York, Routledge, 1997.
757. Williamson, Timothy, *Modal Logic within Counterfactual Logic*. In: Bob Hale / Aviv Hoffmann (eds.), *Modality. Metaphysics, Logic and Epistemology*. Oxford-New York, Oxford University Press, 2010, pp. 81-96.
758. Wittgenstein, Ludwig Josef Johann, *Logisch-philosophische Abhandlung*. In: "Annalen der Naturphilosophie", 14 (1921), pp. 185-262. Seconda edizione originale: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1922. Traduzione giapponese di Masahiro Oku: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Ronritetsugaku ronkō*. Tōkyō, Taishūkanshoten, 1968. Traduzione italiana di Amedeo Giovanni Conte: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*. Torino, Einaudi, 1968. Nuova traduzione italiana (con testo tedesco a fronte) di Amedeo Giovanni Conte: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus e altri scritti filosofici non postumi*. Torino, Einaudi, 1989.
759. Wittgenstein, Ludwig Josef Johann, *Philosophische Untersuchungen. Philosophical investigations*. Oxford, Blackwell, 1953, 1958. Traduzione italiana di Renzo Piovesan e Mario Trinchero: Ludwig Josef Johann Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*. Torino Einaudi, 1967.
760. Wolferen, Karel van, *The Enigma of Japanese Power*. New York, Vintage Books, 1990.
761. Wonjung, Cho / De Benedectis, Andrea, *Coreano compatto*. Bologna, Zanichelli, 2016
762. Woodiwiss, Anthony, *Law, Labour and Society in Japan: From Repression to Reluctant Recognition*. London-New York, Routledge, 2002.
763. Wright, Georg Henrik von, *An Essay in Modal Logic*. Amsterdam, North-Holland, 1951.
764. Wright, Georg Henrik von, *Deontic Logic*. In: "Mind", 60 (1951), pp. 1-15. Riedizione in: Georg Henrik von Wright, *Logical Studies*. London, Routledge and Kegan Paul, 1957, pp. 58-74. Traduzione italiana (integrale) di Giuliano di Bernardo: Georg Henrik von Wright, *Logica deontica*. In: Giuliano di Bernardo (ed.), *Introduzione alla logica dei sistemi normativi*. Bologna, il Mulino, 1972, pp. 125-140. Traduzione italiana (parziale) di Paolo Di Lucia e Guglielmo Feis: Georg Henrik von Wright, *Logica deontica*. In: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori, *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2013, pp. 217-232.
765. Wright, Georg Henrik von, *Norm and Action. A Logical Enquiry*. London, Routledge & Kegan Paul, 1963. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: Georg Henrik von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*. Bologna, il Mulino, 1989.

766. Wright, Georg Henrik von, *Norme, verità e logica*. In: “Informatica e diritto”, 9 (1983), numero 3, pp. 5-87.
767. Wróblewski, Jerzy, *Normativity of Legal Science*. In: “Logique et analyse”, 33 (1966), pp. 60-77. Traduzione italiana di Giuseppe Lombardi: Jerzy Wróblewski, *La normatività della scienza giuridica*. In: Uberto Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*. Milano, Edizioni di Comunità, 1976, pp. 325-344.
768. Wrong, Dennis Hume, *Power. Its Forms, Bases and Uses*. New York, Harper&Row, 1979.
769. Xiuying, Zhao, *Il dizionario di cinese*. Bologna, Zanichelli, 2013.
770. Yamada Hideo, *Nara jidai ni okeru Dajōkanfu ni tsuite*. In: Sakamoto Tarō (ed.), *Zoku Nihon kodaishi ronshū*. Tōkyō, Yoshikawa kōbunkan, 1972, pp. 293-328. Riedizione in: Nippon komonjo gakkai (ed.), *Nihon komonjogaku ronshū*. Tōkyō, Yoshikawa kōbunkan, 1988, p. 137-169.
771. Yamada Hidezou. *Ainugo chimei no kenkyuu [Ricerca sui toponimi Ainu]*. Tōkyō, Souhuukan, 1996.
772. Yamaguchi Aya, *Japanese Law Student's Perception of Dispute Resolution*. In: “Contemporary Asian Arbitration Journal”, 7 (2014), numero 1, pp. 165-194.
773. Yamamoto Tsunetomo, *Hagakure*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1906. Traduzione italiana di Leonardo Vittorio Arena: Yamamoto Tsunetomo, *Il codice dei samurai*. Milano, BUR (Biblioteca Universale Rizzoli), 2013.
774. Yanabu Akira, *Hon'yakugo seiritsu jijō [Le circostanze della nascita delle parole della traduzione]*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1982.
775. Yanase Yoshimoto, *Giyouseihou kiyoukashiyo [Manuale di diritto amministrativo]*. Tōkyō, Yuhikaku, 1969, 2015.
776. Yokota Kisaburō, *Kelsen non Junsui hōgaku [Kelsen e la Dottrina pura del diritto]*. Tōkyō, Iwanami Shoten, 1932.
777. Yokota Kisaburō, *Junsui hōgaku no jissai teki kino [La funzione dell'effettività nella Dottrina pura del diritto]*. In: “Kokkagakukai Zasshi”, 47 (1933), pp. 1-35.
778. Yokota Kisaburō, *Ikenshinsha [Incostituzionalità]*. Tōkyō, Yuhikaku, 1968.
779. Yokota Kisaburō, *Kokusaihō [Diritto Internazionale]*. Tōkyō, Yuhikaku, 1986.
780. Yorifusa Ishida, *Local Initiatives and the Decentralization of Planning Power in Japan*. In: Carola Hein / Philippe Pelletier (eds.), *Cities, Autonomy and Decentralization in Japan*. London-New York, Routledge, 2006, pp. 25-54.
781. Yoshiyuki Noda, *Introduction to Japanese Law*. Tōkyō, Tōkyō University Press, 1976.

782. Yunagida Yukio, *Law and Investment in Japan*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1994.
783. Zanuso, Francesca, *Il fragile labirinto del potere*. In: "Rivista di Filosofia del diritto", 3 (2014), numero 2, pp. 315-330.
784. Żełaniec, Wojciech, *Create to Rule. Studies on Constitutive Rules*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), 2013.
785. Zhang, Jinfan, *The Tradition and Modern Transition of Chinese Law*. New York, Springer, 2014.
786. Zitelmann, Ernst, *Internationales Privatrecht*. Leipzig (Lipsia), Duncker & Humblot, 1897 (volume I), 1902 (volume II).
787. Znamierowski, Czesław Gabriel Stanisław, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawa*. Poznań, Fiszer i Majewski, 1924. Traduzione italiana (parziale) di Giuseppe Lorini: Czesław Gabriel Stanisław Znamierowski, *Concetti fondamentali della teoria del diritto. I. Struttura giuridica e norma giuridica*. In: Amedeo Giovanni Conte / Paolo Di Lucia / Luigi Ferrajoli / Mario Jori, *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2002, 2013, pp. 79-87.
788. Zonta, Mauro, *Saggio di lessicografia filosofica araba*. Brescia, Paideia, 2014.
789. Zoëga, Geir Tómasson, *A Concise Dictionary of Old Iceland*. Oxford, Clarendon Press, 1910. Riproduzione anastatica: Geir Tómasson Zoëga, *A Concise Dictionary of Old Iceland*. Mineola, Dover, 2004.
790. Zullo, Silvia, *La dimensione normativa dei diritti sociali. Aspetti filosofico-giuridici*. Torino, Giappichelli, 2013.